Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 156 dell' 11 luglio 1950

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 11 luglio 1950 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1950, n. **442.**

Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1950, n. **442**.

Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentite le Regioni Siciliana e Sarda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonchè le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima.

Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.

Art. 2.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sarà provveduto alla approvazione del repertorio per l'applicazione della nuova tariffa doganale.

Fino a che tale repertorio non sarà pubblicato, le disposizioni del repertorio approvato con decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, continueranno ad essere osservate, in quanto non contrastino con le disposizioni della nuova tariffa.

Art. 3.

Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segala, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 maggio 1950.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Sforza — Pella — Segni — Togni — Lombardo — Simonini

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1950

Atti del Governo, registro n. 34, *foglio n.* 39. — Carlomagno

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME GENERALI

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci giunte dall'estero avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce avariata può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge.

Art. 2.

Agli effetti dell'appplicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale.

Art. 3.

Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con R. D. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate.

L'assimilazione è fatta dal Ministro per le finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, con decreto motivato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia

della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione;

f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento.

Nel caso di variazione alle sovrimposte di fabbricazione e alle imposte di consumo si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte e le imposte in vigore al momento della loro uscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di fabbricazione e delle imposte di consumo, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.

Art. 6.

L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc.

Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Art. 7.

Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento della misura stabilita dalla tariffa doganale.

Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 8.

Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi,originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.

Art. 9.

A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 10.

I provvedimenti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

ESENZIONI

Art. 11.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.

Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.

Art. 12.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:

a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;

b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

È concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:

1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica;

2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.

Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo, la destinazione a distribuzione gratuita;

3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a con izione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli;

5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.

Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

La dogana può prescindere dal certificato di trasferimento per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi.

7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;

8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

9) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;

10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;

11) merci nazionali ricuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;

12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori delle acque stesse, purchè in questo secondo caso l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;

13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;

14) provviste di bordo sopravanzate alle navi, purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

15) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggieri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione da diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;

16) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili od a popolazioni colpite da pubbliche calamità;

17) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti varii di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

18) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

19) materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi

tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille). L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze.

20) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonchè gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione della autorità competente.

REIMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DELLE MERCI DI PRODUZIONE ITALIANA

Art. 14.

Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.

Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione:

a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni;

c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;

d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano;

e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero.

Art. 15.

Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con R. D. 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473.

MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947,

n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Con le stesse norme possono essere modificate o abrogate le concessioni accordate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

Art. 17.

I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate *ad valorem*, sul valore che hanno le merci, poste al confine, al momento in cui viene operato lo sdoganamento, e cioè sul prezzo normale ed attuale delle merci, quale risulta dal prezzo all'origine, aumentato delle spese di carico, di imbarco, di trasporto e di assicurazione, di commissione e di ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, fino al confine del territorio della Repubblica.

S'intende per prezzo normale ed attuale quello che può ritenersi convenuto, in condizioni di libera concorrenza, per merce posta al confine, in un atto di compravendita stipulato, indipendentemente da ogni altra obbligazione esistente fra compratore e venditore, nel giorno in cui è consegnata alla Dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e si procede alla verificazione della merce.

Nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verificazione della merce, la dogana può non tener conto della variazione dei prezzi sopravvenuta nei 15 giorni successivi alla data in cui la dichiarazione è stata consegnata.

È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio.

Art. 18.

Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla Dogana il valore imponibile determinato come all'articolo precedente e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo stesso. È inoltre tenuto ad esibire alla dogana le fatture di origine, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) che fosse dalla dogana richiesto ai fini dello accertamento.

I prezzi e le spese espressi in valuta estera, sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui ha inizio la verificazione della merce.

Art. 19.

Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il Capo della Dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il Capo della Dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'Ufficio.

Ove la vertenza non sia composta, la relazione dei periti e le deduzioni del Capo della Dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 3.

Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dalla Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizie, approvata dal Ministro per le finanze.

TARE ED IMBALLAGGI

Art. 20.

I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto secondo che è stabilito dalla tariffa.

Il peso lordo è quello che risulta dalla pesatura delle merci compresi i recipienti e gli involti nei quali sono contenute.

Il peso netto è quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involti

La dogana può consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte a dazio sul peso netto siano tassate sul peso lordo diminuito della percentuale di tara indicata nell'unita tabella, semprechè a giudizio di essa, ciò non determini un minore importo di dazio.

Nessuna riduzione è ammessa per le impurità e per lo stato di umidità delle merci.

Art. 21.

Le merci tassate a peso, importate alla rinfusa, salve le eccezioni di cui allo articolo 23 si daziano a peso netto. Per quelle il cui dazio sarebbe da riscuotere sul peso lordo, si comprende, nel peso della merce anche quello dei materiali (tavole, travicelli, paglia, ecc.) che servirono a tenerla assestata nei veicoli durante il trasporto.

Art. 22.

Il dazio sulle merci tassate a peso lordo si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti esterni anche quando questi, per effetto di quanto è prescritto dall'articolo 25, debbano essere assoggettati al pagamento del dazio loro proprio.

Si comprende parimenti nel peso delle dette merci quello dei recipienti ed involucri interni che non siano soggetti al dazio loro proprio separatamente dal contenuto.

Art. 23.

Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.

Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terra cotta, di maiolica e di grès, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto aumentato di 8 per cento. Il peso netto si determina, in questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto.

Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi, tassati a peso lordo, importati in carri-trasporto di qualunque specie, attrezzati a stia, a gabbia e simili, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.

Art. 24.

Il valore ed il peso dei recipienti esterni, quando siano da comprendere nel valore o nel peso imponibile di più merci, contenute in uno stesso collo, soggette a dazi differenti, ovvero tassate su differenti base (a valore, a peso, a numero o a volume), si ripartiscono sulle singole merci, in proporzione, rispettivamente, del valore o del peso di queste, senza detrarre il valore o il peso dei recipienti interni che ne seguono il trattamento; indi si procede come se ogni merce fosse contenuta in un collo separato.

Art. 25.

Sono soggetti al dazio proprio separatamente del contenuto, i recipienti esterni:

a) fatti di materie ceramiche, di vetro, di materie vegetali da intreccio, scortecciate, trafilate, pulite o tinte, di tessuto, di metallo, di pelle o di materie a queste assimilate dal repertorio della tariffa, contenenti merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume o a numero, oppure tassate a peso lordo o sul valore con dazio inferiore a quello proprio del recipiente;

b) fatti di qualsiasi altra materia che non siano usati abitualmente come imballaggio esterno pel trasporto della merce che contengono.

In eccezione alle suddette disposizioni seguono lo stesso trattamento della merce i recipienti di ferro contenenti soda caustica.

I recipienti previsti nell'unita tabella delle tare, contenenti merci tassate a peso netto, non sono sottoposti al dazio proprio nel caso in cui la dogana consenta di determinare il peso imponibile a norma del comma 4° dell'articolo 20.

I sacchi d'origine, semplici o doppi, come pure i fardi d'origine, contenenti caffè crudo, tassato sul valore, seguono il trattamento della merce contenuta.

Art. 26.

Non si considerano come recipienti, agli effetti del precedente articolo, le stuoie e le tele di canapa o di juta, greggie, incerate o incatramate, che avvolgono le balle.

I cerchi di ferro che avvolgono le balle di merci esenti da dazio o tassate a peso netto sono sottoposti al trattamento dei rottami di ferro.

Art. 27.

Sono soggetti al dazio proprio, separatamente dal contenuto:

a) i recipienti interni di qualsiasi materia, escluse le cassette di legno comune greggie, contenenti, in tutto o in parte, merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume od a numero, oppure tassate a peso lordo con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti;

b) i recipienti interni di qualsiasi materia, che non siano usati abitualmente come imballaggio delle merci in essi contenute, e queste siano tassate sul valore con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti.

In detti casi i recipienti interni e le merci in essi contenute si considerano, per tutti gli effetti dell'art. 24, come merci di qualità diversa contenute nello stesso collo.

I rocchetti e simili, nonchè le copertine in tessuto che avvolgono le pezze di stoffa, si considerano, agli effetti del presente articolo, come recipienti interni.

Non si considerano come recipienti le carte che avvolgono i pacchi, nè le assicelle, i cartoni, i cartoncini e le intelaiature di legno, sui quali sono abitualmente avvolti i tessuti, i velluti, i nastri e simili altre merci.

Art. 28.

Sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che contengono:

a) i recipienti, gli involucri, i cartoncini, i tubetti e simili che, nella vendita al minuto, non vengono separati dalla merce;

b) i recipienti immediati delle merci che, per disposizione della tariffa o del repertorio, sono tassate insieme coi recipienti stessi;

c) i cartoni, i cartoncini, le carte, le tavolette, sui quali siano cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassate a peso,esclusi i fiori e le frutta artificiali, le piume da ornamento, i manufatti di seta, di fibre artificiali e di fibre sintetiche, e gli oggetti di metallo prezioso.

Art. 29.

Non sono ammessi reclami sull'applicazione delle disposizioni sulle tare alle merci già asportate dalla dogana e sulla qualificazione dei rispettivi recipienti.

RILEVAZIONE STATISTICA

Art. 30.

Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.

Art. 31.

La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.

Art. 32.

La quantità delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito, la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.

Art. 33.

Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono.

Il peso da rilevare in grammi è quello nettissimo, cioè quello della merce al netto dei recipienti od involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.

Art. 34.

Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.

Art. 35.

Si considera come paese di proveniemza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse noto.

Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse noto, quello di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.

Art. 36.

È in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.

DIRITTO DI STATISTICA

Art. 37.

Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate all'art. 38, è dovuto un diritto di statistica.

Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:

a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali :

58-*b*, 71, 117, 118, 128, 139-*i*, 194-*a*, 194-*c*, 209, 218, 219, 221-*a*, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 232-*a*, 233-*a*, 234-*a*, 235, 236, 237-*a*, 238, 239, 240-*a*, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249-*a*, 250, 253, 257-*a*, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 276, 277-*a*, 278, 313, 337-*m*, 388-*ter*, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-*a* (esclusi i pali), 528-*a* (esclusi i pali), 529-*a*, 550-*c*-1), 787, 792-*a*, 806, 807, 829, 830, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884;

b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci 1, 2, 4, 5, 6 e 10, della tariffa;

c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 3, della tariffa;

d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci 1227-*a*, 1228, 1231 e 1234, della tariffa;

e) per ogni tonnellata di « vini di uve fresche, altri » (voce 197-*c*), in fusti od in vagoni cisterne;

f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;

h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.

Il diritto di statistica su gli « oli di petrolio, ecc. », destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili (voce 271-*a*-1), 271-*b*-4) alfa, 271-*b*-6) alfa), è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata.

Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce 337-*b*), che si esporta all'estero, è stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.

Art. 38.

Sono esenti dal diritto di statistica:

a) le merci esenti a norma degli articoli 11, 12 e 13 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;

b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma dell'articolo 1;

c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera;

d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggieri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;

e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;

f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;

g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;

h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;

i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci 220 e 280-*c*-1). della tariffa;

l) i pacchi postali;

m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere *d), f), g), h)* e paragrafo 3, lettere *b), d), e), f), g)* della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453;

n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci 1235-*a*, 1236, 1240, 1241 e 1242, della tariffa;

o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;

p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

Art. 39.

Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.

Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 37, sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti base, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.

DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO

Art. 40.

Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa,è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e,per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi novanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate,la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

FACCHINAGGIO

Art. 41.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 42.

Fino a quando non sarà pubblicato il nuovo repertorio per l'applicazione della tariffa doganale restano ferme le norme dell'articolo 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa approvate con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

TABELLA DELLE TARE

QUALITÀ DELLE MERCI	Recipienti	Tara in kg. per ogni q.le di peso lordo
Caffè crudo	Sacchi semplici d'origine.	1 —
	Sacchi doppi d'origine	1,50
	Fardi d'origine.	4 —
Filati e materie trafilate	Rocchetti di legno (*a*)	15 —
Lastre di vetro o di cristallo	Casse .	15 —
	Gabbie (*b*)	10 —
Lavori di vetro e di cristallo	Casse e botti .	20 —
	Ceste d'origine e gabbie (*b*)	12 —
Terraglie, maioliche e porcellane	Casse o botti	20 —
	Gabbie (*b*)	12 —
Grassi, oli ed altri liquidi	Fusti di ferro	16 —
	Botti, barili o caratelli di legno, cerchiati in legno o in ferro	15 —
	Recipienti di latta .	2,50
	Damigiane o altri simili recipienti	8 —
Altre merci	Casse, botti, barili, zangole, bigonce o mastelli di legno.	8 —
	Gabbie (*b*), ceste, coffe, sporte o sportini . .	5 —
	Colli totalmente fasciati di stuoia o di tela, anche incerata o incatramata, o di stuoia e tela:	
	cerchiati in ferro	5 —
	non cerchiati in ferro	4 —

(*a*) Il peso netto dei filati e delle materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno. si determina detraendo la tara dal peso della merce coi soli rocchetti.

(*b*) Si considerano come gabbie i recipienti fatti con tavole od assicelle di legno, i quali presentino, anche in una sola faccia, uno o più interstizi superiori a 15 millimetri, purchè la somma degli interstizi non superi in nessuna faccia l'area occupata dalle assicelle. I recipienti a forma di gabbia che presentino, anche in una sola faccia, interstizi, la somma dei quali superi l'area occupata dalle assicelle, non si considerano gabbie.

TARIFFA

DEI

DAZI D'IMPORTAZIONE

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO I

ANIMALI VIVI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo i pesci, i crostacei e i molluschi (Cap. III)*.
2) *Sono puledri i cavalli che conservano tutti i denti da latte.*
3) *Sono vitelli e vitelle i bovini che conservano tutti i denti da latte.*
4) *Sono torelli, giovenchi e giovenche, i bovini che hanno perduto da 1 a 4 incisivi da latte.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1		Cavalli:	
a	1 (n)	da tiro e da sella (puledri, puledre, stalloni, castroni, cavalle)	45 %
b	2 (n)	da macello	45 %
		I cavalli di razza pura (maschi e femmine, la cui genealogia sia ufficialmente certificabile), destinati alla riproduzione, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
2		Asini, muli, bardotti:	
a	3 (n)	asini	20 %
b	4 (n)	muli e bardotti	40 %
		Gli asini di razza pura, destinati alla riproduzione, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
3		Bestiame bovino:	
a	5 (n)	vitelli	40 %
b	6 (n)	torelli, giovenchi e giovenche	40 %
c	7 (n)	tori	30 %
d	8 (n)	vacche	35 %
e	9 (n)	buoi	35 %
		I bovini di razza pura, destinati alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
4	10 (n)	Bestiame ovino (agnelli, pecore e montoni)	40 %
		Il bestiame ovino di razza pura, destinato alla riproduzione, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Segue CAPITOLO I: **Animali vivi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
5	11 (n)	Bestiame caprino (capretti, caproni e capre) . . .	30 %
		Il bestiame caprino di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
6		Bestiame suino:	
a	12 (n)	lattonzoli (fino a kg. 20)	35 %
b	13 (n)	altri.	40 %
		Il bestiame suino di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
7	14	Conigli	15 %
		I conigli, importati dalle società per l'allevamento del coniglio e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
8		Volatili domestici:	
a		piccioni:	
	15	1) viaggiatori	10 %
	16	2) altri	40 %
b	17	altri	45 %
		I volatili domestici di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
9	18	Selvaggina	25 %
		La selvaggina, importata da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quella destinata al ripopolamento, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
10	19 (n)	Cani	esenti
11	20	Api con i loro alveari . . .	esenti
12	21	Animali vivi, non nominati nè compresi altrove	esenti

CAPITOLO II

CARNI E FRATTAGLIE

NOTE GENERALI:

1) Si classificano in questo Capitolo gli animali morti commestibili del Cap. I, come pure le carni e le frattaglie fresche, congelate, salate, disseccate, affumicate, cotte o che hanno subito altra semplice lavorazione, esclusi i prodotti della salumeria e dell'industria conserviera.

2) Come volatili macellati, selvaggina morta e conigli morti si classificano sia gli animali interi, sia le loro parti.

3) Le carni fresche o congelate di mammiferi marini, di tartaruga e di ranocchi sono classificate come le carni d'altra specie.

4) Il grasso non fuso (panna) di porco e il grasso non fuso d'oca o d'altri volatili sono assimilati al lardo.

5) I prodotti in scatole, in terrine ed altri recipienti ermeticamente chiusi, come pure le preparazioni (cioè i prodotti della salumeria) sono classificati nel Cap. XVI.

6) Gli organi di animali, destinati alla preparazione di prodotti opoterapici e simili, sono compresi nella voce 51.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
13		Carni macellate, fresche anche refrigerate o congelate:	
a	22	bovine	40 %
b	23	ovine e caprine	35 %
c	24	suine (escluso il lardo) .	40 %
d	25	equine . .	45 %
14	26	Frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate o congelate.	20 %
15	27	Volatili domestici macellati . .	45 %
16	28	Selvaggina morta	30 %
17	29	Conigli morti . .	30 %
18	30	Carni fresche e congelate di altra specie	30 %
		Sono escluse da questa voce le carni di pollame, di selvaggina e di coniglio, che seguono il trattamento degli animali macellati secondo le rispettive voci.	
19	31	Lardo	40 %
20	32	Sevo greggio, non colato nè fuso	20 %
		Il sevo greggio, destinato ad usi industriali, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
21		Carni salate, secche, affumicate, cotte o semplicemente preparate in altro modo:	
a	33	prosciutto	40 %
b	34	altre.	40 %

CAPITOLO III

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE GENERALI

1) *Sono compresi in questo Capitolo:*

a) *i pesci di acqua dolce o di mare (compresi i filetti) freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco;*

b) *i pesci ed i filetti semplicemente salati, secchi o affumicati (esclusi i prodotti in scatole saldate, aggraffate o altrimenti chiuse, quelli in bicchieri, boccali, terrine e recipienti ermeticamente chiusi, nonchè i prodotti altrimenti preparati cioè conservati al naturale, marinati, ecc.) in qualunque modo presentati (Cap. XVI);*

c) *i fegati di pesci che sono assimilati ai «pesci altri»;*

d) *i crostacei ed i molluschi freschi (vivi o morti), o conservati allo stato fresco o anche semplicemente cotti, secchi o salati senza altra preparazione, esclusi i prodotti presentati in scatole, bicchieri, boccali, terrine ed altri recipienti ermeticamente chiusi, nonchè quelli altrimenti preparati (conservati al naturale, marinati, ecc.) in qualunque modo presentati (Cap. XVI).*

2) *Sono classificati, rispettivamente, come «crostacei» e «molluschi», i gamberi e le lumache.*

3) *Il «caviale» ed i suoi succedanei sono classificati nel Cap. XVI.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
22	35	Pesci di acqua dolce	25 %
23		Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco:	
a	36	intieri, decapitati o tranciati	30 %
b	37	filetti di pesce	30 %
		Il pesce fresco, anche congelato, ovunque catturato da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, nonchè i filetti ottenuti con lo stesso pesce e preparati nelle dette navi, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *Ai fini della esenzione sono considerati come pesce fresco e relativi filetti anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.* *Il pesce fresco, anche congelato, della specie sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
24		Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati:	
a	38	aringhe	10 %
b	39	baccalà e simili (haddock, klippfish)	15 %
c	40	stoccafisso	15 %
d	41	salacche e salacchini	10 %
e	42	acciughe e sardelle pressate o in salamoia	30 %
f	43	salmone .	30 %
g	44	altri . .	30 %
		I pesci semplicemente salati (ed i relativi filetti), pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
25	45	Crostacei freschi (vivi o morti) o semplicemente cotti, salati o seccati	25 %
		I crostacei freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Segue CAPITOLO III : **Pesci, crostacei, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
26		Molluschi e testacei pieni, freschi (vivi o morti) o semplicemente cotti, salati o seccati:	
a		di mare:	
	46	1) ostriche.	30 %
	47	2) altri (datteri, cefalopodi, ecc.)	15 %
b	48	non di mare	10 %
		I molluschi e testacei freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
		Nota alle voci 24, 25, 26:	
		La salamoia presentata assieme ai pesci segue il trattamento di questi fino alla concorrenza di litri 3 per ogni quintale di pesce a peso netto reale. Sulla quantità di salamoia eccedente i litri 3 per quintale, è dovuto, in ragione della percentuale di cloruro di sodio contenuta, un diritto di monopolio eguale al prezzo speciale stabilito per il sale comune destinato alla salagione dei pesci.	

CAPITOLO IV

LATTE E DERIVATI DEL LATTE, UOVA E MIELE

NOTE GENERALI:

1) *Il latte, il latticello e la crema, zuccherati senza concentrazione, seguono il trattamento del latte concentrato zuccherato. La farina lattea è compresa nel Cap. XIX.*
2) *Le uova non di volatili, comprese quelle di tartaruga e di rettili, sono classificate nella voce 53 nella 157, secondo i casi.*
3) *Il bianco d'uova è classificato come albumina.*
4) *Le uova sgusciate ed il giallo d'uova, zuccherati, sono classificati come « prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove » (Cap. XVII).*
5) *La ricotta fresca segue il trattamento della crema di latte non concentrata; la ricotta salata quello dei formaggi.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
27	49	Latte non concentrato, nè dolcificato (latte intero, latticello, latte scremato, siero di latte, latte coagulato, latte fermentato)	15 %
28	50	Crema di latte, fresca o pastorizzata, non concentrata, nè dolcificata	25 %
29		Latte e crema di latte, concentrati:	
a	51	senza zucchero	25 %
b	52	con zucchero	30 %
		Sul latte e la crema di latte, concentrati con zucchero in misura non superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto. *Sul latte e la crema di latte, concentrati con zucchero in misura superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.*	
30	53	Burro fresco o salato, anche fuso	30 %
31		Formaggi di qualsiasi specie:	
a	*	a pasta molle	20 %
b	**	a pasta semidura o dura	25 %
c	61	fusi	25 %
32		Uova di volatili:	
a	62	in guscio	25 %
b		sgusciate, complete:	
	63	1) essiccate, in pezzi od in polvere	25 %
	64	2) altre	25 %
c	65	giallo d'uova.	25 %
		Le uova di volatili, destinate alla cova per la riproduzione, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *Le uova, anche sgusciate, ed il giallo d'uova, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
33	66	Miele naturale	30 %

STATISTICA:

* 54 — gorgonzola, stracchino e fontina
55 — altri formaggi di pasta molle

** 56 — grana (parmigiano, lodigiano, reggiano
57 — tipo Emmenthal e Gruyère
58 — pecorino
59 — caciocavallo e provolone
60 — altri formaggi di pasta semidura e dura

CAPITOLO V

MATERIE PRIME ED ALTRI PRODOTTI GREGGI D'ORIGINE ANIMALE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) i prodotti commestibili, ad eccezione delle budella, delle vesciche e degli stomachi di animali,
b) le pelli ed i cuoi (Cap. XXXIX);
c) le pelliccerie (Cap. XLI);
d) le materie tessili di origine animale, ad eccezione del crino.

2) *Si considerano come capelli greggi, anche lavati o sgrassati, i capelli in massa e quelli in ciocche, anche distesi per il lungo ma non rimessi in uno stesso verso.*

3) *Le «frattaglie» comprese nel presente Capitolo sono classificate, secondo la loro natura, sia con le «budella, vesciche e stomachi di animali», sia con le «ghiandole ed organi» sia eventualmente con le «materie animali greggie, non nominate nè comprese altrove».*

4) *Si considerano come pelli e parti di pelli, ali, teste e code, di uccelli, munite delle loro penne, greggie, anche quelle che siano state seccate o abbiano subito altra qualsiasi preparazione al solo scopo di preservarle dalla putrefazione e di impedire che si guastino durante il trasporto o che intarmino.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
34	67	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati	esenti
35		Setole di porco e di cinghiale, peli di tasso ed altri peli simili:	
a	68	greggi, alla rinfusa od in mazzetti non assortiti	esenti
b	69	semplicemente lavati o sgrassati, candeggiati o tinti, legati in mazzetti o disposti in pacchetti.	5 %
35-*bis*		Crino e cascami di crino:	
a	70	greggio, alla rinfusa o in mazzetti	esente
b	71	semplicemente lavato o sgrassato, assortito in misura, arricciato, senza supporto o disposto su supporto	5 %
36		Budella, vesciche e stomachi di animali per qualsiasi uso anche alimentare, freschi, salati o disseccati:	
a	72	freschi.	esenti
b		disseccati o salati:	
	73	1) caglioli di vitello e stomachi di animali, anche tagliati	esenti
	74	2) budella	5 %
	75	3) altri	5 %
37	76	Cascami di pelli non conciate (tendini, nervi, code ed altri cascami simili, non conciati)	esenti
38	77	Cascami di pesci	esenti
39	78	Sangue di bestiame, liquido o disseccato	esente
40		Piume e penne:	
a		piume da letto e calugine:	
	79	1) greggie	8 %
	80	2) semplicemente pulite	12 %
b	81	piume e penne d'ornamento e per altri usi, greggie o semplicemente pulite	15 %

Segue CAPITOLO V: **Materie prime, ed altri prodotti greggi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
40		Piume e penne:	
c	82	pelli e parti di pelli, ali, teste e code, di uccelli, munite delle loro penne, greggie o semplicemente preparate al solo scopo di preservazione durante il trasporto	10 %
d	83	calami di penne, greggi o semplicemente puliti .	20 %
41	84	Ossa greggie, sgrassate, acidulate o degelatinate, anche frantumate o polverizzate	esenti
42	85	Corna greggie, anche appiattite o segate, compresi i cascami	esenti
43	86	Zoccoli di animali, unghie, artigli e becchi, greggi, appiattiti o segati, compresi i cascami	esenti
44	87	Avorio ed altri denti di animali (anche in pezzi o in cascami)	esenti
45	88	Tartaruga greggia (gusci interi, scaglie e unghioni) ritagli e cascami, di tartaruga	esenti
46		Conchiglie vuote:	
a	89	da madreperla, greggie od anche semplicemente segate o spogliate della loro crosta	esenti
b	90	altre	esenti
47	91	Fanoni di balena e di altri cetacei, greggi, sgrassati, raschiati, ripuliti, spaccati, non altrimenti lavorati	esenti
48	92	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati	esenti
49		Spugne naturali:	
a	93	greggie	esenti
b	94	lavorate	5 %
50		Ambra grigia, muschio, castoreo, zibetto, cantaridi e altre sostanze animali greggie, atte all'uso medicinale e per profumeria:	
a	95	muschio puro, vescica e code di topo muschiato, zibetto, ambra grigia	3 %
b	96	altri	3 %
51	97	Ghiandole ed organi di animali, non nominati nè compresi altrove, adatti alla preparazione di prodotti organoterapici, freschi, congelati o conservati	esenti
52	98 (g)	Seme di bachi da seta . . . . *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio del seme nell'interno della Repubblica*	esente
53	99	Uova di pesce, anche salate, escluso il caviale ed i suoi succedanei .	20 %
54	100	Materie animali greggie e spoglie di animali, non nominate nè comprese altrove; animali morti, non destinati all'alimentazione umana .	esenti

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO VI

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE GENERALI:

1) *Per talee si intendono le parti di piante che non hanno radici e che sono destinate ad essere piantate nel terreno. Per marze si intendono le parti di piante destinate all'innesto.*

2) *Le piante da bulbi, tuberi, zampe (griffes) e rizomi comprendono le specie seguenti: amarilli, anemone bulboso, begonia tuberosa, bucaneve, caladium esculentum, canna, chionodoxa, croco, ciclame, dalia, eremurus, fresia, fritillaria, gladiolo, gloxinia (sillingia), hoteia (astilbe), ireos, giacinto, fiordaliso, montbretia, mughetto, narciso, ornitogalo, oxalis, ranuncolo, richardia (calla), scilla, tigridia, tuberosa, tulipano.*

3) *Per piante giovani da bosco si intendono le piante di altezza, non comprese le radici, inferiore a m.* 1,50 *delle specie seguenti:*

Conifere: (*abies excelsa, abies pectinata, abies mensiesis, larix liptolepsis, pinus austriaca nigra, pinus europea, pinus laricio, pinus silvestris*).

Altre: (*acer campestris, acer platanoides, acer pseudo-platanus, almes communis, betula alba, carpinus betulus, fagus selvatica, fraxinus excelsior, populus, quercus robur, quercus rubra, robinia pseudo-acacia, tilia europea, tilia platiphilla, ulmus campestris, ulmus latifolia*).

4) *Per piante giovani da frutto si intendono gli alberi fruttiferi di altezza, non comprese le radici, inferiori a m.* 1,20 *delle specie seguenti: albicocco, mandorlo, ciliegio, pesco, kaki, pero, melo, ecc.*).

5) *Per piante da serra (calda o fredda), si intendono quelle delle seguenti specie: amarillidacee (amarilli), araliacee (aralie), araucaria, aroidee (calladio, pothos, colocasia), aspidistra, azalea, begonia dei serra, frutici o suffrutici, bromeliacee (ananasso vidularia), cactee e piante grasse, camelie, croton, cicadee (cycas), dracene (cordiline, dracene colorate), felci (capelvenere, asplenio, aspidium), galanca o alpinia, maranta, ofioglossacee (ofioglossum), orchidee, palme, pandanacee (pandane), phormium (lino della Nuova Zelanda), selaginella (piantina ornamentale simile ai muschi), gardenia, ficus (bengalensis - elastica - pandurata).*

6) *Come piante vive di altra specie si classificano le piante delle seguenti specie: fucsie, geranio, eliotropio, ecc., e tutte le altre piante non comprese nelle sottovoci 58-a), b), c), d)-1 (in vasi, cestelli, casse e recipienti simili o in zolla, fiorite o in boccioli con o senza carta o cartone).*

7) *Per boccioli si intendono esclusivamente le gemme fiorifere sufficientemente avanzate nel loro sviluppo, in modo da mostrare il colore del fiore.*

8) *I mazzi, le corone, i canestri (corbeilles) e simili, non montati, sono assimilati ai fiori od al fogliame, ecc. freschi o disseccati, secondo la specie.*

9) *Rientrano nella voce 60 il fogliame, le foglie, i rami, le erbe e il muschio, anche muniti di frutti decorativi ed anche legati in mazzi o corone, ma senza fiori nè boccioli.*

Si classificano come montati (voce 59-b e 60-b) i fiori, i boccioli, il fogliame, le foglie, i rami, ecc. anche confezionati in canestri, mazzi, corone e simili, aventi accessori o guarnizioni di altra materia.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
55	101	Talee e marze da innesto	10 %
56	102	Talee innestate e barbatelle, di vite	15 %
		L'importazione delle talee e delle barbatelle di viti è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	
57		Bulbi, tuberi, zampe, rizomi di piante da fiori e da fogliame:	
a	103	allo stato di riposo	15 %
b	104	in vegetazione, fioriti o non	25 %
58		Piante vive, non nominate nè comprese altrove:	
a	105	di alloro	10 %
b	106	piante giovani da bosco	esenti

Segue CAPITOLO VI : **Piante vive e prodotti della floricoltura.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
58		Piante vive, non nominate nè comprese altrove :	
c	107	piante giovani da frutto	20 %
d		altre:	
	108	1) piante da serra	30 %
	109	2) di altra specie.	25 %
59		Fiori e boccioli, recisi, per mazzi e per ornamenti:	
a	110	freschi	15 %
b	111	disseccati, tinti, imbianchiti, impregnati, altrimenti preparati o montati	20 %
60		Fogliame, foglie, rami, erbe e muschio, per mazzi e ornamenti:	
a	112	freschi . .	10 %
b	113	disseccati, tinti, imbianchiti, impregnati, altrimenti preparati o montati	15 %

CAPITOLO VII

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICHE E TUBERI ALIMENTARI

NOTA GENERALE: *Sono classificate in questo Capitolo tutte le specie di ortaggi e legumi, piante, radiche e tuberi impiegati nella alimentazione umana, esclusi quelli conservati in composta o con zuccheri o conservati in recipienti ermeticamente chiusi (Cap. XX).*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
61	114	Funghi commestibili e tartufi	15 %
62	115	Capperi	10 %
63	116	Pomodori	6 %
64		Cipolle, porri, scalogne ed agli:	
a	117	cipolle e porri	15 %
b	118	agli e scalogne	18 %
65	119	Patate	20 %
		Le patate destinate alla semina sono ammesse in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro per le finanze di intesa col Ministro per l'agricoltura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo. *Sono anche ammesse in esenzione da dazio le patate destinate alla fabbricazione della fecola, della destrina e del glucosio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
66	*	Legumi e altri ortaggi freschi	10 %
67	123	Legumi e ortaggi delle voci 63, 64, 65, 66, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o fette mescolati fra loro (*juliennes*), confezionati o non per la vendita al minuto .	20 %
68		Legumi da granella, secchi, sgranati, anche scortecciati o spezzati:	
a	124	fagioli .	15 %
b	125	fave e favette	20 %
c		piselli :	
	126	1) scortecciati o spezzati .	15 %
	127	2) altri	5 %
d	128	lenticchie	15 %
e	129	ceci	15 %
f	130	altri, non nominati nè compresi altrove	20 %
69	131	Radiche e tuberi ad alto tenore di amido (di manioca, *arrowroot*, *topinambur*, patate dolci e simili), anche seccati o tagliati in pezzi .	8 %

STATISTICA:

* 120 — cavoli
121 — cavolfiori
122 — legumi ed altri ortaggi, freschi

CAPITOLO VIII

FRUTTA COMMESTIBILI

NOTA GENERALE: *Sono classificate in questo Capitolo le frutta commestibili, anche sbucciate, escluse quelle conservate con zuccheri o in composta o conservate in recipienti ermeticamente chiusi (Cap. XX).*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
70		Frutta dei paesi tropicali, fresche o secche:	
a	132	datteri	25 %
b	133	banane	50 %
c	134	noci di cocco, noci del Brasile, noci di anacardo, noci di acajou e frutta simili, in guscio o senza guscio	15 %
d	135	ananassi	25 %
e	136	altre	25 %
		I datteri destinati alla distillazione sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
71		Agrumi:	
a	137	arance . . .	5 %
b	138	mandarini	5 %
c	139	limoni . . .	5 %
d	140	pompelmi (grapes-fruits) e pomeli	10 %
e	141	cedri e cedrati . .	20 %
f	142	altri	10 %
72		Fichi:	
a	143	freschi	5 %
b	144	secchi	30 %
73		Uve:	
a		fresche:	
	145	1) da tavola	10 %
	146	2) da vino	10 %
b	147	secche	30 %
74		Frutta a guscio, fresche o secche:	
a	*	mandorle, con o senza guscio .	10 %
b	**	nocciuole, con o senza guscio .	5 %
c	***	noci comuni, con o senza guscio. .	10 %
d	154	castagne e marroni, anche sbucciati	5 %
e	****	pistacchi con o senza guscio .	5 %
f	*****	altre con o senza guscio.	5 %

STATISTICA:

* { 148 — con guscio; 149 — senza guscio }
** { 150 — con guscio; 151 — senza guscio }
*** { 152 — con guscio; 153 — senza guscio }
**** { 155 — con guscio; 156 — senza guscio }
***** { 157 — pinoli con guscio; 158 — pinoli senza guscio; 159 — altre }

Segue CAPITOLO VIII : **Frutta commestibili.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
75		Mele, pere e cotogne, fresche:	
a	160	mele	10 %
b	161	pere .	10 %
c	162	cotogne .	5 %
76		Frutta a nocciolo, fresche:	
a	163	albicocche	5 %
b	164	pesche e pesche noci	5 %
c	165	ciliege	5 %
d	166	susine e prugne	5 %
e	167	altre	10 %
77		Frutta commestibili di altra specie e bacche commestibili, fresche:	
a	168	fragole	5 %
b	169	meloni (poponi e cocomeri)	5 %
c	170	non nominate . . .	10 %
78		Frutta secche, non nominate nè comprese altrove, anche tagliate in fette o in pezzi:	
a	171	mele e pere	15 %
b	172	albicocche, comprese le polpe essiccate, non cotte nè dolcificate .	15 %
c	173	pesche (comprese le pesche noci) .	15 %
d	174	prugne .	30 %
e	175	olive.	15 %
f	176	altre	15 %

CAPITOLO IX

CAFFÈ, TÈ E SPEZIE

NOTE GENERALI:

1) *Il caffè torrefatto, macinato o no, miscelato con altri prodotti, segue il regime del caffè torrefatto indipendentemente dalle proporzioni della miscela. Segue pure il regime del caffè torrefatto quello essiccato.* *Gli estratti e le preparazioni a base di caffè rientrano nella voce 186.*

2) *Lo zucchero vainigliato è classificato alla voce 163.*

3) *Salvo speciali disposizioni in contrario, le polveri di spezie seguono lo stesso regime della droga da cui derivano.*

Le polveri miscelate seguono il regime della droga più fortemente tassata contenuta nella miscela, indipendentemente dalla proporzione dei componenti.

4) *Il pimento dolce (capsicum grossum) segue il regime degli « altri ortaggi freschi » (voce 66) ; o di quelli « disseccati ecc. » (voce 67) secondo i casi ; quello polverizzato segue il regime delle « altre spezie » (voce 91).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
79		Caffè in grani:	
a		crudo (non torrefatto) :	
	177	1) non decaffeinizzato . . .	80 % col dazio minimo di L. 200 per chilogramma netto
	178	2) decaffeinizzato	80 % col dazio minimo di L. 280 per chilogramma netto
		torrefatto, anche macinato :	
	179	1) non decaffeinizzato .	90 % col dazio minimo di L. 300 per chilogramma netto
	180	2) decaffeinizzato . .	90 % col dazio minimo di L. 420 per chilogramma netto
		Le bucce dei grani del caffè e le pellicole del caffè si tassano come il caffè in grani. *All'atto dell'importazione del caffè viene riscossa, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*	
80	181	Tè	80 % col dazio minimo di L. 700 per chilogramma netto
81	182	Mate . . .	80 % col dazio minimo di L. 700 per chilogramma netto
82		Pepe e pimenti:	
a	183	pepe (nero, bianco e garofanato).	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
b	184	paprica ed altri pimenti del genere *capsicum* (escluso il *capsicum grossum*)	40 %
c	185	altri, del genere « Pimenta »	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
83	186	Vainiglia	25 % col dazio minimo di L. 1000 per chilogramma netto
84	187	Cannella e fiori di cinnamomo. .	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
		Le scorze di cannella (detriti), da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Segue CAPITOLO IX: **Caffè, tè e spezie**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
85	188	Garofani (chiodi e steli)	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
		I chiodi e steli di garofano, da impiegarsi nell'estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
86	189	Noci moscate, con o senza guscio	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
87	190	Macis	70 % col dazio minimo di L. 350 per chilogramma netto
88	191	Amomi e cardamomi .	70 % col dazio minimo di L. 400 per chilogramma netto
89	192	Zafferano	40 %
90	193	Zenzero	70 % col dazio minimo di L. 400 per chilogramma netto
91	194	Altre spezie e droghe, non nominate	40 %

CAPITOLO X

CEREALI

NOTE GENERALI:

1) *Ad eccezione del riso semplicemente pilato o brillato, in questo Capitolo sono compresi soltanto i cereali non lavorati.*

2) *Il frumento, il granturco e gli altri cereali, non atti alla alimentazione umana, quando siano destinati all'alimentazione del bestiame, sono ammessi in esenzione, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
92		Frumento, spelta e miscela di frumento con segala:	
a	*	frumento	50 %
b	197	spelta e miscela di frumento con segala . .	50 %
93	198	Segala .	50 %
94		Riso:	
a	199	con lolla (greggio)	25 %
b	200	semigreggio (sbramato)	25 %
c	201	lavorato	25 %
		Il mezzo riso ed il risino, destinati alla fabbricazione dell'amido, sono ammessi al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
95		Orzo:	
a	202	comune o vestito.	35 %
b	203	mondato	35 %
		L'orzo, destinato alla produzione di malto, è ammesso al dazio del 10% sul valore nei limiti di un contingente di 170.000 quintali annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
96	204	Avena .	30 %
97		Granturco:	
a	205	bianco .	40 %
		Il granturco bianco, destinato alla fabbricazione dell'amido, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
b	206	altro	25 %
		Il granturco altro, non atto all'alimentazione, destinato per usi industriali, è ammesso al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
98	207	Grano saraceno .	15 %
99	208	Miglio, durra, scagliola ed altri cereali non nominati .	15 %

STATISTICA

* { 195 — duro; 196 — tenero }

CAPITOLO XI .

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE - MALTO, AMIDI E FECOLE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i prodotti della macinazione, il malto, gli amidi e le fecole, specialmente preparati per usi di cucina, dietetici o farmaceutici, mediante cottura, aggiunta di altre sostanze, miscele od altrimenti, che sono considerati nei Cap. XIX, XXI-XXXI, secondo i casi. Tuttavia il malto e i fiocchi di avena semplicemente essiccati in stufe restano classificati in questo Capitolo;*

b) *gli amidi, le fecole e il glutine, torrefatti, o particolarmente preparati per il loro impiego come colle, che sono classificati nel Cap. XXXVI;*

c) *il malto torrefatto (eccetto quello destinato alla colorazione della birra) che è classificato come surrogato del caffè (voce* 185-c *del Cap. XXI).*

2) *Seguono il regime delle farine secondo la specie: le crusche, le stacciature, ecc., contenenti* 10 % *o più di farina.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
100		Farine di cereali:	
a	209	di frumento,	60 %
b	210	di spelta o di miscela di frumento con segala	60 %
c	211	di segala,	60 %
d	212	di orzo	45 %
e	213	di avena .	35 %
f		di granturco:	
	214	1) bianco.	50 %
	215	2) altro.	30 %
		La farina di granturco altro, destinata all'alimentazione del bestiame, è ammessa, entro i limiti di un contingente annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e foreste, al dazio del 10 % *sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo.*	
g	216	di riso	35 %
h	217	altre .	25 %
101		Semole e semolini; cereali pilati o perlati, infranti o schiacciati (fiocchi):	
a	218	semole e semolini	Dazio delle farine secondo la specie
b	219	orzo pilato, perlato e in fiocchi	35 %
c	220	avena in fiocchi .	35 %
d	221	altri, ad eccezione del riso pilato o brillato e del risino e mezzo riso.	35 %
102		Farine di legumi, non nominate nè comprese altrove:	
a		di soia:	
	222	1) non sgrassate	10 %
	223	2) sgrassate, cioè contenenti non più del 7 % di olio	Dazio dei panelli oleosi
b	224	altre	25 %

Segue CAPITOLO XI: **Prodotti della macinazione, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
103		Farine di frutta, non nominate nè comprese altrove:	
a	225	di banane	55 %
b	226	altre	25 %
104	227	Farina, semolino e fiocchi, di patate	20 %
105	228	Altre farine e semole, non nominate nè comprese altrove	10 %
		La farina di manioca, destinata alla alimentazione del bestiame, è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
106		Malto	
a	229	intero	20 %
b	230	in farina	20 %
		Il malto torrefatto, destinato alla colorazione della birra, è ammesso al dazio di questa voce, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
107	231	Estratti di malto, non preparati	30 %
108		Amidi e fecole:	
a		amidi:	
	232	1) di frumento	50 %
	233	2) di granturco	50 %
	234	3) di riso	50 %
	235	4) di altri cereali	50 %
b		fecole:	
	236	1) di patate	55 %
	237	2) di manioca e di sago	55 %
	238	3) di arrow-root ed altre	55 %
109	239	Glutine e farina di glutine	30 %

CAPITOLO XII

SEMI E FRUTTI OLEOSI - SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI - PAGLIE E FORAGGI

NOTE GENERALI:

1) *Rientrano in questo Capitolo i semi e frutti oleosi, interi, rotti o macinati, ad eccezione della farina di soia e della farina di senapa preparata. Sono classificati come semi oleosi anche i germi di cereali.*

2) *Le piante medicinali o usate come insetticida, sia allo stato fresco che disseccate o polverizzate, sono classificate in questo Capitolo, purchè non confezionate per la vendita al minuto, nel qual caso sono classificate nel Capitolo XXX.*

Per piante o parti di piante, semi e frutti «allo stato naturale» si intendono quelli freschi o semplicemente disseccati; rientrano tra gli «altri» quelli tagliuzzati, triturati o ridotti in strisce o in polvere.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
110		Semi e frutti, oleosi:	
a	*	semi di arachide .	10 %
b	242	copra .	esente
c	243	semi di palma (palmisti), di stillingia ed altri, per la produzione di grassi .	esenti
d	244	semi di soia .	5 %
e	245	semi di ricino	10 %
f	246	semi di lino .	10 %
		I semi di lino destinati alla semina sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo di ql. 10.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
g	247	semi di senapa.	10 %
h	**	semi di colza e di ravizzone	10 %
i	250	semi di papavero.	10 %
l	251	semi di cotone	10 %
m	252	semi di sesamo	10 %
n	253	semi di canapa .	10 %
o	254	semi di girasole .	10 %
p	255	semi non nominati	10 %
q	256	olive.	10 %
r	257	frutti non nominati	esenti
		I semi oleosi, da impiegare per la produzione di oli destinati ad usi industriali ammessi a fruire di dazi ridotti per gli oli della stessa specie importati dall'estero, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
111		Semi e frutta da sementa:	
a	258	semi di barbabietola . . .	esenti
b	259	vecce e lupini	esenti
c	***	semi di trifoglio, di erba medica, di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato.	esenti
d	263	altri (sementi forestali, orticole, da fiori e di altra specie)	esenti

STATISTICA:

* 240 — con guscio; 241 — senza guscio

** 248 — di colza; 249 — di ravizzone

*** 260 — di trifoglio; 261 — di erba medica; 262 — di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato

Segue CAPITOLO XII : **Semi e frutti oleosi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
112		Barbabietole da zucchero:	
a	264	fresche	esenti
b	265	disseccate, in fettucce o macinate	20 %
113		Radiche di cicoria:	
a	266	fresche	5 %
b	267	disseccate, anche tagliate, ma non torrefatte.	20 %
114		Luppolo:	
a	268	coni e cascami	10 %
b	269	luppolina (farina di luppolo)	5 %
115		Piante, parti di piante, semi e frutti, non nominati nè compresi altrove, usati in profumeria o in medicina o come insetticida:	
a		indigeni :	
		1) allo stato naturale :	
	270	α) piretro	5 %
	271	β) segala cornuta, giusquiamo, belladonna, camomilla, valeriana, adonis vernalis, licopodio ed angelica.	5 %
	272	γ) radiche di liquirizia	10 %
	273	δ) non nominati	10 %
	274	2) altri	15 %
b		esotici :	
	275	1) cassia naturale	esente
		2) corteccia di china :	
		L'importazione nel territorio della Repubblica della corteccia di cincona è riservata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ed è ammessa in esenzione da diritti di confine. *È in facoltà di detta Amministrazione consentire l'importazione, da parte di privati, del prodotto di cui sopra. Tale importazione è subordinata anche al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze di intesa con quello per l'interno, sentito il Consiglio d'Amministrazione dei Monopoli di Stato.*	
	276	α) allo stato naturale	esente
	277	β) altra	15 %
		3) di altra specie :	
	278	α) fave tonka . . .	Dazio della vainiglia
		β) legno quassio :	
	279	I) in tronchi o in rami	esente
	280	II) altro	15 %

Segue CAPITOLO XII: **Semi e frutti oleosi, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
115		Piante, parti di piante, semi e frutti, non nominati nè compresi altrove, usati in profumeria o in medicina o come insetticida:	
b		esotici:	
		3) di altra specie:	
		γ) non nominati:	
	281	I) allo stato naturale	esenti
	282	II) altri	10 %
116		Piante, parti di piante, semi e frutti non nominati nè compresi altrove, per uso alimentare o di foraggio:	
a		semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, bacche di ginepro, e simili:	
	283	1) allo stato naturale .	5 %
	284	2) altri	10 %
b	*	scorze di agrumi, di popone e simili, fresche, secche o polverizzate, anche in acqua salata o solforate .	5 %
c		carrube, fresche o secche:	
	287	1) intere . . .	15 %
	288	2) frantumate o polverizzate	20 %
d	289	noccioli di frutta (pesche, albicocche, prugne, ciliegie, ecc.) . .	10 %
e	290	altri, compresi i semi, le bucce ed altri avanzi utilizzabili di pere, di mele o di altra frutta	esenti
117	291	Paglia di cereali, greggia, anche trinciata, e lolla di cereali.	esente
118	292	Foraggi freschi o secchi; barbabietole ed altre radici da foraggio . .	esente

STATISTICA:

* { 285 — di agrumi
  286 — altre

CAPITOLO XIII

MATERIE PRIME PER LA TINTA E LA CONCIA - GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTE GENERALI:

1) *Il Capitolo XIII comprende:*

a) *le materie prime di origine vegetale, utilizzate per la preparazione di prodotti per tintoria e di estratti tannici, grezze, cernite o macinate;*
b) *le resine di conifere, le gomme, le gommoresine ed i balsami naturali, grezzi, cerniti, depurati o polverizzati, ma non trasformati mediante fusione;*
c) *gli ispessenti e le mucillagini naturali;*
d) *i succhi ed estratti vegetali, non nominati nè compresi altrove, ottenuti dal vegetale direttamente o per mezzo di solventi, ma non presentati sotto forma di preparati medicinali nè di dolciumi.*

2) *Sono esclusi dal Capitolo XIII:*
a) *il succo di liquirizia zuccherato (Cap. XVII);*
b) *i succhi di frutta (Cap. XX);*
c) *gli estratti di caffè (Cap. XXI);*
d) *gli estratti e le soluzioni alcooliche;*
e) *la canfora naturale e sintetica (Cap. XXIX);*
f) *gli estratti per tinta e per concia (Cap. XXXIII);*
g) *gli olii essenziali, le essenze e le acque distillate profumate naturali (Cap. XXXIV).*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
119		Materie prime vegetali per tinta e per concia:	
a		legni per tinta e per concia:	
	293	1) non macinati	esenti
	294	2) macinati	3 %
b		cortecce per tinta e per concia:	
	295	1) non macinate	esenti
	296	2) macinate	3 %
c		altre (frutti, foglie, radiche e galle):	
		1) sommacco:	
	297	α) non macinato	esente
	298	β) macinato	3 %
		2) noci di galla e mirabolani:	
	299	α) non macinati	esenti
	300	β) macinati	3 %
		3) non nominate:	
	301	α) non macinate	esenti
	302	β) macinate	3 %
120	303	Resina di conifere (trementine naturali o gemme)	esenti
121		Gomme e gommoresine, allo stato greggio, anche cernite, pulite o polverizzate:	
a	304	utilizzabili in soluzione acquosa (gomma arabica, gomma adragante, sterculia, tragasol e simili)	esente

Segue CAPITOLO XIII: **Materie prime per la tinta, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
121		Gomme e gommoresine, allo stato greggio, anche cernite, pulite o polverizzate:	
b	305	per vernici (coppale, acaroide, dammara, kauri, sandracca, elemi, mastice e simili)	5 %
c		altre:	
		1) gomma lacca:	
	306	α) non imbianchita	esente
	307	β) imbianchita	5 %
	308	2) non nominate (incenso, mirra, opoponaco, galbano, gommagutta, assa fetida e simili) . .	5 %
122	309	Balsami naturali (di copaive, di tolù, del Perù, del Canadà, benzoino ed altri) .	5 %
123		Ispessenti naturali non nominati nè compresi altrove:	
a		alghe e derivati:	
	310	1) alghe	esenti
	311	2) agar-agar	20 %
	312	3) altri	20 %
b	313	licheni, anche in frantumi o in polvere	esenti
c	314	mucillagini di semi di cotogne, di carrube, e farina di semi di carrube . .	5 %
d	315	altri	esenti
124		Succhi ed estratti vegetali, non nominati nè compresi altrove:	
a	316	sugo ed estratto di liquirizia, liquido o solido, anche purificato .	10 %
b	317	pectina (liquida, pastosa o secca)	25 %
c	318	estratto di piretro	5 %
		Sugli estratti di piretro a base di «oli di petrolio, ecc.» si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione su detti oli contenuti, nella misura di Kg. 90 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.	
d	319	estratto di quassia amara . .	5 %
e	320	estratto di luppolo . .	5 %
f	321	sugo di aloe	5 %
g	322	oppio	esente
h		polpa di tamarindo:	
	323	1) naturale	esente
		Sulla polpa di tamarindo naturale, contenente più di 30 % di zuccheri (calcolato come zucchero invertito) si riscuote, oltre il dazio dello zucchero, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di zuccheri eccedente detto limite nella misura stabilita per lo zucchero di 2ª classe.	

Segue CAPITOLO XIII: **Materie prime per la tinta, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
124		Succhi ed estratti vegetali, non nominati nè compresi altrove:	
	324	2) depurata .	5 %
		Sulla polpa di tamarindo depurata, contenente zucchero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe, nella misura di Kg. 40 per ogni quintale di prodotto.	
i	325	polpa di cassia.	5 %
		Sulla polpa di cassia, contenente zucchero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe, nella misura di Kg. 40 per ogni quintale di prodotto.	
l	326	manna in sorte o in cannelli	esente
m	327	vischio	5 %
n	328	altri .	5 %
		Sugli estratti vegetali, (esclusi quelli di piretro a base di « oli di petrolio, ecc.», voce 124 - c) contenenti, « oli di petrolio, ecc.», si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di « oli di petrolio, ecc. » che contengono, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.	

CAPITOLO XIV

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRE MATERIE PRIME E PRODOTTI GREGGI D'ORIGINE VEGETALE

NOTE GENERALI:

1) *Sono comprese nel presente Capitolo le materie vegetali, greggie o preparate altrimenti che per servire come fibre tessili, destinate essenzialmente a lavori da panieraio e da stuoiaio o come imbottitura o alla fabbricazione di scope e di spazzole; nonchè i semi, i gusci e le noci, da intaglio ed i prodotti greggi di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove.*

2) *Le stecche di vimini, di bambù, di giunco e di canne diverse, nonchè le strisce di bambù per tutti gli usi seguono il regime delle «canne d'India in strisce trafilate».*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
125		Materie vegetali, non nominate nè comprese altrove impiegate in lavori da panieraio o da stuoiaio:	
		vimini:	
	329	1) greggi, non spaccati .	esenti
	330	2) altri, anche puliti o tinti . .	5 %
		canne, bambù e simili:	
	331	1) greggi	esenti
	332	2) spaccati .	5 %
	333	3) altrimenti preparati . . .	15 %
c		canne d'India, giunchi e simili:	
	334	1) greggi .	esenti
	335	2) spaccati o scortecciati (midollo di Canna d'India), anche puliti o tinti.	5 %
	336	3) in strisce trafilate o altrimenti lavorati	15 %
d	337	rafia	esente
e	338	paglia di cereali, pulita, imbianchita o tinta .	5 %
f	339	scorze di tiglio ed altre materie vegetali da intreccio, anche in torciglioni	esenti
126		Materie vegetali da imbottitura (capoc, crino vegetale, crino marino e simili) anche in torciglioni:	
a	340	capoc	5 %
b	341	crino vegetale .	15 %
c	342	altre	esenti
127		Materie vegetali non nominate nè comprese altrove, per scope e spazzole, anche in fasci o in torciglioni (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili):	
a	*	greggie	esente
b	**	pettinate, tagliate, imbianchite o tinte	5 %
128	***	Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (corozo, semi di palma dum, noci di arova e simili). . .	esenti
129		Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove:	
a	350	greggi	esenti
b	351	imbianchiti o tinti . .	5 %

STATISTICA:

* { 343 — saggina; 344 — altre

** { 345 — saggina; 346 — altre

*** { 347 — corozo; 348 — semi di palma dum; 349 — altri

SEZIONE III

SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI - CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

CAPITOLO XV

SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI, CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

NOTE GENERALI:

1) *Il Capitolo XV comprende:*

a) *i grassi e gli oli animali o vegetali ottenuti per pressione, fusione o estrazione con solventi, greggi, raffinati o già sottoposti ad una preparazione (emulsione, idrogenazione ecc.) diretta a renderli commestibili o atti ad impieghi industriali. Ne sono esclusi: i grassi non fusi (lardo, grasso di maiale e sevo in graspi, in rappe o in rami, al naturale), che sono classificati insieme con le carni (Cap. II); le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in prodotti di profumeria, in pitture ecc., che sono classificate nei Capitoli concernenti tali prodotti; il burro di latte ed il burro di cacao, che sono rispettivamente considerati nei Capitoli IV e XVIII; gli oli solfonati, che sono considerati nei Capitoli XXIX e XXXV*-bis;

b) *i prodotti della scissione dei grassi e degli oli non trasformati nè mescolati con altre sostanze;*

c) *le cere naturali di origine animale o vegetale, greggie o raffinate, anche imbianchite o colorate, escluse le cere animali e vegetali mescolate tra loro o con cere minerali, grassi, resine ecc., che rientrano nel Capitolo XXXV.*

2) *Il grasso fuso d'oca o di altri volatili segue il trattamento dello strutto.*

3) *Gli oli vegetali, fluidi o concreti, contenenti più del 50 %, ma meno dell'85 % di acidi liberi calcolati come acido oleico, si classificano come oli acidi (voce 140). È fatta eccezione per l'olio di oliva greggio, per gli oli di sansa di olive e per l'olio di palma, i quali restano classificati nella voce 139 anche se contengono più del 50 %, ma meno dell'85 % di acidi liberi come sopra calcolati.*

4) *Sono classificati come acidi grassi:*

a) *gli oli vegetali, fluidi o concreti, contenenti 85 % o più di acidi liberi, calcolati come acido oleico;*

b) *i grassi e gli oli animali contenenti più del 50 % di acidi liberi calcolati come acido oleico.*

Gli acidi grassi isolati, allo stato puro, sono compresi tra i prodotti chimici organici. (Cap. XXIX).

5) *Le morchie e le fecce di olio contenenti 90 % o più di olio si classificano sotto le voci 139, 140 o 145, secondo la specie e l'acidità dell'olio in esse contenuto.*

Come morchie e fecce di olio si classificano anche le terre da follare ed i carboni decoloranti imbevuti di olio.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
130	352	Grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).	35 %
131	353	Sevo animale fuso, compreso il cosidetto « primo sugo », non alimentare	esente
132	354	Oleostearina . . .	25 %
		L'oleostearina destinata ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
133	355	Oleomargarina non emulsionata, nè mescolata con altre sostanze, nè altrimenti preparata . . .	25 %
134		Grassi ed oli di pesci e d'animali marini, anche raffinati:	
a	356	oli di fegato	5 %
b	357	altri	esenti

Segue CAPITOLO XV: Sostanze grasse, grassi, ecc.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
135		Grasso di lana:	
a	358	greggio	esente
b	359	altro, compresa la lanolina non medicata	10 %
136	360	Olio di piedi di bue, di piedi di montone, di piedi di cavallo e simili	10 %
137	361	Grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoio e simili.	esenti
138	362	Altri grassi ed oli di origine animale, non alimentari, non nominati nè compresi altrove	10 %
139		Oli fissi, fluidi e concreti, di origine vegetale, greggi e raffinati:	
a	363	di lino crudo	25 %
b	364	di legno della Cina, di abrasin, di oiticica e di perilla . . .	6 %
c	365	di soia	35 %
d	366	di girasole e di granoturco	35 %
e	367	di cotone	35 %
f	368	di arachide	25 %
g	*	di colza e di ravizzone	30 %
h	371	di sesamo	25 %
i	**	di oliva	30 %
		L'olio di oliva puro, destinato alla industria del pesce conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
l	374	di ricino	25 %
m	375	di palma:	
	a	1) depurati per uso alimentare	25 %
	b	2) altri .	esenti
n		di cocco, di illipè e di palmisti:	
	376	1) depurati per uso alimentare	25 %
	377	2) altri.	10 %
o	378	di stillingia.	6 %
p		altri:	
	379	1) sevo vegetale	esente
	380	2) non nominati	25 %
		Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione. *Gli oli di semi, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, sono ammessi al dazio del 6 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *È escluso dall'agevolezza di cui al precedente comma l'olio di ricino destinato ad usi industriali diversi dalla preparazione dei solforicinati.*	

STATISTICA:

* 369 — di colza; 370 — di ravizzone

** 372 — lavato o al solfuro; 373 — altro

Segue CAPITOLO XV: **Sostanze grasse, grassi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
140	381	Oli acidi.	6 %
		Sugli oli acidi di semi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta sugli oli di semi.	
141	382	Morchie e fecce d'olio	6 %
		Sulle morchie e sulle fecce di olio di semi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.	
142	383	Paste di saponificazione	10 %
		Sulle paste di saponificazione si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 per cento, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.	
143		Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati:	
a	384	olio di lino cotto.	15 %
b	385	altri	15 %
		Sugli oli di semi cotti, ossidati, soffiati o standolizzati, anche mescolati con altri oli, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sugli oli di semi.	
144	386	Dégras, anche artificiale	20 %
		Sul dégras contenente «oli di petrolio, ecc.», ovvero vaselina, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di detti oli o di vaselina contenutavi, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.	
145		Acidi grassi:	
a	387	con punto di solidificazione di 48° o più (stearina)	16 %
b	388	altri	10 %
146		Glicerina:	
a	389	greggia (comprese le acque glicerinose, le glicerine di liscivie, le glicerine di saponificazione, ecc.).	8 %
b	390	altra	15 %
147		Grassi ed oli idrogenati:	
a	391	non idonei per usi alimentari . .	6 %
b	392	altri	25 %
		I grassi e gli oli idrogenati, animali e vegetali, altri, quando siano destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi al dazio di quelli «non idonei per usi alimentari», sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Segue CAPITOLO XV: **Sostanze grasse, grassi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
148		Margarina burrificata, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati, non nominati nè compresi altrove, puri o mescolati:	
a	393	margarina burrificata . .	30 %
b	394	altri . . .	35 %
149	395	Cera di spermaceti (bianco di balena o di altri cetacei) greggia, pressata o raffinata	20 %
150		Cere d'api e di altri insetti:	
a	396	greggie (compresi i cascami).	6 %
b	397	altre (compresi i fogli cerei e la cera imbianchita) .	10 %
151	398	Cere vegetali (cera carnauba, candelilla, curicuri, ecc.).	6 %
152	399	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, non nominati nè compresi altrove (pece di stearina, pece del grasso di lana e simili)	5 %

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI ED ACETI - TABACCHI

CAPITOLO XVI

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questo Capitolo: le carni, i pesci, i crostacei e i molluschi, conservati come è indicato ai Capitoli II e III.*

2) *Le preparazioni e le conserve alimentari, che contengono più derrate (carni, pesci, ortaggi, frutta, ecc.) seguono il regime del componente più tassato della miscela allo stato di preparazione o di conserva. Non sarà, tuttavia, tenuto conto della presenza di prodotti che servano unicamente di condimento o che costituiscano, in rapporto alla derrata essenziale della miscela, accessori di poca importanza.*

3) *Le salsicce e i salami di carne, conservati in recipienti ermeticamente chiusi, sono classificati nelle « altre preparazioni e conserve di carne in recipienti ermeticamente chiusi ».*

4) *I brodi di carne seguono il trattamento degli estratti di carne.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
153		Salsicce, salami e simili, di carni:	
a	400	a base di fegato	25 %
b	401	altre	45 %
154		Altre preparazioni o conserve di carne, in recipienti vari (scatole, terrine, ecc.), anche con aggiunta di ortaggi od altre sostanze vegetali:	
a	402	in recipienti ermeticamente chiusi	40 %
b	403	in altri imballaggi .	40 %
155		Estratti di carne, solidi, pastosi e liquidi, anche salati, aromatizzati o conditi:	
a	404	estratti puri di carne condizionati in recipienti del peso di kg. 25 o più	5 %
b	405	altri .	25 %
		Gli estratti di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. *Sulla intera quantità di cloruro sodico contenuta o che si può ottenere è dovuto un diritto di monopolio in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.*	
156		Pesci preparati e conservati:	
a		in recipienti ermeticamente chiusi:	
	406	1) salmoni .	30 %
	407	2) sardine e acciughe	45 %
	408	3) tonno	40 %
	409	4) altri .	35 %

Segue CAPITOLO XVI: **Preparazioni e conserve di carne, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
156		Pesci preparati e conservati:	
b	410	in altri imballaggi	40 %
		Sono assimilati alle sardine e classificati come tali i pesci di qualsiasi specie preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine (clupea pilchardus). *In questa voce rientrano le gelatine di pesce, le paste o burri di pesce ed altri prodotti simili.*	
157	411	Caviale e succedanei del caviale	30 %
158	412	Crostacei e molluschi, preparati o conservati .	30 %

CAPITOLO XVII

ZUCCHERI E PRODOTTI DI ZUCCHERO

NOTE GENERALI:

1) *Il presente Capitolo comprende gli zuccheri ed i prodotti zuccherati, ad esclusione della cioccolateria, della pasticceria, della biscotteria, delle conserve, delle bevande e dei prodotti farmaceutici.*

2) *Gli sciroppi di zuccheri, non aromatizzati nè colorati, sono assimilati agli zuccheri delle suddette voci, secondo la loro specie. Gli sciroppi aromatizzati o coloriti sono compresi nel Cap. XX.*

3) *I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altre sostanze a queste assimilate si classificano come la saccarina e la dulcina e sono di vietata importazione.*

La saccarina, la dulcina e le altre sostanze a queste assimilate sono classificate al Cap. XXIX.

4) *Sono esclusi dal presente Capitolo e classificati nel Cap. XXIX* (voce 376–*b*) *gli zuccheri chimicamente puri, ad eccezione del saccarosio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
159	*	Zucchero di barbabietola e di canna .	105 %
		Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.	
160	415	Glucosio	70 %
		Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione. *Il glucosio da impiegarsi nella brillatura del riso è ammesso in esenzione da dazio e da sovrimposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
161		Altri zuccheri:	
a	416	lattosio	20 %
b	417	maltosio	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
		Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.	
c	418	sciroppo e zucchero d'acero	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
		Sullo sciroppo e sugli zuccheri d'acero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.	
d	419	zucchero invertito e levulosio	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
		Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.	
e	420	surrogati del miele, anche misti con miele naturale . . .	Dazio del miele naturale
		Sui surrogati del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.	

STATISTICA:

* { 413 — greggio
414 — raffinato }

Segue CAPITOLO XVII: **Zuccheri e prodotti di zucchero**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
161		Altri zuccheri:	
f	421	zuccheri caramellizzati *Sugli zuccheri caramellizzati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe in ragione di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
g	422	non nominati *Sugli zuccheri non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sugli zuccheri di prima classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
162		Melazzo:	
a	423	con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 *Sul melazzo con quoziente di purezza non inferiore a 63 si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
b	424	altro *Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente con decreto del Ministro stesso d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e con quello per il commercio con l'estero.*	40 %
163	425	Zuccheri coloriti, aromatizzati, vanigliati o vaniglinati *Sugli zuccheri coloriti, aromatizzati, vanigliati o vaniglinati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*	Dazio degli zuccheri secondo la specie
164		Prodotti a base di zuccheri, senza cacao nè cioccolata:	
a	426	caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero *Le caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri lavori di zucchero contenenti cacao o cioccolata seguono il trattamento stabilito per i prodotti alla cioccolata.* *Sulle caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri lavori di zucchero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.*	30 %
b	427	torroni, mandorlati, marzapani, amaretti e simili, preparati con zuccheri o miele *I torroni, i mandorlati, i marzapani, gli amaretti e simili, preparati con zuccheri o miele, contenenti cacao o cioccolata, seguono il trattamento stabilito per i prodotti alla cioccolata.* *Sui torroni, sui mandorlati, sui marzapani, sugli amaretti e simili, preparati con zuccheri o miele, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.*	30 %

Segue CAPITOLO XVII: **Zuccheri e prodotti di zucchero.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
165	428	Prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove. *I prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove, contenenti zuccheri in misura superiore a 50 per cento, seguono il trattamento stabilito per la sottovoce « caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero » della voce 164.* *Sui prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove, contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.* *Sui prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove, contenenti cacao in misura non superiore a 5 per cento, si riscuote, inoltre, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto. Sugli stessi prodotti, contenenti più di 5 fino a 20 per cento di cacao, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., si riscuote nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.*	30 %

CAPITOLO XVIII

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTA GENERALE: *Si classifica come cioccolata in massa anche quella contenente sostanze alimentari diverse dal cacao e dallo zucchero (latte, creme, nocciole, scorze di agrumi, ecc.) a condizione che esse siano macinate e mescolate nella pasta. La cioccolata contenente sostanze alimentari diverse dal cacao e dallo zucchero (nocciole, scorze, frutta, ecc.), non macinate nè mescolate nella pasta, è considerata, qualunque sia la sua confezione, fra i prodotti alla cioccolata.*

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti contenenti cacao in misura superiore al 20 per cento si classificano come « prodotti alla cioccolata ».

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
166		Cacao in grani:	
a	429	non torrefatto	10 %
b		torrefatto:	
	430	1) non decorticato	10 %
	431	2) decorticato	10 %
		Sul cacao in grani si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.	
167		Bucce e pellicole di cacao:	
		Sulle bucce e pellicole di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo. *Le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione dei surrogati di caffè sono ammesse in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
a	432	non macinate	10 %
b	433	macinate	Dazio del cacao in polvere
168	434	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao)	35 %
		Sul cacao in massa o in pani si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.	
169	435	Burro di cacao	35 %
		Sul burro di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.	
170		Cacao infranto o in polvere:	
a		misto a zucchero:	
		Sul cacao misto a zucchero si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe e l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantità di zucchero e di cacao effettivamente contenute nel miscuglio.	
	436	1) in misura non superiore a 60 per cento	50 %
	437	2) in misura superiore a 60 per cento	Dazio dello zucchero di barbabietola e di canna
b	438	altro	40 %
		Sul cacao infranto o in polvere, altro, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.	

Segue CAPITOLO XVIII: **Cacao e sue preparazioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
171		Cioccolata e prodotti alla cioccolata:	
a	439	cioccolata in massa (pani, tavolette, bastoncini, pastiglie e simili) granulata o in polvere	50 %
		Sulla cioccolata in massa, granulata o in polvere, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a chilogrammi 55 *di zucchero di prima classe ed a chilogrammi* 40 *di cacao, torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.* *La dogana, se ritiene che il prodotto contenga più del 40 per cento di cacao, ha il diritto di sottoporlo all'analisi, e, se il cacao risulti superiore alla suddetta percentuale, di riscuotere la sovrimposta sullo zucchero e l'imposta sul cacao in base alle quantità effettive accertate.*	
b	440	prodotti alla cioccolata (confetture al cacao, al burro di cacao o alla cioccolata e preparazioni diverse non nominate nè comprese altrove, contenenti cacao, burro di cacao o cioccolata) . .	50 %
		Sui prodotti alla cioccolata si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a chilogrammi 55 *di zucchero di prima classe ed a chilogrammi* 30 *di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.* *La dogana, se ritiene che il prodotto contenga più del 30 per cento di cacao, ha il diritto di sottoporlo all'analisi, e, se il cacao risulti superiore alla suddetta percentuale, di riscuotere la sovrimposta sullo zucchero e l'imposta sul cacao in base alle quantità effettive accertate.*	

CAPITOLO XIX

PREPARAZIONI A BASE DI FARINE O DI FECOLE

NOTE GENERALI:

1) *Nella voce 172 sono compresi i prodotti della molitura che hanno subito una preparazione successiva a quella dei prodotti classificati nel Capitolo XI (trattamento termico delle farine, miscela delle farine fra loro, aggiunta di altre sostanze come lo zucchero, la polvere di latte, la polvere di uova, il cacao, ecc.) al fine di migliorarne il potere nutritivo o il sapore.*

Sono parimenti compresi nella voce 172 i prodotti a base di farine di frutti o di legumi secchi, che abbiano subito analoghi trattamenti.

I prodotti, nella cui composizione entrano sostanze medicamentose o che sono stati sottoposti a trattamenti diretti a far loro acquistare proprietà terapeutiche, sono classificati come prodott farmaceutici.

2) *Le farine (esclusa la farina lattea), le fecole e gli estratti di malto, preparati, contenenti in peso più del 18 per cento di zuccheri, seguono il trattamento stabilito per i prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove (Cap. XVII).*

Le farine, le fecole e gli estratti di malto, contenenti in peso più del 20 per cento di cacao, sono classificati come prodotti alla cioccolata (Cap. XVIII). Restano, invece, classificati in questo capitolo i prodotti della pasticceria e della biscotteria contenenti cacao in qualsiasi proporzione.

3) *Nella tassazione della farina lattea non si tiene conto del lattosio naturalmente contenuto nel latte.*

Nella tassazione dei prodotti della panetteria fine, della biscotteria e della pasticceria non si tiene conto di piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 per cento, calcolati come glucosio.

4) *I prodotti a base di farine o di fecole (biscotti, ecc.) specialmente preparati per l'alimentazione degli animali, sono classificati nel Cap. XXIII.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
172		Farine, fecole ed estratti di malto, preparati per l'alimentazione dei fanciulli, per uso dietetico o di cucina, anche con aggiunta di cacao in misura non superiore al 20 per cento.	
		Sulle farine, le fecole e gli estratti di malto, preparati per la alimentazione dei fanciulli, ecc., contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento, si riscuote. oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto. *Sulle farine, le fecole e gli estratti di malto, preparati per l'alimentazione dei fanciulli, ecc., contenenti cacao in misura non superiore a 5 per cento, si riscuote, oltre il dazio, e, se con zuccheri, oltre la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto. Sugli stessi prodotti, contenenti più di 5 fino a 20 per cento di cacao, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., si riscuote nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.*	
a		farina lattea, contenente zuccheri:	
	441	1) in misura non superiore a 33 per cento	30 %
		Sulla farina lattea contenente fino a 33 per cento di zuccheri si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 33 per ogni quintale di prodotto.	
	442	2) in misura superiore a 33 per cento .	30 %
		Sulla farina lattea contenente più di 33 per cento di zuccheri si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 45 per ogni quintale di prodotto.	
b		estratti di malto preparati:	
	443	1) senza zuccheri	30 %
	444	2) contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento.	30 %
		Sugli estratti di malto preparati, contenenti fino a 18 per cento di zuccheri, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.	

Segue CAPITOLO XIX: **Preparazioni a base di farine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
172		Farine, fecole ed estratti di malto, preparati per l'alimentazione dei fanciulli, per uso dietetico o di cucina, anche con aggiunta di cacao in misura non superiore al 20 %:	
		altre preparazioni alimentari o per uso dietetico o di cucina a base di farine o di fecole (polveri per creme e per budini e preparazioni analoghe, ecc.):	
	445	1) senza zuccheri	50 %
	446	2) contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento	50 %
		Sulle altre preparazioni alimentari o per uso dietetico o di cucina a base di farine o di fecole, contenenti fino a 18 *per cento di zuccheri, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi* 18 *per ogni quintale di prodotto.*	
173		Paste alimentari, anche con aggiunta di uova o arricchite di glutine:	
a	447	pasta di frumento o di altri cereali	50 %
b	448	paste speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, di uova o di altre sostanze	30 %
174		Tapioca:	
a	449	in grumi . .	20 %
b	450	frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura .	30 %
175	451	Ostie o capsule (cachets) per medicamenti, ostie per suggellare, fogli di paste di farina o di fecola seccate e prodotti simili	30 %
176		Prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, di miele, di uova, di grassi, di formaggio o di frutta:	
a	452	biscotti di mare .	50 %
b	453	pane di segala .	50 %
c	454	altri . .	50 %
177		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria:	
a		prodotti della panetteria fine:	
		1) senza zuccheri nè cacao:	
	455	α) pane per uso dietetico, pane al glutine, grissini, fette biscottate e simili	30 %
	456	β) altri	40 %
	457	2) contenenti zucchero in misura non superiore al 18 per cento ma non contenenti cacao	40 %
		I prodotti della panetteria fine, contenenti cacao o contenenti zuccheri in misura superiore a 18 *per cento, seguono il trattamento stabilito per i prodotti della pasticceria.* *Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri in misura non superiore a* 18 *per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi* 18 *per ogni quintale di prodotto.*	

Segue CAPITOLO XIX: **Preparazioni a base di farine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
177		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria:	
b	458	prodotti di pasticceria con zuccheri o miele	40 %
		Sui prodotti della pasticceria con zuccheri o miele si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 *per ogni quintale di prodotto.* *Sui prodotti di pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di chilogrammi* 20 *per ogni quintale di prodotto.*	
c		biscotti:	
		I biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri, seguono il trattamento stabilito per i prodotti della pasticceria. *Sui biscotti contenenti cacao si riscuote, oltre il dazio, e se zuccherati, oltre la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di chilogrammi* 20 *per ogni quintale di prodotto.*	
	459	1) senza zuccheri.	40 %
		2) con zuccheri:	
	460	α) in misura non superiore a 18 per cento . . .	40 %
		Sui biscotti contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 *per cento si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi* 18 *per ogni quintale di prodotto.*	
	461	β) in misura superiore a 18 per cento	40 %
		Sui biscotti contenenti zuccheri in misura superiore a 18 *per cento si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi* 35 *per ogni quintale di prodotto.*	

CAPITOLO XX

PREPARAZIONI E CONSERVE DI ORTAGGI, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questo capitolo:*
a) *gli ortaggi e le frutta, conservati coi processi indicati nei Capitoli VII e VIII;*
b) *le marmellate, le gelatine, le paste di frutta e simili prodotti zuccherati, presentati sotto forma di confetti, caramelle, pastiglie e altri lavori di zucchero (Cap. XVII);*
c) *gli sciroppi contenenti sostanze medicamentose, i quali si classificano come prodotti farmaceutici (Cap. XXXI).*

2) *Le preparazioni e le conserve alimentari contenenti più derrate (carne, pesce, ortaggi, frutta, ecc.) seguono il trattamento del prodotto più tassato. Non sarà tenuto conto, tuttavia, della presenza di prodotti che servano solo da condimenti o che costituiscano, in rapporto alla derrata essenziale della miscela, degli ingredienti di poca importanza.*

3) *Si considerano come succhi di frutta o di ortaggi i succhi, concentrati o no, non fermentati, senza alcool e stabilizzati, dei quali cioè si è impedita la fermentazione.*
I succhi non stabilizzati sono classificati al Cap. XXII. Nello stesso capitolo sono compresi i succhi e gli sciroppi alcoolici.

4) *I succhi di frutta e di ortaggi, contenenti zuccheri aggiunti in misura superiore a 15 per cento in peso, seguono il trattamento stabilito per gli sciroppi (voce 184).*

5) *I succhi di uva sono classificati come i mosti (Cap. XXII).*

6) *Le conserve, i succhi e gli sciroppi contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altre sostanze a queste assimilate si classificano come la saccarina e la dulcina e sono di vietata importazione.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
178		Legumi, ortaggi, frutta ed altre piante e parti di piante, conservati nell'aceto, con o senza sale, spezie o mostarde:	
a	462	in recipienti ermeticamente chiusi	25 %
b	463	in altro modo confezionati	25 %
179		Legumi, ortaggi ed altre piante e parti di piante, conservate senza aceto:	
a		in recipienti ermeticamente chiusi:	
	464	1) olive e capperi	25 %
	*	2) pomodori e conserve di pomodori	15 %
	467	3) altri	25 %
b		in altro modo confezionati:	
	468	1) olive e capperi	25 %
	**	2) pomodori e conserve di pomodori	15 %
	471	3) altri	25 %
180		Frutti conservati, interi o in pezzi:	
a		senza alcool:	
	472	1) senza aggiunta di zuccheri	40 %
	473	2) con aggiunta di zuccheri	30 %
b		in alcool:	
	474	1) senza aggiunta di zuccheri	30 %
	475	2) con aggiunta di zuccheri	30 %
		Sui frutti conservati con aggiunta di zuccheri si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione, sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto. *Sui frutti conservati in alcool si riscuote, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che all'interno sia applicabile*	

STATISTICA:

* { 465 — pomodori; 466 — conserve di pomodori }

** { 469 — pomodori; 470 — conserve di pomodori }

Segue CAPITOLO XX: **Preparazioni e conserve, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
180		Frutti conservati, interi o in pezzi:	
b		in alcool:	
		all'alcool etilico (spirito), in misura corrispondente a litri 35 *di alcool etilico anidro per ogni quintale di prodotto.*	
181	476	Frutti, scorze di frutti, piante o parti di piante, cotti nello zucchero (canditi), anche aromatizzati o in composta nella senapa	35 %
		Sui frutti, scorze di frutti, piante o parti di piante, canditi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 *per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura e di chilogrammi* 60 *per ogni quintale di altri canditi.*	
182		Marmellate, gelatine, polpe e paste di frutti:	
a	477	senza aggiunta di zucchero	35 %
b	478	con aggiunta di zuccheri	35 %
		Sulle marmellate, gelatine, polpe e paste di frutta con aggiunta di zuccheri, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 *per ogni quintale di prodotto.*	
183		Succhi di frutta o di ortaggi, concentrati o no, esclusi quelli di uva:	
a		senza aggiunta di zuccheri:	
	*	1) di agrumi	20 %
	482	2) altri	25 %
b		con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:	
		Sui succhi di frutta e di ortaggi con aggiunta di zuccheri, in misura non superiore a 15 *per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi* 15 *per ogni quintale di prodotto.*	
	**	1) di agrumi	20 %
	486	2) altri	25 %
184		Sciroppi:	
a	487	di frutta	30 %
b	488	altri sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati	Dazio degli zuccheri secondo la specie
		Sugli sciroppi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 *per ogni quintale di prodotto.*	

STATISTICA:

* { 479 — di arancio; 480 — di cedro e di limone; 481 — di altri agrumi }

** { 483 — di arancio; 484 — di cedro e di limone; 485 — di altri agrumi }

CAPITOLO XXI

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *i succedanei del caffè, contenenti caffè torrefatto in qualsiasi proporzione (Cap. IX);*

b) *i condimenti in polvere contenenti spezie, previste al Cap. IX, in qualsiasi proporzione, che seguono il regime delle spezie (Cap. IX);*

c) *le capsule (cachets) di pasta di farine per medicamenti (Cap. XIX);*

d) *le polveri per la preparazione delle creme e simili, contenenti farina, fecola od estratto di malto (Cap. XIX);*

e) *i prodotti nominati nel presente capitolo contenenti sostanze medicamentose.*

2) *Le polveri senza farine, nè fecole, nè estratti di malto, per preparare creme, budini e simili e le preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti in peso più di 18 per cento di zuccheri, seguono il trattamento stabilito per i prodotti zuccherati non nominati nè compresi altrove (Cap. XVII).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
185		Cicoria e altri surrogati del caffè, torrefatti, non contenenti caffè:	
		Sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.	
a	489	cicoria torrefatta, anche macinata	25 %
b	490	estratti	25 %
c	491	altri, anche macinati	25 %
186		Estratti di caffè e preparazioni a base di caffè, esclusi i liquori:	
a		estratti di caffè:	
	492	1) liquidi	90 % col minimo di L. 600 per chilogramma netto
	493	2) solidi	90 % col minimo di L. 800 per chilogramma netto
		Sugli estratti di caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per il caffè torrefatto, considerando ogni chilogramma di estratto liquido come tre chilogrammi di caffè torrefatto, e ogni chilogramma di estratto solido come quattro chilogrammi di caffè torrefatto.	
b	494	altre preparazioni a base di caffè	60 %
187		Senapa:	
a	495	farina di senapa preparata per il consumo	15 %
b	496	senapa preparata (in composta)	25 %
188		Salse e condimenti preparati, non nominati nè compresi altrove:	
		Le salse e i condimenti preparati sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. *Sull'intera quantità di cloruro sodico contenuta o che si può ottenere è dovuto un diritto di monopolio in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.*	
a	497	in bottiglie, vasi, bicchieri, scatole, astucci o altri recipienti simili	30 %
b	498	in altro modo confezionati	35 %

Segue CAPITOLO XXI: **Preparazioni alimentari diverse**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
189	499	Preparazioni per minestre e per brodi a base di sostanze vegetali, senza carne nè estratto di carne, solide, pastose o liquide, anche salate, aromatizzate o condite . .	30 %
		Le preparazioni per minestre e per brodi sono ammesse all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in esse contenuta o che si possa ottenere dalle medesime per la distinta presenza di cloro e di sodio.	
		Sulla intera quantità di cloruro sodico contenuta o che si può ottenere è dovuto un diritto di monopolio eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.	
190		Lieviti esclusi quelli preparati o confezionati per usi medicinali:	
a		lieviti biologici (di distilleria, di birreria, ecc.):	
	500	1) liquidi o lieviti madre	30 %
	501	2) compressi o secchi	30 %
b	502	altri	20 %
		Sui lieviti liquidi contenenti alcool si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito), sulla quantità di alcool effettivamente contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.	
191	503	Fermenti (lattici, acetici ed altri), esclusi quelli preparati o confezionati per uso medicinale	20 %
192		Polveri senza farine, nè fecole nè estratti di malto, per preparare creme, budini e simili:	
a	504	senza zucchero nè cacao . . .	30 %
b	505	altre	30 %
		Sulle polveri senza farine, nè fecole, nè estratti di malto, per preparare creme, budini e simili, contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.	
		Sulle polveri senza farine, nè fecole, nè estratti di malto, per preparare creme, budini e simili, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.	
193		Preparazioni alimentari, non nominate nè comprese altrove:	
a	506	estratti composti, anche concentrati, senza zucchero nè alcool, liquidi o secchi, per la preparazione di bevande, aperitivi, liquori, ecc.	35 %
b	507	altre	35 %
		Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti fino a 18 per cento di zuccheri, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.	
		Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti alcool, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito), sulla quantità di alcool etilico effettivamente contenuta, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.	

CAPITOLO XXII

BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI, ACETI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *gli aceti il cui tenore acetico sorpassa il* 10 % *in peso, che seguono il regime dell'acido acetico (Capitolo XXIX);*

b) *le preparazioni farmaceutiche a base di birra, vino, acquavite, liquidi alcoolici o aceto (Capitolo XXXI);*

c) *le profumerie a base di alcool o di aceto (Cap. XXXIV).*

2) *Sono considerati come mosti di uva fresca* (voce 196) *i mosti di vendemmia non fermentati o parzialmente fermentati, la cui fermentazione non sia stata interrotta, ovvero sia stata interrotta diversamente che con l'alcool e non concentrati.*

I mosti la cui fermentazione sia stata interrotta con l'alcool sono classificati nella voce 197-*b*). *Si considerano mosti di uva concentrati quelli aventi un tenore zuccherino totale superiore al* 35 *per cento.*

I mosti cotti o concentrati ad un terzo o a meno di un terzo in peso, avente un'acidità inferiore al 0,70%, calcolata in acido tartarico, si classificano come zucchero invertito (voce 161-*d*). *Si considerano concentrati ad un terzo o a meno di un terzo i mosti cotti o concentrati di densità superiore a* 1,33 *a* 15° *centigradi.*

I mosti cotti o concentrati aventi requisiti diversi da quelli indicati nel comma precedente, preparati con o senza zucchero, seguono il trattamento delle marmellate (voce 182) *se sono allo stato solido o pastoso o quello degli sciroppi* (voce 184) *se sono allo stato liquido.*

I mosti concentrati, cui sia stato aggiunto alcool, sono classificati come liquori (voce 202).

3) *I mosti di mele e di pere, non stabilizzati, sono assimilati ai sidri di mele e di pere. I mosti abilizzati seguono il trattamento dei succhi di frutta.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
194		Acque e ghiaccio:	
a	508	acqua naturale, esclusa l'acqua distillata e l'acqua di mare . .	esente
b		acque minerali naturali o artificiali e acque gassose, non zuccherate nè aromatizzate:	
	509	1) acque minerali naturali . . .	10 %
	510	2) altre	10 %
c	511	ghiaccio naturale o artificiale . . .	esente
195	512 (l.)	Birra	40 %
		Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. *È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata, senza analisi, sulla base di* 16 *gradi.*	
196	513 (l.)	Mosti di uve fresche, non concentrati	Dazio dei vini
		Le uve pigiate seguono il trattamento dei mosti di uva fresca. *Sul mosto e sull'uva pigiata il cui tenore zuccherino e l'eventuale contenuto in alcool, valutati come ricchezza alcoolica complessiva, sorpassino i* 12 *gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che all'interno sia applicabile all'alcool etilico (spirito) sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcool etilico anidro per grado e per ettolitro.* *Se la ricchezza alcoolica complessiva supera i* 12 *ma non i* 15 *gradi, i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica complessiva supera i* 15 *gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.* *La ricchezza alcoolica complessiva si determina aggiungendo all'alcool eventualmente contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero* × 0,63).	
197		Vini di uve fresche:	
		È vietata l'importazione di vini che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o comunque non commerciabili.	

Segue CAPITOLO XXII: **Bevande, liquidi alcoolici, aceti.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
197		Vini di uve fresche:	
		Sui vini di uve fresche esclusi quelli spumanti la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcool etilico anidro per grado e per ettolitro.	
		Se la ricchezza alcoolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.	
		La ricchezza alcoolica si determina aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero × 0,63).	
		I vini con gradazione alcoolica superiore a 21 per cento in volume, seguono il trattamento dei liquori.	
a	514 (l.)	vini spumanti	90 %
b	*	vini liquorosi, mistelle e vini mutizzati all'alcool	45 %
c	517 (l.)	altri	45 %
198		Vermut ed altri aperitivi a base di vino.	
		È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri aperitivi a base di vino che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.	
		Sul vermut genuino e sugli altri aperitivi a base di vino si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) sull'alcool eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5 decimi e calcolando per un grado intero quelle superiori.	
		Sul vermut genuino e sugli aperitivi a base di vino si riscuote, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 4 per ogni ettolitro di vermut secco o di aperitivi, e di chilogrammi 15 per ogni ettolitro di vermut comune.	
a	518 (l.)	vermut.	45 %
b	519 (l.)	altri	45 %
199		Altre bevande fermentate:	
		Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che all'interno sia applicabile all'alcool etilico (spirito) sull'alcool eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5 decimi e calcolando per un grado intero quelle superiori.	
		La ricchezza alcoolica si determina aggiungendo all'alcool contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero × 0,63).	
a	520 (l.)	sidro di mele o di pere	20 %
b	521 (l.)	altre, comprese l'idromele	20 %
200		Acquaviti:	
		Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool	

STATISTICA:

* { 515 (l.) — marsala
516 (l.) — altri vini liquorosi, mistelle e vini mutizzati all'alcool

Segue CAPITOLO XXII: **Bevande, liquidi alcoolici, aceti**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
200		Acquaviti:	
		etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. *La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.*	
a	522 (l.)	acquaviti naturali di vino e di vinaccia . .	90 %
b	523 (l.)	rum e tafias .	60 %
c	524 (l.)	whisky .	60 %
d	525 (l.)	altre	90 %
201	526 (l.)	Alcool etilico	50 %
		È vietata l'importazione dell'alcool etilico (spirito) che abbia meno di 95 gradi all'alcoolometro centesimale ufficiale. *Sull'alcool etilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito).* *La denaturazione dell'alcool etilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.*	
202		Liquori ed altre bevande spiritose o preparazioni alcooliche, non nominati nè compresi altrove, compresi i succhi di frutta alcoolizzati.	
		Sui liquori e sugli altri prodotti compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. *La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.* *Sui liquori zuccherati si riscuote, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 20 per ogni ettolitro di prodotto.*	
a	527 (l.)	non zuccherati	90 %
b	528 (l.)	zuccherati	90 %
203		Limonate, acque gassose aromatizzate ed altre bevande non alcooliche, non nominate nè comprese altrove:	
a	529	non zuccherate	20 %
b	530	zuccherate	20 %
		Sui prodotti zuccherati compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.	
04	531 (l.)	Aceti commestibili	15 %

CAPITOLO XXIII

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *la crusca, il tritello e gli altri residui della vagliatura, della molitura o della decorticazione dei cereali e dei legumi, contenenti in peso* 10 % *o più di farina, che seguono il trattamento delle farine secondo la specie (Cap. XI);*

b) *le polpe di barbabietole contenenti in peso più di* 0,5% *o piú del* 4%, *di zucchero, a seconda che si tratti di polpe fresche o di polpe secche, che seguono il regime delle barbabietole da zucchero (Cap. XII);*

c) *i panelli e le farine di estrazione di semi e di frutti oleosi e le sanse di olive, contenenti in peso il* 7% *o più di materie grasse, che sono assimilati ai semi e frutti oleosi da cui provengono (Cap. XII);*

d) *le vinacce il cui tenore in succo è, in peso, del* 10% *o più, che sono assimilate ai mosti di uva (Cap. XXII);*

e) *le fecce di vino contenenti in peso il* 6 % *o più di vino, che sono assimilate ai «Vini di uve fresche, altri» (Cap. XXII);*

2) *La farina di pesce mista a farina di carne rientra nella voce* 214.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
205		Farine, polveri e residui, di carne, di pesci o di crostacei, non adatti all'alimentazione umana:	
a	532	farine, polveri e residui, di pesci o di crostacei	10 %
b	533	altri	5 %
206	534	Crusca, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e della decorticazione dei cereali e dei legumi	20 %
207	535	Polpe di barbabietole e cascami della fabbricazione dello zucchero	5 %
208	536	Avanzi o cascami della fabbricazione della birra, della distillazione degli alcoli, della fabbricazione degli amidi, e altri avanzi o cascami analoghi	5 %
209		Panelli e altri residui della estrazione degli olii vegetali:	
a	*	panelli e farine di estrazione di semi oleosi .	esenti
b	539	sansa di olive	esenti
c	540	altri	esenti
210	541	Vinacce di uva e residui della spremitura di altre frutta	esenti
		Sulle vinacce miste con alcool si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) sulla quantità di alcool etilico contenuto.	
211		Feccie di vino, anche disseccate e tartaro greggio:	
a	542	tartaro greggio	esenti
b	543	altri	esenti
212	544	Residui e cascami di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove, adatti all'alimentazione del bestiame . .	esenti

STATISTICA:

* 537 — panelli di semi oleosi.
538 — farine di estrazione di semi oleosi.

Segue CAPITOLO XXIII: **Residui e cascami, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
213	545	Foraggi melazzati o addolciti con aggiunta di zuccheri	20 %
		Sui foraggi addolciti con aggiunta di zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di zucchero contenuto, secondo la specie.	
214		Mangimi preparati per animali, non nominati nè compresi altrove:	
a	546	biscotti per cani, gatti e altri animali	30 %
b	547	prodotti a base di carne o di interiora, in recipienti ermeticamente chiusi	30 %
c	548	mangimi misti, anche concentrati, e condimenti per animali.	30 %
d	549	altri	30 %

CAPITOLO XXIV

TABACCHI

NOTE GENERALI:

1) *Tutti i prodotti contenenti tabacco in qualsiasi proporzione sono classificati in questo Capitolo, ad eccezione delle preparazioni insetticide (Cap. XXX).*

2) *Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.) contenenti tabacchi lavorati sono considerati senza valore commerciale;*

3) *Si classificano come tabacchi da mastico i tabacchi molto fermentati e fortemente conciati presentati generalmente in corde, bastoni, tavolette e simili.*

Numero e lettera		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Dazio specifico
della Tariffa	della Statistica			
215		Tabacchi:		
		L'introduzione dei tabacchi è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.		
		L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.		
		Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.		
		Nei territori non soggetti a monopolio è, in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.		
		È tuttavia in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei Comuni di Campione d'Italia e di Livigno.		
		L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente dai diritti di confine.		
a		greggi:		
	550	1) in foglie scostolate o non	—	esente
	551	2) costole, frasami e residui	—	esenti
	552	3) altri, e succedanei del tabacco	—	esenti
b		lavorati:		
	553	1) sigarette . . .	Kg. netto	15.000
	554	2) sigari e sigaretti superiori (tipo Avana, Manilla, Brasile)	»	15.000
	555	3) sigari e sigaretti comuni	»	8.000
	556	4) trinciati chiari e trinciati dolci .	»	10.000
	557	5) trinciati altri e spuntature di sigaro	»	6.000
	558	6) da fiuto .	»	2.000
	559	7) da mastico ed altri	»	2.000
		In deroga al divieto stabilito e di cui alla precedente nota alla voce è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, sempreché servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe, fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiore ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli		
216	560	Vacante.		
217	561	Estratti e sugo di tabacco	—	esenti
		L'introduzione dei prodotti derivati dal tabacco è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.		

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO XXV

SALE - ZOLFO - TERRE E PIETRE - GESSI - CALCI E CEMENTI

NOTE GENERALI:

1) *Nel presente Capitolo sono considerati, salve le eccezioni espressamente previste, solo i prodotti minerali naturali, greggi o che abbiano subita soltanto una lavorazione elementare che non modifica il loro carattere di materie prime. Ne sono quindi esclusi:*

a) *lo zolfo macinato, purificato o raffinato, lo zolfo colloidale, la criolite artificiale e i prodotti chimicamente puri (Cap. XXVIII); le terre decoloranti attivate (voce 386).*

b) *le terre coloranti della voce 412 macinate, in polvere, lavate o calcinate (Cap. XXXIII).*

c) *il tripolo, la pietra pomice, lo smeriglio e gli altri abrasivi naturali, nonchè la grafite preparata in placchette, tavolette o in forme analoghe, ovvero in imballi del peso lordo di kg. 1,5 o meno (Cap. XXXV).*

d) *le ardesie lavorate, comprese quelle per tetti (Cap. LXVIII).*

e) *le varietà di quarzo (cristallo di rocca) nonchè le varietà di corindoni e di granati adatti ad essere utilizzate in gioielleria e oreficeria (Cap. LXXI). Negli altri casi il corindone e il granato sono classificati nella voce 233.*

2) *Come marmo, travertino, ecc., alabastro, granito, porfido, ecc., in blocchi si classificano anche i cascami di marmo ecc., segati, buoni soltanto per farne cubetti per mosaico.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
218	562	Sale marino, salgemma, sale di sorgente (cloruro di sodio)	esenti
		È considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento. *L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.* *Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.* *Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più di 25 per cento di sale, anche se non siano destinati a scopo alimentare o curativo.* *Sulla quantità di cloruro sodico contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.* *L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.* *Detta Amministrazione può autorizzare, inoltre, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.*	
219	563	Acque madri delle saline e acqua di mare . . .	esenti
		L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei Monopoli. In tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.	

Segue CAPITOLO XXV: **Sale, zolfo, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
220	564	Minerali di zolfo in pezzi . . .	esenti
		Il minerale di zolfo macinato segue il trattamento dello zolfo greggio.	
221		Grafite:	
a	565	naturale, greggia, lavata, macinata o polverizzata	esente
b	566	artificiale	10 %
222	*	Sabbie di ogni specie, non nominate nè comprese altrove, compresa la silice macinata .	5 %
223		Quarzo e quarzite:	
a	569	in pezzi	5 %
b	570	macinati o in polvere . .	7 %
224		Argille anche refrattarie, greggie, calcinate, lavate o macinate, non nominate nè comprese altrove:	
a	571	caolino .	5 %
b	572	terre e sabbie caoliniche	5 %
c	573	argille refrattarie e terre da grès, comprese le terre da «chamotte» e di dinas	5 %
d	574	bentonite naturale .	5 %
e	575	terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili. . .	5 %
f	576	altre	esenti
225	577	Creta greggia, lavata, macinata o in polvere . .	esente
226	578	Terre coloranti greggie.	esenti
227	579	Baritina (solfato di bario naturale) in pezzi, macinata o in polvere. .	esente
228	580	Carbonato di bario naturale (Whiterite) in pezzi, macinato o in polvere	10 %
229	581	Terre d'infusori, farine fossili ed altre terre silicee, greggie, frantumate o in polvere	esenti
		Sono comprese tra le terre silicee anche le ceneri di lolla di riso.	
230	582	Tripolo greggio, frantumato o in polvere	10 %
231		Pietra pomice naturale:	
a	583	greggia, in detriti o in pezzi	esente
b	584	macinata o in polvere . .	10 %

STATISTICA:

* { 567 — **sabbie silicee.**
  { 568 — **altre.**

Segue CAPITOLO XXV : **Sale, zolfo, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
232		Smeriglio:	
a	585	in massa o in pezzi irregolari .	esente
b	586	macinato o in polvere .	10 %
233		Corindone naturale:	
a	587	in roccia o in pezzi irregolari.	esente
b	588	macinato o in polvere . .	10 %
234		Ardesia:	
a	589	greggia, in blocchi o in lastre .	esente
b	590	macinata o in polvere. . .	5 %
235		Marmo, travertino, serpentino e pietre analoghe:	
a	*	in blocchi, greggi o squadrati, granulati e in polvere .	esenti
b		segati aventi uno spessore di:	
	593	1) più di 16 cm. .	esenti
	594	2) più di 4 cm. fino a 16 cm.	8 %
	595	3) 4 cm. o meno	10 %
236	**	Alabastro in blocchi greggi o squadrati, segato o in polvere. .	esente
237		Granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e altre simili rocce dure:	
a	599	in blocchi greggi o squadrati . .	esenti
b	600	segati . .	5 %
238	601	Altre pietre da taglio o da costruzione, in blocchi greggi o squadrati, segate o in polvere; . .	esenti
239	602	Pietre litografiche greggie, sgrossate o semplicemente segate .	esenti
240		Dolomite:	
a	603	cruda, anche frantumata o in polvere . .	esente
b	604	calcinata . .	6 %
241		Sali naturali di magnesio in pezzi, frantumati o in polvere:	
a	605	magnesite o giobertite (carbonato di magnesio naturale) .	esenti
b	606	altri	esenti

STATISTICA:

* 591 — in blocchi, greggi o squadrati.
592 — granulati e in polvere.

** 596 — in blocchi, greggi o squadrati.
597 — segato
598 — in polvere

Segue CAPITOLO XXV : **Sale, zolfo, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
242		Magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio) impura, anche macinata, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica :	
a	607	per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, di colore grigio bruno, contenente non meno del 3 % di ossido ferrico	8 %
		Il Ministro per le finanze ha la facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico o per la fabbricazione dei refrattari in genere sia accertata dall'Amministrazione doganale nei modi da stabilirsi dallo stesso Ministro.	
b	608	altra	18 %
243	609	Pietre da gesso in pezzi, frantumate o in polvere	esenti
244	610	Gesso	5 %
245	611	Terra di pozzolana, trass, terre di santorino e simili, greggie, frantumate o in polvere	esenti
246	612	Pietre calcaree e marnose per la fabbricazione della calce e del cemento, frantumate o in polvere, non calcinate.	esenti
247	613	Calce grassa e calce idraulica, ad esclusione della calce pura (ossido e idrossido di calcio), greggie, anche frantumate o in polvere	6 %
248	614	Cementi	25 %
249		Talco e steatite naturale:	
a	615	greggi	esenti
b	616	frantumati o in polvere	10 %
250	617	Amianto (asbesto) in pezzi, in fibre o in polvere	esente
251	618	Miscele isolanti o calorifughe, composte di materie minerali.	10 %
252	619	Schiuma di mare (idrosilicato di magnesio), ambra (succinite) e ambroide, greggi, anche macinati	esenti
253		Mica greggia:	
a	620	in blocchi o pezzi irregolari, o sfaldata in lastre irregolari	5 %
b	621	in polvere	5 %
c	622	in cascami	esente
254	623	Criolite naturale, anche in polvere	10 %
255	624	Fluorina (spato fluore) in pezzi, frantumata o in polvere.	10 %

Segue CAPITOLO XXV : **Sale, zolfo, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
256		Minerali di boro:	
a	625	borato di sodio naturale (borace greggio)	40 %
b	626	altri	40 %
257		Cianite:	
a	627	greggia	esente
b	628	calcinata (sillimanuite), anche in polvere	5 %
258	629	Feldspato e sabbie feldspatifere, greggie, frantumate o in polvere	esenti
259	630	Pegmatite in pezzi, frantumata o in polvere	esente
260		Altre materie minerali non nominate nè comprese altrove:	
a	631	stronzianite (carbonato di stronzio naturale) e celestina (solfato di stronzio naturale), in pezzi, frantumati o in polvere	10 %
b	632	carnallite, cainite, silvinite e altri sali di potassio naturali	esenti
		La carnallite, la cainite, la silvina e gli altri sali di potassio naturali sono ammessi in esenzione da diritti di monopolio anche quando contengano più di 25 ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, a Istituti agrari designati dal Ministro per le finanze.	
c	633	fosforiti, apatiti ed altri fosfati di calcio naturali	esenti
d	634	allumite (pietra da allume) in pezzi, frantumata, in polvere, anche calcinata	esente
e	635	altre	esenti

CAPITOLO XXVI

MINERALI METALLICI, SCORIE E CENERI

NOTE GENERALI:

1) *Sono considerati minerali metallici le materie prime greggie o semplicemente preparate (mediante frantumazione, arrostimento, lavaggio, ecc.) per usi metallurgici, ad esclusione dei sali naturali che pur potendo servire per l'estrazione di metalli sono generalmente utilizzati per altri usi.*

2) *Sotto la denominazione « residui metalliferi » si comprendono solo i residui provenienti dall'estrazione del metallo, sia mediante fusione sia mediante procedimento chimico. Ne sono esclusi i cascami ottenuti dopo la fabbricazione del metallo.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
261		Minerali metallici:	
a	*	minerali di ferro, comprese le piriti di ferro.	esenti
b	638	ceneri di pirite	esenti
c	639	minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti più del 10 % di manganese	esenti
d	640	minerali d'alluminio (bauxite, leucite, alluminite, ecc.).	10 %
e		minerali di rame, comprese le calcopiriti:	
	641	1) piriti cuprifere	esenti
		Si classificano come piriti cuprifere quelle che hanno un tenore in rame di 5 per cento o più.	
	642	2) altri	esenti
f	643	minerali di piombo, compresso l'alquifoglio e i minerali di piombo argentiferi	5 %
g	644	minerali di zinco, anche cadmiferi	5 %
h	645	minerali di stagno, anche bismutiferi	esenti
i	646	minerali di antimonio	esenti
j	647	minerali di nichelio	esenti
k	648	minerali di cobalto	esenti
l	649	minerali di cromo	esenti
m	650	minerali di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio, di zirconio e di glucinio .	esenti
n	651	minerali di metalli preziosi (d'oro, d'argento, ad eccezione di quelli di piombo argentifero, di platino e dei metalli del gruppo del platino)	esenti
o	652	minerali di uranio e di corpi radiattivi	esenti
p	653	minerali di terre rare (monazite)	esenti
q	654	altri minerali metallici non nominati nè compresi altrove.	esenti
262	655	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio, escluse le scorie di defosforazione. .	esenti

STATISTICA:

* { 636 — piriti di ferro
   { 637 — altri minerali di ferro.

Segue CAPITOLO XXVI : **Minerali metallici, scorie e ceneri.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
263		Ceneri, scorie e residui metalliferi:	
a		di zinco:	
	656	1) contenenti 80 per cento o più di zinco . . .	15%
		Le ceneri, le scorie, le schiumature e gli altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80% o più, destinati ad essere impiegati per la produzione dell'ossido di zinco, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
	657	2) altri	5%
b	658	di piombo .	10%
c	659	di rame . .	esenti
d	660	altri . . .	esenti
264	661	Altre scorie e ceneri, non nominate nè comprese altrove .	esenti

CAPITOLO XXVII

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE SOSTANZE BITUMINOSE - CERA MINERALE

NOTE GENERALI :

1) *Nella voce 268 del presente Capitolo sono classificati anche gli oli leggieri ottenuti per deidrogenazione catalitica delle cicloparaffine.*

Nella voce 271 sono classificati non soltanto gli oli di petrolio e di schisti, ma anche gli oli similari ottenuti per distillazione dei catrami paraffinici, per idrogenazione o per altro processo di sintesi. Del pari i prodotti ottenuti per distillazione di questi oli sono classificati a prescindere dalla materia prima di base.

2) *Sono esclusi dal presente Capitolo, e classificati nel Capitolo XXIX, i prodotti della distillazione del carbon fossile e dei catrami minerali che costituiscono combinazioni chimicamente definite allo stato puro o commercialmente puro.*

3) *Si classificano come oli greggi di petrolio naturali quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali.*

Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nei motori a scoppio in genere, nè quali lubrificanti: dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

4) *Sono ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili » gli oli greggi di petrolio, naturali, vischiosi, di aspetto bituminoso, di colore nerastro e di densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale e non contenenti più del 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.*

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali, ammessi al suddetto trattamento, siano effettivamente usati per la diretta combustione.

5) *Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio, naturali e dei residui saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite.*

La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

Qualora alla importazione dei residui fluidi destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni, risulti, fra la dichiarazione dell'importatore e il risultato dell'analisi eseguita dai Laboratori chimici delle Dogane e Imposte indirette, una differenza nella percentuale del distillato fino a 300° C. che non ecceda le due unità, non è ammesso ricorso in controversia nè vi è luogo ad applicazione di ammenda. Tuttavia sulle quantità riscontrate eccedenti sarà in ogni caso dovuta la sovrimposta di confine relativa.

6) *Come « oli greggi di petrolio, naturali, destinati alla lavorazione » si considerano gli oli di petrolio, naturali, greggi, contenenti non più di 60 % in peso di oli distillanti fino a 300° (corretti) del termometro centesimale.*

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali, ammessi al suddetto trattamento, siano effettivamente sottoposti alla lavorazione.

7) *Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95% in volume.*

8) *Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e a pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15% in volume di prodotti distillanti fino a 150° C., e che distillino per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225° C.*

Seguono lo stesso trattamento i prodotti aventi le caratteristiche di cui sopra, distillanti fino alla temperatura di 250° C.

9) *Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene intorno a 150° C. e la fine non prima di 250° C. e con il 90 % in volume di distillato a 300° C.*

In via di tolleranza possono essere ammessi allo stesso trattamento i prodotti aventi in volume anche meno del 90 % di distillato a 300° C., purchè abbiano le altre caratteristiche di cui al comma precedente.

10) *Si considerano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi, liquide, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., con viscosità a 20° non superiore a 2° Engler e che non abbiano oltre il 90 % di distillato in volume alla temperatura di 300° C.*

11) *Gli oli da gas aventi densità a 15° del termometro centesimale non inferiore a 0,850 e non superiore a 0,890, per essere considerati come destinati ad uso combustibile, devono presentare colore bruno o bruno rossastro ed essere sottoposti alle cautele ed alle modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.*

Tuttavia possono essere ammessi al trattamento degli oli da gas destinati ad uso combustibile anche quelli che, oltre alle altre caratteristiche sopraindicate, abbiano una densità a 15° del termometro centesimale inferiore a 0,850, ma non a 0,840, purchè non abbiano più di 75 % di distillato in volume alla temperatura di 300° C.

La loro colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

Quelli con densità a 15° C. superiore a 0,890 devono presentare colore nerastro ed opacità completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 3 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma.

12) *E' consentita, nei depositi doganali, la miscela degli oli da gas nonchè dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti, e simili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di far assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei diritti di confine stabiliti per le singole specie di tali prodotti.*

13) *Si considerano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano punto di infiammabilità (Pensky-Martens) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume.*

14) *Si considerano come « oli di petrolio, ecc. altri, lubrificanti, oli bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mmgr. per litro di cromato neutro di potassio.*

15) *Si classificano come « Oli di petrolio, ecc. altri, residui della lavorazione » i residui della specie aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° del termometro centesimale e viscosità a 50° C. non inferiore a 2° Engler.*

16) *I residui della distillazione di oli minerali che contengano non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C. (corretti) e che siano destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti, si classificano come « asfalti e bitumi naturali, altri » (voce 278-b), con la osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.*

17) *Si comprendono fra i « residui densi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni », quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 5° Engler, contenuto minimo in asfalto duro del 3 %, distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 1 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali.*

La determinazione del contenuto di asfalto duro sarà eseguita col metodo all'etere di petrolio (densità 0,640-0,650 a 15° C. e punto di ebollizione 30°-50° C.).

Possono egualmente essere compresi nella predetta categoria dei densi, i residui che, pure presentando le altre caratteristiche indicate, abbiano un contenuto in asfalto duro, determinato come sopra, inferiore al 3 % e una viscosità a 50° C. non inferiore a 7° Engler.

18) *Si comprendono fra i « residui fluidi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni », quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 3° Engler, distillato a 300° C. non superiore al 30 % in volume ed opacità completa accertata, come indicato alla nota 17, osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 2 mm.*

19) *Si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori », i residui non atti alla lubrificazione ed alla illuminazione, aventi densità a 15° C. superiore a 0,890, con colore nerastro ed opacità completa accertata nel modo indicato per gli oli da gas con densità superiore a 0,890.*

20) *Si considerano come « residui della lavorazione, destinati alla trasformazione » i residui che contengono non più del 20 % in peso di oli distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale e che non siano atti alla lubrificazione o alla illuminazione.*

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i residui ammessi al trattamento previsto dalla suddetta voce siano effettivamente sottoposti alla trasformazione medesima.

* * *

Sotto l'osservanza delle cautele e modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego.

L'esenzione è estesa anche alla sovrimposta di confine sugli alcoli e a quella sugli oli minerali che siano contenuti nei prodotti suindicati.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
265		Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati:	
a	*	carbon fossile e altri combustibili fossili, naturali.	esenti
b	669	agglomerati	5 %
266		Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e simili :	
a	670	carbone di storta	10 %
b	**	altro	15 %
		Il coke destinato alla produzione di ghise partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con ricupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

STATISTICA :

* 662 — litantrace
663 — antracite
664 — lignite
665 — mattonelle di lignite
666 — altre mattonelle di carbon fossile
667 — torba
668 — altri

** 671 — coke metallurgico
672 — coke da gas

Segue Capitolo XXVII : **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
267	673	Catrame di carbon fossile o di altri combustibili fossili naturali. .	6 %
268		Oli e prodotti provenienti direttamente dalla distillazione del carbon fossile e dai catrami minerali non paraffinici:	
		Le miscele di oli provenienti dalla distillazione del carbon fossile, o dalla distillazione dei catrami minerali non paraffinici, con oli di petrolio o con oli provenienti dalla distillazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, si classificano come l'olio più fortemente tassato che entra nella loro composizione, tenuto conto, oltre che del dazio, delle sovrimposte di fabbricazione.	
a	674	oli greggi di catrame .	10 %
b		altri:	
		1) benzolo, toluolo e xilolo:	
	*	α) greggi	8 %
	**	β) raffinati	18 %
		La nafta solvente è sottoposta al trattamento stabilito per questa voce. *Il benzolo, il toluolo e lo xilolo, raffinati, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, sono ammessi al dazio dell'8 %, sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.* *Sul benzolo si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.*	
		2) naftalina:	
	681	α) greggia . .	5 %
	682	β) raffinata	20 %
		La naftalina raffinata, destinata a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e dell'anidride ftalica, è ammessa al dazio del 10 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
		3) antracene:	
	683	α) greggio . .	5 %
	684	β) raffinato . . .	10 %
		4) prodotti fenolici (fenolo, cresoli e xilenoli):	
	685	α) greggi	10 %
	686	β) depurati (miscele di isomeri)	20 %
		5) basi piridiche, chinoliniche, acridiniche:	
	687	α) piridina rettificata, di cui almeno l'80% distilla tra 100-125°	15 %
	688	β) altre	5 %
	689	6) non nominati	5 %
269	690	Pece di catrame di carbon fossile.	10 %

STATISTICA:

* 675 — benzolo greggio; 676 — toluolo greggio; 677 — xilolo greggio

** 678 — benzolo raffinato; 679 — toluolo raffinato; 680 — xilolo raffinato

Segue CAPITOLO XXVII: **Combustibili minerali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
270	691	Coke di pece di catrame di carbon fossile	3 %
271		Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:	
		Sui prodotti petroliferi classificati in questa voce, oltre il dazio, si riscuote la sovrimposta di fabbricazione.	
		Le miscele di oli di petrolio, o di oli provenienti dalla distillazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, con oli provenienti dalla distillazione del carbon fossile o dalla distillazione dei catrami minerali non paraffinici, si classificano come l'olio più fortemente tassato che entra nella loro composizione, tenuto conto, oltre che del dazio, delle sovrimposte di fabbricazione.	
a		oli greggi di petrolio, naturali:	
		1) da usare direttamente come combustibili:	
		Sono ammessi in esenzione da dazio gli oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica.	
	692	α) nelle caldaie e nei forni	18 %
	693	β) nei motori	18 %
	694	2) destinati alla lavorazione	esenti
	695	3) per altri usi	18 %
b		altri:	
	696	1) benzina . . .	18 %
		Sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:	
		I) *l'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori, limitatamente ad un contingente annuo di 600 q.li;*	
		II) *la benzina impiegata per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.*	
	697	2) acqua ragia minerale . . .	18 %
	698	3) petrolio	18 %
		4) oli da gas:	
		α) da usare direttamente come combustibili:	
	699	I) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C.	10 %
	700	II) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C.	10 %
	701	β) per altri usi	18 %
		Sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, gli oli da gas:	
		I) *da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica;*	
		II) *impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato;*	
		III) *destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene;*	
		IV) *destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (concessione limitata a 500 q.li annui);*	
		V) *destinati all'industria della calciocianamide.*	

Segue CAPITOLO XXVII: **Combustibili minerali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
271		Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:	
b		altri:	
		5) lubrificanti:	
	702	α) oli bianchi	18 %
		L'olio di vaselina bianco, da impiegare nella brillatura del riso, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
	703	β) altri	18 %
		Si classifica tra i lubrificanti, altri, anche il « Petrolatum Stock ». Gli oli lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
		6) residui della lavorazione:	
		Sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, i residui della lavorazione:	
		I) *da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica;* II) *impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato;* III) *destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene;* IV) *destinati all'industria della calciocianamide;* V) *destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade;* VI) *destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.*	
		α) da usare direttamente come combustibili:	
		I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:	
	704	*A*) densi	3 %
	705	*B*) fluidi	6 %
	706	II) nei motori	10 %
	707	β) destinati alla trasformazione	esenti
	708	γ) per altri usi.	18 %
272	709	Propano e butano commerciali liquefatti	6 %
		Sul butano e sul propano, destinati per illuminazione o per riscaldamento, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo nella misura e con le norme stabilite dalla legge di imposta sul consumo del gas prodotto all'interno.	
273		Vaselina:	
		Sulla vaselina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.	
a	710	naturale	15 %
b	711	artificiale, a base di paraffina	18 %

Segue CAPITOLO XXVII: Combustibili minerali, ecc.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
274	712	Paraffina solida	20 %
		Sulla paraffina solida si riscuote, oltre il dazio, la sovraimposta di fabbricazione in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione. *La paraffina solida destinata ad essere lavorata per la successiva trasformazione in acidi grassi, è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
275	713	Pece di petrolio, dura e molle.	10 %
		Le peci molli di petrolio, destinate alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite per i residui della lavorazione degli oli minerali destinati allo stesso uso.	
276	714	Coke di petrolio:	3 %
277		Cera minerale:	
		Sulla cera minerale, greggia e raffinata, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.	
a	715	greggia (ozocerite greggia)	5 %
b	716	raffinata (ceresina)	20 %
278		Asfalti e bitumi naturali:	
a	717	rocce asfaltiche e schisti bituminosi, anche macinati .	esent
b	718	altri	10 %

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE GENERALI:

1) *Sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti alcool etilico, metilico, propilico ed isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito), sulla quantità di detti alcoli contenuta;*

Sui prodotti contenenti « oli di petrolio, ecc. », paraffina, ceresina, vaselina, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di « oli di petrolio, ecc. », di paraffina, di ceresina e di vaselina contenuta;

Sui prodotti contenenti benzolo si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di benzolo contenuta;

Sui prodotti contenenti olî di semi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di olî di semi contenuta;

Salvo che non sia altrimenti disposto alle singole voci, la quantità di alcoli, di « olî di petrolio, ecc. », di paraffina, di ceresina, di vaselina, di benzolo e di olî di semi, sulla quale sono da riscuotere la sovrimposta di fabbricazione e gli altri diritti suindicati, è accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

2) *I miscugli di prodotti chimici soggetti a differenti aliquote di dazio, contenenti, o non sostanze eterogenee, quando non siano specificatamente previsti o non costituiscano, anche come semplice miscuglio un prodotto considerato in una voce collettiva, si classificano come il prodotto, in essi contenuto, che è soggetto al dazio più elevato, eccetto il caso che tale prodotto entri nel miscuglio in quantità trascurabile o così esigua da potersi ritenere come impurità. Sui miscugli contenenti prodotti soggetti, all'interno, ad imposta di fabbricazione o ad altri diritti, si riscuotono, oltre il dazio, le sovrimposte e gli altri diritti, come previsto alla precedente nota 1).*

I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altre sostanze a queste assimilate, seguono il trattamento della saccarina e della dulcina (voce 371-*b* e 371-*a*) *e sono di vietata importazione.*

Sotto l'osservanza delle cautele e modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego.

L'esenzione è estesa anche alla sovrimposta di confine sugli alcoli e a quella sugli oli minerali che siano contenuti nei prodotti suindicati.

CAPITOLO XXVIII

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI

NOTE GENERALI: *Salvo speciali disposizioni contrarie, sono esclusi da questo Capitolo:*

1) *i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica ed a quella organica, classificati nel Cap. XXIX;*

2) *i prodotti naturali, classificati nella Sezione V (prodotti minerali);*

3) *i metalli utilizzati in metallurgia, classificati nella Sezione XV, come pure i metalli preziosi, classificati nella Sezione XIV.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. - *Elementi chimici non nominati nè compresi altrove.*	
279	719 (m³)	Idrogeno	10 %
280		Metalloidi:	
a		alogeni:	
	720	1) cloro.	15 %
	721	2) bromo.	50 %
		3) iodio:	
	722	α) bisublimato (F. U.)	120 %
	723	β) altro.	110 %
b	724 (m³)	ossigeno	12 %
c		zolfo:	
		L'importazione dello zolfo è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere accordate dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.	
	*	1) greggio, raffinato e sublimato	esente

STATISTICA:

* { 725 — greggio; 726 — raffinato; 727 — sublimato }

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
280		Metalloidi:	
c		zolfo:	
	728	2) allo stato colloidale (in sospensione o in pasta) e precipitato	esente
d	729	fosforo, bianco, giallo e rosso . . .	30 %
		L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso, e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso.	
e	730	boro	15 %
f	731	altri (arsenico, azoto, fluoro, selenio, tellurio)	15 %
281	732 (m³)	Gas rari (argon, cripton, elio, neon e xenon) e loro miscele	25 %
282		Metalli:	
a		alcalini:	
	733	1) sodio	25 %
	734	2) altri (cesio, litio, potassio, rubidio). .	25 %
b	735	alcalino-terrosi (bario, calcio, stronzio). . . .	15 %
c		delle terre rare (cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, illinio, itterbio, lantanio lutezio, neodimio, olmio, praseodimio, samario, terbio, tulio), compresi l'hafnio, l'ittrio e lo scandio:	
	736 (g.)	1) cerio	2 %
	737 (g.)	2) altri.	2 %
d	738	mercurio . . .	8 %
e	739	altri (gallio, germanio, indio, niobio, tallio, zirconio) .	15 %
		II. – *Anidridi ed acidi inorganici.*	
283	740	Acido fluoridrico	25 %
284		Acido cloridrico e acidi derivati:	
a		acido cloridrico:	
	741	1) commerciale	15 %
	742	2) puro . .	15 %
b	743	acido clorosolfonico (cloridrina solforica o acido clorosolforico) e altri acidi derivati.	20 %
285	744	Anidride solforosa liquefatta o in soluzione	20 %
286	745	Anidride solforica . .	12 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
287	746	Acido solforico (commerciale e puro), oleum (acido solforico fumante).	7 %
287 *bis*	747	Ossidi di azoto (Protossido, ecc.)	20 %
288	748	Acido nitrico	25 %
289	749	Acidi fosforici, compresa l'anidride fosforica .	30 %
290	750	Acidi dell'arsenico: anidride arseniosa (triossido di arsenico, arsenico bianco), anidride arsenica e acido arsenico .	50 %
291		Anidride carbonica:	
a	751	liquefatta	10 %
b	752	solida . .	20 %
292	753	Anidride silicica	15 %
293		Anidride borica e acido borico:	
a		acido borico:	
	754	1) greggio	50 %
	755	2) raffinato .	50 %
b	756	anidride borica .	50 %
294		Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:	
a	757	acido cianidrico	20 %
b	758	non nominati . .	20 %
		III. – *Derivati alogenati e solforati dei metalloidi.*	
295		Cloruri e ossicloruri metalloidici:	
a	759	cloruri e ossicloruri di fosforo	30 %
b	760	cloruri di zolfo	20 %
c	761	altri (fosgene, cloruro di solforile, di tionile, ecc.) .	25 %
296	762	Vacante	
297	763	Vacante	
298		Solfuri metalloidici:	
a	764	di carbonio . .	20 %
b	765	di fosforo (sesquisolfuro e altri solfuri) .	30 %
		L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto, che venga impiegato in sostituzione del fosforo, è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro stesso.	
c	766	altri . .	25 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		IV – *Basi ed ossidi inorganici non nominati nè compresi altrove.*	
299		Ammoniaca:	
a	767	anidra	25 %
b	768	in soluzione .	25 %
300		Soda caustica (idrossido di sodio) e perossido di sodio:	
a		soda caustica:	
	769	1) liquida	20 %
	770	2) solida	20 %
b	771	perossido di sodio (biossido), compreso l'ossilite . . .	30 %
301		Potassa caustica (idrossido di potassio):	
a	772	liquida	20 %
b	773	solida	20 %
302	774	Ossido e idrossido di calcio	20 %
303	775	Stronziana (ossido e idrossido di stronzio)	20 %
304	776	Barite (ossido e idrossido di bario) . :	20 %
305	777	Perossido di bario	30 %
306	778	Magnesia pura: ossido (magnesia calcinata) e idrossido di magnesio. .	20 %
307	779	Ossido di zinco . . .	20 %
308	780	Ossido e idrossido di cadmio . .	30 %
309	781	Ossidi di antimonio . . .	15 %
310		Allumina:	
a	782	ossido di alluminio. . . .	20 %
b	783	idrossido di alluminio	20 %
c		allumina fusa (corindone artificiale, e simili) escluse le pietre sintetiche:	
	784	1) non macinata .	20 %
	785	2) macinata	25 %
311		Ossidi e idrossido di cromo:	
a	786	acido cromico (triossido di cromo o anidride cromica).	30 %
b	787	sesquiossido e idrossido di cromo (verde Guignet)	30 %

Segue CAPITOLO XXVIII : **Prodotti chimici inorganici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
312	788	Ossidi di manganese	25 %
313	789	Ossidi di ferro . . .	25 %
314	790	Ossidi di nichelio	esenti
315	791	Ossidi di cobalto e triossido di molibdeno .	10 %
316		Ossido di tungsteno (anidride tungstica), ossido di vanadio (anidride vanadica), ossido di titanio (bianco di titanio):	
a	792	ossido di titanio (bianco di titanio) . . .	20 %
b	793	ossido di tungsteno (anidride tungstica) . .	esente
c	794	ossido di vanadio (anidride vanadica) . .	10 %
317	795	Ossidi di stagno . .	25 %
318	796	Ossidi di rame . .	10 %
319	797	Ossidi di mercurio (giallo e rosso). .	8 %
320	798	Ossidi di piombo (litargirio, minio e minio arancione, e biossido). .	35 %
321	799	Altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi, inorganici, non nominati nè compresi altrove . .	20 %
		V. – *Sali e persali metallici degli acidi inorganici.*	
322		Fluoruri:	
a	800	doppio di alluminio e di sodio (criolite artificiale) .	15 %
b	801	altri .	25 %
323	802	Fluosilicati .	20 %
324		Cloruri:	
a	803	di alluminio . . .	25 %
b	804	di ammonio .	30 %
c	805	di bario	25 %
d	806	di calcio. .	10 %
e	807	di cromo	25 %
f	808	di magnesio	20 %
g	809	di mercurio (cloruro mercuroso o calomelano, cloruro mercurico o sublimato corrosivo), cloruro doppio di mercurio e ammonio e cloroamiduro di mercurio	8 %
h	810	di stagno (stannoso e stannico)	15 %
i	811	doppio di stagno e ammonio .	20 %
l	812	di zinco	15 %
m	813	doppio di zinco e ammonio	20 %
n	814	non nominati	20 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
325		Ossicloruri:	
a	815	di bismuto	30 %
b	816	di rame, compreso quello per usi agricoli	10 %
c	817	altri	20 %
326		Ipocloriti e cloriti:	
a	818	di potassio e di sodio	20 %
b	819	altri	20 %
327		Clorati e perclorati:	
a	820	di ammonio e di sodio	20 %
b	821	di potassio	30 %
c	822	altri	30 %
328	823	Bromuri	50 %
329	824	Bromati	50 %
330		Ioduri:	
a	825	di sodio	110 %
b	826	altri	120 %
331	827	Iodati e periodati	120 %
332		Solfuri:	
a	828	di antimonio: trisolfuro (cremisi di antimonio) e pentasolfuro (zolfo dorato)	25 %
b	829	di bario	25 %
c	830	di cadmio	30 %
d	831	di calcio	20 %
e	832	di mercurio	8 %
f	833	di potassio	25 %
g	834	di sodio	25 %
h	835	altri	25 %
333	836	Idrosolfiti, compresi quelli stabilizzati con sostanze organiche (formaldeide, acetone, ecc.)	35 %
334	837	Iposolfiti	20 %
335	838	Solfiti, bisolfiti e metabisolfiti	20 %
336	839	Vacante.	

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
337		Solfati:	
a	840	di alluminio	25 %
b	841	di bario precipitato	25 %
c	842	di cadmio.	30 %
d	843	di cromo	30 %
e		di ferro:	
	844	1) solfato ferrico.	10 %
	845	2) solfato ferroso	15 %
f	846	di magnesio	25 %
g	847	di mercurio	8 %
h	848	di nichelio e doppio di nichelio e ammonio	15 %
i	849	di piombo.	10 %
l	850	di rame	10 %
m		di sodio:	
	851	1) acido.	20 %
	852	2) neutro	20 %
n	853	di zinco .	25 %
o	854	altri, eccettuati gli allumi	20 %
338		Allumi:	
a	855	di cromo	30 %
b	856	altri .	25 %
339	857	Persolfati	30 %
340	858	Nitriti. .	30 %
341		Nitrati:	
a	859	di ammonio	30 %
b	860	di bario .	25 %
c	861	di bismuto (neutro e basico).	30 %
d	862	di cadmio .	30 %
e	863	di cobalto	25 %
	64	di mercurio	8 %
g	865	di potassio	30 %
h	866	di sodio	30 %
i	867	altri.	25 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
342	868	Ipofosfiti e fosfiti.	25 %
343		Fosfati:	
a	869	di ammonio	15 %
b	870	di calcio	25 %
c	871	di potassio e di sodio	30 %
d	872	altri, compresi i polifosfati (esametafosfati, ecc.)	30 %
344		Arseniati e arseniti:	
a	873	di mercurio	8 %
b	874	altri	35 %
345		Carbonati:	
a	875	di ammonio	30 %
b	876	di bario precipitato.	20 %
c	877	di bismuto	30 %
d	878	di cadmio	30 %
e	879	di calcio precipitato	20 %
f	880	di litio	20 %
g	881	di magnesio precipitato	20 %
h	882	di piombo	35 %
i	883	di potassio	30 %
l	884	di sodio: carbonato e bicarbonato	20 %
m	885	di stronzio	25 %
n	886	non nominati.	20 %
346	887	Vacante.	
347	888	Percarbonati	25 %
348		Cianuri semplici e composti:	
a		cianuri:	
	889	1) di cadmio	30 %
	890	2) di calcio	50 %
	891	3) di mercurio, compreso l'ossicianuro di mercurio.	8 %
	892	4) di sodio. .	50 %
	893	5) di potassio. .	50 %
	894	6) non nominati	15 %
b	895	solfocianuri	40 %
c	896	ferrocianuri	20 %
d	897	ferricianuri	20 %
e	898	altri	25 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
349		Silicati:	
a	899	di sodio .	25 %
b	900	altri	30 %
350		Borati:	
a	901	di sodio	60 %
b	902	altri.	50 %
351	903	Perborati	50 %
352		Sali degli acidi di ossidi metallici:	
a		cromati:	
	904	1) di ammonio, di potassio e di sodio	30 %
	905	2) di piombo.	30 %
	906	3) di zinco . ,	30 %
	907	4) altri . . .	30 %
b		bicromati:	
	908	1) di potassio . .	30 %
	909	2) di sodio. .	30 %
	910	3) altri .	30 %
c	911	manganiti, manganati e permanganati . . .	50 %
d	912	altri . .	20 %
353	913	Altri sali (e persali) metallici degli acidi inorganici, non nominati nè compresi altrove.	20 %
		VI. – *Prodotti vari.*	
354		Composti organici ed inorganici dei metalli preziosi e loro preparazioni; metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame e leghe per amalgame a base di metalli preziosi:	
a		di argento:	
	914 (g)	1) composti inorganici: cloruro, ioduro, nitrato, ossido e altri	10 %
	915 (g)	2) composti organici: albuminato, citrato, lattato e altri .	30 %
	916 (g)	3) argento allo stato colloidale	20 %
	917 (g)	4) preparazioni a base di argento, anche con oli essenziali e sostanze resinose, da usare per la decorazione del vetro e della ceramica . .	20 %
b		di oro:	
	918 (g)	1) composti inorganici ed organici . .	8 %
	919 (g)	2) oro allo stato colloidale. . .	8 %
	920 (g)	3) preparazioni a base di oro, anche con oli essenziali e sostanze resinose, da usare per la decorazione del vetro e della ceramica.	20 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
354		Composti organici ed inorganici dei metalli preziosi e loro preparazioni; metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame e leghe per amalgame a base di metalli preziosi:	
c		di platino e di altri metalli del gruppo del platino:	
	921 (g)	1) composti inorganici ed organici	8 %
	922 (g)	2) platino ed altri metalli del gruppo del platino allo stato colloidale.	8 %
	923 (g)	3) preparazioni a base di tali metalli, anche con oli essenziali e sostanze resinose, per la decorazione del vetro e della ceramica	20 %
d	924 (g)	amalgame e leghe per amalgame a base di metalli preziosi	25 %
354 *bis*		Elementi radioattivi e loro composti organici ed inorganici:	
a	925 (g)	composti dell'uranio	5 %
b	926 (g)	composti del torio . . .	5 %
c	927 (g)	altri (uranio, torio, emanio; attinio, polonio, protoattinio, radio, elementi transuranici e loro composti; mesotorio, radiofosforo, radiosodio e altri isotopi radioattivi e loro composti)	2 %
		Vanno classificati sotto tale voce tutti i prodotti naturali e artificiali, semplici o composti, che presentano radioattività. Per questi prodotti l'analisi è demandata al Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.	
354-*ter*	928 (g)	Isotopi non radioattivi di elementi chimici e loro composti organici ed inorganici (deuterio, acque pesanti, ecc.) . . .	10 %
355		Composti organici ed inorganici dei metalli di terre rare:	
a	929 (g)	ossido di cerio	5 %
b	930 (g)	sali di cerio	5 %
c	931 (g)	altri (di disprosio, erbio, europio, gadolinio, illinio, itterbio, lantanio, lutezio, neodimio, olmio, praseodimio, samario, terbio, tulio). .	5 %
356	932 (g)	Aria liquida . .	10 %
357	933	Acqua distillata e di conducibilità	5 %
358	934	Acqua ossigenata	40 %
359		Fosfuri:	
a	935	di calcio.	20 %
b	936	di ferro, comprese le leghe ferrofosforo contenenti 15% o più di fosforo	25 %
c	937	di rame, compresi il rame e le leghe di rame contenenti più dell'8% di fosforo.	10 %
d	938	di zinco	25 %
e	939	altri	20 %

Segue CAPITOLO XXVIII: **Prodotti chimici inorganici**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
360		Carburi:	
a	940	di boro.	30 %
b	941	di calcio	40 %
c		di silicio:	
	942	1) non macinato.	20 %
	943	2) macinato.	25 %
d	944	altri	20 %
361	945	Altri composti inorganici non nominati nè compresi altrove	30 %

CAPITOLO XXIX

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE GENERALI:

1) *Salvo le eccezioni espressamente previste, sono comprese in questo capitolo soltanto sostanze organiche di composizione ben definita e che possono praticamente considerarsi allo stato puro. Ne sono escluse le sostanze classificate in altri capitoli in relazione al loro impiego (materie plastiche, coloranti, esplosivi, ecc.); quelle che costituiscono preparazioni industriali ben determinate (saponi, preparazioni ausiliarie per l'industria tessile, ecc.) e quelle che sono altrove classificate in ragione del loro confezionamento (medicamenti, preparazioni pronte per l'uso, ecc.).*

2) *Gli esteri sono sempre classificati con gli acidi corrispondenti; fanno solo eccezione gli esteri di amino-alcoli o di amino-fenoli con un acido non aminato, che vengono classificati con gli amino-alcoli o con gli amino-fenoli corrispondenti.*

I sali di basi organiche sono sempre classificati con le basi corrispondenti.

3) *E' fatto obbligo all'importatore dei prodotti compresi in questo capitolo di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale e la formula di costituzione.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
362		Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:	
a		idrocarburi:	
	946	1) aciclici saturi (metano, etano, propano, butano, pentano e isopentani, esano, metilpentani, eptano, ottano e isoottani, ecc.)	25 %
	947	2) aciclici non saturi: monoetilenici (etilene, propilene, butilene, ecc.), polietilenici (butadiene, metilbutadiene, isoprene, ecc.), acetilenici, (acetilene, compreso l'acetilene disciolto, ecc.), etilenici e acetilenici (vinilacetilene, metilvinilacetilene, ecc.)	25 %
		3) cicloparaffinici e cicloolefinici:	
	948	α) tetraidronaftalina, decaidronaftalina.	25 %
	949	β) altri (ciclopropano, ciclopentano, cicloesano, metilcicloesano, etilcicloesano, ecc.)	25 %
		4) cicloterpenici:	
	950	α) pinene e canfene ..	10 %
	951	β) altri (limonene, dipentene, ecc.)	25 %
		5) aromatici:	
		La naftalina pura segue il trattamento di quella raffinata (voce 268-b-2 β). *L'antracene puro segue il trattamento di quello raffinato (voce 268-b-3 β)*	
	*	α) benzolo, toluolo e xilolo .	25 %
		Sul benzolo, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione. *Il benzolo, toluolo e gli xiloli puri, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, sono ammessi al dazio dell'8 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
	955	β) difenile . .	30 %
	956	γ) stirolo	10 %
	957	δ) altri (etilbenzolo, butilxilolo, paracimene, difenilmetano, fluorene, fenantrene, pirene, ecc.)	15 %
		Il butilxilolo destinato alla fabbricazione del muschio xilene è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

STATISTICA:

* { 952 — benzolo
953 — toluolo
954 — xilolo }

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
362		Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:	
b		derivati alogenati degli idrocarburi:	
		1) derivati alogenati degli idrocarburi aciclici saturi:	
	958	α) cloruro di metile . . .	30 %
	959	β) cloruro di etile .	30 %
	960	γ) bromuro di metile.	45 %
	961	δ) bromuro di etile e altri bromuri .	45 %
	962	ε) ioduro di metile .	120 %
	963	ζ) ioduro di etile e altri ioduri	120 %
	964	η) cloroformio	25 %
	965	ϑ) tetracloruro di carbonio . . .	20 %
	966	ι) bromoformio . .	45 %
	967	κ) dibromuro di etilene e altri polibromuri	45 %
	968	λ) diioduro di metilene .	110 %
	969	μ) iodoformio e altri poliioduri	110 %
	970	ν) cloroparaffine . .	30 %
	971	ξ) *non nominati*	20 %
		2) derivati alogenati degli idrocarburi aciclici non saturi:	
		α) cloruri:	
	972	I) monocloroetilene (cloruro di vinile monomero), cloruro di vinilidene monomero. .	25 %
	973	II) tricloroetilene	25 %
	974	III) altri .	25 %
	975	β) bromuri (di allile, di metilallile, ecc.) .	45 %
	976	γ) ioduri (di allile, di metilallile, ecc.)	100 %
	977	δ) altri	25 %
	978	3) derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici e ciclo-olefinici (esaclorocicloesano, ottocloro-4,7-metan-tetraidroindene, ecc.).	25 %
	979	4) derivati alogenati degli idrocarburi cicloterpenici (cloruro di bornile, clorocanfene, ecc.)	25 %
		5) derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:	
	980	α) monoclorobenzolo.	25 %
	981	β) diclorobenzoli (paradiclorobenzolo, ecc.)	25 %
	982	γ) cloruro di benzile	25 %
	983	δ) monocloronaftaline . .	25 %
	984	ε) policloronaftaline .	30 %
	985	ζ) diclorodifeniltricloroetano .	30 %
	986	η) clorodifenili	30 %
	987	ϑ) altri	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
362		Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:	
c		derivati solfonati e nitrati degli idrocarburi:	
		1) derivati solfonati, loro sali e loro esteri:	
	988	α) degli idrocarburi aciclici	25 %
	989	β) degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25 %
	990	γ) degli idrocarburi aromatici	30 %
		2) derivati nitrati:	
	991	α) degli idrocarburi aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25 %
		β) degli idrocarburi aromatici:	
		I) mononucleari:	
		I trinitrotoluoli sono compresi nella voce 456 « Prodotti esplodenti non nominati »	
	992	*A*) mononitrobenzolo e dinitrobenzoli	30 %
	993	*B*) paramononitrotoluolo	30 %
	994	*C*) mononitrotoluoli (greggi e orto-, meta-), e dinitrotoluoli	30 %
	995	*D*) trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)	25 %
	996	*E*) dinitrobutilparacimene (muschio cimene)	25 %
	997	*F*) altri (mononitroxilolo, dinitroxilolo, ecc.)	30 %
	998	II) polinucleari (alfamononitronaftalina, betamononitronaftalina, dinitronaftalina, ecc.)	30 %
d		derivati misti degli idrocarburi: solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati:	
	999	1) solfoalogenati aciclici e ciclici (derivati solfoclorurati del benzolo, del toluolo, dello xilolo, ecc.) loro sali e loro esteri	25 %
		2) nitroalogenati:	
	1000	α) degli idrocarburi aciclici (tricloronitrometano o cloropicrina, ecc.)	25 %
		β) degli idrocarburi ciclici:	
		I) nitroclorobenzoli:	
	1001	*A*) mononitroclorobenzoli	30 %
	1002	*B*) dinitroclorobenzoli	30 %
	1003	*C*) altri	30 %
	1004	II) altri (derivati nitrati dei clorotoluoli, ecc.)	30 %
	1005	3) nitrosolfonati, loro sali e loro esteri (acidi dinitrostilbene disolfonici, acidi nitronaftalinsolfonici, acidi nitrobenzol e nitrotoluolsolfonici, ecc.)	25 %
	1006	4) nitrosolfoalogenati (derivati solfonati dei nitroclorobenzoli, ecc.)	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
363		Alcoli:	
a		alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati, non nominati nè compresi altrove:	
		1) monoalcoli:	
		L'alcool etilico chimicamente puro, detto « assoluto », *segue il trattamento della voce 201.*	
	1007	α) alcool metilico	30 %
		Sull'alcool metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcool etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico.	
		La denaturazione dell'alcool metilico comunque fatta all'estero non ne muta la classificazione.	
	1008	β) alcoli propilico e isopropilico	30 %
		Sugli alcoli propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcool etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico.	
		La denaturazione degli alcoli propilico ed isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.	
	1009	γ) alcoli butilici	30 %
		L'alcole butilico terziario destinato alla fabbricazione del muschioxilene è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
		δ) alcoli amilici:	
	1010	I) olio di flemma	10 %
	1011	II) altri	40 %
	1012	ε) alcoli laurilico, stearico, cetilico, oleico	30 %
	1013	ζ) geraniolo, citronellolo, linalolo	25 %
	(g) 1014	η) rodinolo, nerolo e vetiverolo	20 %
	(g) 1015	ϑ) altri	25 %
		2) polialcoli:	
		La glicerina pura segue il trattamento della « glicerina altra » *(voce 146-b).*	
	1016	α) glicole etilenico	35 %
	1017	β) monocloridrina del glicole	15 %
	1018	γ) glicole propilenico	35 %
	1019	δ) pentaeritrite	30 %
	1020	ε) mannite	50 %
	1021	ζ) altri .	30 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
363		Alcoli:	
b		alcoli cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	1022 (g)	1) cicloesanolo (esalina), metil e dimetilcicloesanolo	45 %
	1023 (g)	2) mentolo	15 %
		3) steroli non nominati nè compresi altrove:	
	1024 (g)	α) ergosterolo	30 %
	1025 (g)	β) altri (colesterolo, ecc.).	20 %
	1026 (g)	4) terpineolo	30 %
	1027 (g)	5) terpina, idrato di terpina	40 %
	1028 (g)	6) altri (borneolo, isoborneolo, ecc.)	15 %
c		alcoli aromatici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati:	
	1029	1) alcool benzilico	40 %
	1030	2) alcool feniletilico	25 %
	1031	3) alcool fenilpropilico	20 %
	1032	4) alcool cinnamico	20 %
	1033	5) altri (difenilcarbinolo, trifenilcarbinolo, ecc.)	15 %
364		Fenoli:	
a		monofenoli e loro sali:	
		1) mononucleari:	
	1034	α) fenolo	30 %
	1035	β) cresoli (isomero isolato)	30 %
	1036	γ) xilenoli (isomero isolato)	30 %
	1037	δ) altri non nominati nè compresi altrove (timolo, carvacrolo, ecc.)	15 %
		2) polinucleari:	
	1038	α) alfanaftolo	30 %
	1039	β) betanaftolo	30 %
	1040	γ) orto e parafenilfenolo	30 %
	1041	δ) altri	15 %
b		polifenoli e loro sali:	
	1042	1) resorcina	30 %
		La resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni di stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
	1043	2) idrochinone	30 %
	1044	3) pirogallolo (acido pirogallico)	30 %
	1045	4) diossinaftaline	30 %
	1046	5) altri (pirocatechina, esilresorcina, eptilresorcina, dimetilidrochinone, floroglucina, ecc.)	15 %

Segue CAPITOLO XXIX : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
364		Fenoli:	
a	1047	fenoli - alcoli e loro sali (saligenina, ecc.).	30 %
d		derivati alogenati, solfonati, nitrati e misti (solfoalogenati, ecc.), loro sali e loro esteri:	
	1048	1) alogenati (clorofenoli, paraclorometacresolo, cloroidrochinone, ecc.)	30 %
	1049	2) solfonati (acidi fenol solfonici, acidi naftol solfonici, ecc.).	30 %
	1050	3) nitrati (mononitrofenoli, dinitrofenoli, dinitroortocresoli, ecc.).	30 %
		Il trinitrofenolo (acido picrico) ed i suoi sali sono compresi nella voce 456 «Prodotti esplodenti non nominati».	
	1051	4) misti (nitrosolfonati, solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfoalogenati)	30 %
365		Eteri-ossidi:	
a		eteri-ossidi aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
		1) eteri-ossidi:	
	1052	α) ossido di etile (etere etilico, etere solforico)	60 %
	1053	β) ossidi di etile diclorurati	30 %
	1054	γ) altri (ossido di etile solfonato, ossido di metile, ecc.).	15 %
	1055	2) eteri-ossidi-alcoli (glicole dietilenico e suoi eteri, ecc.)	30 %
b		eteri-ossidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	1056	1) eucaliptolo o cineolo	20 %
	1057	2) altri	20 %
c		eteri-ossidi aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
		1) dei monofenoli:	
	1058	α) anisolo	30 %
	1059	β) ossido di fenile	25 %
	1060	γ) anetolo	25 %
	1061	δ) eteri metilici del metacresolo e dei butilmetacresoli	25 %
	1062	ε) etere metilico del betanaftolo	40 %
	1063	ζ) etere etilico del betanaftolo	40 %
	1064	η) nitrofenetoli (ortonitrofenetolo, ecc.)	35 %
	1065	θ) nitroanisoli (ortomononitroanisolo, ecc.)	35 %
	1066 (*a*)	ι) eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	20 %
	1067	κ) ossido di benzile	25 %
	1068	λ) altri (fenetolo, ossidi di fenilcresile, ossido misto di benzile e d'etile, ecc.)	15 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
365		Eteri-ossidi:	
c		eteri-ossidi aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
		2) dei polifenoli:	
	1069	α) guaiacolo, cristallizzato o liquido	40 %
	1070	β) solfoguaiacolato di potassio	35 %
	1071	γ) safrolo e isosafrolo	25 %
	1072	δ) eugenolo e isoeugenolo	25 %
	1073	ε) altri (etilpirocatechina, etere glicerico del guaiacolo ed etere glicerico della etilpirocatechina, ecc.)	15 %
		3) eteri-ossidi-alcoli aromatici ed altri eteri-ossidi aromatici, non nominati nè compresi altrove:	
	1074	α) alcole anisico	25 %
	1075	β) altri (etere fenilico del glicole, ecc.)	15 %
d	1076	epossidi (ossidi di etilene, diossano, ecc.)	25 %
366		Aldeidi:	
a		aldeidi:	
		1) acicliche:	
		α) sature:	
	1077	I) metanale (aldeide formica, formaldeide o formolo)	25 %
	1078	II) triossimetilene (paraformaldeide)	25 %
	1079	III) etanale (acetaldeide)	40 %
	1080	IV) metaldeide in polvere	25 %
	1081	V) paraldeide	30 %
	1082	VI) butanale (aldeide butirrica)	30 %
	1083	VII) aldeide eptilica (enantolo)	25 %
	1084	VIII) aldeidi da C_8 a C_{12}	20 %
	1085	IX) altre (propanal, ecc.)	20 %
		β) non sature:	
	1086	I) citrale e citronellale	30 %
	1087	II) aldeide acrilica o acroleina	15 %
	1088	III) altre (aldeide crotonica, ecc.)	15 %
	1089	2) cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche	15 %
		3) aromatiche:	
	1090	α) aldeide benzoica (benzaldeide)	25 %
	1091	β) aldeide cinnamica	35 %
	1092	γ) aldeide alfa-amilcinnamica, aldeide paraisopropilalfa-metilidrocinnamica	25 %
	1093	δ) altre (aldeide fenilacetica, ecc.)	20 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
366		Aldeidi:	
b	1094	acetali (metilale, acetale dimetilico, ecc.)	25 %
c		aldeidi-alcoli acicliche, aldeidi-eteri cicliche, aldeidi-fenoli, aldeidi-eteri-fenoli, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, loro sali e loro esteri:	
		1) aldeidi-alcoli acicliche:	
	1095 (g.)	α) idrossicitronellale .	25 %
	1096	β) altre (aldolo, ecc.)	20 %
		2) aldeidi-eteri clicliche, aldeidi-fenoli, aldeidi-eteri-fenoli:	
	1097 (g.)	α) aldeide metilprotocatechica (vanillina)	50 %
	1098 (g.)	β) aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	50 %
	1099 (g.)	γ) aldeide metilenprotocatechica (piperonalio o eliotropina)	30 %
	1100	δ) aldeide ortoidrossibenzoica (aldeide salicilica)	25 %
	1101	ε) aldeide parametossiidrossibenzoica (aldeide anisica)	25 %
	1102	ζ) altre	20 %
d		derivati alogenati, solfonati, nitrati delle aldeidi, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
		1) delle aldeidi acicliche:	
	1103	α) cloralio idrato F.U.	30 %
	1104	β) cloralio e idrato di cloralio altro	25 %
	1105	γ) altri (alfacloralosio, butilcloralio, ecc.) . .	20 %
	1106	2) delle aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche.	20 %
	1107	3) delle aldeidi aromatiche	30 %
367		Chetoni e chinoni:	
a		chetoni:	
		1) aciclici:	
		α) monochetoni:	
	1108	I) acetone	30 %
	1109	II) metiletilchetone	10 %
	1110	III) altri (ossido di mesitile, foroni, pseudoiononi e pseudometiliononi, ecc.), comprese le loro miscele .	15 %
	1111	β) polichetoni (diacetile, acetilacetone, ecc.)	10 %
	1112	γ) chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi aciclici (diacetone-alcole, ecc.)	20 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
367		Chetoni e chinoni:	
a		chetoni:	
		2) cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:	
	1113	α) iononi e metiliononi	15 %
	(g.) 1114	β) cicloesanone e metilcicloesanone	30 %
	1115	γ) canfora	20 %
	1116	δ) fencone, irone, giasmone, carvone	15 %
	(g.) 1117	ε) altri, compresi i chetoni-alcoli ed i chetoni-aldeidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici .	15 %
		3) aromatici:	
	1118	α) metilnaftilchetone .	20 %
	1119	β) altri (benzilidenacetone, acetofenone, metilacetofenone, butildimetilacetofenoni, butilxililacetofenoni, benzofenoni, ecc.), chetoni (aromatici)-alcoli, chetoni (aromatici)-fenoli, chetoni (aromatici)-aldeidi, eccettuate le sostanze coloranti	30 %
b		chinoni:	
	1120	1) parabenzochinone (chinone)	30 %
	1121	2) antrachinone .	30 %
	1122	3) crisazina, chinizarina, antrarufina	30 %
	1123	4) altri (naftochinone, metilantrachinone, benzantrone, acenaftenchinone, fenantrenchinone, ecc.), chinoni-alcoli, chinoni-aldeidi, altri chinoni-fenoli, eccettuate le sostanze coloranti	30 %
c		derivati alogenati, solfonati, nitrati dei chetoni e dei chinoni, loro sali e loro esteri:	
	1124	1) dei chetoni aciclici .	25 %
		2) dei chetoni ciclici e dei chinoni:	
	1125	α) dinitrometilbutilacetofenone (muschio chetone)	20 %
	(g.) 1126	β) bromuro di canfora	45 %
	1127	γ) acido canfosolfonico	25 %
	1128	δ) altri, eccettuate le sostanze coloranti	30 %
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
a		monoacidi, loro anidridi e loro cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		1) aciclici saturi:	
		α) acido formico, suoi sali e suoi esteri:	
	1129	I) acido formico . .	35 %
		II) formiato di sodio:	
	1130	*A*) puro F. U.	40 %
	1131	*B*) altro	35 %
	1132	III) formiati altri	35 %
	1133	IV) esteri	30 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
a		monoacidi, loro anidridi e loro cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		1) aciclici saturi:	
		β) acido acetico, suoi sali e suoi esteri:	
	1134	I) acido acetico	30
		II) sali dell'acido acetico:	
	1135	*A*) acetato di calcio impuro . . .	esente
	1136	*B*) acetato di sodio	35 %
	1137	*C*) acetato di cobalto	25 %
	1138	*D*) acetato di piombo . .	35 %
	1139	*E*) acetati altri	15 %
		III) esteri dell'acido acetico:	
	1140	*A*) acetato di metile . . .	35 %
	1141	*B*) acetato di etile	35 %
	1142	*C*) acetato di vinile monomero	35 %
	1143	*D*) acetati di propile, d'isopropile, di butile e di isobutile . . .	35 %
	1144	*E*) acetati di amile e di isoamile . . .	35 %
	1145	*F*) acetati di linalile, di geranile e di citronellile .	25 %
	1146	*G*) acetati di glicerina (mono-, di-, triacetina) .	25 %
	1147	*H*) acetato di benzile	40 %
	1148	*I*) acetati d'anisile, di cinnamile, di feniletile, di bornile, d'isobornile .	25 %
	1149	*L*) acetato di terpenile	30 %
	1150	*M*) altri	15 %
	1151	γ) anidride acetica	30 %
	1152	δ) cloruro d'acetile	25 %
	1153	ε) acidi mono-, di-e tricloroacetici, loro sali e loro esteri ,.	25 %
	1154	ζ) acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	45 %
		η) acido propionico, suoi sali e suoi esteri:	
	1155	I) acido propionico e suoi sali . . .	10 %
	1156	II) esteri dell'acido propionico	20 %
		ϑ) acido butirrico, suoi sali e suoi esteri:	
	1157	I) acido butirrico	10 %
	1158	II) sali dell'acido butirrico	10 %
	1159	III) esteri dell'acido butirrico	20 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
a		monoacidi, loro anidridi e loro cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		1) aciclici saturi:	
		ι) acido valerianico, suoi sali e suoi esteri:	
	1160	I) acido valerianico	10 %
	1161	II) sali dell'acido valerianico	10 %
	1162	III) esteri dell'acido valerianico	20 %
		κ) acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:	
	1163	I) acido palmitico	16 %
		II) sali dell'acido palmitico:	
	1164	*A*) alcalini.	30 %
	1165	*B*) altri	20 %
	1166	III) esteri dell'acido palmitico. . . .	25 %
		λ) acido stearico, suoi sali e suoi esteri:	
	1167	I) acido stearico	16 %
		II) sali dell'acido stearico:	
	1168	*A*) alcalini.	30 %
	1169	*B*) altri	20 %
	1170	III) esteri dell'acido stearico (stearato del glicole, ecc.) non nominati nè compresi altrove	25 %
	1171	μ) altri	20 %
		2) aciclici non saturi:	
	1172	α) acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri, non nominati nè compresi altrove. . . .	25 %
	1173	β) acidi eptin e octincarbonici e loro esteri metilici . . .	15 %
		γ) acido oleico, suoi sali e suoi esteri:	
	1174	I) acido oleico	16 %
		II) sali dell'acido oleico:	
	1175	*A*) alcalini.	30 %
	1176	*B*) altri	20 %
	1177	III) esteri dell'acido oleico	20 %
	1178	δ) altri (acido acrilico, acido linoleico, ecc.)	20 %

Segue CAPITOLO XXIX : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivat. loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove :	
a		monoacidi, loro anidridi e loro cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		3) monoacidi aromatici:	
		α) saturi:	
		I) acido benzoico, suoi sali e suoi esteri:	
	1179	*A*) acido benzoico	25 %
	1180	*B*) benzoato di sodio	35 %
	1181	*C*) altri sali dell'acido benzoico	30 %
		D) esteri dell'acido benzoico:	
	1182	*a'*) benzoato di metile	30 %
	1183	*b'*) benzoato di benzile	35 %
	1184	*c'*) benzoati di geranile, di citronellile, di linalile, di rodinile	30 %
	1185	*d'*) benzoato di naftile	35 %
	1186	*e'*) altri	25 %
	1187	II) cloruro di benzoile	30 %
	1188	III) perossido di benzoile	25 %
	1189	IV) acidi nitrobenzoici (acido orto-, meta-, paranitrobenzoico), loro sali e loro esteri	25 %
	1190	V) cloruri di nitrobenzoile (cloruro di paranitrobenzoile, ecc.)	30 %
	1191	VI) acidi monoclorobenzoici e diclorobenzoici, loro sali (paraclorobenzoato di sodio, ecc.) e loro esteri	25 %
		VII) acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri :	
	1192	*A*) acido fenilacetico	40 %
	1193	*B*) sali dell'acido fenilacetico	35 %
		C) esteri dell'acido fenilacetico :	
	1194	*a'*) fenilacetato di etile	35 %
	1195	*b'*) fenilacetato di feniletile	35 %
	1196	*c'*) altri	30 %
	1197	VIII) altri (acido fenilpropionico, acidi naftoici, ecc.)	25 %
		β) non saturi:	
		I) acido cinnamico, suoi sali e suoi esteri:	
	1198	*A*) acido cinnamico	25 %
	1199	*B*) sali dell'acido cinnamico	25 %
	1200	*C*) esteri dell'acido cinnamico (cinnamati di etile, di metile, di butile, di propile, di benzile, di feniletile, di linalile, ecc.)	25 %
	1201	II) altri	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
b		poliacidi, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		1) aciclici:	
		α) acido ossalico, suoi sali e suoi esteri:	
	1202	I) acido ossalico	35 %
		II) sali e esteri dell'acido ossalico:	
	1203	*A*) ossalato di potassio	35 %
	1204	*B*) altri	35 %
	1205	β) acido malonico, suoi sali e suoi esteri	25 %
	1206	γ) acido adipico, suoi sali e suoi esteri	25 %
	1207	δ) acido maleico, suoi sali e suoi esteri	15 %
	1208	ε) anidride maleica	10 %
	1209	ζ) acido succinico, suoi sali e suoi esteri	15 %
	1210	η) altri poliacidi aciclici, loro sali e loro esteri	15 %
		2) aromatici:	
		α) acidi ftalici, loro sali e loro esteri; anidride ftalica:	
	1211	I) acidi ftalici e loro sali . . .	25 %
	1212	II) anidride ftalica	25 %
		III) esteri degli acidi ftalici:	
	1213	*A*) ortoftalati di metile, di etile, di butile, di cicloesile .	30 %
	1214	*B*) altri	30 %
	1215	β) altri poliacidi aromatici, loro anidridi, loro sali e loro esteri .	30 %
c		acidi (mono e poliacidi) cicloparaffinici, cicloolefenici e cicloterpenici, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1216	1) acidi naftenici	8 %
	1217	2) acidi solfonaftenici	25 %
	1218	3) acidi abietinici .	20 %
	1219	4) altri .	25 %
d		acidi-alcoli aciclici, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
		1) acido lattico, suoi sali e suoi esteri:	
	1220	α) acido lattico tecnico, alimentare e farmaceutico F. U.	25 %
	1221	β) sali dell'acido lattico	25 %
	1222	γ) esteri dell'acido lattico	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati nè compresi altrove:	
d		acidi-alcoli aciclici, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1223	2) acido malico, suoi sali e suoi esteri . . .	15 %
		3) acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:	
	1224	α) acido tartarico	25 %
		β) sali dell'acido tartarico:	
	1225	I) tartrato e bitartrato di potassio .	25 %
	1226	II) tartrato di calcio greggio	esente
	1227	III) tartrato di calcio altro . . .	25 %
	1228	IV) altri tartrati (di ammonio e di potassio, di antimonio e di potassio, di antimonio e di sodio, di sodio e di potassio, ecc.) .	25 %
	1229	γ) esteri dell'acido tartarico . . .	25 %
		4) acido citrico, suoi sali e suoi esteri:	
	1230	α) acido citrico	45 %
		β) sali dell'acido citrico:	
	1231	I) citrato di calcio greggio . . .	25 %
	1232	II) altri	45 %
	1233	γ) esteri dell'acido citrico	40 %
	1234	5) acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	45 %
	1235	6) altri acidi-alcoli aciclici, loro sali e loro esteri . .	25 %
e		acidi-aldeidi, acidi-chetoni e altri acidi aciclici a funzioni complesse, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1236	1) etere acetacetico	40 %
	1237	2) altri	25 %
f		acidi-alcoli ciclici, acidi-fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni complesse, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1238	1) acido colico e derivati	25 %
		2) acido salicilico, suoi sali e suoi esteri:	
	1239	α) acido salicilico	50 %
		β) sali dell'acido salicilico:	
	1240	I) salicilato di sodio . .	50 %
	1241	II) salicilato di bismuto	30 %
	1242	III) altri sali	30 %
		γ) esteri dell'acido salicilico:	
	1243	I) salicilato di metile	50 %
	1244	II) salicilato di fenile	50 %
	1245	III) salicilati di amile, di benzile, di bornile, di butile, di citronellile, di geranile .	45 %
	1246	IV) altri esteri	30 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
368		Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri, non nominati né compresi altrove:	
f		acidi-alcoli ciclici, acidi-fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni complesse, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1247	3) acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri . . .	50 %
	1248	4) derivati solfonati dell'acido salicilico (acido solfosalicilico, ecc.), loro sali e loro esteri .	30 %
		5) acido paraidrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri:	
	1249	α) acido paraidrossibenzoico e suoi sali .	25 %
	1250	β) esteri dell'acido paraidrossibenzoico	30 %
	1251	6) acidi cresotinici ed acetilortocresotinici, loro sali e loro esteri	30 %
	1252	7) acido gallico, suoi sali e suoi esteri	25 %
	1253	8) acido anisico, suoi sali e suoi esteri .	25 %
	1254	9) acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri .	35 %
	1255	10) fenolftaleina. . .	40 %
	1256	11) altri (acidi nitrosalicilici, ecc.)	25 %
369		Esteri degli acidi minerali e loro sali (diversi dall'acido solfidrico e dagli acidi alogenati):	
a		esteri solforici:	
	1257	1) solfati di metile, di etile, di propile e di isopropile. . .	35 %
	1258	2) altri non nominati nè compresi altrove .	30 %
b	1259	esteri nitrosi e nitrici, non nominati nè compresi altrove. . . .	20 %
		La nitroglicerina e la pentrite (tetranitropentaeritrite) sono comprese nella voce 456 « Prodotti esplodenti non nominati ».	
c		esteri fosforici:	
	1260	1) acido glicerofosforico e suoi sali.	25 %
	1261	2) lattofosfati . .	25 %
	1262	3) acido inositesafosforico ed inositesafosfati. . . .	25 %
	1263	4) tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato e trixilenilfosfato	30 %
	1264	5) altri (fosfato di guaiacolo, ecc.)	25 %
d		esteri carbonici:	
	1265	1) carbonato di guaiacolo	35 %
	1266	2) altri (ortocarbonato di etile, clorocarbonato di etile o cloroformiato di etile, ecc.)	20 %
e	1267	esteri silicici . . .	25 %
f	1268	altri esteri degli acidi minerali e loro sali (dibutil- e dicresilditiofosfato di sodio, ecc.). .	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
370		Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione, ad eccezione di quelli compresi nella voce 371:	
a		monoamine:	
		1) acicliche:	
	1269	α) mono-, di-, trimetilamina	20 %
	1270	β) altre (etilamine e loro sali, allilisopropilamina, ecc.)	20 %
		2) aromatiche:	
		α) mononucleari:	
		I) anilina, suoi derivati e loro sali:	
	1271	*A*) anilina e suoi sali	25 %
	1272	*B*) derivati alogenati (cloroaniline)	30 %
	1273	*C*) derivati solfonati (acidi meta-e paraamino-benzen-solfonici e loro derivati benzilati, ecc.)	30 %
	1274	*D*) nitroaniline (mononitraniline, ecc.)	25 %
	1275	*E*) derivati solfoalogenati, nitroalogenati e nitrosolfonati	30 %
	1276	*F*) alchilaniline (mono-e dimetilanilina, mono-e dietilanilina, ecc.)	35 %
	1277	*G*) altri (nitrosoalchilaniline, ecc.), non nominati nè compresi altrove	30 %
		II) toluidine, loro sali e loro derivati:	
	1278	*A*) toluidine (toluidina greggia, orto-, meta-, para-toluidina) e loro sali	25 %
	1279	*B*) derivati alogenati, nitrati, solfonati, solfoalogenati, alchilati ed alchilsolfonati ed altri non nominati nè compresi altrove	30 %
		III) xilidine, loro sali e loro derivati:	
	1280	*A*) xilidine (xilidina greggia, orto-, meta-, paraxilidina) e loro sali	25 %
	1281	*B*) derivati alogenati, nitrati, solfonati, solfoalogenati, alchilati e alchilsolfonati, ed altri non nominati nè compresi altrove	25 %
	1282	IV) altre (fenilisopropilamina e suoi sali, ecc.) non nominate nè comprese altrove	25 %
		β) polinucleari:	
	1283	I) difenilamina e suoi sali e loro derivati, eccettuate le sostanze coloranti	30 %
	1284	II) alfanaftilamina e suoi sali e loro derivati, eccettuate le sostanze coloranti	30 %
		III) betanaftilamina e suoi sali e loro derivati, eccettuate le sostanze coloranti:	
	1285	*A*) fenilbetanaftilamina	35 %
	1286	*B*) altre	30 %
	1287	IV) altre non nominate	30 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
370		Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione ad eccezione di quelli compresi nella voce 371:	
b		poliamine:	
		1) acicliche:	
	1288	α) esametilendiamina e suoi sali	25 %
	1289	β) altre (etilendiamina, ecc.).	15 %
		2) aromatiche:	
		α) mononucleari:	
	1290	I) fenilendiamine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e loro sali	30 %
	1291	II) toluilendiamine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e loro sali	30 %
	1292	III) altre, non nominate nè comprese altrove.	30 %
		β) polinucleari:	
	1293	I) benzidina e suoi omologhi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e loro sali .	25 %
	1294	II) poliamine derivate dal di- e dal trifenilmetano, e dai loro omologhi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e loro sali (tetrametil-e tetraetildiaminodifenilmetano, leucobasi di sostanze coloranti, ecc.) .	30 %
	1295	III) altre (monoamino- e diaminodifenilamine, solfonate o non, loro derivati nitrati e loro sali, ecc.)	30 %
c	1296	amine cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche, loro derivati di sostituzione e loro sali	25 %
d		amino-alcoli, amino-aldeidi, amino-chetoni, amino-chinoni, amino-fenoli, amino-naftoli, amino-acidi, loro derivati di sostituzione, loro sali e loro esteri, eccettuate le sostanze coloranti:	
		1) amino-alcoli aciclici:	
	1297	α) monoetanolamina e suoi sali .	15 %
	1298	β) altre etanolamine e loro sali . . .	25 %
	1299	γ) lecitina ed altri fosfoaminolipidi	25 %
	1300	δ) benzoildimetilaminodimetiletilcarbinolo e suoi sali	40 %
	1301	ε) altri (colina, ecc., sali e derivati, ecc.)	25 %
	1302	2) amino-aldeidi acicliche, amino-chetoni aciclici, amino-acidi aciclici, non nominati nè compresi altrove, loro derivati di sostituzione e loro sali	25 %
		3) amino-alcoli ciclici:	
	1303	α) ariletanolamine e loro derivati di sostituzione.	30 %
	1304	β) altri (tetrametil- e tetraetildiaminobenzidrolo, ecc.)	30 %
	1305	4) amino-aldeidi cicliche, amino-chetoni ciclici e amino-chinoni, loro derivati di sostituzione e loro sali (aminobenzaldeidi, tetrametil e tetraetildiaminobenzofenoni, mono e diaminoantrachinoni, antrimidi, ecc.), eccettuate le sostanze coloranti	30 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
370		Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione ad eccezione di quelli compresi nella voce 371):	
d		amino-alcoli, amino-aldeidi, amino-chetoni, amino-chinoni, amino-acidi, loro derivati di sostituzione e loro sali, eccettuate le sostanze coloranti:	
		5) amino-fenoli, loro eteri, loro derivati di sostituzione, loro sali e loro esteri:	
	1306	α) anisidine, fenetidine, dianisidina	35 %
	1307	β) altri (ortoaminofenolo, metaaminofenolo, paraaminofenolo, solfato di monometilparaaminofenolo, aminocresoli, diaminofenoli, aminonaftoli, ecc.) . .	30 %
		6) amino-acidi ciclici non nominati nè compresi altrove:	
		L'acido paraaminobenzoico è classificato alla voce 374 - *a* - 2 - ε « *Vitamina* H_1 ».	
	1308	α) acido ortoaminobenzoico (acido antranilico) e suoi sali. .	25 %
	1309	β) esteri dell'acido ortoaminobenzoico (ortoaminobenzoato di metile, ecc.) e dei suoi derivati alchilati, e loro sali	30 %
		γ) sali ed esteri dell'acido paraaminobenzoico (paraaminobenzoato di etile, di butile, paraaminobenzoildietilaminoetanolo, ecc.):	
	1310	I) paraaminobenzoildietilaminoetanolo .	40 %
	1311	II) altri	35 %
	1312	δ) acido paraaminosalicilico, suoi sali e suoi esteri	35 %
	(g) 1313	ε) altri (acido metaaminobenzoico, fenilglicina e paraossifenilglicina, ecc.)	30 %
e	1314	sali di ammonio quaternari, loro derivati e loro sali . .	25 %
f	1315	diazo, azo, azossicomposti e loro derivati (sali di diazonio, ecc.), eccettuate le sostanze coloranti	30 %
371		Altri composti a funzione azotata:	
a		amidi e loro sali:	
		1) acicliche:	
	1316	α) urea con un tenore in azoto superiore al 45 %	30 %
	1317	β) diciandiamide	25 %
	1318	γ) altre: acetamide, ureidi a catena aperta (bromodietilacetilurea, bromoisovalerilurea, ecc.), etiluretano, ecc.	25 %
		2) cicliche:	
		α) ureine:	
	1319	I) parafenetolurea (dulcina)	30 %
		L'importazione della dulcina è riservata allo Stato.	
	1320	II) altre: (dietildifenilurea (centralite), acido ureo - 2 amino, - 5 - naftol, - 7 - solfonico, ecc.).	30 %
		β) ureidi:	
	1321	I) dietilmalonilurea e suoi sali	40 %
	1322	II) feniletilmalonilurea e suoi sali	55 %
	1323	III) altre (etilcicloesenilmalonilurea e suoi sali, idantoina e suoi derivati di sostituzione, ecc.).	40 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
371		Altri composti a funzione azotata:	
a		amidi e loro sali:	
		2) cicliche:	
	1324	γ) acetanilide, metil e etilacetanilide, acetilacetanilide, orto-cloroacetoacetanilide e loro sali	30 %
	1325	δ) acetilparafenetidina .	40 %
	1326	ε) arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici.	30 %
	1327	ζ) altre (altri derivati acetoacetilati delle amine cicliche, sostituite o non, acetilparaaminofenolo e acetilparaamino-salolo, lattilparafenetidina, ecc.)	30 %
b		imidi e imine:	
	1328	1) imide solfobenzoica (saccarina)	30 %
		L'importazione della saccarina è riservata allo Stato.	
		2) guanidine:	
	1329	α) difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanide.	35 %
	1330	β) altre . .	25 %
		3) esametilentetramina:	
	1331	α) pura F. U.	35 %
	1332	β) altra	35 %
	1333	4) sali e derivati dell'esametilentetramina .	35 %
		La trimetilentrinitramina (esogeno) è compresa nella voce 456 « Prodotti esplodenti non nominati ».	
		5) aldimine:	
	1334	α) etilidenanilina, butilidenanilina, aldolo-alfanaftilamina e loro polimeri	35 %
	1335	β) altre	25 %
	1336	6) altre e loro sali .	25 %
c	1337	nitrili (cianidrina dell'acetone, nitrile acrilico, adiponitrile, ecc.)	25 %
d		cloramine e sulfamidi:	
	1338	1) cloramine e loro sali	25 %
		2) sulfamidi e loro sali:	
	1339 (g.)	α) paraaminobenzensulfamide e suoi derivati non nominati nè compresi altrove, e loro sali . .	50 %
	1340 (g.)	β) toluensulfamidi	30 %
	1341 (g.)	γ) altre	30 %
e	1342	derivati dell'idrazina e dell'idrossilamina (fenilsemicarbazide, fenilidrazina, ecc.) e loro sali . .	30 %
f	1343	altri composti a funzione azotata, non nominati nè compresi altrove (cloruro di allofanile, allofanato di benzile, ecc.)	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
372		Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
a	1344	ad atomi di ossigeno: furfurale (furfurolo), benzofurano (cumarone), alcole tetraidrofurfurilico, ecc.	25 %
b	1345	ad atomi di zolfo; ittiolo, solfoittiolati, tiofene, ecc.	25 %
c		ad atomi di azoto:	
		L'acido nicotinico (acido piridinbetacarbonico) e la nicotinamide, sono compresi tra le vitamine della voce 374.	
	1346	1) isatina, acetofenolisatina, difenolisatina	30 %
	1347	2) carbazolo.	20 %
	1348	3) derivati del carbazolo, eccettuate le sostanze coloranti.	30 %
	1349	4) piridina e suoi sali (nitrato, solfato, cloridrato di piridina, ecc.)	15 %
	1350	5) chinolina e suoi sali ..	15 %
	1351	6) ossichinoline e loro sali	25 %
		7) derivati di sostituzione della chinolina, loro sali e loro esteri, eccettuate le sostanze coloranti:	
	1352	α) acido fenilchinolincarbonico	30 %
	1353	β) parametilchinolina	15 %
	1354	γ) isobutilchinolina . .	15 %
	1355	δ) isopropilchinolina	15 %
	1356	ε) tetraidroparametilchinolina	15 %
	1357	ζ) altri	30 %
		La importazione nel territorio della Repubblica dei derivati dalla chinolina a proprietà antimalariche (Plasmochina, Gamefar, Certuna, Sele) è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato (V. nota alla voce 375).	
	1358	8) alchilaminoacridine e loro sali, eccettuate le sostanze coloranti ..	30 %
		La importazione nel territorio della Repubblica delle alchilaminoacridine a proprietà antimalariche (Atebrina, Italchina, Chemiochina) è riservata alla Amministrazione dei Monopoli dello Stato (V. nota alla voce 375).	
	1359 (g.)	9) 1-fenil 2-3 dimetilisopirazolone, suoi sali e derivati	60 %
	1360 (g.)	10) 1-fenil 2-3 dimetil 4-dimetilaminoisopirazolone, suoi sali e derivati	70 %
	1361 (g.)	11) dietilendiamina e dimetildietilendiamina e loro sali.	30 %
	1362 (g.)	12) acidi nucleinici e loro sali	25 %
	1363 (g.)	13) indolo e betametilindolo (scatolo) ..	15 %
	1364 (g.)	14) acido 1-metil 4-fenil piperidin carbonico, suoi sali e derivati	30 %
	1365 (g.)	15) combinazioni della paraaminobenzensulfamide con eterociclici azotati	50 %
	1366 (g.)	16) altri (lisidina, dietilamide dell'acido piridinbetacarbonico, ecc.)	15 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
372		Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
d		altri composti eterociclici:	
	1367	1) deidrotioparatoluidina e suoi derivati solfonati, e loro sali . .	30 %
	1368	2) mercaptobenzotiazolo	35 %
	1369	3) derivati del mercaptobenzotiazolo	30 %
	1370	4) disolfuro di benzotiazile	35 %
	1371	5) mercaptobenzimidazolo	35 %
	1372	6) combinazioni della paraaminobenzensulfamide con eterociclici altri . . .	50 %
	1373	7) altri non nominati (tiodifenilamina e suoi sali, ecc.) . . .	20 %
373		Composti organo-minerali non nominati né compresi altrove:	
a		contenenti zolfo:	
		1) xantogenati:	
	1374	α) xantogenato di sodio e di potassio	20 %
	1375	β) altri (etilxantogenati, amilxantogenati, ecc.)	20 %
	1376	2) tiodiglicole	25 %
	1377	3) tiourea	25 %
	1378	4) tiocarbammati (dietilditiocarbammato di sodio, di zinco, ecc.; feniletilditiocarbammato di zinco, ecc.)	35 %
	1379	5) tiurami mono- e disolforati, loro derivati alchilati, arilalchilati e loro derivati sostituiti (disolfuro di tetraetiltiurame, monosolfuro e disolfuro di tetrametiltiurame, ecc.)	35 %
	1380	6) tiocarbanilide	35 %
	1381	7) diortotoliltiourea	35 %
	1382	8) combinazioni della paraaminobenzesulfamide non nominate nè comprese altrove. . .	50 %
	1383	9) altri (mercaptani; tioteri; isosolfocianati di etile, di allile, di fenile, ecc.; solfonale; derivati solforati dell'acido salicilico; tioanilina; ecc.) .	25 %
b		contenenti arsenico:	
		1) aciclici:	
	1384 (g.)	α) acido metilarsinico e suoi sali (metilarsinato di sodio, ecc.) .	25 %
	1385 (g.)	β) acido cacodilico e suoi sali (cacodilato di sodio, ecc.) . . .	25 %
	1386 (g.)	2) ciclici (acido paraaminofenilarsinico e suoi sali, acido acetilaminoossifenilarsinico, acidi aminoossifenilarsinici, arsenobenzolo, loro derivati e loro sali) .	25 %
c	1387	contenenti mercurio e loro sali (idrossimercuridibromofluoresceina, ecc.)	25 %
d		altri composti organo-metalloidici ed organo-metallici, non nominati nè compresi altrove:	
	1388	1) piombo tetraetile	60 %
	1389	2) altri (silossani e altri composti organici del silicio, ferro carbonile, composti metallici dell'ossichinolina, ecc.), eccettuate le sostanze coloranti	25 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
374		Vitamine, ormoni e enzimi naturali o sintetici:	
a		vitamine, loro sali e loro esteri:	
		1) liposolubili:	
	1390 (g)	α) provitamina *A* (carotène) .	15 %
	1391 (g)	β) vitamina *A*, ivi compresi i concentrati di vitamine *A* e *D*	20 %
	1392 (g)	γ) vitamina D_2	15 %
	1393 (g)	δ) altre (vitamina *E* o tocoferolo, vitamina *K*, ecc.). .	10 %
		2) idrosolubili:	
	1394 (g)	α) vitamina B_1 (aneurina, tiamina) e B_2	10 %
	1395 (g)	β) vitamina C (acido 1 ascorbico)	10 %
	1396 (g)	γ) vitamina PP (nicotinamide)	10 %
	1397 (g)	δ) acido folico .	30 %
	1398 (g)	ε) vitamina H_1	35 %
	1399 (g)	ζ) altre (vitamina *P*, ecc.) .. .	10 %
	1400 (g)	3) non nominate	10 %
b		ormoni, loro sali e loro esteri compresi i sostituti ottenuti per sintesi:	
	1401 (g)	1) adrenalina	25 %
	1402 (g)	2) insulina.	10 %
	1403 (g)	3) progesterone, desossicorticosterone, follicolina (estrone).. . .	15 %
	1404 (g)	4) testosterone	20 %
	1405 (g)	5) altri (diidrofollicolina o estradiolo, idrato di follicolina o estriolo, androsterone, adrenosterone, ormoni ipofisari, dietilstilbestrolo, ecc.) .	10 %
c		enzimi:	
	1406	1) pepsina	25 %
	1407	2) presame.	20 %
		Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.	
	1408	3) pancreatina	25 %
	1409	4) altre (papaina, ecc.)	15 %
375		Alcaloidi e glucosidi naturali o sintetici:	
a		alcaloidi del gruppo dell'oppio, loro esteri, loro eteri e loro sali:	
	1410 (g)	1) morfina, acetilmorfina, etilmorfina e loro derivati. . . .	25 %
	1411 (g)	2) codeina, suoi sali e suoi derivati	20 %
	1412 (g)	3) altri (narceina, narcotina, papaverina, tebaina, ecc.):	20 %

Segue Capitolo XXIX: **Prodotti chimici organici.**

Numero e lettera		Denominazione delle merci	Dazio sul valore
della Tariffa	della Statistica		
375		Alcaloidi e glucosidi naturali o sintetici:	
b		alcaloidi della china (chinina, chinidina, cinconidina, ecc.) loro eteri, loro esteri e loro sali:	
	1413 (g)	1) chinina ed altre basi della china e solfato di chinina	esenti
	1414 (g)	2) etilcarbonato di chinina	15 %
	1415 (g)	3) altri eteri, esteri e sali	20 %
		L'importazione nel territorio della Repubblica della corteccia di cincona, dei sali di chinina e degli alcaloidi estratti dalla cincona, sia allo stato di purezza che mescolati con altre sostanze, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato. *È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le Finanze di concerto con quello per l'Interno, sentito il consiglio d'amministrazione dei Monopoli dello Stato.* *Queste disposizioni sono estese ai preparati antimalarici sintetici acridinici e chinolinici (Atebrina, Italchinina, Chemiochina, Plasmochina, Gamefar, Certuna e Sele).*	
c		altri alcaloidi: loro eteri, loro esteri e loro sali:	
	1416 (g)	1) sparteina	20 %
	1417 (g)	2) caffeina	20 %
		3) cocaina:	
	1418 (g)	α) pasta di coca	10 %
	1419 (g)	β) cocaina e suoi sali	25 %
	1420 (g)	4) teofillina, teofillina etilendiamina	30 %
	1421 (g)	5) colchicina, aconitina, eserina, giusquiamina, pilocarpina, veratrina, omatropina	20 %
	1422 (g)	6) nicotina e suoi sali	esenti
		L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.	
	1423 (g)	7) non nominati (solanina, piperina, coniina, teobromina, stricnina, efedrina, emetina, atropina, arecolina, ecc.)	15 %
d		glucosidi, loro eteri e loro esteri:	
	1424 (g)	1) digitaline	15 %
	1425 (g)	2) strofantine	20 %
	1426 (g)	3) altri (saponine, aloine, ecc.)	15 %
376		Altri composti organici, non nominati né compresi altrove:	
a		lattoni:	
	1427	1) lattoni aciclici (nonalattone, undecalattone, ecc.)	15 %
		2) lattoni ciclici:	
	1428 (g)	α) santonina e suoi sali	15 %
	1429 (g)	β) cumarina e metilcumarina . . .	40 %
	1430 (g)	γ) altri	15 %

Segue CAPITOLO XXIX: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
376		Altri composti organici non nominati nè compresi altrove:	
b		idrati di carbonio chimicamente puri:	
	1431	1) glucosio (destrosio) anidro farmaceutico e monoidrato puro .	75 %
		Sul glucosio si riscuote, oltre il dazio. la sovrimposta di fabbricazione.	
	1432	2) lattosio	25 %
	1433	3) altri (levulosio, galattosio, maltosio, ecc.) eccettuato il saccarosio	20 %
		Sugli zuccheri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di fabbricazione.	
c		amino-acidi biologici, loro derivati, loro sali e loro amidi:	
	1434	1) glicocolla	20 %
	1435 (g)	2) acido glutammico e suoi sali	25 %
	1436 (g)	3) istidina	25 %
	1437 (g)	4) asparagina	25 %
	1438 (g)	5) altri (sarcosina, alanine, lisina, cisteina, e derivati, tirosina e derivati, ecc.) . .	20 %
d		antibiotici:	
	1439 (g, unità)	1) penicillina.	50 %
	1440 (g)	2) streptomicina	40 %
	1440 *bis* (g)	3) D-treo-1-p. nitrofenil-2-dicloroacetamido-propano-1,3-diolo	40 %
	1440 *ter* (g)	4) altri . .	35 %
e	1441 (g)	altri	35 %
377	1442	Prodotti chimici inorganici ed organici, comprese le sostanze coloranti, per reagentario, microscopia e ricerca scientifica in genere, in confezioni originali del peso (compreso il recipiente immediato) non superiore a 350 grammi, anche se nominati o compresi altrove, ad eccezione dello iodio e dei prodotti contenenti iodio . . .	30 %
378	1443	Prodotti chimici inorganici ed organici contenenti iodio, non specificatamente nominati.	100 %

CAPITOLO XXX

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTA GENERALE: *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *i prodotti di costituzione chimica definita, chimicamente o commercialmente puri;*
b) *le bozzime e gli appretti a base di sostanze amidacee che sono compresi nella voce* 450-*c;*
c) *le nitrocellulose, che per le loro speciali caratteristiche siano, in base alle vigenti disposizioni, da considerarsi prodotti esplodenti (cap. XXXVII).*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
379	1444	Nitrocellulosa e soluzioni di nitrocellulosa in qualsiasi solvente (collodi).	30 %
380		Preparazioni disinfettanti, insetticide, anticrittogamiche, erbicide e simili, ivi comprese le esche avvelenate, non nominate nè comprese altrove:	
a	1445	a base di nicotina e di tabacco	esenti
		La introduzione dei prodotti a base di nicotina e di tabacco è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.	
b		altre:	
	1446	1) in tavolette, pastiglie e simili, oppure confezionate in recipienti del contenuto, a netto, non superiore ad un chilogrammo	25 %
		2) altre, presentate in imballaggi di un peso netto superiore a un chilogrammo:	
	1447	α) prodotti cuprici	10 %
	1448	β) non nominati	30 %
381		Prodotti della distillazione del legno, non nominati nè compresi altrove:	
		Gli olii di creosoto sono classificati alla voce 268.	
a	1449	catrame vegetale	esente
b	1450	acido acetico impuro ed altri prodotti della distillazione del legno, escluso l'alcole metilico greggio	5 %
		Sono considerati come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico, anche limpido ed incolore, che contenga sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità totale inferiore a 50 per cento calcolata come acido acetico.	
382		Essenza di trementina ed altri prodotti della distillazione delle trementine non nominati nè compresi altrove:	
a	1451	essenza di trementina	15 %
		L'essenza di trementina, destinata alla fabbricazione della canfora sintetica, è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. *L'olio di canfora, destinato alla fabbricazione del safrolo e dello isosafrolo, è ammesso in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*	
b	1452	colofonia	20 %
c	1453	altri (pece resinosa, ecc.)	10 %

Segue CAPITOLO XXX: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
383		Olii di resina:	
a	1454	pesanti	15 %
b	1455	altri . . .	15 %
384		Peci vegetali d'ogni specie e preparazioni simili a base di colofonia e di peci vegetali non nominate nè comprese altrove:	
a	1456	peci da birrai	20 %
b	1457	altre peci e preparazioni simili, compresi gli agglomeranti per anime di fonderia a base di acidi resinici.	20 %
385	1458	Pirometri fusibili (coni ed anelli Seger, ecc.)	20 %
386		Prodotti attivati, decoloranti ed assorbenti, non nominati nè compresi altrove:	
a		carboni:	
		1) di ossa:	
	1459	α) lavati con acido	30 %
	1460	β) altri	10 %
	1461	2) d'altra specie, attivati	30 %
b	1462	terre decoloranti ed altri	30 %
387		Prodotti ausiliari dell'industria tessile e conciaria (per l'imbibizione, l'ensimaggio, l'addolcimento, il digrassamento, la mordenzatura, l'appretto, ecc.) non nominati nè compresi altrove:	
a	1463	bozzime ed appretti a base di licheni, di fucus, di carrube e simili .	20 %
b	1464	altri	30 %
388	1465	Acceleranti per la vulcanizzazione della gomma elastica, non nominati nè compresi altrove	35 %
388 bis	1466	Residui della fabbricazione della pasta di cellulosa chimica, liquidi o solidi (lignoresina, tallol, ecc.)	10 %
388 ter	1467	Salino di barbabietole	esente
389	1468	Altre preparazioni chimiche non nominate nè comprese altrove	20 %

CAPITOLO XXXI

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTA GENERALE: *E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci 391 e 394 del presente capitolo, oltre che con la denominazione di tariffa, anche con quella commerciale e di indicarne la composizione ed i costituenti ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti od altri involucri di origine.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
390		Prodotti opoterapici non nominati nè compresi altrove:	
a	1469 (g)	ghiandole ed altri organi disseccati e in polvere	15 %
b	1470 (g)	estratti di ghiandole e di altri organi.	25 %
391	1471 (g)	Sieri, vaccini ed altre colture batteriche	25 %
392	1472	Cementi ed altri prodotti per otturazioni dentarie	20 %
393	1473	« Cat-gut » preparato per suture chirurgiche; laminarie	15 %
394		Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni farmaceutiche:	
		Lo jodio, i prodotti organici ed inorganici contenenti iodio allo stato libero o combinato e gli altri prodotti chimici, usati in medicina, se presentati in polvere, in cristalli, in pillole, in granelli, in pastiglie, in compresse, in tavolette, in cubetti, in capsule, anche se commisti con altre sostanze a scopo di agglomerante, confezionati come medicamenti preparati o preparazioni farmaceutiche seguono il trattamento loro proprio qualora esso importi la applicazione di dazio maggiore. *Sui medicamenti preparati o dosati e sulle altre preparazioni farmaceutiche contenenti zuccheri, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.* *Sui medicamenti preparati o dosati e sulle altre preparazioni farmaceutiche contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio per la quantità di detti alcaloidi contenuta ed accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane. E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.* *Le disposizioni del precedente comma sono estese ai preparati anti-malarici sintetici acridinici e chinolinici (Atebrina, Italchina, Chemiochina, Plasmochina, Gamefar, Certuna e Sele) ed alle preparazioni medicinali contenenti in qualsiasi proporzione i prodotti sintetici suddetti.*	
a		specialità medicinali:	
	1474 (g)	1) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	25 %
	1475 (g)	2) contenenti penicillina iniettabile	50 %
	1476 (g)	3) contenenti streptomicina iniettabile.	40 %
	1476 *bis* (g)	4) contenenti D-treo-1-p. nitrofenil-2-dicloroacetamido-propano-1, 3-diolo	40 %
	1476 *ter* (g)	5) contenenti altri antibiotici	35 %
	1477 (g)	6) a base di prodotti opoterapici, vitaminici e ormonici.	25 %
	1478	7) in soluzione o in pasta contenenti jodio o suoi derivati . . .	50 %
	1479	8) non nominate	25 %
		Si considerano specialità medicinali i prodotti chimici e farmaceutici che, secondo le norme sanitarie vigenti, siano stati riconosciuti	

Segue CAPITOLO XXXI: **Prodotti farmaceutici.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
394		Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni farmaceutiche:	
		dalla autorità competente come tali, e siano confezionati in recipienti o involucri con i quali debbano passare alla minuta vendita. Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro, sia dall'inventore sia dal preparatore, quando da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo risulti che si tratta di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.	
		E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, di involucri, di cartellini, ecc., con iscrizioni e altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o a involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.	
b		altri:	
	1480	1) estratti di piante medicinali	30 %
	1481	2) sciroppi, vini, aceti ed elisiri medicinali . . .	20 %
	1482	3) cerotti, sparadrappi e taffètà, carte medicate (senapate, nitrate, antiasmatiche, ecc.), ovatte e garze di cotone medicate, supposte, candelette, ovuli, matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaseline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale	25 %
	1483	4) sali granulari e polveri effervescenti ad azione medicamentosa, sali di acque minerali medicamentose naturali od artificiali.	20 %
		L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.	
		Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.	
	1484	5) capsule gelatinose, perle, pillole, granuli, globuli, cubetti, cachets, boli, compresse, confetti, pastiglie, medicamentosi	20 %
	1485	6) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	25 %
	(g) 1486	7) a base di prodotti opoterapici, vitaminici ed ormonici	25 %
	(g) 1487	8) in soluzione o in pasta, contenenti jodio o suoi derivati	50 %
	1488	9) non nominati	25 %
395	1489	Astucci e scatole farmaceutiche di pronto soccorso .	20 %

CAPITOLO XXXII

PRODOTTI PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA

NOTE GENERALI:

1) *Si classificano come pellicole cinematografiche di attualità quelle di corto metraggio, di lunghezza non superiore ai 330 metri, relative ad avvenimenti aventi, al momento dell'importazione, carattere di attualità e riconosciuti come tali dall'Amministrazione.*

2) *Le pellicole cinematografiche con la sola registrazione del suono seguono sempre il trattamento loro proprio, anche se presentate insieme con le corrispondenti pellicole portanti le sole immagini.*

3) *Rientrano nella voce 404 le preparazioni ed i prodotti dosati, in piccoli recipienti, pronte per l'uso in fotografia, anche se queste preparazioni e prodotti contengono sali di metalli preziosi. I prodotti altrimenti confezionati, le sostanze agglutinanti, le vernici e le colle, seguono il trattamento loro proprio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ imponibile	DAZIO specifico	DAZIO sul valore
396		Lastre rigide sensibilizzate, non impressionate:			
a	1490	di vetro	—	—	35 %
b		di altre materie:			
	1491	1) sensibilizzate sopra una sola faccia	—	—	35 %
	1492	2) sensibilizzate sopra le due facce	—	—	35 %
397		Pellicole non perforate sensibilizzate, non impressionate:			
a	1493	sensibilizzate sopra una sola faccia	—	—	40 %
b	1494	sensibilizzate sopra le due facce	—	—	30 %
		Rientrano in questa voce le pellicole non perforate sensibilizzate, non impressionate, in nastri o striscie, avvolte su rocchetti e le lastre flessibili per fotografia e per radiografia.			
398		Pellicole perforate sensibilizzate, non impressionate:			
a	1495	d'una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code . .	—	—	40 %
b		d'una lunghezza superiore a 30 metri:			
	1496	1) positive	—	—	40 %
	1497	2) altre . . .	—	—	30 %
399		Carte, cartoncini e tessuti sensibilizzati, non impressionati:			
a	1498	ai sali di argento, di platino e di ferro	—	—	30 %
b	1499	altri	—	—	30 %
400		Lastre rigide e pellicole impressionate, non sviluppate:			
a	1500	lastre, pellicole non perforate e pellicole perforate d'una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code . . .	—	—	esenti
b	1501	pellicole perforate di lunghezza superiore ai 30 metri . .	—	—	40 %
401	1502	Lastre rigide, pellicole non perforate e pellicole perforate di una lunghezza di 30 metri o meno escluse le code, impressionate e sviluppate. negative e positive	—	—	esenti

Segue CAPITOLO XXXII : **Prodotti per fotografia, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ imponibile	DAZIO specifico	DAZIO sul valore
402	1503 (m)	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate portanti soltanto la registrazione del suono (colonne sonore) . .	metro	L. 4	—
403		Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate non nominate (mute e sonore):			
a		negative:			
	1504 (m)	1) pellicole d'attualità	»	» 10	—
		2) altre, d'una larghezza :			
	1505 (m)	α) inferiore a mm. 10	»	» 8	—
		β) di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35 :			
	1506 (m)	I) educative e scientifiche	»	» 5	—
	1507 (m)	II) da spettacolo	»	» 60	—
		γ) di mm. 35 o più:			
	1508 (m)	I) educative e scientifiche	»	» 10	—
	1509 (m)	II) da spettacolo	»	» 50	—
b		positive:			
	1510 (m)	1) pellicole d'attualità	»	» 5	—
		2) altre, d'una larghezza:			
	1511 (m)	α) inferiore a mm. 10	»	» 3	—
		β) di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35 :			
	1512 (m)	I) educative e scientifiche	»	» 5	—
	1513 (m)	II) da spettacolo	»	» 60	—
		γ) di mm. 35 o più:			
	1514 (m)	I) educative e scientifiche	»	» 10	—
	1515	II) da spettacolo	»	» 50	—
404	1516	Prodotti chimici per uso fotografico confezionati per la vendita al minuto, ivi compresi i prodotti per la produzione della luce artificiale	»	—	25 %

CAPITOLO XXXIII

ESTRATTI PER TINTA E PER CONCIA - SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE VERNICI E TINTURE - MASTICI - INCHIOSTRI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo il gesso e il solfato di bario macinati o polverizzati, anche lavati (Capitolo XXV); i prodotti chimici classificati nei Capitoli XXVIII e XXIX suscettibili di essere adoperati come concianti o coloranti (biacca di piombo, ossidi di ferro, di piombo e di zinco, solfuri di zinco- e di mercurio, ecc., acido gallico, anilina e suoi sali, ecc.); i metalli in polvere impalpabile, suscettibili di essere impiegati come colori, ma non pronti per l'uso (Sezioni XIV e XV); nonchè diversi altri prodotti altrove classificati in ragione della loro natura o del loro impiego.*

2) *Si considerano come:*

a) colori o pitture, *le dispersioni di costituenti solidi (pigmenti, lacche, polveri metalliche, ecc.) in una miscela di sostanze leganti, di solventi, di diluenti e di essiccativi, che danno un rivestimento mediante la formazione di una pellicola generalmente coprente;*

b) tinture preparate, *le soluzioni o dispersioni non producenti pellicola di coloranti solubili o di pigmenti in un diluente, nonchè i prodotti preparati per essere impiegati direttamente mediante semplice dispersione o soluzione in un diluente;*

c) vernici, *le soluzioni o dispersioni di resine naturali o artificiali, di oleoresine, di gomme e olii in una miscela di leganti, di solventi o di diluenti, con o senza coloranti, che danno delle pellicole più o meno trasparenti o translucide, generalmente liscie e brillanti.*

3) *Si considerano come* colori, pigmenti e opacizzanti *preparati per ceramica, smalteria e vetreria, i prodotti costituiti da sostanze allo stato secco, formati da un miscuglio o da una combinazione, ottenuti per cottura di ossidi metallici con o senza fondenti, che resistono senza alterarsi ad una temperatura superiore ai* 300° C. *in atmosfera ossidante e che possono colorare od* opacizzare, *per cottura ceramica, una composizione vetrificabile.*

Si considerano come preparazioni vetrificabili *i prodotti che danno una superficie levigata (brillante od opaca) al saggio di vetrificazione a caldo, presentati in polvere o altre forme, esclusi i vetri filati, i vetri in perline non agglomerati ed il vetro detto «smalto» in massa, bacchette o tubi, che sono classificati nel Capitolo LXX*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
405		Estratti concianti di origine vegetale:	
a	1517	estratti di mimosa e di quebracho	30 %
b	1518	estratti di castagno, di quercia e di vallonea	20 %
c	1519	estratti di sommacco	20 %
d	1520	altri	20 %
406		Acidi tannici e tannini (ivi compresi gli estratti di noci di galla):	
a	1521	all'etere, all'alcole e all'alcole e all'etere	25 %
b	1522	altri	15 %
407	1523	Prodotti concianti sintetici	20 %
408		Maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc. compresi i depilanti):	
a	1524	contenenti sali o segatura	15 %
b	1525	altri	20 %
409		Sostanze coloranti di origine vegetale, compresi gli estratti di legno per tinta e di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco:	
a	1526	catecù e gambier	5 %
b	1527	estratto di quercitrone, di scotano	15 %
c	1528	estratti di legno rosso e di legno giallo	15 %
d	1529	enocianina	15 %
e	1530	estratti di legno campeggio ed ematine	18 %
f	1531	altri (estratto di grani di Persia, di annatto, di oricello, di curcuma ecc.; pastello, clorofilla, ecc.)	15 %

Segue CAPITOLO XXXIII: **Estratti per tinta, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
410	1532	Sostanze coloranti di origine animale (da cocciniglia, da kermes, da seppia, ecc.)	15 %
411		Sostanze coloranti organiche (derivanti dal catrame di carbon fossile) indaco naturale:	
a	1533	nitrosocoloranti e nitrocoloranti (ad eccezione dell'acido picrico)	30 %
b	1534	sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e copulanti	30 %
c	1535	sostanze coloranti derivanti dallo stilbene	30 %
d	1536	sostanze coloranti tiazoliche e sostanze coloranti derivanti dal carbazolo. .	30 %
e	1537	sostanze coloranti allo zolfo ad eccezione dei derivati dall'antrachinone e dal carbazolo	30 %
f	1538	sostanze coloranti derivanti dalla chinonimina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche	30 %
g	1539	sostanze coloranti derivanti dallo xantene	30 %
h	1540	sostanze coloranti derivanti dall'acridina e dalla chinolina; sostanze coloranti derivanti dal di-e tri-fenilmetano	30 %
i	1541	sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche, ad eccezione dei coloranti al tino	30 %
k		sostanze coloranti al tino, non nominate nè comprese altrove (compreso l'indaco naturale e sintetico):	
	1542	1) antrachinoniche	30 %
	1543	2) altre	30 %
l	1544	altre sostanze coloranti organiche sintetiche	30 %
		È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche comprese nella voce 411 di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione, e il nome della ditta produttrice.	
		E' permessa l'importazione di materie coloranti organiche sintetiche anche quando contengano più del 25 % di cloruro di sodio. *Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 % è dovuto il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.*	
412		Sostanze coloranti minerali non nominate nè comprese altrove e miscele di pigmenti naturali, tra loro oppure con sostanze inerti, anche con aggiunta di coloranti organici in proporzione non eccedente il 5 per cento in peso (riferito alla sostanza secca).	
a		neri minerali:	
		1) nerofumo:	
	1545	α) di gas di petrolio e di acetilene	15 %
	1546	β) altro	20 %
	1547	2) non nominati . . .	15 %
b	1548	terre coloranti macinate, ventilate, lavate o calcinate, contenenti non più del 70 per cento di ossido di ferro.	15 %
c	1549	estratto di Cassel e simili	25 %
d	1550	litopone ed altri pigmenti a base di solfuro di zinco	25 %

Segue CAPITOLO XXXIII: **Estratti per tinta, ecc.**

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
412		Sostanze coloranti minerali non nominate nè comprese altrove e miscele di pigmenti naturali tra loro, oppure con sostanze inerti, anche con aggiunta di coloranti organici in proporzione non eccedenti il 5 % in peso (riferito alla sostanza secca).	
e	1551	pigmenti inorganici a base di bianco di titanio	20 %
f	1552	pigmenti inorganici a base di ossido di antimonio	10 %
g	1553	cadmopone ed altri pigmenti a base di solfuro di cadmio	30 %
h	1554	oltremare	30 %
i	1555	bleu di Prussia, bleu Milori e simili	20 %
l	1556	verde di Schweinfurt (aceto-arsenito di rame).	20 %
m	1557	pigmenti inorganici a base di ossido di cromo, di cromati e di solfocromati .	30 %
n	1558	altre	15 %
413		Lacche artificiali con un contenuto di colori organici riferito sulla sostanza secca:	
a	1559	di 5 % o meno .	20 %
b	1560	superiore al 5 % .	30 %
414	1561	Colori, pigmenti ed opacizzanti preparati per la ceramica, per la smalteria e per la vetreria, esclusi quelli a base di sali di metalli preziosi.	30 %
415	1562	Preparazioni vetrificabili in pani, in bacchette o in polvere, smalti ed altre preparazioni analoghe per l'industria ceramica e per la smalteria in genere	40 %
416	1563	Vernici e pitture, estratti pastosi per vernici, comunque confezionati. .	35 %
		Sulle vernici all'alcool (etilico, metilico, propilico e isopropilico) la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sull'alcool etilico si riscuotono in misura corrispondente a litri 67 di alcool anidro per ogni quintale di vernici. *Sulle vernici, sulle pitture e sugli estratti di vernici in pasta, contenenti olii di semi, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sugli olii di semi si riscuotono in misura corrispondente a kg. 25 di olii di semi per ogni quintale di vernici.* *La sovrimposta di fabbricazione dovuta sulla acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*	
417	1564	Estratti secchi per vernici	30 %
418	1565	Colori macinati ad olio	35 %
		Sui colori macinati ad olio, contenenti olii di semi, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sugli olii di semi si riscuotono in misura corrispondente a kg. 25 di olii di semi per ogni quintale di colori.	

Segue CAPITOLO XXXIII: **Estratti per tinta, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
419		Tinture preparate:	
a	1566	confezionate in imballaggi di peso, compreso il recipiente immediato, non superiore a 250 grammi .	35 %
b	1567	altrimenti confezionate	30 %
420	1568	Colori e pitture in confezioni speciali per la pittura artistica; colori metallici preparati	35 %
421	1569	Essiccativi preparati, solidi, pastosi o liquidi (borati, oleati, resinati, naftenati etilesilati, ecc., di manganese, di piombo, di cobalto, di alluminio, di ferro, ecc.)	30 %
422	1570	Mastici, compresi i cementi resinosi per sigillare, i mastici per innesti e gli stucchi a vernice	25 %
423		Inchiostri:	
		Sugli inchiostri, contenenti olii di semi, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sugli olii di semi si riscuotono in misura corrispondente a kg. 25 di olii di semi per ogni quintale di inchiostro.	
a		da stampa, per duplicatori e simili:	
	1571	1) neri per giornali quotidiani (a base di nerofumo, senza oli essiccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame) . .	12 %
	1572	2) altri	35 %
b	1573	di ogni altra sorta (da scrivere, da disegno, da timbrare, copiativi, ettografici, poligrafici, litografici, ecc.) liquidi, in pasta o solidi (in pezzi, in polvere o in compresse)	35 %

CAPITOLO XXXIV

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE - SOSTANZE ODORIFERE ARTIFICIALI - PROFUMI

NOTA GENERALE: *Sono esclusi dal presente Capitolo l'essenza di trementina (Cap. XXX) e i saponi da toletta (Cap. XXXV).*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Dazio specifico	Dazio sul valore
424		Olii essenziali volatili vegetali:			
a		non deterpenati, concreti e liquidi:			
	*	1) di agrumi . . .	—	—	40 %
	**	2) di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta . .	—	—	20 %
	1581	3) altri	—	—	15 %
		Gli olii essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, importati per ottenerne i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici, sono ammessi in esenzione da dazio entro i limiti di contingenti annualmente stabiliti dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.			
b		deterpenati:			
	1582	1) di agrumi	—	—	40 %
	1583	2) altri	—	—	20 %
		Sugli olii essenziali, contenenti alcoli soggetti ad imposta, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sull'alcool si riscuotono in misura corrispondente a litri 60 *di alcool etilico anidro per ogni quintale netto di olio essenziale.*			
425	1584	Terpeni degli oli essenziali	—	—	40 %
426	1585	Resinoidi	—	—	10 %
427	1586	Miscugli di olii essenziali, dei loro costituenti isolati, di sostanze odorifere artificiali, adoperati come materia prima per la profumeria, le industrie alimentari o altre industrie.	Kg. netto	L. 3.000	+ 4 %
428	1587	Soluzioni di essenze naturali nei grassi e negli olii fissi ottenute per « *enfleurage* » o macerazione . .	—	—	10 %
429	1588	Acque distillate profumate naturali	—	—	20 %
430		Profumerie:			
a	1589	contenenti alcool	—	—	30 %
		Sulle profumerie contenenti alcoli soggetti ad imposta, la sovraimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto dovuto sull'alcool si riscuotono in misura corrispondente a litri 80 di alcool etilico anidro per ogni quintale netto di profumerie.			
b	1590	altre	—	—	25 %

STATISTICA:

* { 1574 — di arancio; 1575 — di bergamotto; 1576 — di limone; 1577 — di mandarino; 1578 — di altri agrumi }

** { 1579 — di menta; 1580 — di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo }

CAPITOLO XXXV

SAPONI, LISCIVIE, CERE ARTIFICIALI, CANDELE ED ALTRI PRODOTTI A BASE DI GRASSI, DI OLII O DI CERE

NOTA GENERALE: *Le creme da barba e gli shampoings contenenti sapone, anche profumati rientrano nel presente Capitolo. I saponi dentifrici sono considerati come prodotti di profumeria.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
431		Saponi:	
a	1591	saponi di resina e saponi naftenici	30 %
b	1592	saponi molli comuni	30 %
c		saponi duri:	
		1) non profumati nè trasparenti:	
	1593	α) in pani, barre o pezzi tagliati di peso non superiore a grammi 500 ciascuno	30 %
	1594	β) altri.	30 %
	1595	2) profumati o trasparenti	35 %
		Sul sapone trasparente a base di alcoli soggetti ad imposta, la sovrimposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto dovuto sull'alcool si riscuotono in misura corrispondente a litri 20 di alcool etilico anidro per ogni quintale di prodotto.	
d		Saponi in polvere, in pasta, in scagliette, in fiocchi, in trucioli e forme simili; saponi liquidi:	
	1596	1) non profumati	30 %
	1597	2) profumati	35 %
e	1598	saponi medicinali	35 %
f	1599	altri	30 %
432		Preparazioni per liscivie:	
a	1600	contenenti persali, perossidi, sapone od altre sostanze organiche (alcoli grassi solfonati, detersivi, imbibenti, schiumogeni e simili)	25 %
b	1601	altre	25 %
433		Solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati, alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili, con aggiunta o meno di solventi organici, anche contenenti saponi:	
a	1602	solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti simili	20 %
b	1603	alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili	30 %
434	1604	Sostanze lubrificanti preparate con olii e con grassi d'ogni specie, anche con aggiunta di altre sostanze.	15 %
		Sulle sostanze lubrificanti preparate ecc., contenenti « olii di petrolio, ecc. » la sovrimposta di fabbricazione sugli « olii di petrolio, ecc. » si riscuote in misura corrispondente a kg. 80 di oli lubrificanti altri per ogni q.le di prodotto.	

Segue CAPITOLO XXXV : **Saponi, liscivie, cere artificiali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
435	1605	Cere artificiali e sintetiche . .	10 %
436	1606	Cere animali o vegetali mescolate tra loro o mescolate con cere minerali, artificiali o sintetiche, con grassi, con resine, con sostanze minerali, senza solventi .	25 %
437		Lucidi, encaustici e preparazioni simili per la rifinitura, la pulitura e la conservazione del cuoio, del legno, del vetro, ecc., liquidi, pastosi o solidi, a base di cere, di paraffina, di grassi, o di olii, con o senza solventi organici:	
a	1607	in recipienti di peso lordo non superiore a chilogrammi 1,500 .	40 %
b	1608	in altri recipienti.	30 %
438		Lucidi per metalli, polveri detersive e prodotti per smacchiare, non contenenti cere, paraffina, grassi, ed oli:	
a	1609	in mattonelle, tavolette e forme analoghe, oppure confezionati in recipienti di peso lordo non superiore a chilogrammi 1,500	30 %
b	1610	altrimenti confezionati. . .	25 %
439		Candele di qualsiasi specie, torce, lumini e altri prodotti simili:	
a	1611	di cera animale	25 %
	1612	di paraffina e di ceresina	25 %
c	1613	di stearina	25 %
d	1614	altri . . .	25 %
440	1615	Paste per modelli a base di acidi grassi, di cere o di altre sostanze analoghe, in masse o in pani; cera per l'arte dentaria	15 %
441	1616	Cere per suggellare (ceralacca e simili) per ufficio o per bottiglie .	25 %

CAPITOLO XXXVI

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTE GENERALI:

Sono escluse dal presente Capitolo:

a) *i peptoni medicinali (Capitolo XXXI);*
b) *la caseina e la gelatina artificialmente indurite (Capitolo XLII);*
c) *le soluzioni e le emulsioni (dispersioni) di gomma elastica (Capitolo XLIII);*
d) *i lavori di gelatina (Capitolo XCIV);*
e) *altri prodotti classificati altrove in ragione della loro natura e del loro impiego.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
442	1617	Caseina . .	20 %
443		Albumine:	
a	1618	vegetali . . .	20 %
b		d'altra specie:	
	1619	1) pure . .	20 %
	1620	2) altre .	10 %
444	1621	Peptoni, senza aggiunta di altre sostanze. . .	20 %
445	1622	Gelatine, in polvere, granelli, frammenti o fiocchi, in fogli non tagliati o tagliati di forma quadrata o rettangolare, grezzi, colorati, iridati, avorizzati, metallizzati, marezzati, venati, verniciati . . .	20 %
		La gelatina per uso fotografico è ammessa in esenzione da dazio sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
446		Altre sostanze proteiche non nominate nè comprese altrove:	
a	1623	caseinati, escluse le colle di caseina . . .	20 %
b	1624	peptonati . .	20 %
c	1625	altri	20 %
447	1626	Paste per riproduzioni grafiche e preparazioni simili a base di gelatina glicerina, caolino, ecc., anche applicate su carta o su tessuto; paste per rulli di stamperia .	30 %
448	1627	Destrine, compresi gli amidi, le fecole e il glutine torrefatti	60 %
449		Colle di origine animale non nominate nè comprese altrove:	
a	1628	di pesce .	20 %
b	1629	di caseina	20 %
c	1630	di ossa, di pelli, di nervi, di tendini e altre	20 %
450		Colle di origine vegetale non nominate nè comprese altrove:	
a	1631	a base di gomme vegetali.	15 %
b	1632	a base di glutine.	40 %

Segue CAPITOLO XXXVI: **Sostanze albuminoidi e colle.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
450		Colle di origine vegetale non nominate nè comprese altrove:	
c	1633	a base di amidi e di fecole e di loro derivati . .	35 %
d	1634	altre .	25 %
451		Colle a base di sostanze solubili soltanto nei solventi organici:	
a	1635	colle di resine naturali	15 %
b	1636	colle cellulosiche e di resine sintetiche (ureiche, viniliche e simili)	25 %
c	1637	colle di gomma elastica . .	20 %
d	1638	altre	25 %
452		Altre colle non nominate nè comprese altrove:	
a	1639	colle a base di silicati	20 %
b	1640	altre	25 %
453	1641	Colle d'ogni specie confezionate in recipienti di un peso lordo di kg. 1 o meno	35 %

CAPITOLO XXXVII

POLVERI ED ESPLOSIVI - PREPARAZIONI PIROTECNICHE - FIAMMIFERI LEGHE PIROFORICHE - PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE INFIAMMABILI PRODOTTI PER L'ESTINZIONE

NOTA GENERALE: *La metaldeide in polvere è classificata nel Capitolo XXIX.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
454	1642	Vacante.	
455		Polveri da sparo:	
a	1643	composte di carbone, zolfo e nitrati	25 %
b	1644	altre	45 %
456	1645	Prodotti esplodenti non nominati .	40 %
457	1646	Micce e cordoni detonanti. .	30 %
458	1647	Inneschi e capsule fulminanti; detonatori.	40 %
459	1648	Preparazioni e materiali pirotecnici (fuochi artificiali, petardi e simili)	30 %
460	*	Fiammiferi	30 %
		L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato. *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata la importazione, è dovuta, oltre il dazio, una sovrimposta pari all'imposta interna di fabbricazione.*	
461	1651	Ferro-cerio e leghe piroforiche.	30 %
		L'importazione delle pietrine focaie è riservata allo Stato.	
462		Preparazioni a base di materie infiammabili non nominate nè comprese altrove:	
a	1652	alcole solidificato	Dazio dell'alcole etilico
b	1653	metaldeide etilica e prodotti simili in tavolette, compresse e bastoni	Dazio della metaldeide
c	1654	combustibili liquidi per accendisigari e accenditori confezionati in recipienti di capacità non superiore a 250 centimetri cubi	25 %
d	1655	altri	25 %
463	1656	Cariche per estintori; granate e bombe estintrici cariche, ed altri apparecchi estintori carichi	20 %
464	1657	Vacante.	

STATISTICA:

* { 1649 — di legno.
1650 — di stearina, di cera e simili.

CAPITOLO XXXVIII

CONCIMI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente capitolo:* a) *il sangue di bestiame e le ossa anche macinate;* b) *la farina di pesce;* c) *taluni prodotti suscettibili di essere impiegati come concimi, ma classificati altrove in base alla loro natura.*

2) *Il nitrato di sodio e il nitrato di ammonio, sono classificati tra i prodotti chimici qualora abbiano, in azoto, un tenore, riferito alla sostanza secca, superiore a quello indicato alla voce 466. Per contro, gli altri prodotti chimici classificati senza limite alcuno nel presente capitolo, restano classificati tra i concimi, anche se possono essere altrimenti utilizzati.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
465	1658	Concimi naturali di origine animale o vegetale non preparati chimicamente	esenti
466		Concimi minerali o chimici, azotati:	
a		nitrato di sodio con tenore in azoto non superiore a 16 per cento:	
	1659	1) naturale	15 %
	1660	2) sintetico	15 %
b	1661	nitrato di calcio	15 %
c	1662	nitrato di ammonio con tenore in azoto non superiore a 34 per cento	15 %
d	1663	solfato di ammonio	15 %
e	1664	solfonitrato di ammonio	15 %
f	1665	calcio-cianamide	20 %
g	1666	urea con tenore in azoto non superiore a 45 per cento	15 %
h	1667	altri	15 %
467		Concimi minerali o chimici, fosfatici:	
a	1668	fosfati di calcio naturali (fosfato tricalcico) macinati, ivi compresa l'apatite, la coprolite e le crete fosfatiche	esenti
b	1669	scorie di defosforazione	esenti
c	1670	perfosfati	esenti
d	1671	altri	esenti
468		Concimi minerali o chimici, potassici:	
		I sali di potassio greggi (carnallite, kainite, silvinite e altri) sono previsti alla voce 260-b	
a	1672	cloruro di potassio	esente
b	1673	solfato di potassio	esente
c	1674	altri	esenti

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
469		Concimi minerali o chimici a base di almeno due principi fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio):	
a		azotati:	
	1675	1) fosfato di ammonio e fosfato ammonico potassico	10 %
	1676	2) altri	20 %
b	1677	non azotati	esenti
470		Concimi non nominati nè compresi altrove:	
a	1678	azotati	20 %
b	1679	altri	10 %
471	1680	Concimi d'ogni specie in tavolette, pastiglie e simili oppure in sacchi o altri recipienti di peso lordo non superiore a 10 chilogrammi	30 %

SEZIONE VII

PELLI, PELLICCERIE E LAVORI DI QUESTE MATERIE, LAVORI DELLE INDUSTRIE AFFINI

CAPITOLO XXXIX

PELLI

NOTE GENERALI:

1) *Si comprendono nel Capitolo:*

a) *tutte le pelli greggie (crude), depilate, come pure le pelli porcine greggie, nonchè le pelli col pelo greggie (crude) di bovini (grossi bovini, vitelli e vacchette), di equini, di cammello, di ovini e di caprini (escluso le pelli ovine e caprine considerate al Cap. XLI), e le altre pelli col pelo, che abitualmente si conciano senza pelo per servire, anche esse, a lavori da calzolaio, guantaio, sellaio, valigiaio, correggiaio, ecc.;*

b) *tutte le pelli conciate senza pelo nonchè quelle conciate col pelo ma non preparate per la pellicceria. Le pelli col pelo preparate per la pellicceria a qualunque specie esse appartengano (ad esclusione delle pelli di uccelli Cap V) sono comprese nel Cap. XLI.*

2) *Le pelli di vacchetta conciate seguono il trattamento delle pelli di grossi bovini e delle pelli di vitello, secondo il caso.*

3) a) *Per pelli intere s'intendono quelle che si presentano come originariamente in natura e, cioè, con contorni disuguali, non rettilinei, che dimostrano di non avere subito asportazione se non di secondaria importanza, e conservino, però, sempre forma che ricordi quella primitiva della pelle intera.*

b) *Le pelli a pieno spessore sono quelle che non sono state nè spaccate, nè ugualizzate; quelle che sono state soltanto ugualizzate sono considerate come pelli spaccate (fiori).*

c) *Per pelli spaccate si intendono quelle costituite dalla parte superiore (epiderma) delle pelli tagliate nel senso del loro spessore; la parte inferiore (ipoderma) delle pelli così tagliate costituisce le spaccature di pelli o croste. Le pelli spaccate si classificano come tali anche quando sia stato asportato il fiore mediante abrasione.*

4) *Le croste di capra lavorate dopo la concia sono da classificare come le pelli ovine conciate all'olio.*

5) a) *Le pelli conciate, tanto se a pieno spessore, quanto se spaccate od ugualizzate di spessore od in spaccature (croste), di spessore superiore ad un millimetro, si considerano di grossi bovini quando pesino, intere, chilogrammi 3 o più ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, e chilogrammi 6 o più ciascuna, se preparate con concia vegetale. Le pelli suddette di spessore di un millimetro o meno, si considerano di grossi bovini quando pesino, intere, chilogrammi 2,500 o più ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, e chilogrammi 5 o più ciascuna, se preparate con concia vegetale. Le mezze pelli (schiappe) a pieno spessore, spaccate od ugualizzate di spessore od in spaccature (croste), si considerano di grossi bovini quando, tenuto conto del loro spessore, abbiano, ciascuna, un peso pari alla metà o più di quello delle corrispondenti pelli intere sopraindicate.*

Analogamente i quarti di pelli (quartine o sezionati) si considerano di grossi bovini quando, tenuto conto del loro spessore, abbiano ciascuno un peso pari al quarto o più di quello delle corrispondenti pelli intere sopra indicate.

b) *Si considerano come gropponi e mezzi gropponi a concia vegetale, derivanti da pelli di grossi bovini, quelli a pieno spessore, spaccati od ugualizzati di spessore, od in spaccature (croste), pesanti ciascuno, rispettivamente, non meno di chilogrammi 4,200 e non meno di chilogrammi 2,100, se hanno uno spessore superiore ad un millimetro, e, rispettivamente, non meno di chilogrammi 3,500 e non meno di chilogrammi 1,750 se hanno uno spessore di un millimetro o meno.*

Si considerano come gropponi e mezzi gropponi a concia minerale o mista, derivanti da pelli di grossi bovini, quelli a pieno spessore, spaccati od ugualizzati di spessore, od in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, non meno di chilogrammi 2,100 e non meno di chilogrammi 1,050 se hanno uno spessore superiore ad un millimetro, e, rispettivamente, non meno di chilogrammi 1,750 e non meno di chilogrammi 0,875 se hanno uno spessore di un millimetro o meno.

c) *Le pelli conciate, tanto se a pieno spessore quanto se spaccate od ugualizzate di spessore od in spaccature (croste), di spessore superiore ad un millimetro, si considerano di vitello quando pesino, intere, meno di chilogrammi 3 ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, e meno di chilogrammi 6 ciascuna, se preparate con concia vegetale.*

Le pelli suddette di spessore di un millimetro o meno, si considerano di vitello, quando pesino, intere, meno di chilogrammi 2,500 ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, e meno di chilogrammi 5 ciascuna se preparate con concia vegetale.

Le mezze pelli (schiappe) o quarti di pelle (quartine o sezionati) tanto se a pieno spessore, quanto se spaccate od ugualizzate di spessore od in spaccature (croste), si considerano di vitello, quando, tenuto conto del loro spessore, abbiano, ciascuna, un peso inferiore alla metà o al quarto di quello delle corrispondenti pelli intere sopraindicate.

Si considerano come gropponi e mezzi gropponi a concia vegetale, derivanti da pelli di vitello, quelli a pieno spessore, spaccati o ugualizzati di spessore, od in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, meno di chilogrammi 4,200 e meno di chilogrammi 2,100, se hanno lo spessore superiore a un millimetro e, rispettivamente, meno di chilogrammi 3,500 e meno di chilogrammi 1,750 se hanno lo spessore di un millimetro e meno.

Si considerano come gropponi e mezzi gropponi a concia minerale o mista, derivanti da pelli di vitello, quelli a pieno spessore, spaccati o ugualizzati di spessore od in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, meno di chilogrammi 2,100 e meno di chilogrammi 1,050 se hanno lo spessore superiore a un millimetro o meno, e, rispettivamente, meno di chilogrammi 1,750 e meno di chilogrammi 0,875 se hanno lo spessore di un millimetro o meno.

Segue CAPITOLO XXXIX: **Pelli.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. — *Pelli greggie.*	
472		Pelli greggie non buone da pellicceria: fresche, salate, salamoiate, secco-salate:	
a	*	ovine e caprine	esenti
b	**	non nominate	esenti
473		Pelli greggie non buone da pellicceria passate per calce o piclate:	
a		ovine e caprine:	
	***	1) spaccate o completamente scarnate	esenti
	****	2) altre	esenti
b		non nominate:	
	*****	1) spaccate o completamente scarnate	5 %
	******	2) altre	esenti
		II. — *Pelli semplicemente conciate.*	
474		Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, semplicemente conciate:	
a		a pieno spessore:	
	1705	1) pelli intere	22 %
		2) parti di pelli:	
	1706	α) schiappe, dorsi, gropponi, mezzi gropponi e quarti di pelli.	22 %
	1707	β) altre	22 %
b		pelli spaccate:	
		1) spaccate o ugualizzate di spessore (fiori):	
	1708	α) pelli intere	23 %
		β) parti di pelli:	
	1709	I) schiappe, dorsi, gropponi, mezzi gropponi e quarti di pelli.	23 %
	1710	II) altre	23 %
		2) spaccature di pelli (croste):	
	1711	α) intere	23 %
		β) parti:	
	1712	I) gropponi	23 %
	1713	II) altre	23 %
475	1714	Pelli di vitello semplicemente conciate	20 %

STATISTICA:

* { 1681 — di capre; 1682 — di montoni; 1683 — di capretti; 1684 — di agnelli; 1685 — altre

** { 1686 — di buoi, di vacche e di tori; 1687 — di vitelli; 1688 — altre

*** { 1689 — di capre; 1690 — di montoni; 1691 — di capretti; 1692 — di agnelli; 1693 — altre

**** { 1694 — di capre; 1695 — di montoni; 1696 — di capretti; 1697 — di agnelli; 1698 — altre

***** { 1699 — di buoi, di vacche e di tori; 1700 — di vitelli; 1701 — altre

****** { 1702 — di buoi, di vacche e di tori; 1703 — di vitelli; 1704 — altre

Segue CAPITOLO XXXIX: **Pelli.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
476		Pelli equine semplicemente conciate:	
a	1715	intere	23 %
b	1716	parti di pelli	23 %
477		Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) semplicemente conciate:	
a		conciate all'allume:	
	1717	1) agnelli	15 %
		2) altre:	
	1718	α) a pieno spessore	15 %
	1719	β) spaccate (fiori)	15 %
	1720	γ) spaccature (croste)	15 %
b		conciate in altro modo:	
	1721	1) meticci delle Indie.	15 %
	1722	2) agnelli	18 %
		3) altre (montoni, pecore, agnelloni):	
	1723	α) a pieno spessore	18 %
	1724	β) spaccate (fiori)	18 %
	1725	γ) spaccature (croste)	18 %
478		Pelli caprine (capretto, capra, caproni) semplicemente conciate:	
a	1726	conciate all'allume	15 %
b		conciate in altro modo:	
	1727	1) capre delle Indie	15 %
		2) altre:	
		α) capre:	
	1728	I) a pieno spessore	18 %
	1729	II) spaccate (fiori)	18 %
	1730	III) spaccature (croste)	18 %
	1731	β) capretti o caprettoni	18 %
479		Altre pelli semplicemente conciate:	
a	1732	pelli porcine (maiale, cinghiale)	13 %
b	1733	pelli di rettili, di sauriani, di pesci e di animali marini	15 %
c	1734	pelli non nominate	12 %

Segue CAPITOLO XXXIX: Pelli.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		III. — *Pelli rifinite o comunque lavorate, dopo la concia.*	
680		Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:	
a		a concia vegetale o sintetica:	
		1) a pieno spessore:	
		α) da suola:	
	1735	I) intere e mezze pelli	24 %
	1736	II) gropponi e mezzi gropponi	24 %
	1737	III) altre parti	24 %
	1738	β) ingrassate (nourries) per cinghie di trasmissione e per articoli tecnici	25 %
		γ) altre:	
	1739	I) intere e mezze pelli	22 %
	1740	II) gropponi e mezzi gropponi	22 %
	1741	III) altre parti	22 %
		2) spaccate od ugualizzate di spessore (fiori):	
	1742	α) intere e mezze pelli	25 %
	1743	β) gropponi e mezzi gropponi	25 %
	1744	γ) altre parti	25 %
	1745	3) spaccature di pelli (croste)	25 %
b		a concia minerale o mista:	
		1) a pieno spessore:	
		α) da suola:	
	1746	I) intere e mezze pelli	22 %
	1747	II) gropponi e mezzi gropponi	22 %
	1748	III) altre parti	22 %
	1749	β) ingrassate (nourries) per cinghie di trasmissione e per articoli tecnici	25 %
		γ) altre:	
	1750	I) intere e mezze pelli	22 %
	1751	II) gropponi e mezzi gropponi	22 %
	1752	III) altre parti	22 %
		2) spaccate od ugualizzate di spessore (fiori):	
	1753	α) intere e mezze pelli	25 %
	1754	β) gropponi e mezzi gropponi	25 %
	1755	γ) altre parti	25 %
	1756	3) spaccature di pelli (croste)	25 %

Segue CAPITOLO XXXIX: **Pelli.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
480		Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:	
c		pelli conciate all'olio, cuoio mascherecclo e pelli pergamenate:	
	1757	1) pelli conciate all'olio	20 %
	1758	2) cuoio mascherecclo	20 %
	1759	3) pelli pergamenate.	20 %
d		pelli verniciate o metallizzate:	
	1760	1) a pieno spessore	25 %
	1761	2) spaccate od ugualizzate di spessore (fiori)	28 %
	1762	3) spaccature di pelli (croste)	28 %
481		Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia:	
a		a concia vegetale o sintetica:	
	1763	1) a pieno spessore	20 %
	1764	2) spaccate od ugualizzate di spessore (fiori)	25 %
	1765	3) spaccature di pelli (croste)	25 %
b		a concia minerale o mista:	
	1766	1) vitelli al cromo (box-calf).	25 %
	1767	2) pelli e croste vellutate	25 %
	1768	3) altre	25 %
c	1769	pelli conciate all'olio	20 %
d	1770	pelli pergamenate.	20 %
e	1771	pelli verniciate o metalizzate	28 %
482		Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia:	
a		a concia vegetale o sintetica:	
	1772	1) pelli intere	22 %
	1773	2) parti di pelli	22 %
b		a concia minerale o mista:	
	1774	1) pelli intere	25 %
	1775	2) parti di pelli	25 %
c	1776	pelli conciate all'olio	20 %
d	1777	cuoio mascherecclo e pelli pergamenate	20 %
e	1778	pelli verniciate o metallizzate	28 %
483		Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia:	
a	1779	pelli conciate all'olio e alla formaldeide	25 %
b	1780	pelli verniciate, metallizzate o vellutate	28 %
c	1781	altre, comprese le pergamenate	25 %

Segue CAPITOLO XXXIX: **Pelli.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
484		Pelli caprine (capretto, capra, caprone), rifinite o comunque lavorate dopo la concia:	
a	1782	pelli al cromo	28 %
b	1783	pelli conciate all'olio	25 %
c	1784	pelli verniciate, metallizzate o vellutate	28 %
d	1785	altre, comprese le pergamenate	25 %
485		Altre pelli rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:	
a	1786	pelli porcine (maiale, cinghiale)	15 %
b	1787	pelli di animali del gruppo del cervo, degli antilopi e dei camosci	12 %
c	1788	pelli di coniglio e di lepre	20 %
d	1789	pelli di foche e di altri mammiferi marini	12 %
e	1790	pelli di rettili, di sauriani e di pesci	20 %
f	1791	altre	12 %
		IV. — *Avanzi, ritagli di cuoio e cuoio artificiale.*	
486		Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli conciate:	
a	1792	utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione di cuoio artificiale, di concime o di colle	esenti
b	1793	altri	10 %
487		Cuoio artificiale, in fogli, piastre o rotoli, contenente cuoio:	
a	1794	verniciato o metallizzato	30 %
b	1795	altro	30 %

CAPITOLO XL

LAVORI IN CUOIO O IN PELLE E LAVORI DELLE INDUSTRIE AFFINI

NOTE GENERALI.

1) *Si comprendono in questo Capitolo tutti i lavori in pelle o in cuoio naturale o artificiale non compresi altrove per la loro natura o per la loro utilizzazione, come pure alcuni lavori, non nominati né compresi altrove, fatti di altre materie i quali normalmente rientrano nel commercio del cuoio o sono ottenuti con procedimenti propri della tecnica del cuoio.*

2) *Salvo contrarie disposizioni le guarnizioni di pellicceria non influiscono sulla classificazione degli oggetti rientranti in questo capitolo.*

3) *Gli oggetti ricoperti di pelle o di cuoio naturale o artificiale sono considerati, salvo le eccezioni espressamente previste altrove, come oggetti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, secondo il caso, qualunque sia la natura del supporto.*

Gli oggetti della specie di quelli considerati alle voci 489 e 490, costituiti da un supporto rigido ricoperto di carta, sono assimilati a quelli della specie in cartone.

4) *Gli accessori, come impugnature, angoli e strisce di rinforzo, linguette di attacco, cinghie, serrature, cerniere, listelli e simili, non influiscono sulla classificazione degli oggetti rientranti in questo capitolo.*

5) *Gli oggetti non finiti e le parti dei lavori considerati in questo capitolo, sono classificati come gli oggetti finiti quando sono riconoscibili. Altrimenti, essi sono classificati tra gli «altri lavori di cuoio, ecc.», o tra i lavori della materia di cui sono costituiti, secondo i casi.*

6) *Le boccette, le spazzole, le forbici, ecc., contenuti in oggetti considerati nel presente capitolo, seguono il trattamento degli oggetti stessi, eccetto quelli fatti interamente o con parti di metallo prezioso o di metallo comune, placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso.*

7) *Gli oggetti che, per il loro assetto interno, costituiscono indubbiamente borse da signora, seguono il trattamento per esse stabilito qualunque siano le loro dimensioni.*

Le borse senza assetto interno caratteristico seguono il trattamento di quelle da viaggio e da provviste se la loro dimensione maggiore è superiore a 50 cm.; sono da comprendere fra gli oggetti di marocchineria, ecc., se detta dimensione maggiore non supera i 50 cm.

8) *Gli oggetti di selleria possono essere costituiti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, e di altre materie (generalmente tessuto e più particolarmente della grossa tela) aventi delle parti di pelle o di cuoio naturale o artificiale.*

9) *Gli oggetti di marocchineria sono caratterizzati dalla mancanza di supporto rigido, ciò che dà ad essi una certa flessibilità almeno relativa.*

10) *Gli astucci sono caratterizzati, generalmente, dalla rigidità dovuta quasi sempre alla presenza di un supporto sul quale è applicata la materia costituente la guaina o l'involucro. Essi in generale sono guarniti internamente e presentano un aspetto accurato. Non sono da considerare astucci le semplici scatole di imballaggio anche ricoperte di carta.*

La classificazione degli astucci nelle diverse sottovoci è fatta in base alla materia appariscente.

Gli astucci, non classificabili nel presente capitolo, rientrano nei Capitoli relativi alle materie di cui essi sono costituiti.

11) *Le cordicine di budella preparate per uso chirurgico (catgut) si classificano nel Capitolo XXXI (Prodotti farmaceutici).*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote. oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
488		Selle, fornimenti da guida, da tiro ed altri lavori da sellaio e da correggiaio per qualunque animale:	
a	1796 (n)	selle	25 %
b	1797	fornimenti da guida, e da tiro ed altri lavori da sellaio e da correggiaio	30 %
		Gli accessori per selle, anche non montati (staffe, portastaffe, sottopancia) come pure gli accessori di metallo per fornimenti e bardature, i morsi e i filetti per briglie, seguono il trattamento, rispettivamente, delle selle e dei fornimenti da guida e da tiro, quando servono a completarli.	
489		Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio e simili); borse per toeletta; sacche per provviste, per militari e simili:	
a		con oggetti da toeletta o con altri oggetti per uso di viaggio, sistemati in appositi alloggiamenti fissi:	
	1798	1) di pelle o di cuoio naturale o artificiale . . .	30 %
	1799	2) di fibra vulcanizzata o di cartone . . .	30 %
	1800	3) di materie plastiche artificiali	40 %
	1801	4) di tessuto o ricoperti di tessuto	35 %

Segue CAPITOLO XL: **Lavori in cuoio, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
489		Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, e simili); borse per toeletta; sacche per provviste, per militari e simili:	
b		altri:	
	1802	1) di pelle o di cuoio naturale o artificiale	30 %
	1803	2) di fibra vulcanizzata o di cartone	30 %
	1804	3) di materie plastiche artificiali	40 %
	1805	4) di tessuto o ricoperti di tessuto	35 %
490		Oggetti di marocchineria e di astucceria:	
a		borse e borsette per signora:	
	1806	1) di pelle o di cuoio naturale o artificiale	30 %
	1807	2) di fibra vulcanizzata o di cartone	30 %
	1808	3) di materie plastiche artificiali	40 %
	1809	4) di tessuto o ricoperte di tessuto	35 %
b		borse e buste per professionisti e per fattorini, portafogli, portavalori, portacarte:	
	1810	1) di pelle o di cuoio naturale o artificiale	30 %
	1811	2) di fibra vulcanizzata o di cartone	30 %
	1812	3) di materie plastiche artificiali	40 %
	1813	4) di tessuto o ricoperti di tessuto	35 %
c		altri:	
	1814	1) di pelle o di cuoio naturale o artificiale	30 %
	1815	2) di fibra vulcanizzata o di cartone	30 %
	1816	3) di materie plastiche artificiali	40 %
	1817	4) di tessuto o ricoperti di tessuto	35 %
491		Vestimenta, guanti ed altri oggetti, non nominati nè compresi altrove, di pelle o di cuoio naturale o artificiale:	
a	1818	vestimenta e loro parti, foderate o non, escluse quelle foderate in tutto od in parte di pelliccia	30 %
b		guanti:	
	1819 (paia)	1) di protezione usati nelle industrie	20 %
	1820 (paia)	2) da sport	25 %
		3) altri:	
	1821 (paia)	α) foderati o guarniti di pelliccia	25 %
	1822 (paia)	β) foderati o guarniti di materia tessile, o non	22 %
c	1823	grembiuli, pettorine, guardamano ed altri oggetti di protezione	20 %
d	1824	cinture, cinturoni, bandoliere, bretelle, braccialetti per orologi e simili	25 %

Segue CAPITOLO XL: **Lavori in cuoio, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
492		Oggetti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, per usi tecnici:	
a		cinghie e corde, per trasmissioni e trasporti:	
		1) cinghie piatte:	
	1825	α) a pieno spessore	25 %
	1826	β) spaccate o ugualizzate di spessore	25 %
	1827	2) cinghie altre (comprese le trapezoidali) e corde.	25 %
b	1828	parti e accessori di macchine e apparecchi	30 %
c	1829	utensili ed altri oggetti tecnici	30 %
493	1830	Lavori di pelle o di cuoio naturale o artificiale non nominati nè compresi altrove	30 %
494		Lavori di budella, di pellicola d'intestini, di vesciche o di tendini, non nominati nè compresi altrove:	
a		corde di budella, escluse le corde armoniche:	
	1831	1) cordicine di budella (catgut) non preparate per uso chirurgico	5 %
	1832	2) altre.	10 %
b	1833	altri	10 %
		I lavori fatti con materie considerate in questa voce, destinati per usi tecnici, si classificano fra gli « oggetti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, per usi tecnici ». Tuttavia i bucci da battiloro (baudruches) restano classificati nella sottovoce 494 b « altri ».	

CAPITOLO XLI

PELLICCE E LAVORI DI PELLICCERIA

NOTE GENERALI:

1) *Rientrano in questo Capitolo:*

a) *le pelli col pelo greggie (crude, comprese quelle di agnello a pelo arricciato dette di Astrakan, di caracul e di agnello delle Indie, nonchè quelle di capra e capretto di Angora, del Thibet e del Cachemir, e le altre pelli che abitualmente si conciano col pelo e che servono, anche esse, così conciate, per lavori da pellicciaio, (escluse le pelli col pelo considerate al Cap. XXXIX e quelle di uccelli che sono considerate al Cap. LXVII);*

b) *le pelli preparate per pellicceria, ad eccezione delle pelli di uccelli munite delle loro penne, le quali rientrano nel Cap. LXVII.*

2) *Sono considerate fini le pelli di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Chinchilla, Visone, Castoro, Nutria, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe platinata, Volpe azzurra, Petit-gris, Caracul.*

3) *Sono escluse dalle « pelli da pellicceria crude, fresche o secche » le pelli che abbiano subìto anche una iniziale preparazione od operazione di concia, fatta eccezione per le lepri bianche di Russia che abbiano subìto un primo processo di concia per la conservazione, purchè non tinte, e per gli agnellini di Persia e pelli similari, che abbiano subìto una preparazione di salatura conservativa, purchè non tinti.*

4) *Si considerano come tavole, sacchi, bandine o mappette, croci e simili le pelli col pelo preparate, semplicemente cucite insieme, da sottoporre ad ulteriori lavorazioni.*

5) *Si considerano come « pelliccerie false » (artificiali) le imitazioni di pelliccerie ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio, su tessuto, ecc.*

Le imitazioni ottenute con la tessitura restano classificate come velluti, felpe, ecc.

Le disposizioni relative alle « pelliccerie confezionate » sono applicabili alle « pelliccerie false ».

6) *Le vestimenta e gli accessori di vestimenta, foderati di pelliccia sono considerati come « pelliccerie confezionate » o come « pelliccerie false », secondo il caso. Del pari sono considerati come tali le vestimenta e gli accessori di vestimenta con parti esterne di pelliccia, eccedenti le proporzioni di semplici guarnizioni.*

7) *Le pelli da pellicceria preparate, tagliate in forma tale che le dimostri predisposte per la confezione di pelliccerie, si classificano come « pelliccerie confezionate ».*

8) *Non sono comprese in questo capitolo gli oggetti classificati altrove per la loro natura o per la loro destinazione, come i guanti, le calzature e loro parti, i copricapi e loro parti, i giocattoli, ecc.*

***

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sul filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
495		Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche:	
a	1834	fini	10 %
b	1835	altre.	esente
496		Pelli da pellicceria preparate:	
a		pelli semplici:	
	1836	1) fini	20 %
	1837	2) altre	15 %
b		tavole, sacchi, mappette, croci e simili:	
	1838	1) di pelli fini	20 %
	1839	2) di pelli altre	15 %
c	1840	parti di pelli (teste, zampe, code, ecc.) e ritagli, non cuciti	15 %
497		Pelliccerie confezionate:	
a	1841	di pelli fini o commiste con pelli fini	30 %
b	1842	altre	30 %
498	1843	Pelliccerie false (comprese le code), confezionate o non	25 %

SEZIONE VIII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, RESINE SINTETICHE E LORO LAVORI GOMMA ELASTICA E SUOI LAVORI

CAPITOLO XLII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, RESINE SINTETICHE E LORO LAVORI

NOTE GENERALI:

1) *Il Capitolo XLII comprende:*

a) *i derivati della cellulosa e le materie plastiche a base di derivati della cellulosa:*

b) *le materie plastiche derivate da sostanze albuminoidi (caseina indurita, ecc.);*

c) *le materie plastiche e le resine artificiali o sintetiche ottenute per condensazione e polimerizzazione, come pure quelle ottenute con altre operazioni chimiche;*

d) *i lavori di queste materie ad eccezione di quelli classificati in altri capitoli in relazione alla loro natura o al loro impiego e ad eccezione delle fibre tessili.*

2) *Sono esclusi dal Capitolo XLII:*

a) *la gomma elastica sintetica (Cap. XLIII);*

b) *gli oggetti di ornamento personale, classificati come gioielleria falsa o «bigiotteria» (Cap. LXXI);*

c) *i pezzi di macchine e di apparecchi elettrici, nonchè gli isolatori ed i pezzi isolanti per applicazioni elettriche (Sezione XVI);*

d) *le montature per occhiali (Cap. XC);*

e) *gli strumenti da disegno (Cap. XC);*

f) *le casse di orologi (Cap. XCI);*

g) *gli strumenti musicali (Cap. XCII);*

h) *gli oggetti da toeletta (Cap. XCV);*

i) *i giochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Cap. XCVI);*

l) *i bottoni, le chiusure a strappo, i pettini, i cannelli per pipe, i bocchini, ecc., le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, i portapenne e simili, e le loro parti (Cap. XCVII);*

m) *diversi altri lavori classificati in altri capitoli in relazione alla loro natura od al loro impiego.*

3) *I lavori di materie plastiche o di resine sintetiche aventi parti o accessori di altra materia, restano classificati nel presente capitolo, se conservano manifestamente il carattere di lavori di materie plastiche artificiali o di resine sintetiche.*

4) *Le resine sintetiche allo stato puro, o comunque modificate, quando contengano solventi organici, seguono il trattamento delle vernici.*

5) *L'importatore è tenuto a dichiarare la denominazione scientifica e commerciale del prodotto,*

6) *Sui prodotti contenenti alcool etilico, metilico, propilico od isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile sull'alcool etilico (spirito) sulla quantità di detti alcoli contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Sui prodotti contenenti «oli di petrolio, ecc.», si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di «oli di petrolio, ecc.», contenuta ed accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Sui prodotti contenenti benzolo si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di benzolo contenuta ed accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERE della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
499		Acetati di cellulosa e materie plastiche derivate:	
a	1844	senza plastificanti, in polvere, grumi, fiocchi o masse non consistenti	35 %
b		in masse consistenti, blocchi, tubi, bastoni, lastre o fogli di forma quadrata o rettangolare:	
		1) in fogli o lastre, di spessore:	
	1845	α) inferiore a 0,30 millimetri	45 %
	1846	β) di 0,30 millimetri o più	45 %
	1847	2) altri	45 %

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
499		Acetati di cellulosa e materie plastiche derivate:	
c	1848	in polveri preparate per stampaggio con o senza sostanze di carica o sostanze coloranti .	35 %
d	1849	cascami e ritagli di lavorazione .	35 %
500		Altri esteri ed eteri della cellulosa e materie plastiche derivate, non nominati nè compresi altrove:	
a	1850	senza plastificanti, in polvere, grumi, fiocchi o masse non consistenti	35 %
b		in masse consistenti, blocchi, tubi, bastoni, lastre e fogli di forma quadrata o rettangolare:	
		1) in fogli o lastre, di spessore:	
	1851	α) inferiore a 0,30 millimetri	45 %
	1852	β) di 0,30 millimetri o più	45 %
	1853	2) altri	35 %
c	1854	in polveri preparate per stampaggio con o senza sostanze di carica o sostanze coloranti	35 %
d	1855	cascami e ritagli di lavorazione	35 %
501		Celluloide:	
a		in massa, blocchi, tubi, bastoni, lastre e fogli di forma quadrata o rettangolare:	
		1) in fogli o lastre, di spessore:	
	1856	α) inferiore a 0,30 millimetri . .	45 %
	1857	β) di 0,30 millimetri o più	45 %
	1858	2) altri	35 %
b	1859	cascami e ritagli di lavorazione	35 %
502		Cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa):	
a		in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	1860	1) non stampati nè altrimenti lavorati alla superficie.	45 %
	1861	2) altri	45 %
b	1862	cascami e ritagli di lavorazione.	30 %
503		Materie plastiche artificiali a base di sostanze albuminoidi (caseina indurita, ecc.):	
a	1863	in massa, blocchi, tubi, bastoni, lastre o fogli di forma quadrata o rettangolare	20 %
b	1864	cascami e ritagli di lavorazione.	20 %

Segue CAPITOLO XLII : **Materie plastiche, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
504		Prodotti di condensazione e di policondensazione:	
a		del fenolo e suoi omologhi (fenolo, cresolo, xilenolo, resorcina e simili) con aldeidi (formaldeide, furfurolo e simili):	
	1865	1) modificati con resine naturali, con oli o con altre sostanze .	18 %
		2) non modificati:	
	1866	α) solubili negli oli essiccativi	30 %
		β) insolubili negli oli essiccativi e non polimerizzati:	
	1867	I) liquidi, in masse e solidi	30 %
	1868	II) polveri da stampaggio, con o senza sostanze di carica e sostanze coloranti	35 %
	1869	γ) insolubili negli oli essiccativi e polimerizzati, in masse, lastre, fogli, tubi, bastoni, comunque lavorati	30 %
b		di amine o amidi (urea, tiourea, melamina, anilina e simili) con aldeidi (formaldeide e simili):	
	1870	1) modificati, insolubili in acqua e solubili in solventi organici.	20 %
		2) non modificati:	
	1871	α) non polimerizzati, in polveri da stampaggio, con e senza sostanze di carica e sostanze coloranti, in emulsioni acquose e altri	35 %
	1872	β) polimerizzati in masse, lastre, fogli, tubi, bastoni, comunque lavorati	30 %
c		di poliacidi (ftalico, maleico, succinico, e simili) con polialcoli (glicerina, glicoli, e simili):	
	1873	1) modificati con aggiunta di oli o acidi grassi.	18 %
	1874	2) modificati con aggiunta di resine naturali e sintetiche. . . .	18 %
	1875	3) altri	30 %
d		lineari di policondensazione:	
	1876	1) superpoliamidi	35 %
	1877	2) altri	35 %
e	1878	altre materie plastiche e resine artificiali risultanti da condensazione e da polimerizzazione (siliconi e altri).	30 %
505		Prodotti di polimerizzazione termoplastici (alcole polivinilico, derivati vinilici, vinilidenici, acrilici, etilenici, polistirenici, ecc.):	
a	1879	senza plastificante, in pezzi o in polvere.	35 %
b	1880	in blocchi, tubi, profilati, bastoni, lastre o fogli, comunque lavorati	50 %
c	1881	in polveri preparate per stampaggio e trafilatura, con o senza sostanze di carica e sostanze coloranti	37 %
d	1882	cascami e ritagli di lavorazione.	50 %

Segue CAPITOLO XLII: **Materie plastiche, ecc.**

NUMERO E LETTERE della Tariffa	NUMERO E LETTERE della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
506		Altre materie plastiche e resine artificiali non nominate nè comprese altrove:	
a	1883	resine naturali modificate per fusione (pirocopali)	10 %
b	1884	resine naturali esterificate con polialcoli	18 %
c	1885	resine di cumarone	25 %
d	1886	altre . .	25 %
507		Lavori di materie plastiche non nominati nè compresi altrove:	
a	1887	di cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa).	50 %
b	1888	di materie plastiche derivate dagli albuminoidi. . . .	25 %
c		di prodotti di condensazione e di policondensazione:	
	1889	1) vetri artificiali per orologi e simili	45 %
	1890	2) vestiari ed accessori per vestiario	45 %
	1891	3) non nominati .	45 %
d		di altre materie plastiche artificiali, con o senza aggiunta di carta e di materie tessili:	
	1892	1) mobili e loro parti. .	45 %
	1893	2) vetri artificiali per orologi e simili . . .	45 %
	1894	3) vestiari ed accessori per vestiario. .	45 %
	1895	4) non nominati	45 %

CAPITOLO XLIII

GOMMA ELASTICA E LAVORI DI GOMMA ELASTICA

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo, i seguenti oggetti di gomma elastica mista con materie tessili:*

a) *i fogli, le striscie e i nastri, i profilati e gli oggetti costituiti da fogli, striscie, nastri e profilati:*
di tessuto *ricoperto di gomma elastica su una o due facce, di peso non superiore a* 1500 *grammi per metro quadrato o di tessuto che presenti non più di due strati ricoperti o imbevuti di gomma elastica (Cap. LIX o LXI, a seconda dei casi);*
di feltro *ricoperto di gomma elastica su una o due facce e nel quale il peso della gomma elastica non superi il* 50 % *del peso totale (Cap. LIX o LXI, a seconda dei casi).*

b) *i tubi di materie tessili impermeabilizzati mediante rivestimento interno di gomma elastica (Cap. LIX);*

c) *i tessuti elastici e la maglieria elastica (Cap. LIX e LX),*

d) *le vestimenta ed i relativi accessori (Cap. LXI);*

2) *Sono parimenti esclusi dal presente Capitolo:*

a) *le calzature e loro parti (Cap. LXIV);*

b) *i copricapo e le loro parti (Cap. LXV);*

c) *gli isolatori e i pezzi isolanti per l'elettricità, compresi i recipienti per accumulatori (Cap. LXXXV);*

d) *gli articoli sportivi ed i giocattoli (Cap. XCVI);*

e) *i bottoni, i pettini, le cannucce per pipe e simili, i portapenne (Cap. XCVII);*

nonchè vari oggetti classificati altrove in relazione alla loro natura od al loro impiego.

3) *Non sono considerati come « soluzioni o emulsioni di gomma elastica », i prodotti contenenti altre materie oltre che gomma elastica e gomme similari, solventi, liquidi di sospensione e semplici agenti di vulcanizzazione. Tali preparazioni sono classificate, a seconda dei casi, con le vernici (Cap. XXXIII) e con le colle (Cap. XXXVI).*

4) *Salvo contrarie disposizioni, la denominazione « gomma elastica naturale » si riferisce, in tutte le Sezioni della tariffa in cui è usata, a tutti i prodotti nominati alle voci* 508, 509 *e* 510.

5) *La presenza, negli oggetti e lavori classificati nel presente Capitolo, di materiali di carica, minerali o altri, in qualsiasi proporzione, non influisce sul trattamento tariffario.*

Parimenti i lavori contenenti altre materie restono classificati nel presente capitolo, purchè conservino manifestamente il carattere di lavori di gomma elastica.

6) *La gomma elastica sintetica e le materie assimilate alla gomma elastica che non hanno subito la vulcanizzazione sono tuttavia considerate come gomme elastiche vulcanizzate, se presentano le stesse proprietà di queste ultime.*

7) *Seguono il regime delle striscie della voce* 515 *i fili nudi di gomma elastica vulcanizzata, di qualsiasi profilo, la cui massima sezione trasversale supera i cinque millimetri.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Gomma elastica greggia e materie assimilate.*	
508		Gomma elastica naturale e gomme analoghe:	
a		gomma elastica greggia:	
	1896	1) lattice liquido	esente
	1897	2) altra . .	esente
b	1898	balata	esente
c	1899	guttaperca e altre .	esente
509		Gomma elastica sintetica; derivati chimici della gomma elastica; gomma elastica artificiale:	
a		gomma elastica sintetica:	
	1900	1) lattice liquido	esente
	1901	2) solida	esente
b	1902	derivati chimici della gomma elastica (gomma clorata, cloridrato di caucciù e simili)	35 %
c	1903	gomma elastica artificiale (factis)	25 %

Segue CAPITOLO XLIII: **Gomma elastica, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
510	1904	Gomma elastica rigenerata e gomme analoghe rigenerate.	20 %
511	1905	Cascami ritagli e polveri di gomma elastica, di guttaperca, di balata e residui di vecchi lavori di queste materie, buoni soltanto per il ricupero della gomma . . .	esenti
		II. — Gomma elastica non vulcanizzata e prodotti assimilati.	
512		Lastre, foglie e nastri di gomma elastica non vulcanizzata:	
a	1906	segati (« foglie inglesi »)	20 %
b	1907	calandrate	20 %
513		Altri prodotti a base di gomma elastica non vulcanizzata:	
a	1908	gomma elastica, mescolata con altre sostanze, non vulcanizzata	20 %
b	1909	soluzioni ed emulsioni di gomma elastica	25 %
		« Sulle soluzioni ed emulsioni contenenti " olio di petrolio, ecc. " si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sulla quantità di " oli di petrolio, ecc. " » che contengono, accertata mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle Dogane.	
c	1910	filati di materia tessile impregnati di gomma non vulcanizzata. . .	25 %
d	1911	profilati per coperture e per altri usi	20 %
e	1912	adesivi industriali su qualsiasi supporto (tessuti, feltri, carta, materie plastiche, ecc.) in foglie e lastre, anche tagliate in pezzi .	20 %
f	1913	non nominati	20 %
		III. — Lavori di gomma vulcanizzata, ma non indurita e di materie assimilate.	
514		Fili di gomma elastica vulcanizzata e filati di materie tessile impregnati di gomma elastica vulcanizzata:	
a	1914	nudi	30 %
b	1915	fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessile	30 %
c	1916	filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata ed altri	25 %
515		Lastre, foglie e striscie di gomma elastica vulcanizzata, non tagliate o tagliate in pezzi di forma quadrata o rettangolare; profilati di gomma elastica vulcanizzata:	
a	1917	misti con tessuti, con materie tessili in fili o in reti, con metalli o con altre materie	25 %
b	1918	altri .	25 %

Segue CAPITOLO XLIII: **Gomma elastica, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
516		Tubi di gomma elastica vulcanizzata:	
a		misti con materie tessili, materie metalliche o di altra specie:	
	1919	1) senza armatura metallica	33 %
	1920	2) con armatura metallica	30 %
b	1921	altri	25 %
517		Lavori di gomma elastica, per usi tecnici e industriali:	
a		cinghie di trasmissione e nastri trasportatori:	
	1922	1) di sezione rettangolare . . .	30 %
	1923	2) di sezione trapezoidale o altra	30 %
b	1924	lavori di gomma e metallo per sospensioni elastiche ed altre applicazioni tecniche	25 %
c	1925	dischi, rondelle, giunti ed altri lavori	30 %
518		Cerchi, fascie e pneumatici di gomma elastica per ruote di veicoli:	
a	1926	cerchi e fascie, pieni o semi pieni con o senza armatura	20 %
b		pneumatici:	
	1927	1) camere d'aria	35 %
	1928	2) coperture e tubolari	40 %
519		Lavori di gomma elastica per uso igienico e sanitario, anche con parti di altre materie:	
a	1929	pere per iniezioni, per contagoccie, per vaporizzatori e per altri usi	20 %
b	1930	oggetti per l'allattamento e la dentizione dei bambini	35 %
c	1931	guanti per chirurgia, per uso domestico e pe protezione contro i raggi X	35 %
d	1932	guanti profilattici	35 %
e	1933	altri (borse per ghiaccio, per acqua calda, cuscini, sacchi per ossigeno, sonde, cannule, pappagalli, pessari, tubi per drenaggio ed oggetti simili)	30 %
520	1934	Oggetti di vestiario ed accessori di vestiario, di gomma elastica, non commisti a materie tessili, non nominati nè compresi altrove.	20 %
521		Altri lavori di gomma elastica non nominati ne compresi altrove, ottenuti con qualsiasi processo di fabbricazione:	
a		oggetti di gomma elastica spugnosa o ad alveoli:	
	1935	1) cuscini, materassi, schienali, bracciali ed altre imbottiture .	30 %
	1936	2) non nominati, comprese le spugne	25 %

Segue CAPITOLO XLIII: **Gomma elastica, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
521		Altri lavori di gomma elastica non nominati nè compresi altrove, ottenuti con qualsiasi processo di fabbricazione:	
b		altri:	
	1937	1) rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma elastica non spugnosa, nè ad alveoli	20 %
	1938	2) pasta di gomma elastica per dentisti, in fogli e tavolette, isolati o non da piccoli pezzi di tela	25 %
	1939	3) non nominati	30 %
		IV. — *Ebanite e materie simili e loro lavori.*	
522		Ebanite e materie simili:	
a	1940	in blocchi, lastre e foglie, non tagliate o tagliate in forma quadrata o rettangolare, in bacchette o bastoni e in tubi . . .	20 %
b	1941	in cascami e in polvere	esente
523		Lavori di ebanite e materie simili anche con parti di altre materie, non nominati nè compresi altrove:	
a	1942	oggetti per uso igienico o sanitario. . . .	25 %
b	1943	altri	25 %

SEZIONE IX

LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI LEGNO E DI SUGHERO LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STOIAIO

CAPITOLO XLIV

LEGNO E LAVORI DI LEGNO

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *i legni usati in profumeria, in medicina o per insetticidi (Cap. XII);*
b) *i legni usati per tinta o per concia (Cap. XIII);*
c) *i carboni attivati (Cap. XXX);*
d) *le calzature e loro parti (Cap. LXIV);*
e) *i bastoni, le impugnature e le altre parti per ombrelli (Cap. LXVI);*
f) *i materiali da carradore (Cap. LXXXVII);*
g) *gli strumenti musicali e loro parti (Cap. XCII);*
h) *le casse da orologi (Cap. XCI);*
i-j) *le parti di armi da fuoco, anche allo stato di abbozzo (Cap. XCIII);*
k) *i giocattoli e gli attrezzi sportivi, i biliardi di ogni specie (eccettuati solo quelli a forma di mobili) e gli altri mobili da giuochi (Cap. XCVI);*
l) *le pipe, parti di pipe od articoli simili ed i bottoni (Cap. XCVII); e diversi altri lavori di legno che, per la loro natura o per il loro uso, sono previsti altrove.*

2) *Salvo contrarie disposizioni, i lavori di legno, che abbiano parti od accessori di altre materie, diverse dai metalli preziosi o dai metalli comuni placcati o ricoperti con lamina di metallo prezioso, restano compresi in questo Capitolo, in quanto conservino evidentemente il carattere di lavori di legno. Le lastre di vetro, gli specchi e le lastre di marmo, di pietra, ecc., presentati insieme con i lavori di legno o con i mobili a cui sono destinati, sono tassati rispettivamente come i lavori di legno o i mobili, anche se non sono montati su di essi*

3) *Il legno classificabile come legna da ardere, come legno rozzo, anche scortecciato o sgrossato, come legno squadrato o spianato o come legno segato per il lungo, proveniente dalla demolizione di navi, effettuata in cantieri nazionali, è ammesso all'importazione al dazio ridotto dell'8 per cento sul valore.*

4) *Salvo eccezioni previste in tariffa, l'iniezione, l'imbibizione, la spalmatura con sostanze atte alla conservazione del legno, nonchè la tintura, non hanno influenza sulla classificazione del legno sottoposto a tali operazioni.*
Il legno passato al mordente è classificato come legno tinto;

5) *Si considerano come:*
a) pali, *il legno di forma tronco-conica, rozzo (anche scortecciato o sgrossato) o spianato, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50, e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90;*
b) puntelli per miniere, *il legno in tronchetti o in tondelli di lunghezza non superiore a m. 2,50, e circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a cm. 45;*
c) traversine per strade ferrate, *i pezzi di legno asciati o segati, ma non piallati, a sezione rettangolare, anche con spigoli smussati, muniti o no di fori o intagli per la fissazione delle rotaie, che possano servire, senza altre lavorazioni, come supporti per binari e che abbiano le seguenti dimensioni: lunghezza non inferiore a metri 1,70 e non superiore a m. 2,60, larghezza non superiore a 25 cm., altezza non superiore a 15 cm.;*
d) farina di legno, *la polvere fine di legno che passa allo staccio del numero 25 o più fino;*
e) liste e tavolette per pavimenti non riunite, *quelle piallate, anche scanalate o comunque predisposte per la giuntura, di lunghezza non superiore a cm. 50;*
f) legni cosidetti migliorati massicci o lamellati, *i pezzi di legno massiccio o costituiti da fogli di legno incollati insieme, sottoposti ad un trattamento chimico o meccanico che abbia portato un aumento sensibile della loro densità, della loro durezza e della loro resistenza meccanica.*
g) legname preparato per doghe, *il legno spaccato nella direzione dei raggi midollari e lavorato a coltello o con l'ascia sulle due facce, anche con i bordi smussati e spianati con l'ascia, l'accetta o la sega.*
Sono parimenti considerati come legname per doghe anche i pezzi segati per il lungo e che presentano una sola faccia segata e l'altra spaccata;
h) legname segato da bottaio, *il legno segato di lunghezza superiore a cm. 35 ma non a m. 1,20, di larghezza superiore a cm. 5 ma non a cm. 16 (eccettuati i fondi che possono avere fino a cm. 20 di larghezza) e di spessore superiore a mm. 10, ma non a mm 60;*
i) pioli o picchetti preparati, *il legno rotondo o spaccato appuntito;*
l) legno compensato o controplaccato, *quello formato di più fogli, sovrapposti generalmente a fibre incrociate, incollati e pressati, purchè non abbiano subito pressione o trattamento che porti un aumento della densità normale delle essenze di cui sono costituiti.*

6) *Gli utensili di legno possono avere accessori di metallo comune; ma tali utensili si classificano fra quelli di metallo comune, se i detti accessori costituiscono la parte più importante nei riguardi dell'uso a cui lo strumento è destinato, anche se non sono prevalenti in peso rispetto alle altre parti.*

Segue CAPITOLO XLIV: Legno e lavori di legno.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
524	*	Legna da ardere in tondelli, spacconi o squarti, ceppi, ramaglie, fascine; cascami di legno, esclusa la segatura	20 %
525		Segatura di legno:	
a	1946	greggia	10 %
b	1947	altra, compresa quella agglomerata in mattonelle e simili, anche con l'aggiunta di altre sostanze, per uso di combustibile . .	20 %
526	1948	Carbone di legna in pezzi, o polverizzato o agglomerato in mattonelle, in palle e simili	20 %
527		Legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove:	
a		comune:	
		1) di conifere:	
	1949 (m³)	α) puntelli per miniere	8 %
	1950 (m³)	β) pali	20 %
	**	γ) di altra specie	10 %
		2) altro:	
	1953 (m³)	α) puntelli per miniere	8 %
	1954 (m³)	β) pali	20 %
		γ) di altra specie:	
	***	I) di faggio, castagno e pioppo	13 %
	****	II) di altre essenze	10 %
		Il legno comune rozzo, *destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è ammesso in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.* *Ai fini di questa disposizione si considera come rozzo, oltre il legno in tronchi, scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, anche il legno semplicemente spaccato.*	
b	1959 (m³)	fino	8 %
528		Legno squadrato con l'ascia o con l'accetta, o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla, non nominato nè compreso altrove:	
a		comune:	
		1) di conifere:	
	1960 (m³)	α) pali	22 %
	1961 (m³)	β) di altra specie	12 %
		2) altro:	
	1962 (m³)	α) pali	22 %
		β) di altra specie:	
	1963 (m³)	I) di faggio, castagno e pioppo	15 %
	1964 (m³)	II) di altre essenze	12 %
b	1965 (m³)	fino	8 %

STATISTICA:

* { 1944 — in tondelli, spacconi o squarti e ceppi; 1945 — in ramaglie, e fascine; cascami di legno, esclusa la segatura }

** { 1951 (m³) — tondame da sega; 1952 (m³) — di altra specie }

*** { 1955 (m³) — tondame da sega; 1956 (m³) — di altra specie }

**** { 1957 (m³) — tondame da sega; 1958 (m³) — di altra specie }

Segue CAPITOLO XLIV: **Legno e lavori di legno.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
529		Legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove:	
a		comune:	
	1966 (m³)	1) di conifere.	15 %
	1967 (m³)	2) di faggio, castagno e pioppo.	20 %
		Il legno di faggio *segato in tavole dello spessore di millimetri* 17 *o più fino a* 22 *millimetri, destinato alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare, è ammesso al dazio del* 10 % *sul valore, entro il limite di un contingente che verrà fissato annualmente dal Ministro delle finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.*	
	1968 (m³)	3) di altre essenze	18 %
b	1969 (m³)	fino	15 %
530	1970	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade, anche spalmati o imbevuti di catrame o di altre materie simili atte alla conservazione del legno	20 %
531		Traversine di legno per strade ferrate:	
a	1971 (m³)	di faggio .	10 %
b	1972 (m³)	di querce	10 %
c	1973 (m³)	di altra specie	Dazio del legno squadrato o segato secondo la specie
532		Legname da bottaio:	
a		legno preparato per doghe:	
	1974 (m³)	1) di rovere	10 %
	*	2) altro	13 %
b	1977 (m³)	legname segato per lavori da bottaio	20 %
533		Legno spaccato, anche in stecche, non nominato nè compreso altrove; liste di legno per cerchi; pioli e picchetti preparati, appuntiti, tondi o spaccati; graticci di legno per chiusure :	
a		legno spaccato, anche in stecche:	
	1978	1) di spessore di 7 millimetri o meno.	20 %
	1979	2) altro	Dazio del legno squadrato secondo la specie
b	1980	liste di legno per cerchi	8 %
c	1981	pioli e picchetti preparati, appuntiti, tondi o spaccati.	18 %
d	1982	graticci di legno per chiusure	20 %
534	1983	Strisce o nastri di legno per far trecce e lavori simili; assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili; trucioli di legno preparati per servire nella fabbricazione dell'aceto e nella chiarificazione dei liquidi. . . .	20 %
		Le assicelle di faggio, *destinate alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare, sono ammesse al dazio del* 10% *sul valore, entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente dal Ministro delle finanze, sotto l'osservanza delle altre norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.*	

STATISTICA :

* { 1975 (m³) — di castagno.
1976 (m³) — altro.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
535		Legno per bastoni, per manichi di utensili, per impugnature e simili, sgrossato, anche semplicemente arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato:	
a	1984	per bastoni	25 %
b	1985	per manichi di utensili . .	15 %
c	1986	per impugnature e simili	30 %
536	1987	Legno in fuscelli per stoini, graticci e simili	20 %
537	1988	Legno in fuscelli per fiammiferi.	20 %
538	1989	Lana o paglia di legno, anche preparata (tinta, gommata, ecc.) . .	20 %
539	1990	Farina di legno	20 %
540	1991	Legno piallato, scanalato o comunque predisposto per la giuntura, non nominato nè compreso altrove	25 %
541		Liste e tavolette di legno per pavimenti:	
a		non riunite:	
	1992	1) semplicemente piallate, scanalate o comunque predisposte per la giuntura	30 %
	1993	2) ulteriormente lavorate o commiste con altre materie . . .	30 %
b	1994	riunite in pannelli, anche impiallacciati, intarsiati, commisti con altre materie, o altrimenti lavorati.	30 %
542		Fogli di legno, compresi quelli per impiallacciare, anche tagliati, raccordati o incollati su carta, cartone, tessuto o qualsiasi altro supporto diverso dal legno:	
a		di legno comune:	
	1995	1) dello spessore di millimetri 1 o meno	25 %
	1996	2) dello spessore di più di un millimetro, fino a 3 millimetri . .	25 %
	1997	3) dello spessore di più di 3 milimetri, fino a 5 millimetri . . .	25 %
b		di legno fino:	
	1998	1) dello spessore di millimetri 1 o meno.	25 %
	1999	2) dello spessore di più di un millimetro, fino a 3 millimetri .	25 %
	2000	3) dello spessore di più di 3 millimetri, fino a 5 millimetri . .	25 %
543		Legno compensato o controplaccato:	
a	2001	senza aggiunta di altre materie.	30 %
b		commisto con altre materie:	
	2002	1) ricoperto con fogli di metallo comune	30 %
	2003	2) altro, compreso quello intarsiato	30 %
		Sono compresi in questa voce anche il legno impiallacciato su una o su tutte le facce, e i cosidetti paniforti, cioè le tavole di legno comune gregge, composte di due fogli esterni incollati su tavola fatta di listelli di legno incollati insieme.	

Segue CAPITOLO XLIV: **Legno e lavori di legno.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
544	2004	Pannelli cavi e cellulari, fatti interamente di legno comune od anche impiallacciati con legno fino, o ricoperti con fogli di metallo comune.	30 %
545	2005	Pannelli, tavole e blocchi di legni cosidetti migliorati, massicci o lamellati	25 %
546	2006	Pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno o di prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura o di trucioli di legno, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici.	35 %
547		Liste e modanature di legno per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni e per usi simili:	
a	2007	greggie.	25 %
b	2008	gessate o intonacate	25 %
c		impiallacciate, lucidate, dipinte, verniciate, bronzate, argentate, dorate o altrimenti lavorate:	
	2009	1) scolpite, incrostate o intarsiate	25 %
	2010	2) altre	25 %
548		Cornici di legno:	
a	2011	greggie	25 %
b	2012	scolpite, incrostate o intarsiate	30 %
c	2013	altrimenti lavorate	30 %
549		Casse, cassette, gabbie e simili oggetti da imballaggio, di legno, montati o non, e loro parti riunite, anche con accessori o rivestimento interno di metallo comune, carta, cartone, tessuto o lavori da paniere raio:	
		di legno non impiallacciato nè compensato:	
		1) di legno segato:	
		α) casse e cassette senza interstizi:	
	2014	I) smontate, presentate in fasci o in altro modo, anche con parti riunite, incollate, chiodate o aggraffate	20 %
	2015	II) montate	20 %
	2016	β) imballaggi a gabbia, anche smontati.	20 %
	2017	2) di legno tranciato o sfogliato, o con parti di legno tranciato o sfogliato, (scatole da formaggio e simili).	15 %
b	2018	di legno impiallacciato o compensato.	25 %
550		Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, montati o non, e loro parti finite, anche con cerchi, accessori, o rivestimenti interni di metallo comune:	
a	2019	botti, barili, caratelli e altri fusti a due fondi.	20 %
b	2020	tini, tinozze, mastelli, secchie e altri recipienti a un solo fondo.	20 %
c		parti finite di lavori da bottaio:	
	2021	1) doghe.	15 %
	2022	2) altre	20 %

Segue CAPITOLO XLIV: **Legno e lavori di legno**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
551		Lavori da carpentiere in legno, e altri lavori di falegnameria, per costruzioni, montati o non, anche con ferramenta o accessori di metallo comune:	
a	2023	capannoni, baracche, *chalets* e simili costruzioni smontabili, completi delle loro parti costitutive	25 %
b	2024	persiane avvolgibili	30 %
c	2025	porte, finestre e simili altri infissi	25 %
d	2026	altri	25 %
552		Oggetti di uso domestico, di legno, anche torniti, o con guarniture e accessori di altre materie:	
a	2027	greggi	30 %
b	2028	puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati	30 %
c	2029	altrimenti lavorati	30 %
553		Utensili per arti e mestieri e per l'agricoltura (sbozzatoi, marzuoli, ecc.) e loro parti, di legno, anche con accessori di metallo comune:	
a		utensili:	
	2030	1) greggi	20 %
	2031	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	20 %
b		parti di utensili (manichi, corpi, casse di utensili, ecc.):	
	2032	1) greggie	18 %
	2033	2) pulite, lucidate, dipinte, verniciate, laccate o altrimenti lavorate	18 %
554		Forme di legno per calzature e per gambali, tenditori di legno per calzature, anche torniti o commisti con altre materie:	
a	2034	abbozzi di forme	20 %
b	2035	forme per la fabbricazione delle calzature	30 %
c	2036	altri	30 %
555		Lavori di legno torniti, non nominati nè compresi altrove, anche commisti con altre materie:	
a		oggetti per l'industria tessile:	
		1) rocchetti di legno comune per filati da cucire:	
	2037	α) greggi	15 %
	2038	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	15 %
		2) tubetti, spole, fusi, rocchetti e oggetti simili per la filatura e la tessitura:	
	2039	α) greggi	15 %
	2040	β) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	15 %

Segue CAPITOLO XLIV: **Legno e lavori di legno.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
555		Lavori di legno torniti, non nominati nè compresi altrove anche commisti con altre materie:	
b		altri:	
	2041	1) greggi	30 %
	2042	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	30 %
556		Mobili di legno, anche impagliati o incannati, e loro parti:	
a		sedie, escluse quelle pieghevoli, anche smontate:	
		1) non guarnite, non imbottite nè ricoperte con altre materie:	
	2043	α) di legno curvato	30 %
	2044	β) altre.	30 %
		2) guarnite, imbottite o ricoperte con altre materie:	
	2045	α) lisce o semplicemente modanate	30 %
	2046	β) altrimenti lavorate (scolpite, intagliate, incrostate, intarsiate, dorate, argentate, decorate con pitture, con ornati di metallo o di qualsiasi altra materia o similmente lavorate)	30 %
b		sedie pieghevoli:	
	2047	1) con parti di tessuto o di cuoio naturale o artificiale. .	30 %
	2048	2) altre	30 %
c		mobili non nominati, anche smontati:	
		1) non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie:	
	2049	α) di legno curvato.	30 %
		β) altri:	
	2050	I) lisci o semplicemente modanati, greggi	25 %
	2051	II) lisci o semplicemente modanati, trattati con cera, lucidati, dipinti, verniciati o laccati	25 %
	2052	III) scolpiti, intagliati, decorati con pitture, dorati, argentati o similmente lavorati	25 %
		2) guarniti, imbottiti o ricoperti con altre materie:	
	2053	α) imbottiti in greggio	25 %
		Si considerano come mobili imbottiti in greggio quelli senza l'ultima ricopertura.	
	2054	β) altrimenti imbottiti o interamente ricoperti .	30 %
	2055	γ) altri .	30 %
d		parti di mobili, di legno:	
	2056	1) piani e spalliere per sedie, poltrone e divani .	35 %
	2057	2) non nominate.	35 %

Segue CAPITOLO XLIV: **Legno e lavori di legno.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
557		Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (mobiletti, vassoi, scatole, scrigni, cofanetti, astucci e oggetti simili), oggetti da ornamento e di fantasia, di legno, non nominati nè compresi altrove, e parti di di legno di tali lavori ed oggetti:	
a	2058	apparecchi per illuminazione (lampadari, lampade, candelabri, torcieri e simili)	25 %
		Le lampade elettriche presentate anche montate sugli apparecchi per illuminazione seguono il trattamento loro proprio.	
b		altri:	
	2059	1) scolpiti, intagliati, intarsiati, incrostati, decorati con pitture, dorati, argentati o similmente lavorati, anche con guarnizioni di altre materie	30 %
	2060	2) laccati	30 %
	2061	3) di altra specie	30 %
558		Lavori di legno, non nominati nè compresi altrove:	
a	2062	modelli per fonderie	10 %
b		bauli, valige, cassette da viaggio e simili:	
	2063	1) foderati di carta o di tessuto o con ornati di metallo . .	25 %
	2064	2) di altra specie	20 %
c	2065	cambrioni per calzature	25 %
d	2066	assicelle traforate per telai meccanici.	20 %
e		lavori di conglomerati di legno o di prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura o di trucioli di legno, anche commisti con altre materie:	
	2067	1) pannelli, lastre, blocchi e simili, puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati, dorati, argentati o similmente lavorati .	35 %
	2068	2) di altra specie	35 %
f		altri:	
	2069	1) greggi	25 %
	2070	2) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati	25 %
	2071	3) altrimenti lavorati	25 %

CAPITOLO XLV

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *le calzature e loro parti (Cap. LXIV);*
b) *i cappelli, i copricapo e loro parti (Cap. LXV).;*
c) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Cap. XCVI).*
Sono compresi in questo Capitolo il sughero naturale, il sughero agglomerato (*con catrame, con caseina, magnesio, zolfo, ecc., il sughero espanso o compresso anche senza aggiunta di materiale adesivo*) *ed inoltre i* lavori di sughero *che, per la loro natura o per il loro uso, non siano previsti in altri Capitoli.*
2) *Salvo le eccezioni previste in tariffa, i* lavori di sughero commisti con altre materie *sono parimenti da comprendere in questo Capitolo, in quanto essi conservino evidentemente il carattere di lavori di sughero e le altre materie costituiscano perciò solo un accessorio.*
3) *Per quanto concerne il sughero naturale, si considerano:*
a) tavole (*plance*), *il sughero greggio non segato nè tagliato ;*
b) lastre, *il sughero segato o tranciato in strati di spessore superiore a 3 millimetri, non ulteriormente tagliato, oppure tagliato in forma quadrata o rettangolare;*
c) fogli, *il sughero segato o tranciato in strati di spessore di 3 millimetri o meno, non ulteriormente tagliato, oppure tagliato in forma quadrata o rettangolare.*
Per il sughero agglomerato si fa riferimento alle condizioni di spessore e di forma sopraindicate solo per stabilire la distinzione fra lastre e fogli.

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
559		Sughero naturale greggio:	
a	2072	in tavole o in pezzi, anche raspati. . .	30 %
b	2073	in cascami	30 %
560		Sughero naturale semilavorato:	
a	2074	macinato, granulato, frantumato o polverizzato .	30 %
b	2075	in lastre	30 %
c	2076	in fogli, anche ricoperti di carta o di tessuto.	30 %
d	2077	in cubi o parallelepipedi quadri.	30 %
		I cubi e parallelepipedi quadri, dei quali siano stati anche soltanto arrotondati gli spigoli, si classificano come turaccioli.	
561		Lavori di sughero naturale, non nominati nè compresi altrove:	
a		in turaccioli, compresi quelli piatti:	
	2078	1) con parti di altre materie.	30 %
	2079	2) di altra specie	30 %
b	2080	in dischi, anche forati o ricoperti di altre materie, per fondi di capsule, per chiusure di recipienti o per usi analoghi	30 %
c	2081	altri, anche con parti di altre materie	30 %
562		Sughero agglomerato semilavorato:	
a	2082	in pannelli, piastre, mattoni, quadrelli, lastre e simili	30 %
b	2083	in fogli, anche ricoperti di carta o di tessuto	30 %
c	2084	in cilindri, in tubi e simili	30 %

Segue CAPITOLO XLV: **Sughero e lavori di sughero.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
563		Lavori di sughero agglomerato, non nominati nè compresi altrove:	
a		in turaccioli, compresi quelli piatti:	
	2085	1) con parti di altre materie. .	30 %
	2086	2) di altra specie . . .	30 %
b	2087	in dischi, anche forati o ricoperti di altre materie, per fondi di capsule, per chiusure di recipienti o per usi analoghi .	30 %
c	2088	altri, anche con parti di altre materie	30 %

CAPITOLO XLVI

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STOIAIO

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *i cavi e le corde intrecciati (Cap. LIX);*
b) *le calzature e loro parti (Cap. LXIV);*
c) *i cappelli e loro parti (Cap. LXV); e diversi altri prodotti che, per la loro natura o per il loro uso, sono previsti altrove.*

2) *Nel presente Capitolo sono compresi i lavori ottenuti dall'unione o dall'intreccio di materie a ciò adatte, quali la paglia, gli steli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i nastri di legno, le strisce o scorze di vegetali, nonchè le fibre tessili non filate, le lamette di carta e le lamette di alcune materie plastiche artificiali, esclusi però il crino naturale e i filati di materia tessile. Tuttavia, salvo contrarie disposizioni, l'impiego di filati o di altre materie, per le necessità della fabbricazione, dell'uso o dell'ornamentazione, è senza influenza sulla classificazione, in quanto i prodotti conservino evidentemente il carattere di lavori da panieraio o da stoiaio o di trecce per cappelli e per altri usi.*

3) *Sono assimilati agli oggetti tessuti quelli costituiti da steli o fibre accostati e uniti tra loro per mezzo di legature anche di materia tessile, come pure i rivestimenti per bottiglie ed usi simili, nonchè gli oggetti adoperati per imballaggi e trasporti, ottenuti nello stesso modo.*

4) *Salvo disposizioni contrarie, quanto sarà stabilito per i mobili di legno (Cap. XLIV) si applica anche ai mobili compresi in questo Capitolo.*

I mobili di bambù, di canne, di vimini e simili, destinati ad essere appesi alle pareti o ad essere posati su altri mobili, sono classificati come lavori da panieraio.

I mobili di bambù, di canne, di vimini e simili, ricoperti interamente o parzialmente di cuoio, di tessuto o di qualsiasi altra materia, si considerano come mobili di bambù ecc., imbottiti.

5) *Si classificano come lavori da panieraio tanto gli oggetti ottenuti direttamente mediante intreccio nella loro forma (panieri, cestini, ecc.), quanto quelli confezionati mediante l'impiego di trecce, o di strisce tessute.*

6) *Non si considerano guarniti o decorati i lavori da panieraio con semplici accessori di altre materie necessari per il loro uso (impugnature, cerniere, angoli di rinforzo, ecc.).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
564		Trecce per cappelli e per altri usi:	
a		non riunite in strisce o in nastri:	
		1) di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, steli di canapa di Manilla, di nastri di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati:	
	2089	α) greggie, o intrecciate a colori misti (*chiné*)	10 %
	2090	β) imbianchite o tinte	15 %
		2) di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, comprese quelle commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie da intreccio, escluse quelle artificiali:	
	2091	α) greggie, o intrecciate a colori misti (*chiné*) . .	10 %
	2092	β) imbianchite o tinte	15 %
		3) di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali, fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie:	
	2093	α) greggie, o intrecciate a colori misti (*chiné*)	15 %
	2094	β) imbianchite o tinte .	20 %
b	2095	riunite in strisce o in nastri	Aumento di 5 % sul dazio delle trecce non riunite secondo le specie
565		Nastri, strisce ed altri oggetti, tessuti od assimilati:	
a	2096	oggetti da imballaggio; stuoie grossolanamente fabbricate; graticci di canne, di paglia o di materie analoghe, per costruzioni; e oggetti simili .	10 %

Segue CAPITOLO XLVI: **Lavori di intreccio, da panieraio e da stoiaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
565		Nastri, strisce ed altri oggetti, tessuti od assimilati:	
b	2097	stuoie di Cina e simili	20 %
c		altri:	
	2098	1) di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, steli di canapa di Manilla, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati	20 %
	2099	2) di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, comprese quelle commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie da intreccio, escluse quelle artificiali	25 %
	2100	3) di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali, fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie . .	30 %
566		Mobili di vimini, di canne, di canna d'India, di giunchi, di bambù, o di altre simili materie:	
a	2101	non guarniti, non imbottiti, nè ricoperti con altre materie. .	20 %
b	2102	altri . .	20 %
567		Lavori da panieraio, non nominati nè compresi altrove:	
a		di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati:	
		1) non guarniti, nè decorati con altre materie:	
	2103	α) di materie vegetali greggie, anche scortecciate ma non ulteriormente lavorate	20 %
	2104	β) di altra specie .	20 %
	2105	2) guarniti o decorati con altre materie (tessuto, cuoio, ecc.) escluse le lamette di carta e le materie da intreccio artificiali	20 %
b	2106	di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, comprese quelle commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie da intreccio, escluse quelle artificiali. . . .	25 %
c	2107	di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali, fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie.	30 %

SEZIONE X

CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO XLVII

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

NOTE GENERALI:

1) *Nella denominazione* « pasta per carta » *sono comprese tutte le cellulose, allo stato secco od umido, destinate alla fabbricazione della carta o ad impieghi diversi, quali la nitrazione, la fabbricazione delle fibre tessili artificiali, ecc.*

La pasta in fogli deve essere bucata od altrimenti guastata, in modo da non poter servire agli usi della carta o dei cartoni. In difetto, la pasta di detta specie si considera come carta o cartone, a meno che, sotto la sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, essa non venga perforata o sottoposta ad operazioni atte a renderla inutilizzabile ad usi diversi dalla produzione della « pasta per carta ».

2) *Come* pasta di stracci *si considera anche quella non finita (mezza pasta), costituita, cioè, da stracci semplicemente sfilacciati e semilacerati, passati agli acidi ed ai cilindri sfilacciatori e raffinatori.*

3) *Come* pasta bruna *si considera quella di legno meccanica cotta a vapore (legno cotto) di colore bruno naturale.*

4) *Nella voce* « cartaccia e rifiuti di carta e cartone » *sono compresi, tra l'altro, i ritagli, gli scarti e le raffilature di tipografia, anche nuovi, nonchè gli involucri di carta o di cartone, i libri, giornali e pubblicazioni, vecchi, che non possano evidentemente avere impiego diverso dalla fabbricazione della « pasta per carta ».*

Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione di tali materiali e degli altri compresi nella stessa voce di tariffa, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altre operazioni atte a renderli inutilizzabili ad usi diversi dalla produzione della « pasta per carta ».

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
568		Pasta per carta:	
a	2108	di stracci	6 %
b	2109	di legno:	
		1) meccanica o semi-chimica, compresa la pasta bruna	6 %
		2) chimica:	
	*	α) greggia	6 %
	**	β) bianchita	6 %
c		di paglia:	
	2114	1) meccanica o semi-chimica	6 %
		2) chimica:	
	***	α) greggia	6 %
	****	β) bianchita	6 %
d		di sparto, alfa e di altre materie simili:	
	2119	1) meccanica o semi-chimica.	6 %
		2) chimica:	
	*****	α) greggia	6 %
	******	β) bianchita	6 %
569	2124	Cartaccia e rifiuti di carta e di cartone	esente

STATISTICA:

* { 2110 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2111 — altra

** { 2112 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2113 — altra

*** { 2115 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2116 — altra

**** { 2117 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2118 — altra

***** { 2120 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2121 — altra

****** { 2122 — destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali; 2123 — altra

CAPITOLO XLVIII

CARTA E CARTONI - LAVORI DI CARTA E DI CARTONE

NOTE GENERALI:

1) *Ad eccezione dei prodotti che, per la loro natura o per il loro uso, sono considerati in altra parte della tariffa, in questo Capitolo sono compresi la carta, i cartoni ed i lavori fatti esclusivamente di carta o di cartone, od aventi parti di altre materie, che non facciano perdere ad essi il carattere di lavori di carta e di cartone.*

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) *la carta ed i cartoni sensibilizzati* (*Cap. XXXII*)*; nonchè la carta abrasiva, (smerigliata, vetrata, ecc.. Cap. LXVIII);*

b) *gli oggetti da viaggio, le borsette e borse da donna, le borse e buste per professionisti e per scolari, gli astucci e gli altri oggetti di marocchineria e di astucceria fatti di fibra vulcanizzata o di cartone* (*Cap. XL*)*;*

c) *le etichette di ogni specie, anche non stampate Cap. XLIX*)*;*

d) *i filati di carta e relativi manufatti* (*Cap. LVI*)*;*

e) *la carta ed i cartoni su cui sono stati applicati fogli di metallo* (*Sezione XV*).

2) *Nei casi in cui in qualunque parte della tariffa sia fatta una distinzione tra la carta ed i cartoni, saranno considerati come* cartoni *i prodotti pesanti più di* 300 *grammi per metro quadrato, e come* carta *quelli pesanti* 300 *gr. o meno.*

3) *Si considera* carta da imballaggio comune *quella pesante più di* 30 *grammi per metro quadrato,*

a) *di colore naturale o tinta in pasta, esclusa quella bianca, ruvida almeno su una faccia;*

b) *la carta di paglia, quella a base di cartaccia o di fibre vegetali grossolane, di colore naturale o tinta in pasta ad un sol colore, e la carta di pasta bruna di colore naturale, anche se sono lisciate sulle due facce.*

Si considerano fibre vegetali grossolane *quelle ottenute con prevalente trattamento meccanico.*

4) *Si considerano* cartoni comuni *quelli non induriti, non collati, di colore naturale, fabbricati sia con cartaccia (cartoni grigi e simili), sia con paglia o fibre vegetali grossolane, sia con pasta meccanica o semi-chimica.*

5) *Nella* carta e nei cartoni cosidetti «duplex» «triplex» e simili *a strati di differente impasto, si considera come interno lo strato di qualità inferiore.*

6) *Per* carta da giornali o destinata a pubblicazioni periodiche *si intende la carta con linee d'acqua, anche lisciata o calandrata, non incollata nè patinata, in rotoli di altezza non inferiore ai* 37 *centimetri, destinata a giornali o ad altre pubblicazioni periodiche, pesante da* 45 *a* 60 *grammi per metro quadrato, anche leggermente tinta in pasta, contenente almeno il* 70 *per cento di pasta di legno meccanica.*

7) *Salvo le eccezioni espressamente previste, le cifre, le marche, le leggende, i disegni, ecc., ottenuti mediante* filigranatura o vergatura, *non hanno alcuna influenza per la classificazione della carta e dei cartoni.*

8) *Salvo disposizioni contrarie, la* tintura in pasta *non ha alcuna influenza per la classificazione della carta e dei cartoni.*

9) *La carta ed i cartoni lavorati previsti nelle voci* 571 *a* 576, *ed i lavori di carta e di cartone che, per le loro caratteristiche o per le diverse lavorazioni subite, potrebbero essere compresi in due o più voci o sottovoci, sono sempre classificati nella voce o nella sottovoce che implichi l'applicazione del dazio maggiore, e, nell'eventualità che i dazi siano uguali, nell'ultima voce o sottovoce secondo l'ordine progressivo della numerazione.*

10) *Si considerano* carte da parati *quelle presentate in rotoli o rotolini di più di* 6 *metri di lunghezza, e che siano:*

a) *con una o due cimose (margini), con o senza segni di riscontro;*

b) *senza cimose (margini), colorite, patinate, vellutate, ecc., di altezza non superiore a* 60 *centimetri.*

11) *Nel caso che per i lavori di carta e di cartone sia posta una distinzione, secondochè siano o non commisti o guarniti con altre materie, non si tiene conto, ai fini di tale distinzione, dei fermagli, ganci, angoli, occhielli, fili di materie tessili, cordoni ed altri minuti accessori di materie diverse dalla carta e dai cartoni, che siano necessari alla confezione di detti lavori o ne facilitino l'uso, e non abbiano carattere ornamentale.*

12) *Salvo le eccezioni espressamente previste, non ha del pari influenza, per la classificazione dei prodotti previsti nella* 11ª *parte del presente capitolo, la presenza su di essi di* leggende o fregi, *ottenuti con qualsiasi procedimento, che abbiano soltanto una funzione secondaria.*

13) *Si classificano come* albums per campioni e per collezioni *soltanto quelli con intestazione o confezionamento che palesemente li indichino destinati a tale uso.*

Quelli che possono essere adoperati indifferentemente per l'uso suindicato e per altri usi seguono il trattamento daziario stabilito per questi ultimi.

14) *Si considerano* tappeti o coperture per pavimenti *i prodotti, anche ritagliati, analoghi al linoleum, ma che hanno un supporto di carta o di cartone al posto di quello di tessuto, che è proprio del linoleum. Si comprendono tuttavia nella stessa voce anche quelli fatti di pasta di linoleum e che non hanno alcun supporto.*

15) *Come* merletto di carta *si considera la carta ritagliata o perforata, anche impressa a secco, che abbia l'apparenza del pizzo. I prodotti semplicemente impressi, senza ritagli, anche se imitino i pizzi, sono classificati come carta impressa a secco.*

16) *Per la classificazione dei prodotti compresi in questo Capitolo si osservano le seguenti altre norme:*

a) *la carta* increspata o pieghettata *è sempre considerata tale, tanto se ha avuto questa lavorazione nel corso della sua fabbricazione, quanto se l'ha avuta successivamente;*

b) la carta ed i cartoni colorati in tinta unita *possono avere anche colori diversi sulle due facce, purchè il colore su ogni faccia sia uniforme, senza disegni nè sfumature;*

c) *si considerano* carta e cartoni metallizzati *soltanto quelli ricoperti, in tutto o in parte, di polvere di metallo. I prodotti, su cui sono stati applicati fogli di metallo, seguono il trattamento dei corrispondenti metalli;*

d) *Si considera* carta per riproduzione in copie *soltanto quella uniformemente spalmata. Quella avente disegni, scritti, ecc. è considerata come decalcomanie.*

Segue CAPITOLO XLVIII: **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. – *Carta e cartoni in rotoli o in fogli.*	
570		Carta e cartoni fabbricati meccanicamente o a mano, non nominati nè compresi altrove:	
a	2125	carta da imballaggio comune:	
		1) di paglia	20 %
		2) altra:	
	2126	α) di pasta bruna, di colore naturale, anche lisciata o calandrata su una o sulle due facce	25 %
		β) di altra specie:	
	2127	I) ruvida almeno su una faccia	25 %
	2128	II) lisciata o calandrata	25 %
b		cartoni comuni:	
	2129	1) di paglia	20 %
		2) altri:	
	2130	α) di pasta meccanica cotta a vapore (uso cuoio).	25 %
	2131	β) di altra specie	25 %
c	2132	carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli così detti « lanosi ».	20 %
d		carta e cartoni così detti « duplex » « triplex » e simili, formati di due o più strati di pasta di qualità diversa semplicemente riuniti per compressione:	
	2133	1) con strato interno di pasta di paglia .	22 %
	2134	2) con strato interno di pasta Kraft	28 %
	2135	3) altri	25 %
e	2136	carta e cartoni Kraft	28 %
f		carta da giornali o destinata a pubblicazioni periodiche:	
	2137	1) carta da giornali .	15 %
	2138	2) carta destinata a pubblicazioni periodiche. .	18 %
		La destinazione a servire per giornali o per altre pubblicazioni periodiche e l'effettivo impiego per questi usi devono essere determinati ed accertati con le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
g	2139	carta e cartoni da filtri; carta e cartoni assorbenti	25 %
h	2140	carta da sigarette, non tagliata .	35 %
i	2141	ovatte di cellulosa	28 %
k		carta e cartoni non nominati:	
	2142	1) cartoni	25 %
	2143	2) carta pesante più di 30 grammi per metro quadrato	25 %
		3) carta pesante meno di 30 grammi per metro quadrato:	
	2144	α) per condensatori	30 %
		β) altra:	
	2145	I) lisciata da una sola parte	28 %
	2146	II) di altra specie	28 %

Segue CAPITOLO XLVIII: **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
571		Carta e cartoni semplicemente increspati, pieghettati, perforati o impressi a secco (goffrati):	
a	2147	di carta o cartoni Kraft	28 %
b	2148	altri .	25 %
572	2149	Carta e cartoni ondulati	28 %
573		Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati:	
a		carta millimetrata:	
	2150	1) per diagrammi di apparecchi registratori	30 %
	2151	2) di altra specie	30 %
b	2152	carta e cartoni, altri	30 %
574		Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura:	
a	2153	con inserzione di metallo (carta e cartoni armati) oppure rinforzati con fili o rete di materia tessile o con tessuto	28 %
b	2154	formati di due o più strati o fogli incollati, (carta e cartoni bristol e simili)	28 %
575		Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni:	
a	2155	all'acido solforico (pergamena vegetale).	28 %
b	2156	imitazioni della pergamena vegetale ottenute con procedimenti chimici analoghi a quelli all'acido solforico	28 %
c	2157	carta pergamina e simili	25 %
576		Carta e cartoni spalmati o impregnati, non nominati nè compresi altrove:	
a		gommati:	
	2158	1) di carta o cartoni Kraft	28 %
	2159	2) altri	28 %
b		coloriti, non patinati:	
	2160	1) a tinta unita	28 %
	2161	2) altri (marmorizzati, marezzati, a mosaico, a foggia indiana o decorati a stampa e simili)	28 %
c		patinati o smaltati:	
		1) bianchi o a tinta unita:	
	2162	α) del tipo utilizzato come flani per stereotipia	12 %
	2163	β) di altra specie	28 %
	2164	2) altri (marmorizzati, marezzati, a mosaico, a foggia indiana o decorati a stampa e simili) . . .	28 %

Segue CAPITOLO XLVIII: **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
576		Carta e cartoni spalmati o impregnati, non nominati nè compresi altrove:	
d		verniciati, oleati, cerati, glicerinati, stearinati, paraffinati, compresa la carta impregnata per calchi e lucidi:	
	2165	1) glicerinati	28 %
	2166	2) altri	28 %
e	2167	carta indaco, carta carbone ed altra carta per riproduzione di copie, compresa quella preparata per matrici di duplicatori; carte reattive e carte chimicamente trattate, non nominate nè comprese altrove	28 %
f		cosidetti «gelatinati» ed «amidati»:	
	2168	1) gelatinati (albuminati, caseinati e simili).	28 %
	2169	2) amidati (alla fecola, alla destrina e simili) .	28 %
g		catramati, bitumati, asfaltati, anche armati con inserzione di metallo o rinforzati con fili o rete di materia tessile o con tessuto, ricoperti o non di sabbia:	
	2170	1) per tettoie	25 %
	2171	2) altri	25 %
h	2172	ricoperti di grafite imitanti l'ardesia e simili. .	28 %
i	2173	spalmati o impregnati di lattice di gomma, di resine artificiali o di materie plastiche (bachelizzati e simili), compresi la carta ed i cartoni alla nitrocellulosa	28 %
k	2174	metallizzati, ricoperti di mica, vellutati e simili . .	28 %
l		altri:	
	2175	1) induriti con sostanze minerali (tipo cartone pietra e simili)	28 %
	2176	2) di altra specie .	28 %
577	2177	Carta e cartoni lucidati, cosidetti presspan e simili . .	35 %
578	2178	Lastre e blocchi di pasta di carta per masse filtranti, anche commisti con amianto	25 %
579	2179	Pannelli, lastre, blocchi e simili, per costruzioni, di pasta di carta, di legno o di prodotti vegetali diversi, sfibrati, o di cartone, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti	Dazio dei pannelli di legno sfibrato
580		Carte da parati (compresi i fregi e le bordure):	
a	2180	lincrusta e simili	40 %
b	2181	altre (a tinta unita, stampate, marmorizzate, impresse a secco, lavabili, verniciate, metallizzate, ricoperte di mica, vellutate e simili)	35 %
581	2182	Vetrofanie .	25 %

Segue CAPITOLO XLVIII : **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
582		Tappeti o coperture per pavimenti, anche ritagliati, con supporto di carta o di cartone:	
a	2183	senza intonaco di pasta di linoleum	40 %
b	2184	con intonaco di pasta di linoleum	40 %
583		Fibra vulcanizzata:	
a	2185	in fogli o in lastre	28 %
b	2186	in bastoni o in tubi .	28 %
		II. — *Lavori di carta e di cartone, non nominati nè compresi altrove*	
584		Carta da sigarette, anche con aggiunta di sughero o di altre materie:	
a	2187	in strisce	35 %
b	2188	tagliata a misura, anche riunita in mazzetti o in libretti, o preparata in tubetti	35 %
		L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato. *È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, la importazione di cartine e di tubetti per sigarette, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio.*	
585		Carta o cartoni tagliati per predisporli ad un determinato uso o lavoro, anche piegati o pieghettati, non nominati nè compresi altrove:	
a	2189	lana di carta per imballaggio. .	18 %
b	2190	strisce e striscioline di carta piegate, anche ricoperte di intonaco, per lavori da panieraio e per altri usi (lamette di carta). .	18 %
c	2191	carta igienica, preparata in rotoli anche traforati o altrimenti predisposti per facilitare il distacco dei fogli, oppure in fogli, piegati a metà ed intercalati a contrasto, o riuniti in pacchetti, in libretti e simili	30 %
d		altri:	
	2192	1) in strisce di larghezza non superiore a 15 centimetri	18 %
		2) in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi in foglio semplice (non piegato) alcun lato superiore a 36 centimetri:	
	2193	α) di carta carbone o di altra carta per riproduzione di copie, di carte trattate chimicamente e simili, anche confezionate in scatole	28 %
	2194	β) di carta o di cartoni assorbenti e da filtri .	28 %
	2195	γ) di carta da lettere, o di cartoncini per corrispondenza, anche rigati	30 %
	2196	δ) di carta o di cartoni di altra specie, o per altri usi o lavori	30 %

Segue CAPITOLO XLVIII; **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
585		Carta o cartoni tagliati per predisporli ad un determinato uso o lavoro, anche piegati o pieghettati, non nominati nè compresi altrove:	
d		altri:	
		3) di altre forme:	
	2197	α) di carta o di cartoni assorbenti e da filtri, .	28 %
	2198	β) carta tagliata per buste non incollate . .	30 %
	2199	γ) di carta o di cartoni di altra specie, o per altri usi o lavori . .	30 %
586		Buste di ogni formato; carta da lettere e cartoncini per corrispondenza, presentati, insieme con le rispettive buste, in scatole o in altri involucri di carta o di cartone:	
a	2200	buste di ogni formato	35 %
b	2201	carta da lettere e cartoncini per corrispondenza, anche in blocchi, presentati insieme con le rispettive buste .	35 %
587		Imballaggi e custodie di carta o di cartone, non nominati nè compresi altrove:	
a		di carta, in sacchi, sacchetti, fodere, cartocci ed altri recipienti simili:	
		1) non commisti con altre materie:	
	2202	α) interamente o parzialmente di carta Kraft	30 %
	2203	β) altri .	30 %
		2) commisti con altre materie:	
	2204	α) fatti anche parzialmente di carta Kraft	30 %
	2205	β) altri	30 %
b		di cartone:	
	2206	1) cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	30 %
		2) scatole ed altri imballaggi, anche non montati:	
		α) non commisti con altre materie:	
	2207	I) pieghevoli . .	30 %
	2208	II) di altra specie	30 %
	2209	β) commisti con altre materie. . . .	30 %
588		Albums; quaderni e blocchi per appunti; registri, taccuini ed agende; cartelle da tavolino, classificatori, copertine e legature volanti per libri, cornici passe-partout e simili oggetti, di carta o di cartone, anche commisti con altre materie:	
a		albums per collezioni e per campioni:	
		1) per cartoline postali e per fotografie:	
	2210	α) ricoperti di cuoio naturale o artificiale	35 %
	2211	β) di altra specie. .	35 %
		2) altri:	
	2212	α) ricoperti di cuoio naturale o artificiale	35 %
	2213	β) di altra specie	35 %

Segue CAPITOLO XLVIII : **Carta e cartoni, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
588		Albums; quaderni e blocchi per appunti; registri, taccuini, ed agende; cartelle da tavolino, classificatori, copertine e legature volanti per libri, cornici, passe-partout, e simili oggetti, di carta o di cartone, anche commisti con altre materie :	
b		altri oggetti:	
	2214	1) quaderni e blocchi per appunti .	35 %
		2) registri, taccuini ed agende:	
	2215	α) rilegati in cuoio naturale o artificiale.	35 %
	2216	β) altri, anche sciolti . .	35 %
		3) raccoglitori e classificatori per corrispondenza, cartelle da tavolino (sottomani), copertine e legature volanti per libri, cornici passe-partout e simili:	
	2217	α) rilegati in cuoio naturale o artificiale.	35 %
	2218	β) altri .	35 %
589		Bobine, tubi, spole, rocchetti, fusi, fusetti e simili, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per la filatura o la tessitura; tamburi e rocchetti per tessuti e per carta:	
a	2219	con guarnizioni e accessori di altre materie	25 %
	2220	altri . .	25 %
590	2221	Lavori di fibra vulcanizzata, non nominati nè compresi altrove .	30 %
591	2222	Lavori foggiati a stampo o modellati, di carta, di cartone o di cartapesta, non nominati nè compresi altrove .	30 %
592	2223	Lavori di carta gommata, non nominati nè compresi altrove (rotolini di carta gommata su rocchetti, angolini, cerniere, chiusure e simili)	30 %
593	2224	Lavori di carta o di cartone catramati, bitumati o asfaltati, non nominati nè compresi altrove	30 %
594		Altri lavori di carta o di cartone, non nominati nè compresi altrove:	
a	2225	carta rinforzata per meccanismi di tessitura, carta e cartoni preparati per meccanismi Jacquard e simili.. .	25 %
b	2226	bordure per scaffali e simili, anche impresse a secco, diverse dai merletti e dai ricami di carta ..	30 %
c	2227	merletti e ricami di carta .	30 %
d		tovaglie, tovaglioli e fazzoletti di carta, anche impressi a secco o con disegni o decorazioni:	
	2228	1) di ovatte di cellulosa .	30 %
	2229	2) di altra specie . . .	30 %

Segue CAPITOLO XLVIII : **Carta e cartoni, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
594		Altri lavori di carta o di cartone, non nominati nè compresi altrove:	
e	2230	matrici complete per duplicatori, anche con carta carbone	35 %
f	2231	lavori di carta da filtri .	30 %
g	2232	modelli ritagliati o disegnati (patrons e modèles), anche riuniti	20 %
h		altri:	
	2233	1) con guarnizioni di seta o di metallo dorato o argentato	30 %
	2234	2) con altre guarnizioni non di carta nè di cartone	30 %
	2235	3) di altra specie . .	30 %

CAPITOLO XLIX

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le carte da gioco (Cap. XCVI);*

b) *i francobolli e le marche da bollo, nuovi o timbrati (Cap. XCVIII);*

c) *i libri, le stampe, la musica, le carte geografiche e gli altri prodotti previsti nel presente Capitolo, ma editi da oltre 50 anni, i quali sono considerati fra gli oggetti da collezione (Cap. XCVIII). Sono anche considerati tali, qualunque sia la loro data di produzione, anche le stampe e le incisioni così dette originali, cioè gli esemplari tirati direttamente e interamente a mano, in nero od a colori, da una o più tavole interamente eseguite a mano dall'artista, firmati e numerati dallo stesso, qualunque sia la tecnica e la materia impiegata, con esclusione solo di tutti i procedimenti meccanici o fotomeccanici.*

2) Le pubblicazioni periodiche legate in cartone o rilegate *sono considerate libri.*

3) Le custodie, gli astucci e simili, di carta o di cartone, *anche ricoperti di carta o di tessuto seguono il trattamento dei libri con cui sono presentati.*

4) Si considerano lavori di pubblicità commerciale *i libri, le pubblicazioni periodiche, i giornali, gli opuscoli, i cataloghi e gli altri stampati pubblicati da una ditta che vi è nominata o per suo conto, dedicati sopratutto alla pubblicità.*

5) Si considerano cartoline postali illustrate *quelle di formato postale, aventi illustrazioni e rigature oppure una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.*

6) *Agli effetti della classificazione dei prodotti previsti nel presente Capitolo non si tiene conto del procedimento col quale sono ottenuti il testo e le illustrazioni (tipografia, litografia, calcografia, fototipia, fotolitografia, topocollografia, rotocalco, zincotipia e processi analoghi). I testi semplicemente* dattilografati e le copie ottenute con carta carbone *sono considerati manoscritti.* Le copie ottenute successivamente con apparecchi duplicatori *o con altri procedimenti diversi da quello fotografico sono invece assimilati ai testi stampati.*

I prodotti dell'arte libraria con testo misto (italiano e altre lingue) sono da considerare tra i prodotti in lingua italiana, esclusi i dizionari, che sono da comprendere tra i libri stampati in altre lingue.

7) Le fotografie e le altre immagini incorniciate *seguono il trattamento delle cornici anche se queste siano separabili salvo quanto è disposto dalla nota 1-c.*

8) *Tutte le stampe pubblicitarie, che fanno parte della condizionatura di un prodotto, sono sempre comprese nel peso o nel valore imponibile di tale prodotto, ma, nel caso vi sia una discriminazione per pesi agli effetti daziari, il peso di tali stampe non concorre alla determinazione di quello che deve servire di base per la tassazione del prodotto principale.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
595		Libri stampati, anche illustrati:	
a		sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana:	
	2236	1) in lingua italiana	12 %
	2237	2) in altre lingue	esenti
b		rilegati:	
	2238	1) in cuoio naturale o artificiale	20 %
	2239	2) con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tessuto	12 %
	2240	3) con guarnizioni di metallo prezioso	20 %
	2241	4) in celluloide o in altre materie plastiche, in osso, in avorio, in madreperla, tartaruga, o in altre materie simili in .	20 %
	2242	5) in qualsiasi altro modo	20 %
596		Giornali e pubblicazioni periodiche, anche illustrati:	
a		di mode:	
	2243	1) stampati in lingua italiana	12 %
	2244	2) stampati in altre lingue	esenti
b	2245	altri	esenti
		I giornali di data non recentissima, quando non siano resi inservibili ad altro uso fuorchè a quello di carta da macero, seguono il trattamento della carta da imballaggio comune, di altra specie, ruvida.	

Segue CAPITOLO XLIX: **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
597		Carte geografiche, marine, celesti e lavori cartografici, anche con asticciole di legno o di metallo:	
		le carte mute seguono il trattamento di quelle stampate in lingua italiana.	
a		su carta o cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti:	
	2246	1) stampati in lingua italiana	12 %
	2247	2) stampati in altre lingue	esenti
b		su carta foderata di tessuto o in atlanti rilegati:	
	2248	1) stampati in lingua italiana	20 %
	2249	2) stampati in altre lingue	20 %
598		Musica manoscritta o stampata, anche con disegni o decorazioni:	
a	2250	in fogli o fascicoli sciolti	esenti
b	2251	legata alla rustica o alla bodoniana	esenti
c	2252	rilegata	12 %
599	2253	Cartoline postali, illustrate, anche in libretti o in fogli, con o senza guarnizioni o applicazioni	22 %
600		Etichette di ogni specie, anche stampate o gommate:	
a	2254	senza disegni o decorazioni .	25 %
b	2255	con disegni o decorazioni, oppure rinforzate o munite di occhielli	25 %
601		Biglietti di banca, carta bollata, titoli di azioni o di obbligazioni ed altre carte valori:	
a	2256	finiti (firmati e numerati)	esenti
b	2257	altri	20 %
602	2258	Piani, progetti e disegni industriali (modelli di carta da parati, di tessuti, ecc.) ottenuti a mano o con riproduzione fotografica (fotocopie); testi manoscritti e relative riproduzioni fotografiche, non nominati nè compresi altrove	esenti
603	2259	Calendari ed effemeridi di ogni specie, compresi i blocchi e i supporti di calendari da sfogliare .	25 %
604		Immagini, incisioni e fotografie, anche sotto forma di libri o di albums:	
a	2260	libri o albums di figure o immagini per bambini, anche su tessuto	30 %
b	2261	immagini religiose .	30 %
c	2262	decalcomanie	20 %
d	2263	raccolte di incisioni, complete e progressivamente numerate, non rilegate, accompagnate da un testo esplicativo . . .	30 %
e	2264	fotografie ed altre immagini o incisioni, anche in custodie . . .	30 %

Segue CAPITOLO XLIX: **Prodotti dell'arte libraria, ecc**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
605		Altri stampati e stampe o riproduzioni, anche illustrati, non nominati nè compresi altrove:	
	2265	biglietti di visita, di felicitazioni, di auguri, di partecipazioni e simili	20 %
		lavori di pubblicità commerciale:	
	2266	1) giornali e pubblicazioni periodiche, pubblicitari; giornali e pubblicazioni di imprese.	20 %
		2) opuscoli e cataloghi:	
	2267	α) a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.), con esclusione di ogni pubblicità privata	18 %
	2268	β) di altra specie	18 %
		3) altri stampati pubblicitari (biglietti commerciali, lettere circolari, programmi, cartelli, annunzi, modalità d'impiego, posologie, prezzi correnti, ecc.):	
	2269	α) a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.), con esclusione di ogni pubblicità privata	18 %
	2270	β) di altra specie .	20 %
c	2271	altra carta stampata in fogli sciolti.	20 %
d	2272	altre stampe	30 %

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LAVORI DI TALI MATERIE

NOTE GENERALI:

1) *La presente Sezione comprende le diverse materie prime impiegate dall'industria tessile e tutti i prodotti semi-lavorati e finiti provenienti da tale industria. Sono esclusi da essa:*

a) *i crini greggi, anche arricciati; i peli e le setole per la fabbricazione di spazzole* (*Cap. V*);
b) *i capelli ed i lavori di capelli diversi dalle bruscole e dai tessuti spessi* (*Capitoli V, XLVII*);
c) *le fibre di amianto* (*Cap. XXV*) *e i manufatti tessili di amianto* (*Cap. LXVIII*);
d) *le ovatte medicamentose* (*Cap. XXXI*);
e) *i manufatti di tessuto compresi nelle voci* 489 *e* 490, *gli oggetti per viaggio, gli astucci, le borse, ecc.*;
f) *alcuni tessuti e feltri gommati previsti al Cap. XLIII*);
g) *l'ovatta di cellulosa* (*Cap. XLVIII*);
h) *le calzature, tranne quelle confezionate interamente di maglia o di tessuto, senza suole applicate, nonchè le parti di calzature di tessuto o di feltro* (*Cap. LXIV*);
i) *i cappelli, i berretti e simili* (*Cap. LXV*);
k) *le retine per capelli di tulle, di tessuto a rete ed a maglia* (*Cap. LXV*);
l) *i peli di animali preparati per parrucchiere* (*Cap. LXVII*);
m) *le fibre di vetro ed i manufatti di fibre di vetro* (*Cap. LXX*);
n) *i giuochi, i giocattoli, gli attrezzi sportivi, loro parti e accessori* (*ad es. le reti per uso sportivo*) (*Cap. XCIV*); *nonchè altri manufatti classificati altrove in relazione alla loro natura ed al loro impiego;*
o) *tessuti abrasivi* (*Cap. LXIII*).

2) *I manufatti tessili che presentano parti o accessori di materie non tessili restano classificati nella presente sezione purchè conservino evidentemente il carattere di lavori di materie tessili.*

3) *Manufatti misti.*

A) Regola generale.

Salvo le disposizioni espressamente previste nella tariffa, i prodotti contenenti due o più materie tessili sono classificati come segue:

a) *i prodotti contenenti l'*88 % *o più di una determinata materia tessile seguono il trattamento di tale materia;*

b) *i prodotti misti contenenti più materie tessili delle quali nessuna raggiunga la proporzione dell'*88 % *sono classificati come prodotti misti della materia tessile che entra nella loro composizione in misura superiore al* 12 % *nell'ordine di precedenza indicato nell'elenco seguente:*

a) *seta;*
b) *cascami di seta* (*schappe*);
c) *roccadino e pettenuzzo;*
d) *fibre sintetiche;*
e) *lane, peli e crini;*
f) *lino o ramiè;*
g) *cotone;*
h) *fibre artificiali;*
i) *canapa e ginestra;*
l) *abaca, manilla e sisal;*
m) *juta;*
n) *altre fibre tessili.*

B) Casi particolari.

Alla suddetta regola fanno eccezione i casi seguenti:

a) *nei velluti, nelle felpe, nei tessuti di ciniglia e nei tessuti arricciati, non si considera la composizione del tessuto di fondo.*

Identico criterio si applica ai nastri di velluto, di felpa e simili, ai tappeti ed arazzi vellutati, arricciati o tessuti su canovaccio;

b) *nei passamani non hanno influenza le materie costituenti le anime o le imbottiture;*

c) *nei ricami, all'infuori dei pizzi chimici e dei ricami senza fondo visibile, non si considera la natura del filo costituente il ricamo;*

d) *in tutti i manufatti, non hanno influenza i fili di gomma elastica.*

C) Abiti di tessuto (*compresi quelli a maglia*), confezioni diverse.

La presenza di fodere, colli, colletti, risvolti, polsini, maniche, distintivi, nastri e guarnizioni simili non influisce sulla classificazione degli abiti e delle confezioni.

Tenuto conto di tali esclusioni, la classificazione degli abiti e degli altri manufatti confezionati di tessuto di più materie tessili si determina come segue, salvo contraria disposizione della tariffa:

a) *manufatti costituiti da due o più tessuti di diverse materie tessili, non miste nella tessitura, seguono il trattamento del tessile più tassato nello stato in cui è presentato. Qualora due o più dei tessuti componenti siano colpiti in misura eguale dal dazio maggiore, si applica il trattamento del tessile, colpito da tale dazio che precede nell'elenco di cui alla lettera* A;

b) *se uno o più dei componenti il manufatto sono costituiti da tessuti misti di materie tessili diverse, si applica la regola generale per determinare la classificazione di ciascuna delle parti componenti; il manufatto, quindi, sarà colpito con il dazio del componente più tassato.*

4) *Tranne le discriminazioni previste al Cap. L la denominazione di «seta» comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa nelle quali è usata, la seta propriamente detta e i cascami di seta (schappe), roccadino e pettenuzzo, puri o misti fra loro.*

Analogamente, salvo le discriminazioni previste al Capitolo LIII, la denominazione di «lana», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, comprende sia la lana che i peli fini e grossolani, puri o misti fra loro.

5) *Per quanto concerne le fibre tessili artificiali e sintetiche (Cap. LI e LII), si considerano come* fibre discontinue *anche quelle presentate in fasci lunghi due metri o meno. Se la lunghezza supera i due metri, tali fasci sono assimilati ai filati di fibre continue.*

6) *Si considerano filati:*

a) *i nastri o lucignoli di qualsiasi materia tessile che hanno subito una torsione di filatura;*

b) *i nastri senza torsione di fibre artificiali o sintetiche discontinue (o corte) di lunghezza superiore a due metri e pesanti meno di 2 gr. al metro.*

7) *Sono considerati cavi, cordicelle e corde:*

a) *i filati lucidati, semplici, ritorti, di qualsiasi diametro, ad eccezione dei filati di cotone, di lino o di ramiè di diametro non superiore a due millimetri e dei filati di canapa e di ginestra di diametro non superiore a 1 mm.;*

b) *i filati non lucidati, semplici, ritorti, di diametro superiore a due millimetri.*

Questa regola non si applica:

ai filati di lana di qualsiasi diametro che sono sempre considerati come filati;

ai filati di cocco di qualsiasi diametro che sono sempre classificati fra i cavi, cordicelle e corde purchè siano a più di due capi.

8) *I filati rivestiti a spirale (guipés), i filati intrecciati (ove non sia altrimenti previsto dalla tariffa) ed i filati di ciniglia sono classificati fra i passamani.*

9) *Si considerano:*

a) greggi, *i filati che, non avendo subito alcuna operazione di imbianchimento o di tintura, presentano il colore naturale delle fibre costitutive, nonchè i filati detti «falsi tinti» quelli cioè che hanno ricevuto una colarazione fugace che sparisce dopo semplice lavatura col sapone e i filati fabbricati con cascami senza colore ben determinato (filati grigi o «grisaille»);*

b) imbianchiti, *i filati purgati o che hanno subito una operazione di imbianchimento prima o dopo la loro fabbricazione (imbianchiti in fiocco o imbianchiti in filo), nonchè i filati semicandidi (cremès) o quelli tinti in bianco;*

c) tinti, *i filati tinti prima o dopo la loro fabbricazione (tinti in fiocco o tinti in filo), purchè non in bianco o in tinte fugaci, nonchè i filati screziati, i filati metallizzati mediante rivestimento di vernici o di polveri metalliche.*

I fili o filati metallizzati mediante galvanoplastica sono classificati come filati metallici, secondo la specie.

d) Stampati, *non soltanto i filati stampati propriamente detti ma anche quelli stampati in nastro (chinès).*

10) *Sono considerati come preparati per la vendita al minuto i filati avvolti in gomitolo o su bobine, cartoncini, dischi e simili, o disposti in matassine e altre forme analoghe; quelli in matasse con condizionamenti differenti da quelli usati per la tessitura o per altri impieghi industriali; ed infine le matasse suddivise da un filo divisore in matassine separate nettamente l'una dall'altra.*

11) *Si considerano:*

a) greggi, *i tessuti fabbricati con fili greggi o assimilati e che non hanno subito alcuna operazione di imbianchimento o di tintura, anche se ricoperti da un appretto non colorato.*

b) imbianchiti:

i tessuti imbianchiti in pezza o fabbricati con fili imbianchiti o assimilati;

i tessuti fabbricati con fili greggi unitamente a fili imbianchiti o assimilati;

i tessuti purgati, semicandidi (cremés) ed i tessuti tinti in bianco;

c) tinti, *i tessuti tinti in pezza o fabbricati con fili di un solo colore senza sfumature, ad esclusione dei tessuti semicandidi e dei tessuti tinti in bianco;*

d) a colori, *i tessuti costituiti da fili di colori o di sfumature diverse, o con fili greggi e imbianchiti unitamente a fili tinti. Sono assimilati ai tessuti tinti quelli ottenuti con filati screziati. Si considerano a colori anche i tessuti greggi, ricamati o broccati con fili colorati*

In ogni caso, non si tien conto dei fili costituenti le cimose e le estremità delle pezze;

e) stampati, *i tessuti stampati dopo la tessitura in uno o più colori o sfumature; i tessuti fabbricati con catene ordite stampate; i tessuti fabbricati con filati stampati nonchè quelli costituiti da filati greggi, imbianchiti o tinti misti a fili stampati.*

Sono assimilati ai tessuti stampati quelli che presentano disegni ottenuti col pennello, la spazzola o l'areografo, con processi chimici o altrimenti, e i tessuti stampati mediante applicazione di tontisse. Invece i tessuti dipinti che presentano una tinta uniforme sono considerati come tessuti ricoperti di intonaco (Cap. LIX).

f) mercerizzati, *i tessuti mercerizzati in pezza nonchè quelli fabbricati in tutto o in parte con fili mercerizzati. Sono assimilati ai tessuti mercerizzati quelli ottenuti con filati lucidati;*

g) lisci (*non operati*), *i tessuti che non presentano, su ciascuna faccia che una sola e identica armatura fondamentale, cioè i tessuti ad armatura tela, saia o raso;*

h) tulli o tessuti a rete, *quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari della stessa forma e della stessa grandezza, senza alcun disegno nè riempimento di maglie;*

i) broccati, *tessuti operati che presentano effetti o disegni ottenuti mediante uno o più fili (fili broccatori) indipendenti dal tessuto di fondo, e nei quali è possibile togliere il filo di disegno senza distruggere il tessuto.*

12) *La marezzatura, l'impressione a secco (gaufrage) e le operazioni di rifinitura (finissage) meccanica necessarie alla tessitura, non influiscono sulla classificazione dei tessuti.*

13) *Salvo speciali disposizioni in contrario, si considerano « confezionati »:*

a) *i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;*

b) *i manufatti che dopo la tessitura sono pronti all'uso senza bisogno di taglio, cucitura o altra lavorazione supplementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie e simili;*

c) *i manufatti orlati o arrotolati ai bordi con un procedimento qualsiasi, oppure provvisti di frange annodate ottenute con fili del tessuto stesso o con fili aggiunti.*

d) *i manufatti tagliati, di qualsiasi forma, con lavori a giorno;*

e) *i manufatti riuniti mediante cucitura o incollatura.*

14) *I manufatti semplicemente orlati con punti di ricamo, che non presentano altro lavoro di ricamo sono considerati come confezioni di tessuti non ricamati.*

* * *

Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione.

CAPITOLO L

SETA E CASCAMI DI SETA

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime* (Bozzoli e cascami)	
606	2273	Bozzoli di baco da seta atti alla trattura . .	10 %
607		Cascami di seta:	
a	2274	in massa	5 %
b		pettinati, cardati, sfilacciati:	
		1) in fiocco o in mannelle:	
	2275	α) puri e assimilati . . .	8 %
	2276	β) misti	8 %
		2) in nastri o in lucignoli:	
	2277	α) puri e assimilati .	12 %
	2278	β) misti	12 %
		II. — *Seta greggia, fili e filati.*	
608		Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto:	
a		cruda:	
	2279	1) semplice	15 %
	2280	2) addoppiata o torta . .	15 %
b	2281	sgommata, imbianchita, tinta o stampata .	20 %
609		Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto:	
a		puri e assimilati:	
		1) semplici:	
	2282	α) greggi, sgommati o imbianchiti	12 %
	2283	β) tinti o stampati .	15 %
		2) ritorti:	
	2284	α) greggi, sgommati o imbianchiti	12 %
	2285	β) tinti o stampati	15 %
b	2286	misti	Dazio dei filati di cascami di seta ecc. puri, secondo la specie

Segue CAPITOLO L: **Seta e cascami di seta.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
610		Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto:	
a		puri e assimilati:	
		1) semplici:	
	2287	α) greggi	12 %
	2288	β) imbianchiti, tinti o stampati	15 %
		2) ritorti:	
	2289	α) greggi	12 %
	2290	β) imbianchiti, tinti o stampati	15 %
b	2291	misti	Dazio dei filati di roccadino ecc. puri, secondo la specie
611		Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto:	
a	2292	filati di seta	20 %
b	2293	filati di cascami di seta (schappe)	20 %
c	2294	filati di roccadino o pettenuzzo	20 %
612	2295	Seta e crino di Firenze	20 %
613	2296	Fili di seta preparati ad imitazione del catgut	20 %
		III. — *Tessuti.*	
614		Crespi di seta o di cascami di seta:	
a		puri e assimilati o misti di seta e di cascami di seta:	
		1) lisci:	
	2297	α) greggi	20 %
	2298	β) imbianchiti o tinti	25 %
	2299	γ) a colori	25 %
	2300	stampati	25 %
		2) operati o broccati:	
	2301	α) greggi	20 %
	2302	β) imbianchiti o tinti	25 %
	2303	γ) a colori	25 %
	2304	δ) stampati	25 %
b		misti con altre materie tessili, contenenti seta o cascami di seta:	
		1) in misura superiore al 12 ma non superiore a 50 per cento:	
	2305	α) greggi	20 %
	2306	β) altri	25 %
	2307	2) in misura superiore a 50 per cento	Dazio dei crespi di seta puri, ecc. secondo la specie

Segue CAPITOLO L: **Seta e cascami di seta.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
615		Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta:	
a	2308	tessuti di pura seta, lisci, greggi o semplicemente sgommati: pongées, habutai, corah, tussor, tupah, shantung, honan, assan e simili . .	25 %
b	2309	altri . .	30 %
616		Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta, (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, etamines, ecc.) esclusi i veli da buratti :	
a	2310	lisci	25 %
b	2311	operati	25 %
617		Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove:	
a		puri o misti di seta e di cascami di seta (schappe):	
		1) lisci:	
	2312	α) greggi	25 %
	2313	β) imbianchiti, tinti od a colori	25 %
	2314	γ) stampati	25 %
		2) operati o broccati:	
	2315	α) greggi	25 %
	2316	β) imbianchiti, tinti od a colori	25 %
	2317	γ) stampati	25 %
b		misti con altre materie tessili, contenenti seta o cascami di seta:	
	2318	1) in misura superiore a 6 ma non superiore a 12 per cento. . .	25 %
	2319	2) in misura superiore a 12 ma non superiore a 50 per cento .	25 %
	2320	3) in misura superiore a 50 per cento.	Dazio dei tessuti di seta ecc. puri, secondo la specie
618		Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette):	
a		puri e assimilati:	
	2321	1) greggi	25 %
	2322	2) altri	25 %
b	2323	misti	Dazio dei tessuti di roccadino ecc. puri, secondo la specie
619	2324	Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma . . .	25 %
620		Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe), di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati:	
a	2325	lisci	30 %
b	2326	operati	30 %

CAPITOLO LI

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

NOTA GENERALE: *Per « fibre tessili artificiali » si intendono le fibre ottenute, attraverso una trafila appropriata, da soluzioni derivanti dalla cellulosa, dalle proteine, dalle alghe e da materie naturali analoghe, trasformate sotto l'azione di agenti chimici.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime* (fibre discontinue, cascami).	
621		Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate:	
a		a base di cellulosa:	
	2327	1) all'acetato	18 %
	2328	2) al cuprammonio	18 %
	2329	3) alla viscosa .	18 %
b	2330	altre .	18 %
622	2331	Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati .	18 %
623	*	Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati	20 %
		II. — *Filati* (Fili continui e Filati).	
624		Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto:	
a		di rayon all'acetato:	
		1) semplici non torti o torti a meno di 400 giri:	
	2334	α) greggi o imbianchiti .	25 %
	2335	β) tinti o stampati .	25 %
		2) torti a 400 giri e oltre o ritorti:	
	2336	α) greggi o imbianchiti .	25 %
	2337	β) tinti o stampati	25 %
b		di rayon al cuprammonio:	
		1) semplici, non torti o torti a meno di 400 giri:	
	2338	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2339	β) tinti o stampati .	25 %
		2) torti a 400 giri o più, o ritorti:	
	2340	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2341	β) tinti o stampati	25 %

STATISTICA:

* { 2332 — fibre artificiali discontinue (corte) / 2333 — cascami di fibre artificiali } puri o misti, cardati e pettinati.

Segue CAPITOLO LI: **Tessili artificiali.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
624		Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto:	
c		di rayon alla viscosa e di altre fibre artificiali continue:	
		1) semplici, non torti o torti a meno di 400 giri:	
	2342	α) greggi o imbianchiti .	25 %
	2343	β) tinti o stampati . . .	25 %
		2) torti a 400 giri o più, o ritorti:	
	2344	α) greggi o imbianchiti .	25 %
	2345	β) tinti o stampati .	25 %
d	2346	di altre fibre artificiali.	Dazio dei filati di rayon alla viscosa, secondo la specie
625		Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto:	
a	2347	di rayon all'acetato	35 %
b	2348	di rayon al cuprammonio .	35 %
c	2349	di rayon alla viscosa e di altre fibre artificiali continue. . .	35 %
626		Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut di materie tessili artificiali:	
a	2350	lamette .	25 %
b	2351	altri	25 %
627		Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici:	
	2352	1) greggi o imbianchiti	25 %
	2353	2) tinti o stampati .	25 %
b		ritorti:	
	2354	1) greggi o imbianchiti	25 %
	2355	2) tinti o stampati .	25 %
628	2356	Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto . .	35 %
		III. — *Tessuti.*	
629		Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue:	
a		puri e assimilati o misti di rayon e di altre fibre artificiali continue:	
		1) lisci:	
	2357	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2358	β) tinti od a colori.	25 %
	2359	γ) stampati	25 %

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
629		Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue:	
a		puri e assimilati o misti di rayon e di altre fibre artificiali continue:	
		2) operati o broccati:	
	2360	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2361	β) tinti od a colori	25 %
	2362	γ) stampati	25 %
b		misti con altre materie tessili, escluse le seriche, contenenti rayon ed altre fibre artificiali continue:	
	2363	1) in misura superiore a 12 ma non superiore a 50 per cento	25 %
	2364	2) in misura superiore a 50 per cento	Dazio dei crespi di rayon, ecc., puri, secondo la specie.
630		Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, etamines, ecc.) di rayon o di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.	
a	2365	lisci	20 %
b	2366	operati	25 %
631		Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati nè compresi altrove:	
a		puri e assimilati o misti di rayon e di altre fibre artificiali continue:	
		1) lisci:	
	2367	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2368	β) tinti od a colore .	25 %
	2369	γ) stampati . . .	25 %
		2) operati:	
	2370	α) greggi o imbianchiti	25 %
	2371	β) tinti od a colori	25 %
	2372	γ) stampati	25 %
b		misti con altre materie tessili, escluse le seriche, contenenti rayon o fibre artificiali continue:	
	2373	1) in misura superiore a 12 ma non superiore a 50 per cento .	25 %
	2374	2) in misura superiore a 50 per cento.	Dazio dei tessuti di rayon ecc., puri, secondo la specie
632	2375	Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti	25 %

Segue CAPITOLO LI: **Tessili artificiali.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
633		Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti:	
a		lisci:	
	2376	1) greggi o imbianchiti	20 %
	2377	2) tinti od a colori	20 %
	2378	3) stampati	20 %
b		operati:	
	2379	1) greggi o imbianchiti	30 %
	2380	2) tinti od a colori	30 %
	2381	3) stampati	30 %
634	2382	Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma	25 %
635		Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati:	
	2383	1) lisci	30 %
	2384	2) operati	30 %

CAPITOLO LII

FIBRE TESSILI SINTETICHE

NOTA GENERALE: *Per fibre tessili sintetiche si intendono le fibre ottenute, attraverso una trafila appropriata, da materie plastiche (poliamidiche, viniliche o altre) ottenute per sintesi chimica.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. — *Materie prime (fibre discontinue e cascami).*	
636	2385	Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste .	25 %
		II. — *Filati (fili continui e filati).*	
637		Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto:	
a		puri o assimilati:	
		1) semplici, non torti o torti a meno di 400 giri:	
	2386	α) greggi o imbianchiti	30 %
	2387	β) tinti o stampati.	30 %
		2) torti a 400 giri o più, o ritorti:	
	2388	α) greggi o imbianchiti	30 %
	2389	β) tinti o stampati	30 %
b	2390	misti	Dazio dei fili o filati di fibre tessili sintetiche ecc., puri, secondo la specie
638	2391	Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto	40 %
639	2392	Crino artificiale, lamette o paglia artificiale e imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche	35 %
		III. — *Tessuti.*	
640		Crespi di fibre tessili sintetiche:	
a	2393	puri	30 %
b		misti con altre materie tessili, escluse le seriche, contenenti fibre tessili sintetiche:	
	2394	1) in misura superiore al 12 per cento ma non superiore al 50 per cento	30 %
	2395	2) in misura superiore al 50 per cento	Dazio dei crespi di fibre tessili sintetiche puri
641		Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti:	
a	2396	lisci	30 %
b	2397	operati	30 %

Segue CAPITOLO LII : **Fibre tessili sintetiche.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
642		Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove:	
a		puri o assimilati:	
		1) lisci:	
	2398	α) greggi o imbianchiti	30 %
	2399	β) tinti od a colori . . .	30 %
	2400	γ) stampati	30 %
		2) operati:	
	2401	α) greggi o imbianchiti	30 %
	2402	β) tinti od a colori . . .	30 %
	2403	γ) stampati	30 %
b		misti con altre materie tessili, escluse le seriche, contenenti fibre tessili sintetiche:	
	2404	1) in misura superiore al 12 ma non superiore al 50 per cento	30 %
	2405	2) in misura superiore al 50 per cento . . .	Dazio dei tessuti di fibre tessili sintetiche, ecc., puri, secondo la specie
643	2406	Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma	30 %
644		Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati:	
a	2407	lisci .	30 %
b	2408	operati	30 %

CAPITOLO LIII

LANE, PELI E CRINI

NOTA GENERALE: *Sotto la denominazione di « Peli fini » sono compresi i peli di alpagà, di lama, di vigogna, di yak, di cammello, di capra mohair, del Tibet, del Cachemire e simili (escluse le comuni capre), di coniglio (compreso il coniglio d'angora), di lepre, di castoro e di topo muschiato.*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime e cascami*	
645		Lane in massa:	
a	2409	sudice e lavate a dosso	esenti
b	*	lavate a fondo, anche imbianchite o tinte	esenti
646		Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa:	
a		di coniglio, di lepre, di castoro e simili:	
	2412	1) di coniglio d'angora	esenti
	2413	2) altri	esenti
b	2414	di alpagà, di lama, di vigogna, di yak, di cammello, di capra mohair, di capra del Tibet o Cachemir e simili	esenti
647		Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti:	
a	2415	non arricciati	esenti
b	2416	arricciati	esenti
c	2417	in cascami o sfilacciati	esenti
648		Cascami di lana e di peli fini, puri o misti:	
a	2418	pettinacce	esenti
b	2419	cascami di filatura	esenti
c	2420	altri	esenti
649		Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti:	
a	2421	di colore non uniforme	10 %
b	2422	altri	10 %
650		Lane e peli, cardati o pettinati:	
a	2423	cardati, non in nastro o in lucignolo	esenti
b	2424	cardati in nastro o in lucignolo	8 %
c	2425	pettinati	8 %
		I peli di mohair e di alpagà, pettinati possono essere ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e quello per l'industria e il commercio.	

STATISTICA:

* { 2410 — lavate a fondo.
  2411 — imbianchite o tinte.

Segue CAPITOLO LIII: **Lane, peli e crini.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		II. — *Filati.*	
651	2426	Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto	Dazio dei filati di lana, ecc., pettinati, non preparati, ecc., secondo la specie
652		Filati di lana pettinata, puri e assimilati non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici:	
	2427	1) greggi	14 %
	2428	2) imbianchiti, stampati e tinti	14 %
b		ritorti:	
	2429	1) greggi	14 %
	2430	2) imbianchiti, stampati e tinti	14 %
653		Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto:	
a	2431	greggi	14 %
b	2432	imbianchiti, tinti o stampati	14 %
		I filati di peli di mohair e di alpagà possono essere ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo da stabilirsi dal Ministro per le finanze d'intesa con quello per il commercio estero.	
654	2433	Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto	Dazio dei filati di lana puri, ecc., non preparati, ecc., secondo la specie
655	2434	Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto	10 %
656	*	Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.	20 %
		III. — *Tessuti.*	
657		Tessuti di lana o di peli fini:	
		puri e assimilati o misti di lana e peli fini:	
	2438	1) stampati	26 %
		2) altri, pesanti per metro quadrato:	
	2439	α) più di 450 grammi	26 %
	2440	β) più di 250 fino a 450 grammi	26 %
	2441	γ) 250 grammi o meno	26 %
b	2442	misti con altre materie tessili	Dazio dei tessuti di lana puri, ecc., secondo la specie

STATISTICA:

* 2435 — di lana; 2436 — di peli fini; 2437 — di peli grossolani o di crine — cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

Segue CAPITOLO LIII: **Lane, peli e crini.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
658		Tessuti di peli grossolani, non nominati nè compresi altrove:	
a	2443	puri e assimilati	20 %
b	2444	misti con altre materie tessili	Dazio dei tessuti di peli grossolani ecc., puri, secondo la specie
659		Tessuti di crini:	
a	2445	puri e assimilati	20 %
b	2446	misti	Dazio dei tessuti di crini puri, secondo la specie
660		Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati:	
a	2447	pesanti più di 450 grammi per metro quadrato.	25 %
b	2448	altri	25 %
661		Coperte di lana o di peli, non confezionate:	
a	2449	coperte di lana e di peli, puri o misti fra loro e assimilati . . .	25 %
b	2450	coperte di lana o peli fini, misti con altre materie tessili . . .	25 %
c	2451	coperte di peli grossolani, puri o misti.	25 %

CAPITOLO LIV

COTONE

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime e cascami.*	
662		Cotone in massa:	
a	2452	greggio	8 %
b		lavato, sgrassato e depurato (cotone idrofilo), imbianchito o tinto:	
	2453	1) in pacchi del peso fino a mezzo chilogrammo	10 %
	2454	altro	10 %
663		Linters:	
a	2455	greggi	8 %
b	2456	lavati, sgrassati, depurati o imbianchiti, in falde o in fogli	10 %
		Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi: 1° *in esenzione da dazio i linters greggi da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione o alla acetilizzazione, nonchè, entro i limiti di un contingente da stabilirsi annualmente dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per il commercio con l'estero e con quello per l'industria ed il commercio, i linters greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione di fibre tessili speciali ad alta resistenza per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa e del rajon ottenuto col processo cuproammoniacale;* 2° *al dazio* 5 % *sul valore i linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre artificiali (rajon) all'acetato di cellulosa, nonchè, entro i limiti di un contingente da stabilirsi annualmente dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per il commercio con l'estero e con quello per l'industria ed il commercio, i linters idrofilizzati destinati alla produzione di fibre tessili artificiali speciali ad alta resistenza, per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa e delle fibre artificiali ottenute col processo cuproammoniacale;* 3° *al dazio dell'* 8 % *sul valore i linters idrofilizzati destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili.*	
664		Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti:	
a	2457	greggi	8 %
b	2458	imbianchiti o tinti	10 %
665	2459	Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte	10 %
		II. — *Filati.*	
666		Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici, a torsione regolare, stratorti e a torsione speciale per veli e crespi:	
		1) greggi, misuranti per chilogramma:	
	2460	α) meno di 99.500 metri	15 %
	2461	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20 %
	2462	γ) 150.000 metri o più	25 %

Segue CAPITOLO LIV: **Cotone.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
666		Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici, a torsione regolare, stratorti e a torsione speciale per veli e crespi:	
		2) imbianchiti, misuranti per chilogramma:	
	2463	α) meno di 99.500 metri	15 %
	2464	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20 %
	2465	γ) 150.000 metri o più	25 %
		3) tinti o stampati, misuranti per chilogramma:	
	2466	α) meno di 99.500 metri . .	15 %
	2467	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20 %
	2468	γ) 150.000 metri o più	25 %
b		ritorti:	
		1) greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2469	α) meno di 99.500 metri	15 %
	2470	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20 %
	2471	γ) 150.000 metri o più	25 %
		2) imbianchiti, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2472	α) meno di 99.500 metri	15 %
	2473	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	20 %
	2474	γ) 150.000 metri o più.	25 %
		3) tinti o stampati, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2475	α) meno di 99.500 metri	15 %
	2476	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000 . .	20 %
	2477	γ) 150.000 metri o più	25 %
c		cordonetti:	
	2478	1) greggi	20 %
	2479	2) imbianchiti	20 %
	2480	3) tinti o stampati .	20 %
d		speciali o di fantasia:	
	2481	1) greggi	20 %
	2482	2) imbianchiti	20 %
	2483	3) tinti o stampati	20 %
667		Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici, a torsione regolare, stratorti o a torsione speciale per veli e crespi:	
		1) greggi, misuranti per chilogramma:	
	2484	α) meno di 99.500 metri	25 %
	2485	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000 . .	25 %
	2486	γ) 150.000 metri o più	25 %

Segue CAPITOLO LIV: **Cotone.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
667		Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto:	
a		semplici, a torsione re olare, stratorti o a torsione speciale per veli e crespi:	
		2) imbianchiti, misuranti per chilogramma:	
	2487	α) meno di 99.500 metri	25 %
	2488	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000.	25 %
	2489	γ) 150.000 metri o più	25 %
		3) tinti o stampati, misuranti per chilogramma:	
	2490	α) meno di 99.500 metri	25 %
	2491	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	25 %
	2492	γ) 150.000 metri o più	25 %
b		ritorti:	
		1) reggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2493	α meno di 99.500 metri	30 %
	2494	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	30 %
	2495	γ) 150.000 metri o più..	30 %
		2) imbianchiti, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2496	α) meno di 99.500 metri	30 %
	2497	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000.	30 %
	2498	γ) 150.000 metri o più.	30 %
		3) tinti o stampati, misuranti per chilogramma, in filati semplici:	
	2499	α) meno di 99.500 metri	30 %
	2500	β) 99.500 metri o più, ma meno di 150.000	30 %
	2501	γ) 150.000 metri o più	30 %
c	2502	cordonetti, greggi, imbianchiti, tinti o stampati.	30 %
d	2503	speciali o di fantasia, greggi, imbianchiti, tinti e stampati.	30 %
668	2504	Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto . .	Dazio dei filati di cotone puri ecc. non preparati ecc., secondo la specie
669		Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati:	
a	2505	per cucire, presentati su rocchetti, tubetti o altrimenti	30 %
b	2503	per ricamare a mano o a macchina, per uncinetto, per pizzi o assimilati, presentati in matassine, in gomitoli, su bobine, tubetti, cartoni o altrimenti.	35 %

Segue CAPITOLO LIV: **Cotone.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		III. — *Tessuti.*	
670		Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati:	
a	2507	greggi	20 %
b	2508	imbianchiti	20 %
c	2509	tinti	20 %
d	2510	a colori	20 %
e	2511	stampati	30 %
671		Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati:	
a		greggi:	
	2512	1) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20 %
	2513	2) altri	30 %
b		imbianchiti:	
	2514	1) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20 %
	2515	2) altri	30 %
c		tinti:	
	2516	1) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20 %
	2517	2) altri	30 %
d		a colori:	
	2518	1) pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	20 %
	2519	2) altri	30 %
e	2520	stampati	30 %
672		Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati:	
a	2521	greggi	25 %
b	2522	imbianchiti	25 %
c	2523	tinti	30 %
d	2524	a colori	30 %
e	2525	stampati	30 %
673		Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati:	
a	2526	mussoline broccate e plumetis	25 %
b	2527	altri	25 %

Segue CAPITOLO LIV: Cotone.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
674	2528	Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza	25 %
675		Tessuti di cotone, misti:	
a	2529	con rayon, fiocco e altre fibre artificiali e fibre sintetiche	Dazio dei tessuti di cotone puri, secondo la specie
b	2530	con altre materie tessili	Dazio dei tessuti di cotone puri, secondo la specie
676		Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia:	
a	2531	lisci o a coste	25 %
b	2532	altri	25 %
677		Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili:	
a	2533	lisci	25 %
b	2534	operati	25 %
678	2535	Coperte di cotone, non confezionate	25 %

CAPITOLO LV

LINO E RAMIÈ

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime, cascami.*	
679		Lino:	
a	2536	greggio	10 %
b	2537	pettinato	15 %
c	2538	stoppe, cascami della filatura e della tessitura e sfilacciati, puri o misti	15 %
680		Ramiè:	
a	2539	greggio o stigliato; stoppe, compresi i cascami di filatura e di tessitura e gli sfilacciati, puri o misti.	10 %
b	2540	pettinato	15 %
		II. — *Filati.*	
681		Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati:	
a		puri o assimilati:	
		1) semplici, che misurano per ogni chilogramma:	
	2541	α) fino a 35 mila metri.	25 %
	2542	β) più di 35 fino a 50 mila metri.	20 %
	2543	γ) più di 50 mila metri	15 %
	2544	2) ritorti	30 %
b	2545	misti con altre materie.	Dazio dei filati di lino ecc. non preparati ecc. puri, secondo la specie
682		Filati di lino o di ramiè, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati:	
a	2546	filati a lungo tiglio per la lavorazione a mano o a macchina delle calzature, anche intrecciati	30 %
b	2547	altri	30 %
		III. — *Tessuti.*	
683		Tessuti di lino o di ramiè:	
a		puri o assimilati:	
		1) lisci:	
	2548	α) greggi	35 %
	2549	β) imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati . . .	35 %
	2550	γ) a colori o tinti	35 %
	2551	δ) stampati	35 %

Segue CAPITOLO LV: **Lino e ramiè.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
683		Tessuti di lino o di ramiè:	
a		puri o assimilati:	
		2) operati:	
	2552	α) greggi	35 %
	2553	β) imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati.	35 %
	2554	γ) a colori o tinti	35 %
	2555	δ) stampati	35 %
b	2556	misti con altre materie tessili	Dazio dei tessuti di lino ecc. puri, secondo la specie
684	2557	Velluti e felpe di lino o di ramiè, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati	35 %

CAPITOLO LVI

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI - FILATI E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		I. — *Materie prime - Cascami.*	
685		Canapa e ginestra:	
a		canapa:	
	2558	1) greggia, macerata o stigliata	esente
	2559	2) pettinata	esente
	2560	3) stoppa di canapa, compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati, puri o misti	esente
b	2561	ginestra, esclusa la ginestra in steli.	esente
686		Abaca e manilla:	
a	2562	greggia . .	5 %
b	2563	pettinata .	5 %
c	2564	in cascami o in sfilacciati, puri o misti	5 %
687		Juta e fibre assimilate:	
a	2565	greggia	5 %
b	2566	pettinata	5 %
c	2567	in cascami o in sfilacciati, puri o misti	5 %
688		Altre fibre tessili vegetali, non nominate nè comprese altrove:	
a	2568	fibre di cocco, alla rinfusa, in fasci o attorcigliate	esenti
b		altre:	
	2569	1) greggie	esenti
	2570	2) pettinate	esenti
c	2571	in cascami o in sfilacciati, puri o misti	esenti
		II. — *Filati.*	
689		Filati di canapa e di ginestra, puri o misti:	
a		non preparati per la vendita al minuto:	
		1) non lucidati:	
	2572	α) semplici	20 %
	2573	β) ritorti	20 %
		2) lucidati:	
	2574	α) semplici	30 %
	2575	β) ritorti	30 %

Segue CAPITOLO LVI: Altre fibre tessili, ecc.

Numero e lettera dalla Tariffa	dalla Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
689		Filati di canapa e di ginestra, puri o misti:	
b		preparati per la vendita al minuto:	
	2576	1) a lungo tiglio per la lavorazione meccanica o a mano delle calzature	30 %
	2577	2) altri	30 %
690		Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti:	
a		non lucidati:	
	2578	1) semplici	30 %
	2579	2) ritorti	30 %
b		lucidati:	
	2580	1) semplici	35 %
	2581	2) ritorti	35 %
691		Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti:	
a		filati di cocco:	
	2582	1) filetti	15 %
	2583	2) di altra specie	15 %
b		altri:	
	2584	1) filati di canapa di manilla e di sisal, fatti con filamenti annodati	25 %
	2585	2) non nominati	25 %
692		Filati di carta:	
a	2586	semplici	20 %
b	2587	ritorti	20 %
693		Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti:	
a		lisci:	
	2588	1) greggi	35 %
	2589	2) imbianchiti, lisciviati o apprettati	35 %
	2590	3) tinti od a colori	35 %
	2591	4) stampati	35 %
b		operati:	
	2592	1) greggi	35 %
	2593	2) imbianchiti, lisciviati o apprettati	35 %
	2594	3) tinti od a colori	35 %
	2595	4) stampati	35 %

Segue CAPITOLO LVI: **Altre fibre tessili, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
694		Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti:	
a	2596	greggi, lisci	40 %
b	2597	altri	40 %
695		Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti:	
a	2598	di cocco	25 %
b	2599	non nominati	25 %
696		Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone,compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati:	
a	2600	di canapa, di ginestra e di juta	35 %
b	2601	altri	35 %
697	2602	Tessuti di filati di carta, non nominati nè compresi altrove	30 %

CAPITOLO LVII

FILATI METALLICI

NOTA GENERALE: *Si considerano come:*

a) *metallo fino: i metalli preziosi (oro, argento, platino) puri e loro leghe;*
b) *metallo semifino: i metalli comuni dorati, argentati o platinati;*
c) *metallo falso: i metalli comuni (rame, allumunio, ecc.) e loro leghe.*

NUMERO E LETTERA dalla Tariffa	dalla Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
698		Filati metallici (misti con materie tessili):	
a	2603	di metallo falso o semifino	30 %
b	2604	di metallo fino	30 %
699		Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi:	
a		contenenti meno di 25 per cento di metallo, lisci od operati:	
		1) senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche:	
	2605	α) di metallo falso o semifino	20 %
	2606	β) di metallo fino	20 %
		2) contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche:	
	2607	α) di metallo falso o semifino	25 %
	2608	β) di metallo fino.	25 %
b		contenenti 25 per cento o più di metallo, lisci od operati:	
		1) senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche:	
	2609	α) di metallo falso o semifino	20 %
	2610	β) di metallo fino	20 %
		2) contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche:	
	2611	α) di metallo falso o semifino.	25 %
	2612	β) di metallo fino	25 %

CAPITOLO LVIII

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E GALLONI - PASSAMANERIA - TULLI TESSUTI A RETE - PIZZI - GUIPURES E RICAMI

NOTE GENERALI:

1) *Sono compresi fra i tappeti da pavimento anche i tappeti da tavola tessuti nello stesso modo dei tappeti da pavimento.*

2) *I tappeti e gli arazzi con frange riportate, fodere, orlature fissate mediante cucitura, restano compresi nel presente capitolo.*

3) *Salvo l'eccezione prevista per i nastri senza trama, fatti di soli fili di ordito incollati, si intendono per* nastri:

a) *i tessuti in strisce di larghezza non superiore a cm.* 40, *fabbricati alla navetta (a catena e trama) muniti di vere cimose;*

b) *le strisce di larghezza non superiore a* 30 *cm., ottenute dal taglio di tessuti, munite di finte cimose.*

4) *Sono classificate alle voci* 706 *e* 707 *le reti, in pezza o in forme definite, (diverse da quella da pesca) costituite da filati di materie tessili, escluse le reti costituite da cordicelle, da cordami e da cavi.*

5) *Si considerano ricamo anche le applicazioni di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie; lo stesso criterio si applica ai lavori di ricamo ottenuti mediante applicazione di fili di metallo o di fibre di vetro, eccezione fatta in questo ultimo caso, per i pizzi chimici o ricami senza fondo visibile, i quali restano classificati, al Cap. LXX.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
700		Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati:	
a	2613	di seta	45 %
b	2614	di fibre tessili, artificiali o sintetiche .	45 %
c	2615	di lana o di peli fini	45 %
d	2616	di altre materie tessili. .	30 %
701		Tappeti da pavimento altri:	
a	2617	con fili metallici o filati metallici, di seta o di fibre artificiali o sintetiche	28 %
b		di lana o di peli:	
	2618	1) detti kelim, schumacks, karamanie e simili	28 %
	2619	2) di feltro	28 %
	2620	3) altri	28 %
c	2621	di cotone	28 %
d	2622	di cocco	28 %
e	2623	di altre materie tessili	28 %
702	2624	Arazzi di qualsiasi materia tessile del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson Beauvais, e simili (di alto liccio e di basso liccio) a punto piccolo e a punto a croce	30 %
703		Nastri e galloni:	
a	2625	di fili metallici o di filati metallici	Dazio dei tessuti di fili metallici o di filati metallici, secondo la specie
b		di seta:	
	2626	1) vellutati, felpati e simili.	35 %
	2627	2) altri	30 %

Segue CAPITOLO LVIII: **Tappeti e arazzi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
703		Nastri e galloni:	
c		di fibre tessili, artificiali o sintetiche:	
	2628	1) vellutati, felpati e simili.	35 %
	2629	2) altri	25 %
d		di lana, di peli o crini:	
	2630	1) vellutati, felpati e simili .	35 %
	2631	2) altri	25 %
e		di cotone:	
	2632	1) vellutati, felpati e simili	35 %
	2633	2) altri	25 %
f	2634	di altre materie tessili o di filati di carta.	25 %
g	2635	misti di qualsiasi materia tessile . . .	Dazio dei nastri e galloni della materia tessile appariscente, second la specie
704		Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri o misti:	
a	2636	di seta o di fibre tessili, artificiali o sintetiche . .	30 %
b	2637	altri	30 %
705		Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipés), trecce con o senza anima e manufatti simili:	
a	2638	di fili metallici o di filati metallici .	Dazio dei tessuti di fili metallici o di filati metallici, secondo la specie
b	2639	di seta	30 %
c	2640	di fibre tessili, artificiali o sintetiche . .	25 %
d	2641	di lana o di peli fini . . .	25 %
e	2642	di crino	25 %
f	2643	di cotone	25 %
g	2644	di altre materie tessili	25 %
h	2645	misti di qualsiasi materia tessile	Dazio dei passamani della materia tessile appariscente secondo la specie
706		Tulli e tessuti a rete, lisci:	
a		tulli:	
	2646	1) di seta, di fili metallici o di filati metallici, o misti con filati metallici . .	40 %
	2647	2) di rayon, fiocco e altre fibre tessili artificiali	40 %
	2648	3) di fibre tessili sintetiche.	40 %
	2649	4) di cotone	40 %
	2650	5) di altre materie tessili . .	40 %
b	2651	tessuti a rete	Dazio dei tulli secondo la specie

Segue CAPITOLO LVIII : **Tappeti e arazzi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
707	2652	Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina, « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso .	15 %
708	2653	Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali od in oggetti pronti per l'uso	30 %
709	2654	Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile	30 %
710		Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste:	
a	2655	di seta	30 %
b	2656	di fibre tessili, artificiali o sintetiche	30 %
c	2657	di lana o peli	30 %
d		di cotone:	
	2658	1) a catenella o su tessuti a rete.	35 %
	2659	2) altri	35 %
e	2660	di lino o di ramiè	30 %
f	2661	di altre materie tessili	30 %

CAPITOLO LIX

OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo i tessuti elastici a maglia (Cap. LX).*

2) *Non sono considerate come cinghie di trasmissione o nastri trasportatori i manufatti della specie che hanno meno di 3 millimetri di spessore.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
711		Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste:	
a	2662	di seta	10 %
b	2663	di fibre tessili artificiali o sintetiche	5 %
c	2664	di cotone	8 %
d	2665	di altra materia tessile	8 %
712		Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti:	
a		di lana o di peli fini:	
	2666	1) non stampati	25 %
	2667	2) stampati	25 %
b	2668	di peli grossolani	20 %
c	2669	altri	20 %
713		Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti:	
a	2670	di asfalto, di catrame o di materie simili	25 %
b	2671	di gomma elastica	25 %
c	2672	di altre materie (olio, derivati della cellulosa e simili)	25 %
714		Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiati a stampo, incollati o cuciti, non nominati nè compresi altrove:	
a	2673	impregnati, spalmati o ricoperti di altra materia	25 %
b	2674	altri	25 %
715		Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste:	
a		non armati:	
	2675	1) di seta	Dazio dei rispettivi filati
	2676	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	Dazio dei rispettivi filati
	2677	3) di cotone	Dazio dei rispettivi filati

Segue CAPITOLO LIX: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
715		Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste:	
a		non armati:	
		4) di lino o di ramiè, di canapa, di ginestra, di abaca o di juta, di sisal, anche intrecciati:	
	2678	α) di diametro non superiore a mm. 5	35 %
	2679	β) di diametro superiore a mm. 5.	30 %
	2680	5) di cocco	20 %
		6) di altre fibre vegetali o di carta:	
	2681	α) di diametro non superiore a mm. 5	35 %
	2682	β) di diametro superiore a mm. 5 .	30 %
b	2683	armati	35 %
716	2684	Reti da pesca finite con o senza piombi, galleggianti o altri accessori .	25 %
717		Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali:	
a	2685	in pezza	25 %
b	2686	altre	25 %
718	2687	Lavori di corde, non nominati nè compresi altrove	Dazio delle corde di cui sono formati
719		Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile:	
a	2688	con armatura metallica	35 %
b	2689	altri, anche con accessori di metallo	30 %
720		Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori:	
a		di pelo di cammello o di altre materie tessili animali, puri o misti, in qualsiasi proporzione, con altre materie tessili:	
	2690	1) con armatura metallica	35 %
	2691	2) altri	30 %
b		di altre materie tessili:	
	2692	1) con armatura metallica	35 %
	2693	2) altri	30 %
721		Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura:	
a	2694	tele spalmate di materie solubili nell'acqua (colla, amido, ecc.) per legatoria, cartonaggi, fodere e usi analoghi	25 %
b	2695	tele per decalco o trasparenti	25 %
c	2696	tele preparate per la pittura, tele dipinte per decorazioni da teatro, per fondi da studio o per usi analoghi . .	25 %
d	2697	canapine, linon e tessuti analoghi, apprettati, amidati o spalmati di gomma adesiva	25 %

Segue CAPITOLO LIX: **Ovatte e feltri, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
722	2698	Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali . .	30 %
723	2699	Tele incerate e altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, d'intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco . .	30 %
724		Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce:	
a	2700	di seta	35 %
b	2701	di fibre artificiali o sintetiche	35 %
c	2702	di cotone	30 %
d	2703	di altre materie tessili	35 %
725	2704	Linoleum con supporto di materia tessile e prodotti simili, anche tagliati in qualsiasi forma . . .	40 %
726	2705	Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili	40 %
727		Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove:	
a	2706	di fili metallici o di filati metallici, o di seta, puri o misti.	25 %
b	2707	di fibre artificiali o sintetiche, puri o misti	25 %
c	2708	di altre materie tessili	25 %
728	2709	Tessuti gommati, non nominati nè compresi altrove	25 %
729		Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè compresi altrove:	
a	2710	tessuti impregnati di sali metallici, saponi resinosi, e simili	Dazio del tessuto non impregnato secondo la specie
b	2711	altri.	30 %
730		Reticelle ad incandescenza, di materie tessili:	
a	2712	non impregnate	30 %
b	2713	altre	30 %
731	2714	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele. .	30 %
732		Altri manufatti tessili per usi tecnici, non nominati nè compresi altrove:	
a		tessuti, feltri e tessuti foderati di feltro, incollati su gomma elastica, su tessuto anche gommato o su cuoio:	
	2715	1) per la fabbricazione di guarniture da scardassi, non guarniti	25 %
	2716	2) per altri usi tecnici	25 %

Segue CAPITOLO LIX: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
732		**Altri manufatti tessili per usi tecnici, non nominati nè compresi altrove:**	
b	2717	bruscole e tessuti spessi per presse da oleifici e usi analoghi, di qualsiasi materia tessile, compresi quelli fatti di capelli. .	25 %
c		tessuti feltrati semplici o a catene od a trame multiple, in pezza o in tessutisenza fine, anche impregnati o intonacati, per la fabbricazione della carta ed altri usi tecnici:	
	2718	1) di lana pura o mista . . .	25 %
	2719	2) di cotone e altre materie tessili	20 %
d	2720	tessuti armati, di qualsiasi materia tessile	25 %
e	2721	altri	25 %

CAPITOLO LX

MAGLIERIA

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo :*
a) *i lucignoli a maglia per lampade, fornelli e candele (Cap. LIX);*
b) *i busti, le fascette, le ventriere, i reggipetto, le bretelle, le giarrettiere e simili manufatti (Cap. LXI);*
2) *Per l'applicazione ai manufatti previsti in questo capitolo della nota generale 3 della presente Sezione non si tiene conto degli accessori necessari all'uso, nè dei rinforzi di materia tessile, diversa da quella costituente il manufatto.*
3) *I manufatti non finiti seguono il trattamento di quelli finiti corrispondenti, purchè siano riconoscibili.*
4) *La presenza nei manufatti a maglia (escluse le maglie in pezza) di una striscia di chiusura elastica non è sufficiente per far considerare tali manufatti come maglieria elastica.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
733		Maglie in pezza, escluse quelle elastiche:	
a	2722	di seta, di fili metallici o di filati metallici, puri o misti . .	30 %
b	2723	di fibre sintetiche, pure o miste	35 %
c	2724	di lana o di peli fini, puri o misti ..	30 %
d	2725	di cotone, lino o ramiè, puri o misti . .	25 %
e	2726	di fibre artificiali pure o miste	30 %
f	2727	di altre materie tessili (compreso il crino) pure o miste .	30 %
734		Guanti a maglia, esclusi quelli elastici:	
a		di seta, di fili metallici o di filati metallici:	
	2728 (paia)	1) tagliati	35 %
	2729 (paia)	2) foggiati	35 %
b		di fibre sintetiche:	
	2730 (paia)	1) tagliati	40 %
	2731 (paia)	2) foggiati	40 %
c		di lana o di peli fini:	
	2732 (paia)	1) tagliati	35 %
		2) foggiati:	
	2733 (paia)	α) a macchina	35 %
	2734 (paia)	β) a mano	40 %
d		di lino o di ramiè:	
	2735 (paia)	1) tagliati	35 %
	2736 (paia)	2) foggiati	35 %
e		di cotone:	
	2737 (paia)	1) tagliati	35 %
		2) foggiati:	
	2738 (paia)	α) a macchina	35 %
	2739 (paia)	β) a mano	40 %

Segue CAPITOLO LX: **Maglieria.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
734		Guanti a maglia esclusi quelli elastici:	
f		di fibre artificiali:	
	2740 (paia)	1) tagliati	35 %
	2741 (paia)	2) foggiati	35 %
g	2742 (paia)	di altre materie tessili, compreso il crine	35 %
h	2743 (paia)	misti di qualsiasi materia tessile	Dazio dei guanti della materia tessile di cui si considerano formati, secondo la specie
735		Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte solette e manufatti simili, di maglia:	
a		di seta, di fili metallici e di filati metallici:	
		1) calze e sottocalze per donna:	
	2745 (dozz.)	α) fabbricate su macchina circolare senza cucitura o con finta cucitura	30 %
	2746 (dozz.)	β) altre	30 %
	2747 (dozz.)	2) calze e calzini per uomo, talloni, punte, solette e manufatti simili	30 %
b		di fibre tessili sintetiche:	
		1) calze e sottocalze per donna:	
	2748 (dozz.)	α) fabbricate su macchina circolare senza cucitura o con finta cucitura	35 %
	2749 (dozz.)	β) altre	35 %
	2750 (dozz.)	2) calze e calzini per uomo, talloni, punte, solette e manufatti simili	30 %
c		di lana o di peli fini:	
		1) calze e sottocalze per donna:	
	2751 (dozz.)	α) fabbricati su macchina circolare senza cucitura o con finta cucitura	30 %
	2752 (dozz.)	β) altre	30 %
	2753 (dozz.)	2) calze e calzini per uomo, talloni, punte, solette e manufatti simili	30 %
d	2754 (dozz.)	di lino o di ramiè	25 %
e		di cotone:	
		1) calze e sottocalze per donna:	
	2755 (dozz.)	α) fabbricate su macchina circolare senza cucitura o con finta cucitura	25 %
	2756 (dozz.)	β) altre	25 %
	2757 (dozz.)	2) calze e calzini per uomo, talloni, punte, solette e manufatti simili	25 %

Segue CAPITOLO LX : **Maglieria.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
735		Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili, di maglia:	
f		di fibre tessili artificiali:	
		1) calze e sottocalze per donna:	
	2758 (dozz.)	α) fabbricate su macchina circolare senza cucitura o con finta cucitura	30 %
	2759 (dozz.)	β) altre	30 %
	2760 (dozz.)	2) calze e calzini per uomo, talloni, punte, solette e manufatti simili	35 %
g	2761 (dozz.)	di altre materie tessili	25 %
h	2762 (dozz.)	misti di qualsiasi materia tessile	Dazio delle calze della materia tessile di cui si considerano formate, secondo la specie
736		Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche:	
a		di seta, di fili metallici o di filati metallici:	
	2763	1) tagliate e cucite	30 %
	2764	2) foggiate	30 %
b		di fibre tessili sintetiche:	
	2765	1) tagliate e cucite	30 %
	2766	2) foggiate	30 %
c		di lana o di peli fini:	
	2767	1) tagliate e cucite	30 %
	2768	2) foggiate	30 %
d	2769	di lino o di ramiè	25 %
e		di cotone:	
	2770	1) tagliate e cucite	25 %
	2771	2) foggiate	25 %
f		di fibre tessili artificiali:	
	2772	1) tagliate e cucite	25 %
	2773	2) foggiate	25 %
g	2774	di altre materie tessili	25 %
h	2775	miste di qualsiasi materia tessile	Dazio delle sottovesti, ecc. della materia tessile di cui si considerano formate, secondo la specie
737		Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove.	
a		di seta, di fili metallici e di filati metallici:	
	2776	1) tagliati e cuciti	35 %
	2777	2) foggiati	35 %

Segue CAPITOLO LX: **Maglieria.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
737		Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove:	
b		di fibre tessili sintetiche:	
	2778	1) tagliati e cuciti .	35 %
	2779	2) foggiati	35 %
c		di lana o di peli fini:	
	2780	1) tagliati e cuciti .	35 %
	2781	2) foggiati .	35 %
d	2782	di lino o di ramiè .	30 %
e		di cotone:	
	2783	1) tagliati e cuciti	30 %
	2784	2) foggiati	30 %
f		di fibre tessili artificiali:	
	2785	1) tagliati e cuciti .	30 %
	2786	2) foggiati . .	30 %
g	2787	di altre materie tessili.	30 %
h	2788	misti di qualsiasi materia tessile . .	Dazio degli altri indumenti a maglia, ecc. della materia tessile di cui si considerano formati, secondo la specie
738		Maglierie elastiche, anche gommate, esclusi i manufatti previsti dalla voce 748:	
a	2789	in pezza	25 %
b	2790	altre, non nominate nè comprese altrove	25 %

CAPITOLO LXI

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo i manufatti a maglia (Cap. LX), ad eccezione di quelli considerati alla voce* 748.

2) *I manufatti, diversi da quelli per bambini, che possono indifferentemente servire all'abbigliamento dell'uno o dell'altro sesso, sono classificati come manufatti per uomo o ragazzo.*

3) *Sono considerati come fazzoletti da tasca i manufatti che non hanno alcun lato di lunghezza supesuperiore a* 55 *cm.; oltre tale dimensione tali manufatti sono classificati come sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.*

4) *Gli abiti foderati interamente di pelliccia sono considerati come pelliccerie lavorate o confezionate o come imitazioni di pelliccerie, secondo il caso. Lo stesso criterio si segue per gli abiti che presentano parti esterne di pelliccería quando queste non hanno carattere di semplici guarnizioni. Quest'ultima regola è applicabile anche agli abiti e loro accessori guarniti di piume nella stessa proporzione, che devono essere classificati fra i manufatti confezionati di piume.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
739		Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate nè comprese altrove:	
a		non impermeabili:	
	2791	1) di tessuto di seta	30 %
	2792	2) di tessuto di fibre tessili artificiali o di fibre tessili sintetiche	30 %
	2793	3) di tessuto di lana o di peli fini	30 %
	2794	4) di tessuto di cotone .	30 %
	2795	5) di tessuto di altre materie tessili .	30 %
b	2796	impermeabili, di qualsiasi materia tessile. .	30 %
740		Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominate nè comprese altrove:	
a		non impermeabili:	
	2797	1) fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo.	30 %
		2) altri:	
	2798	α) di tessuto di seta	30 %
	2799	β) di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	30 %
	2800	γ) di tessuto di lana o di peli fini . .	30 %
	2801	δ) di tessuto di cotone	30 %
	2802	ε) di tessuto di altre materie tessili	30 %
b	2803	impermeabili, di qualsiasi materia tessile	30 %
741		Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove:	
a	2804	di seta .	30 %
b	2805	di fibre tessili artificiali o sintetiche .	30 %
c	2806	di lana.	30 %
d	2807	di cotone.	30 %
e	2808	di altre materie tessili	30 %

Segue CAPITOLO LXI: **Vestimenta ed accessori, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
742		Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata nè compresa altrove	
a	2809	fatta interamente o parzialmente di tulle, guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30 %
b		altri:	
	2810	1) di seta	30 %
	2811	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche	30 %
	2812	3) di lana o di peli fini	30 %
	2813	4) di cotone	30 %
	2814	5) di altre fibre tessili	30 %
743		Fazzoletti da tasca:	
a	2815	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	35 %
b		altri:	
	2816	1) di tessuto di seta	35 %
	2817	2) di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	35 %
	2818	3) di tessuto di cotone	35 %
	2819	4) di tessuto di altre materie tessili	35 %
744		Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo:	
a	2820	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30 %
b		altri:	
	2821	1) di tessuto di seta	30 %
	2822	2) di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	30 %
	2823	3) di tessuto di lana o di peli fini	30 %
	2824	4) di tessuto di altre materie tessili	30 %
745		Cravatte:	
a	2825	di tessuto di seta	30 %
b	2826	di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	30 %
c	2827	di tessuto di altre materie tessili	30 %
746	2828	Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e ragazzo, di qualsiasi materia tessile	30 %

Segue CAPITOLO LXI: **Vestimenta ed accessori, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
747		Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna, (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti:	
a	2829	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo . .	30 %
b		altri:	
	2830	1) di tessuto di seta	30 %
	2831	2) di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	30 %
	2832	3) di tessuto di altre materie tessili	30 %
748		Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine, mutandine e costumi da bagno, e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici:	
a	2833	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30 %
b		altri:	
		1) di seta:	
	2834	α) busti, fascette, reggipetto e simili.	30 %
	2835	β) bretelle, giarrettiere e simili	30 %
	2836	γ) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	30 %
	2837	δ) altri	30 %
		2) di fibre tessili artificiali o sintetiche:	
	2838	α) busti, fascette, reggipetto e simili	30 %
	2839	β) bretelle, giarrettiere e simili	30 %
	2840	γ) calze, calzini, ginocchiere e simili,elastici	30 %
	2841	δ) altri	30 %
		3) di altre materie tessili:	
	2842	α) busti, fascette, reggipetto e simili	30 %
	2843	β) bretelle, giarrettiere e simili	30 %
	2844	γ) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici.	30 %
	2845	δ) altri	30 %
749	2846	Accessori per vestimenta confezionati, non nominati nè compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti	30 %

CAPITOLO LXII

MANUFATTI DI TESSUTO, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
750		Coperte confezionate:	
a	2847	di lana o di peli fini, puri e assimilati o misti	25 %
b	2848	di cotone o di altre materie tessili, anche misti fra loro	25 %
751		Biancheria da tavola, da letto, da toeletta, da cucina e simili o oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove:	
a	2849	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipure, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	30 %
b		altri:	
	2850	1) di seta, di fili metallici o di filati metallici	30 %
	2851	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche.	30 %
	2852	3) di lana o di peli fini .	30 %
	2853	4) di lino o di ramiè .	35 %
	2854	5) di cotone	30 %
	2855	6) di altre materie tessili	35 %
752		Sacchi da imballaggio:	
a		vuoti:	
		1) nuovi:	
	2856	α) di tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti	40 %
	2857	β) altri .	Dazio del tessuto di cui sono formati
	2858	2) usati . . .	Dazio dei sacchi nuovi secondo la specie
b		presentati pieni:	
	2859	1) di tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti . .	Metà del dazio dei sacchi vuoti, nuovi, secondo la specie
	2860	2) di altri tessuti	Metà del dazio dei sacchi vuoti, nuovi, secondo la specie
753		Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto:	
a	2861	tende da accampamento o da spiaggia .	Dazio del tessuto di cui sono formati
b	2862	altri	Dazio del tessuto di cui sono formati
754	2863	Modelli di vestiti, di tessuto	20 %

Segue CAPITOLO LXII : **Manufatti di tessuto, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
755		Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati nè compresi altrove:	
a	2864	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo	30 %
b		altri:	
	2865	1) di tessuto di seta, di fili metallici o di filati metallici	Dazio del tessuto di cui sono formati
	2866	2) di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche	Dazio del tessuto di cui sono formati
	2867	3) di altro tessuto	Dazio del tessuto di cui sono formati

CAPITOLO LXIII

EFFETTI USATI E STRACCI

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
756	2868	Effetti (abiti, cappelli ed altri accessori per abbigliamento, biancheria da tavola, da letto, da toeletta, da cucina e simili, oggetti per arredamento, di qualsiasi tessuto, compresa la maglieria), logorati dall'uso, utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura	15 %
757	*	Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi	esenti

STATISTICA:

* 2869 — vegetali
2870 — animali
2871 — misti

SEZIONE XII

CALZATURE E LORO PARTI - CAPPELLI E LORO PARTI - OMBRELLI, OMBRELLINI, MAZZE DA APPOGGIO, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI - PIUME DA ORNAMENTO PREPARATE E OGGETTI DI PIUME - FIORI ARTIFICIALI - LAVORI DI CAPELLI - VENTAGLI

CAPITOLO LXIV

CALZATURE E LORO PARTI

NOTE GENERALI:

1) *Sono comprese in questo Capitolo:*
a) *tutte le calzature eccetto quelle di amianto* (*Cap. LXVIII*), *quelle per neonati interamente di tessuto o di maglia senza suole riportate* (*Capitoli LX e LXI*);
b) *le parti di calzature ed altri oggetti, quali ghette, fasce da polpaccio* (*mollettiere*), *e simili.*

2) *Non sono considerate come parti di calzature gli oggetti atti a più usi, quali nastri, stringhe, fibbie, occhielli, bottoni, fiocchi ed accessori analoghi, che seguono il trattamento loro proprio.*

3) *Le calzature foderate di pelliccia sono considerate sempre come quelle con tomaia di pelliccia, qualunque sia la materia costituente la tomaia.*

Parimente le parti di calzature foderate di pelliccia vanno considerate come parti di calzature di pelliccia.

Nelle calzature e loro parti la presenza di semplici guarnizioni di pelliccia, fiocchi e simili non ha influenza per la loro classificazione.

4) *Salvo le eccezioni, di cui al precedente n. 3, la classificazione delle calzature è determinata dalla materia di cui è costituita la parte principale della tomaia, senza riguardo alla materia impiegata per il rinforzo della punta, dei bordi, dei quarti* (*parte laterale e posteriore della tomaia*), *del puntale, delle bordature, nonchè delle parti dove sono fissati gli occhielli, i ganci o le fibbie.*

5) *In questo capitolo si considerano come fatti di gomma elastica anche i prodotti fatti con tessuti gommati che presentano uno strato appariscente di gomma; i tessuti gommati senza gomma appariscente sono considerati come altri tessuti.*

Come cuoio artificiale si considerano anche i succedanei del cuoio.

6) *Quando la calzatura è costituita da più suole di materie diverse, determina la classificazione la suola esterna, purchè, per materia e spessore, si tratti di una vera e propria suola inchiodata, cucita, incollata o altrimenti applicata in modo stabile.*

7) *Si considerano calzature speciali per sports quelle con suola munita di barrette, rampini, bulloni e simili accessori necessari al loro uso* (*calcio, hokey, cricket, podismo, ecc.*), *che le rendono inadatte all'uso comune.*

8) *Le parti di calzature previste al n. 766-a, ricoperte di pelle o di cuoio, naturale o artificiale, o di pelliccia, seguono il trattamento delle parti di calzature di pelle o di cuoio, naturale o artificiale, o di pelliccia.*

Quelle rivestite di altra materia sono classificate tra le parti di calzature di pelle o di cuoio, di gomma elastica, di legno, ecc. senza riguardo alla materia impiegata nel rivestimento.

9) *Le calzature e le pantofole di lunghezza non superiore a cm. 7, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, seguono il trattamento dei balocchi.*

10) *Le calzature presentate senza suole, evidentemente incomplete, si classificano come quelle con suola di pelle o di cuoio.*

11) *Si considerano come calzature di altezza che non sorpassa la caviglia quelle senza gambaletto; e come stivali, le calzature con gambali, aperti o chiusi, aventi un'altezza superiore a cm. 24, misurata posteriormente, compreso il tacco.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
758		Calzature con suola di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
a		con tomaia di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
		1) di altezza che non sorpassa la caviglia:	
	2872 (paia)	α) sandali	28 %
	2873 (paia)	β) altre	33 %
		2) di altezza che sorpassa la caviglia:	
	2874 (paia)	α) stivali	33 %
	2875 (paia)	β) altre	33 %

Segue CAPITOLO LXIV: **Calzature e loro parti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
758		Calzature con suola di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
b		con tomaia di pelliccia:	
	2876 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia	25 %
	2877 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia	30 %
c		con tomaia di tessuto di seta, di cascami di seta, di fibre artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo:	
	2878 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia	25 %
	2879 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia	30 %
d		con tomaia di altro tessuto o di feltro, non ricamati, nè broccati, nè misti con lamette o fili metallici:	
	2880 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia . .	25 %
	2881 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia .	30 %
e		con tomaia di qualsiasi altra materia:	
	2882 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia.	25 %
	2883 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia	30 %
759		Calzature con suola di gomma elastica, anche sintetica, commiste o foderate con stoffa o non:	
a		con tomaia di gomma elastica, anche sintetica:	
	2884 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia. . .	45 %
		2) di altezza che sorpassa la caviglia:	
	2885 (paia)	α) stivali	45 %
	2886 (paia)	β) altre	45 %
b		con tomaia di qualsiasi altra materia :	
	2887 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia.	45 %
	2888 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia.	45 %
c		soprascarpe e mezze soprascarpe:	
	2889 (paia)	1) di altezza che non sorpassa la caviglia	45 %
	2890 (paia)	2) di altezza che sorpassa la caviglia	45 %
760		Calzature di legno o con suola di legno, compresi gli zoccoli:	
a	2891 (paia)	con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiale	30 %
b	2892 (paia)	altre	30 %
761		Calzature con suola di altra materia (corda, rafia, tessuto, feltro, paglia, sughero, e simili):	
a	2893 (paia)	con tomaia in tutto o in parte di pelle o di cuoio, anche artificiale .	30 %

Segue CAPITOLO LXIV: **Calzature e loro parti.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
761		Calzature con suola di altra materia (corda, rafia, tessuto, feltro, paglia, sughero, ecc.):	
b	2894 (paia)	con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo	25 %
c	2895 (paia)	altre	30 %
762	2896 (paia)	Calzature speciali da sport	33 %
763	*	Pantofole .	Dazio delle calzature secondo la specie
764		Gambali e loro parti:	
a	2899	di pelle o di cuoio, anche artificiale. .	33 %
b	2900	di gomma elastica, anche sintetica o di tessuto gommato.	45 %
c	2901	di altre materie.	30 %
765		Ghette, fasce da polpaccio (mollettiere), e loro parti:	
a	2902	di pelle o di cuoio, anche artificiale . . .	30 %
b	2903	di gomma elastica, anche sintetica o di tessuto gommato	35 %
c	2904	di altra materia	30 %
766		Parti di calzature:	
a		suole, mezze suole, intersuole, suolette, rialzi, tacchi, tallonetti, puntali, contrafforti e pezzi simili:	
	2905	1) di pelle o di cuoio, anche artificiale o di pelliccia.	30 %
	2906	2) di gomma elastica, anche sintetica, anche misti con altre materie .	45 %
		3) di legno, anche ricoperti di altre materie, escluso il cuoio:	
	2907	α) tacchi. . . .	25 %
	2908	β) altre	25 %
	2909	4) di sughero, anche orlati o ricoperti di altre materie, escluso il cuoio	30 %
	2910	5) di altre materie .	30 %
b		tomaie giunte o tagliate, parti di tomaie, fodere, parti di fodere e pezzi simili:	
	2911	1) di pelle o di cuoio, anche artificiale o di pelliccia. . .	30 %
	2912	2) di gomma elastica, anche sintetica, anche misti con altre materie .	45 %
	2913	3) di tessuto o di feltro .	25 %
	2914	4) di altre materie	30 %

STATISTICA:

* { 2897 (paia) — di pelle
2898 (paia) — altre

CAPITOLO LXV

CAPPELLI E LORO PARTI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *le reticelle e le reti di capelli (Cap. LXVII).*

b) *i copricapo di amianto (Cap. LXVIII).*

c) *gli oggetti di cappelleria aventi il carattere di giocattoli (come ad esempio i cappelli per bambole) e i copricapo per balli figurati (cotillon) (Cap. XCVI).*

2) *Si considerano feltri « di lana » i feltri fabbricati con lana o con peli assimilati alla lana e come feltri « di pelo, o di lana e pelo » i feltri fabbricati con peli di coniglio, di lepre, di topo muschiato, e di castoro e simili, anche se le due varietà di feltri su indicate sono commiste con altri peli e con altre materie tessili di qualsiasi specie.*

3) *Si considerano campane per cappelli quelle che non hanno subito alcuna operazione di formatura. Sono considerate tali anche le campane che hanno subito un'operazione di apprettatura, oppure una semplice operazione di stiratura (bloccatura) al solo scopo di togliere le deformazioni dovute alla lavorazione o alla lavatura, zoccolatura, tintura e imbianchimento. Alle campane sono assimilati le camicie (chemises), i taglieri o piatti (platèaux) e i mancioni (manchons).*

4) *Sono considerati invece come cappelli e copricapo finiti o parzialmente finiti le campane che hanno subito un'operazione di formatura o di foggiatura.*

I cappelli con calotta e tesa staccate si considerano un unico cappello.

5) *Le campane che hanno una guarnizione seguono il trattamento dei cappelli guarniti secondo la specie.*

6) *I cappelli da uomo, da donna e da fanciullo con sola fodera non si considerano guarniti. Non sono del pari considerate guarnizioni le cuciture, le applicazioni di filo metallico, anche rivestite, messe a rinforzo delle tese, come pure le carcasse di qualunque materia sulle quali sono montati i cappelli, le orlature ed i piccoli accessori.*

Si considerano « guarniti senza lavoro da modista » i copricapo forniti di una o più delle seguenti guarnizioni, anche della stessa materia dei relativi copricapo: striscia interna di pelle o di altra materia, nastro di orlatura, nastro esterno e cordoncino alla base della calotta, anche con semplici ornamenti (fibbia, bottoni, penna tirolese e simili). Si considerano « guarniti altri » i cappelli o copricapo i quali benchè forniti soltanto delle dette guarnizioni, siano stati formati o foggiati con più parti tagliate che hanno richiesto l'opera della modista, nonchè quelli altrimenti guarniti (con fiori, piume, pizzi, tessuti o nastri arrotolati ecc.).

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
767		Campane di feltro per cappelli:	
a	2915 (n)	di feltro di pelo o di lana e pelo	18 %
b	2916 (n)	di feltro di lana	16 %
768		Campane per cappelli, intrecciate oppure fatte con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute, non formate nè foggiate:	
a		di paglia, scorza, sparto, steli di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o di altre fibre vegetali non filate, anche miste tra di loro (come il ramiè, la canapa ecc.):	
	2917 (n)	1) intrecciate di un sol pezzo	10 %
	2918 (n)	2) rammagliate o annodate (ingranate)	10 %
	2919 (n)	3) cucite	10 %
b	2920 (n)	di lamette di carta, intonacate o no, anche commiste in qualsiasi proporzione con truciolo, paglia, scorza, sparto, steli di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate (come il ramiè, la canapa ecc.):	20 %
c	2921 (n)	di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali o di altre simili materie, comprese le fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste in qualsiasi proporzione sia tra di loro sia con altre materie	25 %

Segue CAPITOLO LXV: **Cappelli e parti di cappelli.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
768		Campane per cappelli, intrecciate oppure fatte con riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute, non formate nè foggiate:	
d	2922 (n)	di lana, seta, cotone, ramiè o di altre fibre vegetali filate, di crino naturale, di strisce di tessuto o di feltro o di altri prodotti non nominati, anche commisti in qualsiasi proporzione sia tra di loro, sia con altre materie, escluse quelle artificiali e le fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali .	15 %
e	2923 (n)	altre	15 %
769		Cappelli e copricapo di feltro, finiti o parzialmente finiti:	
a		non guarniti:	
	2924 (n)	1) di feltro di pelo o di lana e pelo	14 %
	2925 (n)	2) di feltro di lana	14 %
b		guarniti:	
		1) da uomo:	
	2926 (n)	α) di feltro di pelo o di lana e pelo	14 %
	2927 (n)	β) di feltro di lana	14 %
		2) da donna e da fanciulli:	
		α) senza lavoro da modista:	
	2928 (n)	I) di feltro di pelo o di lana e pelo	14 %
	2929 (n)	II) di feltro di lana	14 %
	2930 (n)	β) altri.	25 %
770		Cappelli e copricapo, finiti o parzialmente finiti, formati con campane intrecciate oppure ottenute con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute:	
a		non guarniti:	
		1) da uomo:	
	2931 (n)	α) formati con campane di paglia, scorza, sparto, abaca, steli di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate (come il ramiè, la canapa, ecc.)	10 %
	2932 (n)	β) formati con campane di altra specie	15 %
		2) da donna e da fanciulli:	
	2933 (n)	α) formati con campane di paglia, scorza, sparto, abaca, steli di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate (come il ramiè, la canapa, ecc.)	15 %
	2934 (n)	β) formati con campane di lamette di paglia artificiale, di crino artificiale, di materie plastiche artificiali, di fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali e simili . .	15 %
	2935 (n)	γ) formati con campane di altra specie	15 %
b		guarniti:	
	2936 (n)	1) da uomo	Aumento di 5% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie
		2) da donna e da fanciulli:	
	2937 (n)	α) senza lavoro da modista .	Aumento di 5% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie
	2938 (n)	β) altri . .	Aumento di 10% sul dazio dei non guarniti, secondo la specie

Segue CAPITOLO LXV: **Cappelli e parti di cappelli.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
771		Cappelli e copricapo di maglia o confezionati con tessuti o feltri in pezza (escluse le strisce), compresi i tessuti cerati, oleati, gommati o altrimenti spalmati:	
a	2939 (n)	berretti, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapi, esclusi quelli guarniti .	25 %
b		berretti con visiera, képi e simili:	
	2940 (n)	1) da uniforme .	15 %
	2941 (n)	2) di altra specie .	25 %
c	2942 (n)	caschi di sughero, di midollo di sambuco o d'aloe, o d'altri prodotti analoghi, ricoperti o guarniti di tessuti (caschi detti « coloniali ») .	25 %
d	2943 (n)	copricapi di tela non montati su carcasse; reticelle e retine per capelli, di tulle, di maglia e simili, escluse quelle fatte di capelli	30 %
e		altri:	
		1) di tessuto di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche anche miste con altre materie tessili:	
	2944 (n)	α) non guarniti	25 %
	2945 (n)	β) guarniti . .	25 %
		2) di altra specie:	
	2946 (n)	α) non guarniti	25 %
	2947 (n)	β) guarniti	25 %
772		Cappelli e copricapo, anche guarniti, non nominati nè compresi altrove:	
a	2948 (n)	di pelliccia . . .	30 %
b	2949 (n)	di pelle o di cuoio, naturali o artificiali	30 %
c	2950 (n)	di gomma elastica . .	30 %
d	2951 (n)	di metallo	25 %
e		di altre materie:	
	2952 (n)	1) non guarniti.	25 %
	2953 (n)	2) guarniti .	25 %
773		Accessori per cappelli, non nominati nè compresi altrove:	
a	2954	strisce per la guarnizione interna dei copricapo, di cuoio o di altre materie (marocchini) .	25 %
b	2955	fodere interne per qualsiasi copricapo . . .	Dazio degli altri oggetti cuciti ecc., secondo la specie
c		carcasse per cappelli:	
	2956	1) di sughero o midollo di sambuco o di aloe.	25 %
	2957	2) di altre materie (cartone, tela apprettata, fili metallici, ecc.)	25 %
d	2958	molle per cappelli rientranti .	25 %
e	2959	visiere e sottogola .	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati, secondo la specie

CAPITOLO LXVI

OMBRELLI, OMBRELLINI, MAZZE DA APPOGGIO, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *i fornimenti di materie tessili per ombrelli e ombrellini (Sez. XI), nonchè le ricoperture di qualsiasi materia ed i foderi presentati a parte. I foderi, presentati insieme con gli ombrelli ed ombrellini ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti;*

b) *le canne da misura e simili (Cap. XC);*

c) *i bastoni-fucile, i bastoni animati e simili (Cap. XCIII);*

d) *i bastoni da golf, i bastoni da hockey, i bastoni da sciatori ed altri analoghi attrezzi sportivi (Cap. XCVI).*

I bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile seguono, invece, lo stesso trattamento delle mazze da appoggio di cui alla voce 775;

e) *gli ombrelli e gli ombrellini palesemente destinati per divertimento dei bambini (Cap. XCVI).*

2) *Gli ombrelli-bastoni e gli ombrelloni sono assimilati agli ombrelli.*

3) *Le guarnizioni e i piccoli accessori di materie non preziose, come i puntali di metalli comuni e gli accessori di cuoio dei frustini, non influiscono sulla classificazione.*

4) *Gli articoli finiti e semi-finiti che presentano dei pomi, delle impugnature e dei puntali di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso, restano classificati nel presente capitolo.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
774		Ombrelli e ombrellini:	
a	2960 (n)	con parti o guarnizioni di metallo prezioso, o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso, di pietre preziose o semipreziose, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra	30 %
b		altri:	
	2961 (n)	1) guarniti con pizzi, ricami o frange	30 %
		2) ricoperti di tessuto di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, pure o miste:	
	2962 (n)	α) di seta pura	30 %
	2963 (n)	β) di altra specie	30 %
	2964 (n)	3) ricoperti di altri tessuti . .	30 %
	2965 (n)	4) ricoperti di carta o di altre materie.	30 %
775		Mazze da appoggio; manichi per ombrelli e ombrellini; fruste; manichi di fruste, frustini e simili:	
a	2966	con parti o guarnizioni di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso, di pietre preziose o semipreziose, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra	20 %
b		altri:	
		1) di legno, bambù, canna d'India, giunco e simili, o di metalli comuni anche dorati o argentati:	
	2967	α) mazze da appoggio	25 %
	2968	β) manichi per ombrelli e ombrellini . . .	25 %
	2969	γ) altri oggetti	25 %
	2970	2) di altre materie	25 %

Segue CAPITOLO LXVI: **Ombrelli, ombrellini, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
776		Impugnature e pomi per ombrelli e ombrellini, per mazze da appoggio, per fruste, frustini e simili:	
a	2971	di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso, di pietre preziose o semipreziose, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra, o con parti o guarnizioni di dette materie	20 %
b		altri:	
	2972	1) di legno, bambù, canna d'India, giunco e simili, o di metalli comuni anche dorati o argentati	20 %
	2973	2) di altre materie	20 %
777		Ossature per ombrelli e ombrellini montate (con o senza manico o bastone); bastoni per ombrelli e ombrellini; bacchette, stecche e controstecche, per ossature:	
a		ossature:	
	2974	1) con bastone munito di pomo o di impugnatura di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso	20 %
		2) senza bastone o con bastone anche munito di pomo o di impugnatura non di metallo prezioso nè di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso:	
	2975	α) con bacchette di ferro o di acciaio di sezione tonda o quadra	30 %
	2976	β) altre, comprese quelle con bacchette scanalate	30 %
b		bastoni, anche forniti di puntale, di ghiere o di molle:	
		1) con pomo o impugnatura:	
	2977	α) di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina di metallo prezioso	20 %
	2978	β) di ogni altra materia	30 %
	2979	2) senza pomo o impugnatura	30 %
c		bacchette, stecche e controstecce:	
		1) di ferro o di acciaio:	
	2980	α) di sezione tonda o quadra	30 %
	2981	β) di ogni altra sezione, comprese quelle scanalate.	30 %
	2982	2) di altre materie	20 %
778	2983	Guarniture per ombrelli e ombrellini, per mazze da appoggio, per fruste, frustini e simili, non nominate nè comprese altrove (anelli, puntali, ghiere, molle e simili). .	25 %

CAPITOLO LXVII

PIUME DA ORNAMENTO PREPARATE E OGGETTI DI PIUME - FIORI ARTIFICIALI LAVORI DI CAPELLI - VENTAGLI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *i cuscini, i corredi da letto ed altri, nei quali le piume entrano soltanto come materiale da imbottitura;*
b) *le bruscole e i fiscoli (Cap. LIX);*
c) *i copricapo di piume (Cap. LXV);*
d) *i piumini e le scopette di piume, gli stacci di capelli (Cap. XCV);*
e) *gli oggetti aventi carattere di giocattoli e di attrezzi sportivi e gli articoli per balli figurati (cotillon) (Cap. XCVI);*
f) *le imitazioni di fiori, foglie e frutti, e loro parti ed elementi, di vetro o di ceramica, quelle scolpite in pietra, marmo, ecc., o tratte, mediante lavoro d'intaglio, da legno, osso o altre simili materie, o fuse o fatte a stampo con metallo, gesso, smalto, stucco o altra materia, quelle di metallo prezioso ed infine quelle di zucchero, anche guarnite con altre materie.*
g) *i motivi floreali di pizzo, ricamo o tela (Sez. XI) e gli oggetti che, per la loro natura o per il loro uso sono classificati altrove.*

2) *I vestiti con parti di piume o di calugine sono classificati come oggetti confezionati di piume, quando queste parti abbiano funzione eccedente quella di semplice guarnizione;*

3) *Rientrano rispettivamente nella voce* 781, 782 *e* 786 *le parti di fiori, i fiori ed i ventagli, di piume;*

4) *Nella classificazione dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali non si tiene conto della materia, della quale sono fatti gli steli, gli stami, i pistilli e l'imbottitura.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
779		Piume e penne da ornamento, pelli e parti di uccelli rivestite delle loro piume, lavorate o montate:	
a	2984 (g)	di struzzo	25 %
b	2985 (g)	di marabù o di uccelli di paradiso; penne e ciuffi di airone. . .	25 %
c	2986 (g)	altre	25 %
		Si considerano come lavorate le piume arricciate, ondulate, rifilate, ecc., e come montate quelle munite di filo di ferro, e formate di più elementi riuniti in una sola piuma, oppure incollate su carta (escluse quelle gregge, semplicemente incollate su carta per impedirne l'accartocciamento durante il trasporto).	
780	2987	Oggetti confezionati di piume, non nominati nè compresi altrove.	30 %
781		Parti ed elementi di fiori, foglie e frutti, artificiali :	
a	2988	di materie tessili	25 %
b	2989	di materie plastiche artificiali o sintetiche, di gomma elastica o di cera .	30 %
c	2990	di altre materie	25 %
782		Fiori, foglie e frutti, artificiali; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti, artificiali:	
a	2991	di materie tessili	30 %
b	2992	di materie plastiche artificiali o sintetiche, di gomma elastica o di cera	30 %
c	2993	di altre materie . . .	30 %
783		Capelli preparati e peli di animali preparati per acconciature:	
a	2994	capelli preparati, cioè lisciati, decolorati, tinti, ondulati, arricciati e similmente lavorati .	30 %
b	2995	peli di animali preparati per acconciature	30 %

Segue CAPITOLO LXVII **Piume da ornamento, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
784	2996	Parrucche, posticci, ciocche e articoli simili, di capelli, di peli o di materie tessili	30 %
785		Altri lavori di capelli, non nominati nè compresi altrove:	
a	2997	reti e reticelle di capelli	30 %
b	2998	di altra specie	30 %
786		Ventagli e ventole a mano e loro parti:	
a	2999	di carta, con ossatura di legno, di canna, di bambù e simili .	30 %
b	3000	altri	30 %

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA E DI MATERIE SIMILI - PRODOTTI DELL'INDUSTRIE CERAMICHE - VETRO E CRISTALLO E LORO LAVORI

CAPITOLO LXVIII

LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA E DI MATERIE SIMILI

NOTE GENERALI:

1) *Questo Capitolo comprende tutti i lavori di pietra e di altre materie minerali, nei quali la materia prima non ha subito un cambiamento profondo per effetto di cottura o di vetrificazione.*

Sono esclusi dal presente Capitolo:

a) *le ardesie e le tavole di ardesia per la scrittura o il disegno (Cap. XCVII).*

b) *le masse filtranti di pasta da carta con aggiunta di fibre di amianto (Cap. XLVIII);*

c) *le pietre preziose, semi preziose e fini e gli oggetti di esse incastonati (Cap. LXXI);*

d) *gli isolatori e parti isolanti per l'elettricità (Cap. LXXXV);*

e) *le casse da orologi (Cap. XCI);*

f) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Cap. XCVI);*

g) *i bottoni (Cap. XCVII);*

h) *gli oggetti di arte e da collezione (Cap. XCVIII), così pure diversi altri oggetti altrove classificati in ragione della loro natura o della loro destinazione.*

2) *I lavori compresi nel presente capitolo restano qui classificati anche se hanno parti o accessori di altre materie (esclusi i metalli preziosi o i metalli comuni placcati con metalli preziosi) a condizione che essi conservino evidentemente il carattere di lavori di pietra o delle materie minerali considerate nel capitolo stesso.*

3) *Per pietre simili al marmo da classificare nella voce* 788 *si intendono i travertini e le pietre calcaree analoghe di densità apparente superiore a 2,5.*

4) *I lavori di pietra considerati nella voce* 788 *si distinguono dalle pietre gregge o semplicemente segate del Capitolo XXV, in quanto essi hanno subito almeno un lavoro di spianamento, di taglio o qualsiasi altro lavoro, oltre la semplice riduzione in pezzi a mezzo della sega o in altro modo.*

5) *Le iscrizioni ad incavo o in rilievo sono considerate come sculture quando siano accompagnate da motivi ornamentali. Nel caso contrario si tiene conto di tali iscrizioni per determinare la classificazione degli oggetti fra i decorati. Non hanno invece influenza sulla classificazione le iscrizioni stampate e i marchi di fabbrica.*

6) *Si classificano come mole di abrasivi naturali o artificiali, agglomerati, le mole, i segmenti, le lime e le pietre, di qualsiasi forma e sagoma, per affilare, arrotare, pulire, ecc., di abrasive naturali ed artificiali (smeriglio, corindone, quarzo, carburo di silicio, pomice, sabbia) agglomerati artificialmente, anche montati (esclusi quelli montati inseparabilmente su affusto con o senza ruote).*

Vi sono pure compresi gli affilatoi di ferri taglienti, anche montati; e le corone circolari, anche montate su disco di altra materia, di abrasivi naturali o artificiali, agglomerati artificialmente. Ne restano invece escluse le pietre coti classificate nella voce 792.

Le mole da affilare, arrotare, ecc., con custodia di altre materie, anche montate su affusti oppure montate su macchine, quando sono separabili, si tassano secondo il rimando loro proprio, separatamente dalla custodia, dall'affusto o dalle macchine.

7) *Si classificano come macine cementate o di tritumi agglomerati le macine fatte di blocchi o pezzi di pietra cementati o di tritumi o scaglie di pietra agglomerati con materiale cementizio.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
787	3001	Lastre e selci per pavimentazione stradale, bordi di marciapiede, di pietre naturali, semplicemente sbozzati, tagliati, spianati ma non levigati .	esente
788		Lavori di pietra da taglio o da costruzione, non nominati nè compresi altrove:	
a		semplicemente tagliati o segati, a superficie piana e uniforme:	
	3002	1) di marmo e simili	10 %
	3003	2) di alabastro	10 %

Segue CAPITOLO LXVIII: **Lavori di pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
788		Lavori di pietra da taglio o da costruzione, non nominati nè compresi altrove:	
	3004	3) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10 %
	3005	4) di altre pietre	10 %
b		modanati o torniti, ma non lucidati nè decorati nè scolpiti, nè altrimenti lavorati:	
	3006	1) di marmo e simili	10 %
	3007	2) di alabastro	10 %
	3008	3) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10 %
	3009	4) di altre pietre	10 %
c		lucidati, decorati o che hanno subìto altra lavorazione oltre la modanatura o la tornitura, ma non scolpiti:	
	3010	1) di marmo e simili	10 %
	3011	2) di alabastro	10 %
	3012	3) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure	10 %
	3013	4) di altre pietre	10 %
d		scolpiti pesanti per pezzo più di 10 chilogrammi:	
	3014	1) statue	esenti
		2) altri:	
	3015	α) di marmo e simili	10 %
	3016	β) di alabastro	10 %
	3017	γ) di granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite e simili pietre dure	10 %
	3018	δ) di altre pietre	10 %
789		Ardesia lavorata:	
a	3019	lastre e tavole di ardesia anche piallate o tagliate a misura, ma non levigate	5 %
b	3020	ardesie per tetti ed analoghe, in lastre semplicemente sfaldate, anche lavorate ai bordi e forate per il montaggio	5 %
c	3021	altri lavori di ardesia, naturale o agglomerata, non nominati nè compresi altrove	10 %
790	3022	Pietre litografiche, naturali o artificiali, levigate o finite anche con scritture o disegni incisi	8 %
791		Mole, macine e lavori simili, anche munite di cerchi, assi, perni o altre parti di materie diverse; parti di mole e di macine:	
a		per macinare e per sfibrare:	
	3023	1) di pietra o altro minerale naturale, sbozzate o finite	15 %
	3024	2) cementate o di tritumi agglomerati, con o senza parti di pietra naturale	15 %

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
791		Mole, macine e lavori simili, anche munite di cerchi, assi, perni o altre parti di materie diverse; parti di mole e di macine:	
b		per affilare, aguzzare, levigare, rettificare, segare e simili altri usi:	
		1) di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	3025	α) più di 5 grammi	15 %
	3026	β) 5 grammi o meno	15 %
		2) di abrasivi naturali agglomerati con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	3027	α) più di 20 grammi	22 %
	3028	β) 20 grammi o meno	25 %
		3) di abrasivi artificiali puri o in miscela con altre materie, con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	3029	α) più di 20 grammi	25 %
	3030	β) 20 grammi e meno	30 %
792		Pietre per aguzzare, per arrotare o affilare a mano, con o senza parti di altre materie (coti):	
a	3031	di pietra naturale, sbozzate o finite.	5 %
b	3032	di abrasivi agglomerati	20 %
793		Abrasivi applicati su supporti:	
a		abrasivi naturali:	
	3033	1) granato	28 %
		2) non nominati:	
	3034	α) applicati su tessuto . . .	28 %
	3035	β) altri	28 %
b		abrasivi artificiali, puri o mescolati con altre materie:	
	3036	1) applicati su tessuto	28 %
	3037	2) altri	28 %
794	3038	Preparazioni per levigare, in mattonelle o in bastoni, a base di prodotti abrasivi e di materie grasse o cerose di ogni specie .	25 %
795		Lavori di materiali calorifughi, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli ottenuti mediante cottura e quelli contenenti amianto:	
a	3039	a base di terre d'infusori, di farina fossile e di altre terre silicee similari	20 %
b	3040	a base di carbonato di magnesio e di altra materia minerale . .	20 %

Segue CAPITOLO LXVIII: **Lavori di pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
796	3041	Lavori di asfalto o di materie simili (pece di petrolio e altre peci, ecc.) anche miste con altre materie, non nominati nè compresi altrove (mattoni, lastre, tubi, raccordi per tubi e simili) .	15 %
797		Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso, non nominati nè compresi altrove:	
a	3042	quadrelli, piastre, tavole, pezzi per riquadratura (pannelli) e simili, non sagomati nè decorati nè ornati .	5 %
b	3043	altri	10 %
798		Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietre artificiali, anche armati o con accessori di altra materia, non nominati nè compresi altrove (mattoni, piastre, piastrelle o quadrelli, tubi, tini, pali, pezzi architettonici, statue, ecc.):	
a	3044	con ornati . . .	25 %
b	3045	altri	25 %
799	3046	Lavori di fibre vegetali, di fibre legnose, di paglia, di giunchi o di cascami del legno, agglomerati con cemento o altri analoghi leganti minerali (pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili)	35 %
800		Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento, e simili (fibro-cemento):	
a		non verniciati nè smaltati:	
	3047	1) materiali da copertura, quadrelli, lastre, piastre, tavole, pannelli . . .	30 %
	3048	2) tubi, raccordi, guaine ed accessori di tubazioni .	30 %
	3049	3) altri	30 %
b	3050	verniciati o smaltati	30 %
801		Lavori di amianto, anche armati, non nominati nè compresi altrove:	
a		carta, cartoni e feltri:	
	3051	1) misti con gomma elastica . .	30 %
	3052	2) altri	20 %
b	3053	cordoni, corde, trecce compresi quelli isolanti, anche impregnati, grafitati o in unione con altre materie . .	25 %
c		filati misuranti per ogni chilogrammo:	
	3054	1) 5000 metri o più	25 %
	3055	2) meno di 5000 metri	25 %
		La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.	
d		tessuti anche misti con altre materie tessili o fibre di vetro:	
	3056	1) gommati	25 %
	3057	2) non gommati	25 %

Segue CAPITOLO LXVIII: **Lavori di pietre, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
801		Lavori di amianto anche armati, non nominati nè compresi altrove:	
e		altri lavori:	
	3058	1) oggetti di vestiario, copricapo, calzature, materassi calorifughi	25 %
	3059	2) lastre o piastrelle di fibre di amianto o di altre fibre e cariche minerali (escluso il cemento) legate con prodotti bituminosi	40 %
	3060	3) non nominati	25 %
802	3061	Guarniture di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre e cilindri) per freni, per trasmissioni e per organi di attrito in genere, a base di amianto, di cellulosa, di materie tessili o di altre materie, anche armate di metalli comuni	30 %
803		Mica:	
a		in lamine:	
	3062	1) semplicemente rifilate	5 %
	3063	2) tagliate in forma regolare o predisposte per un uso determinato	20 %
b		in fogli:	
	3064	1) ottenuti mediante semplice compressione senza aggiunta di sostanze collanti.	10 %
	3065	2) formati da lamine incollate, anche su carta o tessuto . .	20 %
c	3066	in altri lavori, non nominati nè compresi altrove.	20 %
804	3067	Statuette, oggetti da arredamento, da ornamento, o da decorazione di pietre o di altre materie minerali, del peso, ciascuno, di 10 chilogrammi o meno	15 %
805	3068	Lavori di materie minerali non nominati nè compresi altrove. . . .	30 %

CAPITOLO LXIX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CERAMICHE

NOTE GENERALI:

1) *Il Capitolo LXIX non comprende che prodotti ottenuti mediante cottura di terre (argille, caolino, ecc.) Tuttavia nelle voci* 810 *e* 811 *sono compresi anche refrattari (di grafite o piombaggine) che non hanno subito un processo di cottura.*

2) *I lavori di ceramica (terrecotte, maioliche, terraglie e porcellane), che abbiano parti ed accessori di altre materie, che non siano metalli preziosi o metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, restano classificati in questo Capitolo solo in quanto conservino manifestamente il carattere di lavori di ceramica.*

I tappi, i coperchi e gli altri accessori di chiusura di altre materie, che non siano metalli preziosi, e metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, seguono lo stesso trattamento degli oggetti ai quali sono destinati. Se presentati isolatamente o in soprannumero seguono il trattamento loro proprio.

3) *Sono esclusi da questo capitolo:*

a) *gli isolatori per elettricità (Cap. LXXXV);*

b) *i denti artificiali in materia ceramica (Cap. XC);*

c) *i giochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Cap. XCVI);*

d) *le pipe e gli oggetti simili ed i bottoni (Cap. XCVII);*

e) *gli oggetti d'arte e di collezione (Cap. XCVIII);*

f) *gli altri lavori classificati altrove in ragione della loro natura e del loro impiego.*

4) *Le terrecotte smaltate seguono il trattamento delle maioliche.*

5) *Si classificano tra gli altri lavori di grès anche gli anelli Raschig.*

6) *Le terraglie e le porcellane bianche con cifre, corone, stemmi gentilizi od iscrizioni, dorati, colorati o dipinti, si classificano, quando tale discriminazione sia prevista, tra quelle* « altre ». *Non si tien conto, però, delle iscrizioni, con qualsiasi processo ottenute, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione, il nome del fabbricante o del rivenditore, la qualità dell'oggetto o della materia della quale è composto, la capacità, le dimensioni e simili, senza costituire vera e propria decorazione.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. — *Prodotti di terra cotta (terra comune).*	
806	3069	Mattoni per costruzioni, di terra cotta	15 %
807	3070	Tegole di comune terra cotta	15 %
808	3071	Tubi, raccórdi ed altri pezzi, di comune terra cotta per canalizzazione ed usi simili	15 %
809		Altri lavori di comune terra cotta, non nominati nè compresi altrove:	
a	3072	piastrelle da pavimento o da rivestimento greggie o verniciate, colorate, ma non smaltate	15 %
b	3073	ornamenti architettonici (cornici, fregi, balaustrate, capitelli, ecc.) ed altre terre cotte per costruzioni edilizie (cappelli ed aspiratori, per camini o ventilatori, ecc.) greggi, colorati, verniciati, ma non smaltati .	15 %
c	3074	vasellame ed utensili per uso domestico, greggi, colorati o verniciati, ma non smaltati	20 %
d	3075	statuette, oggetti di arredamento, da ornamento o da decorazione, greggi, colorati o verniciati, ma non smaltati	15 %
e		altri:	
	3076	1) greggi	20 %
	3077	2) verniciati o colorati. ma non smaltati	20 %

Segue CAPITOLO LXIX: **Prodotti ind. ceramiche.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
		II. — *Prodotti calorifughi e materiali refrattari.*	
810		Mattoni e pezzi per costruzioni murarie, refrattari:	
a		alluminosi, e silico-alluminosi:	
	3078	1) di argilla refrattaria contenente meno del 32 % di allumina ($Al_2 O_3$)	20 %
	3079	2) altri	35 %
b	3080	silicei	35 %
		Si considerano tali quando contengono più di 85 per cento di silice ($Si O_2$).	
c	3081	magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia . .	25 %
		Si considerano tali quando contengono ossido di magnesio od ossido di cromo, ovvero ossido di magnesio e di cromo, o dolomia, in quantità superiore a ciascuno degli altri componenti.	
d	3082	altri (di grafite o piombaggine o altri derivati dal carbonio, carburo di silicio, ossido di zirconio, zircone e simili)	35 %
811		Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, sedie, supporti, tubi, guaine, bacchette, tappi, ecc.):	
a		alluminosi e silico-alluminosi:	
	3083	1) di argilla refrattaria, contenente meno del 32 % di allumina ($Al_2 O_3$) . .	20 %
	3084	2) altri	35 %
b		silicei:	
		Si considerano tali quando contengono più di 85 per cento di silice ($Si O_2$)	
	3085	1) utensili e apparecchi da laboratorio	35 %
	3086	2) altri	35 %
c	3087	magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia	25 %
		Si considerano tali quando contengono ossido di magnesio od ossido di cromo, ovvero ossido di magnesio e di cromo, o dolomia, in quantità superiore a ciascuno degli altri componenti.	
d	3088	altri (di grafite o piombaggine o altri derivati dal carbonio, carburo di silicio, ossido di zirconio, zircone e simili).	35 %
812	3089	Mattoni calorifughi e refrattari leggeri di terra di infusori, di Kieselgur, di farine fossili e di altre terre silicee e magnesiache . . .	30 %
		III. — *Lavori di grès.*	
813		Piastrelle, mattoni, tegole e lastre da pavimentazione e da rivestimento, di grès:	
a		piastrelle:	
	3090	1) di colore rosso o rosso bruno	20 %
	3091	2) di altra specie . . .	40 %

Segue CAPITOLO LXIX: **Prodotti ind. ceramiche.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
813		Piastrelle, mattoni, tegole e lastre da pavimentazione e da rivestimento, di grès:	
b	3092	altri	40 %
814	3093	Tubi, raccordi ed altri pezzi, di grès, per canalizzazione ed usi simili.	40 %
815	3094	Utensili, apparecchi e loro parti, di grès, per usi chimici o tecnici	50 %
816	3095	Vasellame ed utensili di uso domestico, recipienti per conserve e per usi rurali (truogoli, vasche e altri recipienti simili)	40 %
817	3096	Apparecchi fissi di grès per uso sanitario o igienico (lavabi, lavandini, vasche da bagno, closets, bidets e simili).	50 %
818	3097	Statuette, oggetti da arredamento, da ornamento o da decorazione . .	50 %
819	3098	Altri lavori di grès, non nominati, nè compresi altrove	50 %
		IV. — *Maioliche e terraglie.*	
820		Piastrelle, tessere da mosaico e pezzi sagomati da pavimento e da rivestimento:	
a	3099	di maiolica	30 %
b	3100	di terraglia	45 %
		Si intendono per tessere da mosaico le piastrelline per mosaico e simili da rivestimento e da pavimento, anche incollate su carta.	
821	3101	Apparecchi fissi, di maiolica e di terraglia per usi sanitari od igienici (lavabi, lavandini, vasche da bagno, closets, bidets e simili)	45 %
822		Vasellame ed utensili di uso domestico e per toeletta:	
a	3102	di maiolica	20 %
b		di terraglia:	
	3103	1) bianchi	50 %
	3104	2) altri	50 %
823		Statuette, oggetti da arredamento, da ornamento o da decorazione:	
a	3105	di maiolica	20 %
b	3106	di terraglia	45 %
824		Lavori di maiolica o di terraglia, non nominati nè compresi altrove:	
a	3107	di maiolica	20 %
b	3108	di terraglia	45 %

Segue CAPITOLO LXIX: **Prodotti ind. ceramiche.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		V. — *Porcellane.*	
825		Utensili ed apparecchi di porcellana:	
a	3109	da laboratorio	50 %
b	3110	per altri usi tecnici	50 %
826		Vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana:	
a	3111	bianchi	50 %
b	3112	altri	55 %
827		Statuette, oggetti da arredamento, da ornamento o da decorazione, di porcellana:	
a	3113	bianchi	45 %
b	3114	altri	45 %
828		Lavori di porcellana non nominati nè compresi altrove:	
a		apparecchi fissi per uso sanitario o igienico:	
	3115	1) bianchi .	50 %
	3116	2) altri	50 %
b		di altra specie:	
	3117	1) bianchi	50 %
	3118	2) altri	50 %
		I lavori di porcellana bianco-avorio sono compresi tra i lavori altri.	
		VI. — *Avanzi e rottami*	
829	3119	Avanzi e cocci di terrecotte, grès, maioliche, terraglie e porcellane	esenti

CAPITOLO LXX

VETRO, CRISTALLO E LORO LAVORI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo tutti gli oggetti di vetro, di cristallo o di mezzo cristallo che, tenuto conto della loro natura o del loro impiego, sono nominati in altri Capitoli, quali gli isolatori elettrici, i vetri da occhialeria o di ottica lavorati otticamente, i termometri, i densimetri ecc., i giuochi, i giocattoli, i bottoni, la gioielleria falsa, le bottiglie isolanti complete, i vaporizzatori completi, gli occhi artificiali per protesi, ecc.*

2) *I lavori di vetro con parti od accessori di altra materia restano compresi nel presente Capitolo quando essi conservano evidentemente il carattere di lavori di vetro. Essi si classificano come guarniti anche quando gli accessori sono separabili.*

Non si considerano come guarniti i lavori di vetro con accessori di sughero e commisti a paglia, spago o vimini.

Nei lavori con guarnizioni di metallo prezioso o di metallo comune placcato di metallo prezioso, tali guarnizioni non debbono eccedere le proporzioni di semplici accessori.

3) *Nella classificazione dei lavori di vetro non si tiene conto delle marche di fabbrica, del nome del fabbricante o del venditore, dell'indicazione del paese di origine, delle indicazioni di dimensioni o di capacità, della marca di taratura (jaugeage) o di graduazione, ottenuti con qualsiasi mezzo, anche se tali diciture o indicazioni sono contenute in un'inquadratura che non abbia carattere ornamentale.*

4) *I tappi, i coperchi e gli altri congegni di chiusura, di ogni materia, eccetto quelli di metalli preziosi o di metallo comune placcato di metallo prezioso, si daziano assieme agli oggetti ai quali si riferiscono se insieme presentati. Presentati separatamente o quali parti di ricambio seguono il trattamento loro proprio.*

5) *Nella classificazione dei lavori di vetro non si tiene conto:*

a) *della presenza di ornamenti o indicazioni ottenuti all'atto stesso della soffiatura, pressatura o del getto;*

b) *della smerigliatura o della arrotatura a greggio del collo, dei bordi, del fondo o dei tappi eseguite al solo scopo di assicurare una migliore aderenza della chiusura o la stabilità del fondo, ovvero per togliere la traccia dell'attaccatura;*

c) *del rivestimento, con metallo comune, con giunchi o materie simili, dei recipienti compresi nella voce* 842 *e dell'aggiunta di dispositivi di chiusura.*

Ferme restando le disposizioni contenute alla lettera b) *e* c) *della presente nota ed alla nota* 3, *gli oggetti considerati alla voce n.* 842 *che hanno subito una lavorazione successiva alla soffiatura, al getto o alla pressatura, rientrano nella voce n.* 846.

6) *Sotto la denominazione di damigiane, bottiglie e boccette, si comprendono i recipienti a collo diritto, con bordo rinforzato, munito o non di avvitatura. La loro capacità si determina misurandola all'orlo.*

7) *Si classificano come vetri curvi da orologeria i vetri curvi a facce parallele, esclusi quelli da ottica, dello spessore di millimetri* 2 *o meno.*

8) *Come lastre di cristallo si considerano quelle così denominate nell'uso comune e cioè le lastre spianate o lucidate.*

9) *Si considerano come lavori* di cristallo *quelli composti di miscele vetrificabili contenenti il* 5 % *o più di ossido di piombo. Si considerano come lavori di* mezzo cristallo *quelli composti di miscele vetrificabili contenenti:*

a) *il* 5 *per cento o più di ossido di potassio, purchè l'eventuale contenuto in ossido di piombo non raggiunga la quantità minima stabilita pel cristallo* (5%).

b) *ovvero meno del* 5 *per cento di ossido di potassio, ma che contengono almeno il* 2 *per cento di ossido di piombo o di ossido di bario, ovvero di ossido di bario ed ossido di piombo insieme, senza però che quest'ultimo raggiunga la quantità minima stabilita pel cristallo* (5%). *Si considerano come lavori di* vetro comune *quelli composti di miscele vetrificabili contenenti meno del* 5 *per cento di ossido di potassio ed aventi un contenuto inferiore al* 2 *per cento di ossido di piombo, o di ossido di bario, ovvero di ossido di piombo ed ossido di bario insieme.*

10) *La classificazione dei lavori nella cui composizione entrano il vetro comune, il mezzo cristallo il cristallo, è determinata dalla varietà di vetro prevalente in peso. A parità di peso delle parti costitutive, la classificazione è determinata dalla varietà di vetro che importa l'applicazione di dazio maggiore.*

11) *Non si considera colorato il vetro comune di colore naturale brunastro, giallastro, verdastro, rossastro o nerastro, senza aggiunta di sostanze coloranti.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
830		Rottami, cascami e ritagli di vetro e di cristallo:	
a	3120	vetro e cristallo in polvere	esente
b	3121	altri	esente
831	3122	Vetrificazioni e smalti, in massa, bacchette, tubi e in polvere . . .	40 %
832	3123	Vetro in massa (escluso quello da ottica). . . .	25 %

Segue CAPITOLO LXX: **Vetro, cristallo e loro lavori.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
833		Vetro in barre, bacchette, biglie e tubi, non lavorato (escluso il vetro da ottica):	
a		in barre, bacchette e biglie:	
	3124	1) di vetro comune. . .	55 %
	3125	2) di vetro neutro . .	55 %
	3126	3) di cristallo . . .	55 %
b		in tubi:	
	3127	1) di vetro comune.	60 %
	3128	2) di vetro neutro	60 %
	3129	3) di cristallo	60 %
834		Lastre di vetro, colate o laminate, di forma quadrata o rettangolare, anche armate, colorate, opacizzate o placcate, ma non altrimenti lavorate:	
a	3130	colate, greggie	45 %
b		a superficie rigata, stampata o diamantata, scannellata, ondulata; lastre martellate (cattedrali e simili); lastre armate:	
	3131	1) non colorate, nè opacizzate, nè placcate . .	50 %
	3132	2) colorate, opacizzate o placcate	50 %
c		altre:	
	3133	1) non colorate, nè opacizzate, nè placcate	50 %
	3134	2) colorate, opacizzate o placcate	50 %
835		Lastre di vetro tirate o soffiate, di forma quadrata o rettangolare, non lavorate, anche colorate, opacizzate o placcate, aventi lo spessore:	
a		di più di millimetri 3,5:	
	3135	1) non colorate, nè opacizzate, nè placcate	50 %
	3136	2) colorate, opacizzate o placcate	50 %
b		di millimetri 3,5 o meno:	
	3137	1) non colorate, nè opacizzate, nè placcate . .	50 %
	3138	2) colorate, opacizzate o placcate	50 %
		Le lastre speciali per fotografia sono ammesse in esenzione di dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
836		Lastre di vetro o di cristallo, di forma quadrata o rettangolare, spianate o pulite su una o su entrambe le facce, anche colorate, opacizzate o placcate, aventi uno spessore:	
a		di più di millimetri 8:	
	3139	1) non colorate	50 %
	3140	2) colorate . . .	50 %
	3141	3) opacizzate o placcate . .	50 %
b		di millimetri 8 o meno:	
	3142	1) non colorate . . .	50 %
	3143	2) colorate .	50 %
	3144	3) opacizzate o placcate . . .	50 %

Segue CAPITOLO LXX: **Vetro, cristallo e loro lavori.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
837		Lastre di sicurezza di vetro o di cristallo, anche lavorate:	
a	3145	temperate, formate da una sola lastra	50 %
b	3146	formate da due o più fogli costituenti unico corpo	50 %
838	3147	Vetri atermici a strati intercalati di fibre di vetro . . .	50 %
839	3148	Lastre di vetro legate in vetrate	40 %
840		Lastre di vetro o di cristallo lavorate, non nominate nè comprese altrove:	
a	3149	semplicemente curvate o bombate e con gli orli lavorati (smussati, bisellati, ecc.) anche forate . . .	50 %
b		altrimenti lavorate:	
	3150	1) smerigliate, mussolinate, satinate, ghiacciate	45 %
	3151	2) incise, dorate, dipinte o altrimenti decorate	45 %
	3152	3) altre	45 %
841		Specchi di vetro o di cristallo, anche incorniciati, non nominati nè compresi altrove compresi gli specchi retrovisivi:	
a	3153	non incorniciati	45 %
b	3154	incorniciati	45 %
842		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi ed altri recipienti da imballaggio, tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro comune, soffiato, gettato o pressato, non altrimenti lavorato, non nominati nè compresi altrove:	
a		damigiane, bottiglie, boccette della capacità:	
	3155	1) di più di litri 2,60.	40 %
		2) di litri 2,60 o meno ma più di litri 0,30:	
	3156	α) di vetro non colorato	50 %
	3157	β) di vetro colorato	50 %
		3) di litri 0,30 o meno:	
	3158	α) di vetro non colorato	50 %
	3159	β) di vetro colorato	50 %
b		altri:	
	3160	1) di vetro non colorato.	50 %
	3161	2) di vetro colorato	50 %
843	3162	Imballaggi di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello (tubi da compresse, ampolle per sieri, fiale e simili) .	50 %

Segue CAPITOLO LXX: **Vetro, cristallo e loro lavori.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
844	3163	Ampolle di vetro aperte non finite, senza guarnizioni, per lampade, valvole elettriche e simili	45 %
845		Ampolle di vetro per recipienti isolanti:	
a	3164	non finite	45 %
b	3165	finite	50 %
846		Oggetti di vetro non nominati nè compresi altrove, per servizio di tavola, di cucina, di toeletta, di ufficio, per decorazione degli appartamenti e per usi simili:	
a		semplicemente soffiati, pressati o gettati:	
	3166	1) di vetro comune.	55 %
	3167	2) di mezzo cristallo	55 %
	3168	3) di cristallo	55 %
b		arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:	
	3169	1) di vetro comune	55 %
	3170	2) di mezzo cristallo	55 %
	3171	3) di cristallo	55 %
c		dipinti, argentati, dorati o con guarnizioni o accessori di altre materie (esclusi i metalli preziosi e i metalli comuni placcati di metallo prezioso):	
	3172	1) di vetro comune	50 %
	3173	2) di mezzo cristallo . . .	50 %
	3174	3) di cristallo.	50 %
d		con guarnizioni od accessori di metallo prezioso o di metallo comune placcato di metallo prezioso:	
	3175	1) di vetro comune	45 %
	3176	2) di mezzo cristallo	45 %
	3177	3) di cristallo	45 %
847		Lavori di vetro per illuminazione e per segnalazione:	
a	3178	vetri per lampade, campane e tubi di vetro per illuminazione . .	35 %
b	3179	riflettori, diffusori, coppe, coppette, abat-jours, globi, bocce ed articoli simili	45 %
c	3180	vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle ed articoli simili, per lampadari ed altri usi	20 %
d	3181	vetri per segnalazione (catadiottrici, catarifrangenti, ecc.)	40 %
848		Vetri curvi per orologeria:	
a	3182	greggi, in globi, segmenti, o tegole, anche semplicemente tagliati	30 %
b	3183	lavorati	35 %

Segue CAPITOLO LXX: **Vetro, cristallo e loro lavori**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
849		Lavori di vetro non nominati nè compresi altrove, anche armati, per l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e l'industria:	
a	3184	piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili .	50 %
b	3185	mosaici vetrosi per rivestimenti e per pavimentazione	50 %
c	3186	sfere galleggianti per la pesca . . .	30 %
d	3187	tubi da livello	45 %
e	3188	altri (protettori, bacinelle, ed altri oggetti) . . .	30 %
850		Lavori di vetro, di silice o di quarzo fusi, per laboratorio, per uso igienico e per farmacia, anche graduati o tarati, ivi comprese le siringhe per iniezioni ipodermiche interamente di vetro:	
a	3189	di silice o di quarzo fusi .	25 %
b		altri:	
	3190	1) semplicemente soffiati	50 %
	3191	2) con parti lavorate o saldate o soffiate al cannello . . .	55 %
	3192	3) graduati, tarati, millimetrati	55 %
851		Vetri da occhialeria e da ottica, non lavorati otticamente:	
a		vetri da occhialeria, anche colorati, greggi o semplicemente tagliati o pressati:	
	3193	1) da occhialeria medica	35 %
	3194	2) altri	40 %
b		vetri di ottica scientifica:	
	3195	1) in blocchi o in piastre	10 %
	3196	2) in lenti o prismi	15 %
852		Conterie:	
a	3197	perle di vetro e simili	40 %
b	3198	imitazioni di perle fini	45 %
c	3199	imitazioni di pietre preziose . . .	45 %
d	3200	occhi artificiali, esclusi quelli da protesi . .	45 %
e	3201	cubi e dadi per mosaico .	45 %
f	3202	altri . . .	45 %
853	3203	Lavori di conterie, non nominati nè compresi altrove (canutiglie, frangie, fiori, foglie, ornamenti e corone di perle, ecc.) .	45 %
854	3204	Oggetti di vetro filato (lavorato al cannello), non nominati nè compresi altrove .	45 %

Segue CAPITOLO LXX: **Vetro, cristallo e loro lavori.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
855		Fibre di vetro e loro lavori:	
a		fibre tessili, continue o discontinue:	
	3205	1) greggie . . .	50 %
	3206	2) in stoppine o in filati . .	50 %
	3207	3) in nastri, tessuti ed altri simili prodotti tessili	50 %
b		fibre non tessili (lana di vetro):	
	3208	1) non lavorate . .	45 %
	3209	2) lavorate	45 %
856	3210	Retini di vetro o di cristallo per foto-incisioni o per rotocalco .	55 %
857		Lavori di vetro non nominati nè compresi altrove:	
a		semplicemente soffiati, pressati o gettati:	
	3211	1) di vetro comune. . .	55 %
	3212	2) di mezzo cristallo .	55 %
	3213	3) di cristallo . .	55 %
b		arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:	
	3214	1) di vetro comune. . . .	55 %
	3215	2) di mezzo cristallo	55 %
	3216	3) di cristallo	55 %
c		dipinti, argentati, dorati o con guarnizioni o accessori di altre materie (esclusi i metalli preziosi ed i metalli comuni placcati di metallo prezioso):	
	3217	1) di vetro comune	50 %
	3218	2) di mezzo cristallo	50 %
	3219	3) di cristallo	50 %
d		con guarnizioni od accessori di metallo prezioso o di metallo comune placcato di metallo prezioso:	
	3220	1) di vetro comune . .	45 %
	3221	2) di mezzo cristallo . .	45 %
	3222	3) di cristallo. .	45 %

SEZIONE XIV

PERLE FINI - PIETRE PREZIOSE E SIMILI - METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE - GIOIELLERIA FALSA - MONETE

CAPITOLO LXXI

PERLE FINI - PIETRE PREZIOSE E SIMILI - METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE - GIOIELLERIA FALSA (BIGIOTTERIA)

NOTE GENERALI:

1) *La categoria delle perle e delle pietre preziose comprende:*

a) *le perle fini e le perle coltivate;*

b) *le pietre preziose, e cioè le gemme propriamente dette (diamanti, rubini, zaffiri, e smeraldi) e le pietre semi-preziose o fini.*

2) *La categoria dei metalli preziosi comprende l'argento, l'oro, il platino, i metalli del gruppo del platino, cioè l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio, il rutenio, come pure le leghe metalliche nelle quali detti metalli entrano in qualunque proporzione.*

Le leghe contenenti diversi metalli preziosi sono classificate come segue:

leghe (escluse le amalgame):

a) *contenenti platino, in qualunque proporzione : « platino »;*

b) *contenenti metalli del gruppo del platino, in qualunque proporzione: « metalli del gruppo del platino »*

c) *contenenti oro, in qualunque proporzione: « oro »*

d) *altre: « argento »*

Gli stessi criteri si applicano agli oggetti aventi parti di differenti metalli preziosi o placcati o ricoperti con lamina, di differenti metalli preziosi.

3) *Si considerano come platinati i metalli preziosi palladiati, rodiati o rivestiti di altri metalli del gruppo del platino.*

4) *I lavori composti parzialmente di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, rientrano nelle voci* 870, 871 *e* 872, *se non sono particolarmente previsti altrove.*

5) *Gli oggetti di metalli comuni incrostati di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi.*

6) *Si considerano come:*

a) gioielleria: *gli oggetti di metallo prezioso con o senza perle o pietre di cui alle voci* 858, 859 *e* 860 *od anche con parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra, ambroide o corallo, che servono da ornamento personale o sono destinati ad essere portati sulla persona.*

b) oreficeria: *gli oggetti con o senza perle o pietre, di cui alle voci* 858, 859 *e* 860 *od anche con parti di altre materie che sono destinati ad usi diversi da quello dell'ornamento della persona, come: servizi da tavola, da toeletta, da scrittoio, per fumatori, oggetti per ornamento di interni e per l'esercizio dei culti.*

7) *Si considerano come* gioielleria falsa (bigiotteria) *gli oggetti da ornamento personale che non siano commisti con metalli preziosi o placcati o ricoperti con lamina di metalli preziosi, nè siano nominati o previsti sotto altra voce quando siano fatti:*

a) *interamente o parzialmente di metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;*

b) *di almeno due diverse materie. Non si tiene conto, a questo riguardo, dei semplici dispositivi di insieme (fili per infilare e simili).*

Gli oggetti di una sola materia seguono il trattamento dei lavori della materia di cui sono costituiti

8) *Si considerano come placcati o ricoperti con lamina di metallo prezioso gli oggetti che hanno un supporto di metallo comune. Mancando tale supporto, gli oggetti stessi saranno considerati come fatti esclusivamente di metallo prezioso e seguono il trattamento degli oggetti del detto metallo.*

Si considerano oggetti dorati, platinati o argentati quelli nei quali il metallo fino ricoprente (oro, platino o argento) non eccede 30 micromillimetri di spessore.

Si considerano placcati o ricoperti con lamina d'oro, di platino o d'argento gli oggetti nei quali il metallo fino ricoprente (oro, platino o argento) eccede 30 micromillimetri di spessore.

Ove non sia agevole determinare lo spessore del rivestimento, si considerano come dorati, platinati o argentati gli oggetti aventi un contenuto in metallo fino inferiore al 4 per mille, e come placcati o ricoperti con lamina d'oro, di platino o di argento gli oggetti che abbiano un contenuto in metallo fino non inferiore al 4 per mille.

Segue CAPITOLO LXXI : **Perle fini, pietre preziose, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
		I. – *Perle fini, pietre gemme e simili.*	
858		Perle fini, comprese le perle coltivate:	
a	3223 (g)	greggie	esenti
b	3224 (g)	lavorate, ma non montate nè incastonate.	2
c	3225 (g)	preparate per servire direttamente all'ornamento, o montate su materie diverse dai metalli preziosi o dai metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi.	2 %
859		Pietre preziose e semipreziose:	
a	3226 (g)	greggie o semplicemente segate, clivate (sfaldate) o sgrossate	esenti
b		tagliate o lavorate in altro modo, ma non montate nè incastonate:	
	3227 (g)	1) per orologeria e per altri usi industriali	5 %
	3228 (g)	2) altre	2 %
c		montate su materie diverse dai metalli preziosi o dai metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi:	
	3229 (g)	1) per orologeria e per altri usi industriali	5 %
	3230 (g)	2) altre .	5 %
860		Pietre sintetiche e ricostituite:	
a	3231 (g)	greggie .	esenti
b		tagliate o lavorate in altro modo ma non montate nè incastonate:	
	3232 (g)	1) per orologeria e per altri usi industriali	5 %
	3233 (g)	2) altre	3 %
c		montate su materie diverse dai metalli preziosi e dai metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi:	
	3234 (g)	1) per orologeria e per altri usi industriali	5 %
	3235 (g)	2) altre	5 %
861	3236 (g)	Polveri e residui, di pietre preziose, semi-preziose e sintetiche	2 %
		II. — *Metalli preziosi greggi o semilavorati.*	
862		Argento e sue leghe, compreso l'argento dorato o platinato:	
a	3237	greggio (in masselli, lingotti, graniglie, argento nativo); rottami e residui di lavorazione	esente
b		laminato o trafilato, anche a superficie lavorata:	
	3238	1) barre e profilati di sezione piena.	2%
		2) lamiere, fogli e nastri, lamette e fili:	
	3239	α) tirati per passamaneria	5 %
	3240	β) altri	4 %
	3241	3) tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura	4 %
c	3242	battuto in fogli o nastri, sottili; in polvere impalpabile	15 %
d	3243	canutiglie, pagliette e simili	15 %
e	3244	pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi ed abbozzi	4 %

Segue CAPITOLO LXXI: **Perle fini, pietre preziose, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
863		Metalli comuni placcati d'argento o ricoperti con lamina d'argento:	
a	3245	rottami e residui di lavorazione	esente
b	3246	barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi	10 %
	247	pezzi stampati o imbutiti, greggi ed abbozzi	10 %.
864		Oro e sue leghe, compreso l'oro platinato:	
a	3248 (g)	greggio (masselli, lingotti, graniglia, oro nativo); rottami e residui di lavorazione	esente
b		laminato o trafilato, anche a superficie lavorata:	
	3249 (g)	1) barre e profilati di sezione piena	2 %
		2) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:	
	3250 (g)	α) tirati per passamaneria	4 %
	3251 (g)	β) altri	2 %
	3252 (g)	3) tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura.	4 %
	3253 (g)	battuto in fogli o nastri, sottili; in polvere impalpabile..	10 %
d	3254 (g)	canutiglie, pagliette e simili.	10 %
e	3255 (g)	pezzi fusi, stampati o imbutiti greggi ed abbozzi	2 %
865		Metalli comuni o argento, placcati d'oro o ricoperti con lamina d'oro:	
a	3256	rottami e residui di lavorazione.	esente
b	3257	barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi	10 %
c	3258	pezzi stampati o imbutiti, greggi ed abbozzi	10 %
866		Platino e sue leghe:	
a	3259 (g)	greggio (masselli, lingotti, graniglie, spugne, polvere); rottami e residui di lavorazione	esente
b		laminato o trafilato:	
	3260 (g)	1) barre e profilati di sezione piena.	2 %
		2) lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:	
	3261 (g)	α) di spessore o diametro inferiore ad 1 mm	5 %
	3262 (g)	β) altri.	2 %
	3263 (g)	3) tubi, canne, barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura.	2 %
c	3264 (g)	battuto in fogli o nastri, sottili; in polvere impalpabile	5 %
d	3265 (g)	pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi ed abbozzi.	2 %

Segue CAPITOLO LXXI: **Perle fini, pietre preziose, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
867		Metalli comuni o argento, placcati di platino o ricoperti con lamina di platino:	
a	3266	rottami e residui di lavorazione	esenti
b	3267	barre, profilati, lamiere, fogli, fili, nastri e tubi	10 %
c	3268	pezzi stampati o imbutiti, greggi ed abbozzi	10 %
868		Metalli del gruppo del platino e loro leghe:	
a	3269 (g)	greggi (masselli, lingotti, graniglie, spugne, polvere); rottami e residui di lavorazione.	esenti
b	3270 (g)	barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi.	5 %
869	3271	Ceneri d'oreficeria	esenti
		III. — *Gioielleria, oreficeria e altri lavori*	
870		Gioielleria:	
a	3272	d'argento, anche dorata .	10 %
b	3273	placcata o ricoperta con lamina d'argento	25 %
c	3274 (g)	di oro o di platino . .	5 %
d	3275	placcata o ricoperta con lamina d'oro o di platino. . .	15 %
871		Oreficeria:	
a	3276	d'argento, anche dorata . . .	10 %
b	3277	placcata o ricoperta con lamina d'argento. .	25 %
c	3278 (g)	d'oro o di platino	5 %
	3279	placcata o ricoperta con lamina d'oro o di platino. . .	15 %
872		Altri lavori di metalli preziosi, o placcati o ricoperti con lamina di metalli preziosi, non nominati nè compresi altrove:	
a		d'argento, anche dorati:	
	3280	1) per uso industriale (reti catalitiche, apparecchiature per uso di laboratori e simili)	20 %
	3281	2) non nominati . .	20 %
b	3282	placcati o ricoperti con lamina d'argento	20 %
c	3283 (g)	di oro	10 %
d	3284	placcati o ricoperti con lamina d'oro. . .	20 %
e		di platino o di metalli del gruppo del platino:	
	3285 (g)	1) per usi industriali (reti catalitiche, termocoppie, apparecchiature per uso di laboratorio e simili).	20 %
	3286 (g)	2) non nominati	10 %
f	3287	placcati o ricoperti con lamina di platino o di metalli del gruppo del platino	10 %
873	3288	Gioielleria falsa (bigiotteria) .	35 %

CAPITOLO LXXII

MONETE

NOTA GENERALE: *Sono escluse da questo Capitolo le monete per collezioni e le collezioni di monete, che seguono il trattamento degli oggetti di collezione o di antichità (Cap. XCVIII).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
874		Monete:	
a		d'argento, anche dorato:	
	3289	1) aventi corso legale .	esenti
	3290	2) non aventi corso legale	Dazio dell'argento anche dorato, greggio
b		d'oro:	
	3291 (g)	1) aventi corso legale	esenti
	3292 (g)	2) non aventi corso legale	Dazio dell'oro greggio
c		di metalli comuni:	
	3293	1) aventi corso legale .	esenti
	3294	2) non aventi corso legale	Dazio del metallo greggio di cui sono formate

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questa Sezione:*

a) *il litio, il sodio, il potassio, il cesio, il rubidio, il calcio, lo stronzio, il bario; i metalli radioattivi; i metalli di terre rare; il mercurio, le amalgame di metalli comuni; i metalli chimicamente puri* (*Cap. XXVIII*);

b) *le polveri metalliche, condizionate per la vendita al minuto* (*Cap. XXXIII*);

c) *le composizioni per saldare, sotto forma di pasta o di polvere* (*Cap. XXX*);

d) *le protezioni metalliche per calzature* (*Cap. LXIV*);

e) *le cuffie metalliche e loro parti* (*Cap. LXV*);

f) *le montature metalliche e loro parti, di parapioggia, parasoli e ombrelli* (*Cap. LXVI*);

g) *la gioielleria falsa* (*Cap. LXXI*);

h) *i binari portatili* (*Cap. LXXXVI*);

i) *gli oggetti della Sezione XVIII;*

k) *le armi e munizioni* (*Sezione XIX*);

l) *i setacci a mano* (*Cap. XCV*);

m) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi* (*Cap. XCVI*);

n) *i portapenne, le matite automatiche e i bottoni* (*Cap. XCVII*);

e gli altri oggetti, che sono considerati altrove per la loro natura o il loro impiego.

2) *Regola sulle leghe:*

a) *le ferro-leghe e le cupro-leghe, grezze, restano classificate nelle loro rispettive voci* 876, 927. *quale che sia la proporzione di ferro ovvero di rame entrante nella loro composizione;*

b) *per quanto concerne i metalli comuni non ferrosi, si considerano come leghe i prodotti contenenti, in totale, almeno l'un per cento in peso di elementi diversi dal metallo principale;*

c) *le leghe di nichelio con metalli comuni non ferrosi seguono il trattamento del nichelio, quando la proporzione di questo metallo supera il* 10 % *in peso;*

d) *le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo prevalente in peso nella composizione.*

In caso di parità di peso fra due o più elementi che predominano nella lega, il trattamento applicabile è quello cui è soggetto il metallo maggiormente tassato.

3) *Regola sugli oggetti composti di diverse materie:*

a) *Salvo disposizioni contrarie, i lavori di metalli comuni in unione con materie non metalliche, restano classificati in questa Sezione, in quanto conservino il carattere di lavori di metalli comuni;*

b) *salvo disposizioni contrarie, i lavori fatti di diversi metalli comuni, compresi quelli considerati come lavori di metalli comuni secondo la precedente lettera* a), *seguono il trattamento del metallo prevalente in peso fra i componenti metallici.*

Per l'applicazione di questa regola, il ferro, la ghisa e l'acciaio sono considerati come costituenti un solo metallo. In caso di parità di peso fra due o più metalli comuni, predominanti nel lavoro, il trattamento applicabile è quello a cui è soggetto il metallo maggiormente tassato.

4) *Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta, in questa od in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli grezzi e lavorati, si considerano:*

a) *come grezzi, quelli gettati, fucinati, laminati, tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione od alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da far considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola, delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti od altri difetti di getto e di stampa; il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente;*

Inoltre per i prodotti siderurgici di «prima lavorazione la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuate sulla superficie», allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione;

b) *come lavorati, quelli costituiti da parti riunite in qualunque maniera, come pure quelli che hanno subìto una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera* a), *e specialmente gli oggetti torniti, piallati, molati, forati, filettati, incisi, puliti, azzurrati, parcherizzati, bronzati, argentati, dorati, platinati, ricoperti di metalli comuni, o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota.*

5) *Non influisce sulla classificazione degli oggetti di metalli comuni compresi in questa od in altre Sezioni la spalmatura di grasso, minio, resine o altre simili sostanze evidentemente destinate a proteggerli dall'ossidazione, come pure la presenza di marchi di fabbrica e di iscrizioni di riconoscimento e simili;.*

6) *Gli oggetti, compresi in questa od in altre Sezioni, platinati, palladiati, rodiati o iridiati sono assimilati a quelli dorati o argentati.*

7) *L'espressione «rottami di vecchi lavori» si riferisce agli oggetti unicamente buoni per la rifusione, la rifucinatura o per usi chimici.*

La dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come tali o controllarne la effettiva destinazione.

8) *Salvo le eccezioni espressamente previste, le definizioni indicate al Cap. LXXIII per i fili, i tubi, i serbatoi, le cisterne e simili, di ferro o di acciaio, valgono anche per gli analoghi prodotti di altri metalli comuni.*

9) *È fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre l'eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.*

CAPITOLO LXXIII

FERRO - GHISA - ACCIAIO

NOTE GENERALI:

1) *Si considerano come* acciai non legati, *gli acciai che contengono carbonio in misura non superiore all'* 1,9 % *e che contengono altri elementi diversi dal ferro, in misura percentuale non superiore ai minimi stabiliti per gli acciai legati.*

In particolare si considerano come:

acciai non legati, comuni, *quelli contenenti meno del* 0,6 % *di carbonio;*
acciai non legati, altri, *quelli contenenti carbonio nella misura dal* 0,6 % *fino all'* 1,9 %.

2) *Si considerano come* acciai legati, *quelli contenenti oltre al carbonio in misura non superiore all'* 1,9 %, *almeno uno dei seguenti elementi, nelle percentuali sotto indicate:*

manganese, più di 1,2 %;
silicio, più di 1 %;
nichelio, più di 0,50 %;
cromo, più di 0,25 %;
vanadio e molibdeno più di 0,10 %;
tungsteno, più di 0,30 %;
cobalto, più di 0,30 %;
alluminio, più di 0,30 %;
rame, più di 0,50 %;
zolfo e piombo, più di 0,10 %;

In particolare si considerano come;

acciai inossidabili, *gli acciai legati contenenti più del* 12 % *di cromo, anche con aggiunta di altri correttivi;*

acciai rapidi, *gli acciai legati contenenti più del* 9 % *di tungsteno, vanadio, e molibdeno, presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi.*

3) *I prodotti siderurgici di prima o di ulteriore lavorazione, classificabili, secondo la loro composizione, come acciai non legati, o come acciai legati, quando risultino costituiti da due o più acciai aventi composizioni e, quindi, caratteristiche tra loro diverse, distribuiti nella massa in punti determinati in relazione a dette diverse caratteristiche (acciai detti placcati o composti) seguono il trattamento dell'acciaio più pregiato per la sua funzione di impiego che entra nel prodotto, considerato, tale acciaio, nei suoi propri elementi costitutivi.*

Quando la classifica dei prodotti è determinata in base a una o più dimensioni, la relativa misura si fa sul prodotto completo.

4) *Si considera come* ferro in masselli o in blocchi *il prodotto della operazione di pudellaggio o di rimpasto.*

5) *Si considera come* acciaio in lingotti *il prodotto colato in lingottiere.*

6) *Si considerano come* blumi *i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbozzatore, nonchè quelli ottenuti per fucinazione del lingotto, in forma di barre a sezione quadrata o rettangolare aventi, gli uni e gli altri, in sezione, un perimetro di cm. 52 o più.*

7) *Si considerano come* billette *i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbozzatore, nonchè quelli ottenuti per fucinazione del lingotto, in forma di barre a sezione quadrata o rettangolare aventi, gli uni e gli altri, in sezione, un perimetro di più di 16, ma meno di 52 cm.*

8) *Si considerano come* bramme *i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbozzatore, nonchè quelli ottenuti per fucinazione del lingotto in forma rettangolare, gli uni e gli altri di larghezza di millimetri* 300 *e più e di spessore di millimetri* 50 *e più.*

9) *Si considerano come* bidoni *i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbozzatore nonchè quelli ottenuti per fucinazione del lingotto, in forma di barre piatte gli uni e gli altri di larghezza da millimetri* 200 *a millimetri* 300 *e di spessore da millimetri* 12 *a meno di millimetri* 50.

10) *Si considerano come* larghi piatti *i ferri e gli acciai laminati a caldo in barre piatte a spigoli vivi aventi spessore non inferiore a millimetri* 7 *e larghezza non inferiore a millimetri* 200 *e non superiore ad* 1 *metro.*

11) *Si classificano come* barre di ferro e di acciaio laminate a caldo o fucinate di sezione circolare greggie, *quelle di qualunque diametro, diritte od arrotolate, che non presentano i caratteri della vergella e del bordione in rotoli o in matasse,*

12) *Si classificano come* nastri di ferro e di acciaio laminati a caldo *i nastri di ferro o di acciaio, di larghezza non superiore a millimetri* 500, *e di spessore inferiore a millimetri* 7, *anche arrotolati o ammatassati, purchè in ogni caso lo spessore non ecceda un decimo della larghezza.*

13) *Si classificano come* rotaie per strade ferrate *soltanto le guide di ferro o di acciaio, laminate, di qualsiasi sezione (purchè a suola o a doppio fungo) che servono per l'impianto così delle ferrovie ordinarie (rotaie Vignole) come delle ferrovie portatili e delle tramvie. La sezione dev'essere costante per tutta la lunghezza delle rotaie.*

Le rotaie o guide cave (sistema Bunel) per piattaforme girevoli, si classificano secondo i rimandi stabiliti per le barre di ferro o di acciaio.

Si considerano come forate sia le rotaie che hanno soltanto dei fori alle estremità per l'applicazione delle ganascie o stecche di congiunzione e per l'applicazione di conduttori elettrici sia quelle che presentano i fori per l'applicazione delle controrotaie e dei tiranti di ferro per il loro collocamento nella montatura dei binari da tramvia, nonchè quelle che presentano agli orli della suola le intaccature destinate a ricevere gli arpioni per fissarle alle traversine.

Sono altresì comprese in questa voce le controrotaie per passaggi a livello, nonchè le rotaie con estremità piegate per arresto di linea. Le rotaie accoppiate, già montate, rientrano invece nel Cap. LXXXVI.

14) *Si classificano come* fili di ferro o di acciaio trafilati *il ferro o l'acciaio passati alla trafila la cui sezione non presenta alcuna dimensione superiore a millimetri 5, ammatassati o arrotolati.*

I trafilati che non soddisfano a tali condizioni si classificano, secondo i casi, fra le barre od i nastri trafilati o laminati a freddo.

Per i fili di sezione quadrata, si intende per diametro quello del cerchio circoscritto alla sezione.

Per i fili di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata il diametro si determina dividendo il perimetro per 3,1416.

15) *Si classificano come* nastri di ferro e di acciaio laminati a freddo *i nastri di ferro o di acciaio, di larghezza non superiore a millimetri* 500 *e di spessore inferiore a millimetri* 7, *anche arrotolati e ammatassati, purchè in ogni caso lo spessore non ecceda un decimo della larghezza.*

16) *Si classificano come* tubi di ferro e di acciaio diritti, *i tubi di ferro o di acciaio a sezione, interna ed esterna, circolare od ovale, che abbiano sezione costante per tutta la loro lunghezza e siano aperti alle due estremità.*

Per i tubi di sezione ovale si prende come termine di misurazione la semisomma dei due assi.

Il taglio a misura dei tubi non si considera come lavorazione.

17) *Si classificano come* tubi di ferro o di acciaio di forma speciale *quelli aventi sezione diversa dalla circolare od ovale, o che non abbiano sezione costante su tutta la loro lunghezza, e siano aperti alle due estremità. Per i tubi con sezione diversa dalla circolare od ovale si prende come termine di misurazione il diametro del cerchio inscritto; per quelli a sezione non costante si prende come misura delle sezioni, la sezione minore.*

Il taglio a misura dei tubi non si considera come lavorazione.

18) *Si classificano come* serbatoi, cisterne e simili *tutti i grossi recipienti, chiusi o aperti, destinati a contenere liquidi o gas, non provvisti di doppio fondo o di doppia parete, nè muniti di serpentini o di dispositivi meccanici, come mescolatori, agitatori, ecc. (cassoni autoaffondanti per costruzioni subacquee, grandi vasche e cisterne per liquidi infiammabili, serbatoi per autobotti, recipienti per carri-cisterne, ecc.).*

Sono esclusi da questa voce le caldaie a vapore e le caldaie per riscaldamento centrale.

Le saracinesche, le valvole e gli altri articoli di rubinetteria, come pure i livelli ed i manometri, seguono il trattamento dei recipienti soltanto quando vi siano montati.

19) *Si classificano come* cavi, corde e simili di ferro e di acciaio *i cavi, le corde, le trecce e i trefoli di fili di ferro e di acciaio, con o senza rivestimento, anima o nucleo di materia tessile, purchè ciò non faccia perdere ai prodotti stessi il carattere di cavi, corde e trecce di fili di ferro o di acciaio.*

I cavi, le corde, le trecce e trefoli di ferro o di acciaio, fatti di fili previsti in due o più sottovoci, si classificano nella sottovoce che importa l'applicazione di dazio maggiore.

20) *Si classificano come* catene, catenelle e simili di ghisa, di ferro e di acciaio *le catene di ogni dimensione o tipo, siano esse ottenute per fusione, per fucinazione, per stampaggio, oppure mediante foggiatura di fili di ferro e di acciaio, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate.*

Sono tuttavia escluse da questa voce le catene aventi gli anelli forniti di organi o di appendici che le rendano atte all'impiego come trasportatori di materiali, nonchè quelle aventi gli anelli muniti di appendici o di organi che le rendano atte all'impiego come fresatrici o come seghe continue da legno e le catenelle d'ornamento o per uso personale.

21) *Si classificano come* punte, chiodi, arpioni, ecc., *i chiodi da falegname, cambrette, punte da fonderia, ganci per soffitto, chiodi a due punte, ecc., il broccame ed i chiodi da scarpe, le semenze da calzolaio, i chiodi per mascalcia (compresi i rampini da ghiaccio per cavalli), i chiodini per sellaio, i chiodi per carpentieri, le bullette per mobili, gli arpioni, gli uncini e gli altri chiodi non nominati, fatti a mano o a macchina, a freddo, o a caldo, anche puliti, bruniti, nichelati, verniciati, zincati, stagnati o comunque lavorati alla superficie.*

La grossezza dei chiodi si determina in base al diametro o lato minore che presentano in sezione immediatamente sotto la testa o capocchia.

22) *Si classificano come* lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, *i getti di acciaio o di ghisa malleabile, i pezzi fucinati o stampati a caldo e i lavori di barre, nei quali i getti, i pezzi fucinati e le barre sono prevalenti in peso in confronto di ognuno degli altri prodotti di ferro o di acciaio contenuti eventualmente nei lavori stessi. A parità di peso il prodotto che determina la classificazione è quello che importa l'applicazione del dazio maggiore;*

Nella classificazione dei lavori fatti con getti o con pezzi fucinati o stampati a caldo, il pezzo che determina la classificazione è quello di maggiore peso.

Per i lavori fatti con barre o verghe la classificazione è determinata dalla specie di detti prodotti che prevale in peso.

23) *Si considerano come* commisti con altre materie *i lavori di ferro, di acciaio o ghisa malleabile che, classificabili come tali, ai sensi della nota generale alla presente sezione siano, comunque uniti con altre materie, eccettuata la ghisa non malleabile, tanto nel caso in cui la materia diversa dal ferro, dall'acciaio o dalla ghisa costituisca ornamento, quanto nel caso in cui costituisca parte integrante dell'oggetto, anche non avente carattere ornamentale. Non si tiene conto, però, nè delle saldature, nè delle viti o dei chiodi di altro metallo che tengono congiunte le varie parti dell'oggetto;*

Nella classificazione dei lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile ricadenti in questa voce non si tiene conto della lucidatura né della brunitura fatte sulle parti interne che si rendono visibili soltanto dopo la smontatura dell'oggetto;

I getti di ghisa malleabile i quali portino infissi accessori di ferro o di acciaio, applicativi all'atto stesso della fusione, si classificano tra quelli semplicemente gettati, quando nè sulle parti di ghisa, nè su quelle di ferro o di acciaio, abbiano ricevuto operazioni di pulitura, limatura od altre.

24) *Tra i ferri e gli acciai fucinati o stampati a caldo si classificano anche i pezzi tratti mediante fucinatura o stampatura a caldo, sia a mano, sia a macchina, da ferri laminati, quando il lavoro di fucinatura o di stampatura abbia modificata la configurazione di questi su tutta o quasi tutta la loro estensione, in guisa che in nessun punto o soltanto su qualche breve tratto la sezione primitiva del ferro laminato sia rimasta intatta.*

Un lavoro di fucinatura di minor conto, fatto su ferri e acciai laminati, determina il passaggio di questi fra le barre o lamiere lavorate o fra i lavori di barre o di lamiere, secondo l'entità della lavorazione.

Si considerano pure come ferro e acciaio, fucinati o stampati a caldo, i pezzi di ferro o di acciaio lavorati per i quali non si possa stabilire il processo di fabbricazione, col quale sono stati ottenuti.

I pezzi di ferro o di acciaio, fucinati o stampati a caldo, semplicemente congiunti fra loro o con pezzi di ferro o di acciaio di altra specie, si considerano come lavorati su minima parte della loro superficie.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
875		Ghisa allo stato greggio:	
		Si classifica come ghisa allo stato greggio il prodotto colato in pani o in masse greggie di fusione contenente, oltre il Fe, *il* C *in misura superiore all'1,9 % ed eventualmente altri elementi in misura non superiore al 5%, salvo il* Mn *il cui contenuto può essere fino al 25%.* *Fra le masse greggie di fusione sono da comprendere anche gli scarti di fusione della ghisa proveniente dall'alto forno, i pani rotti, i piastroni e simili.*	
a	3295	ghise specolari (contenenti dal 5 al 25 % di Mn).	15 %
b	3296	ghise legate	15 %
		Si classificano come ghise legate quelle contenenti fosforo in misura superiore al 2,5 % fino al 5 % e uno almeno di altri elementi in misura superiore all'1 %. *Le stesse ghise, quando contengono più del 5 % e non più del 25 % di fosforo, rientrano tra le ferro-leghe non nominate.*	
c	3297	altre	15 %
		La ghisa da fusione destinata alle fonderie è ammessa al dazio dell'8 % sul valore, nei limiti di un contingente da stabilirsi anno per anno dal Ministro delle Finanze d'intesa con quelli dell'Industria e Commercio e del Commercio con l'Estero.	
876		Ferro-leghe allo stato greggio:	
		Come tali si classificano i prodotti greggi di fusione, in pani o in pezzi o anche macinati, non suscettibili di lavorazione diretta (forgiatura, laminazione, ecc.), costituiti da una lega di ferro che contenga, indipendentemente dal carbonio, almeno un elemento (metallo, metalloide) in percentuale superiore al 5 %, fatta eccezione per il manganese, la cui percentuale deve essere superiore al 25 %. *La percentuale globale degli elementi diversi dal carbonio e dal ferro non deve superare il 90 %, ad eccezione del ferro-silicio, che può contenere fino al 95 % di silicio.*	
a		ferro-manganese, contenente più del 25 % fino al 90 % di manganese, con tenore di carbonio:	
	3298	1) superiore al 2 %	15 %
	3299	2) fino al 2 %	15 %

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
876		Ferro-leghe allo stato greggio:	
b	3300	ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio, ferro-silico-mangano-alluminio, contenente più del 5 % di ogni singolo elemento diverso dal ferro, e non più del 90 % degli elementi stessi considerati nel complesso	15 %
c	3301	ferro-silicio, contenente più del 5, fino al 95 % di silicio	15 %
d	3302	ferro-silico-manganese, contenente più del 5 % di silicio e di manganese, separatamente, e non più del 99 % complessivamente	15 %
e		ferro-cromo, contenente più del 5 %, fino al 90 % di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio, con tenore di carbonio:	
	3303	1) superiore al 2 % . .	12 %
	3304	2) fino al 2 % . . .	15 %
f	3305	ferro-titanio, contenente più del 5 %, fino al 90 % di titanio, comprendendo in tale limite anche la eventuale presenza di silicio	10 %
g	3306	ferro-tungsteno, contenente più del 5 %, fino al 90 % di tungsteno, comprendendo in tale limite anche la eventuale presenza di silicio	10 %
h	3307	ferro-molibdeno, contenente più del 5 %, fino al 90 % di molibdeno.	10 %
i	3308	ferro-vanadio, contenente più del 5 %, fino al 90 % di vanadio . .	10 %
l	3309	non nominate	10 %
877		Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa:	
a		rottami di ferro e di acciaio:	
	3310	1) di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale.	esenti
	3311	2) in ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale . .	esenti
	3312	3) cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli o simili). .	esenti
	3313	4) altri, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntatura o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature) presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a 50 centimetri.	esenti
		Alle stesse condizioni e sotto l'osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi al trattamento dei « rottami di ferro e di acciaio, altri » i seguenti materiali di ferro e di acciaio, in quanto destinati alla fabbricazione delle posate: ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni o di scafi di navi; rifilature di lamiere di ferro; bidoni di scarto e spuntature di bidoni; billette di seconda scelta; spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione.	
b	3314	rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa, esclusi i cascami della ghisa greggia di prima fusione	esenti
878		Graniglia di ghisa o di acciaio, anche frantumata o grigliata:	
a	3315	di ghisa	15 %
b	3316	di acciaio	15 %
878 *bis*	3317	Ferro in polvere .	20 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Ttatistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
879		Ferro e acciai in masselli, in blocchi o in lingotti:	
a	3318	ferro e acciaio non legato in masselli o in blocchi	18 %
b		acciaio in lingotti:	
		1) non legato:	
	3319	α) comune . . .	20 %
	3320	β) altro	20 %
		2) legato:	
	3321	α) inossidabile	20 %
	3322	β) rapido . .	15 %
	3323	γ) altro . .	20 %
880		Ferri e acciai semplicemente sbozzati o sgrossati, ottenuti per laminazione:	
a		blumi e billette:	
	3324	1) di ferro o di acciaio non legato comune	20 %
	3325	2) di acciaio non legato altro	20 %
		3) di acciaio legato:	
	3326	α) inossidabile	20 %
	3327	β) rapido	15 %
	3328	γ) altro	20 %
b		bramme e bidoni:	
	3329	1) di ferro o di acciaio non legato comune . .	20 %
	3330	2) di acciaio non legato altro . .	20 %
		3) di acciaio legato:	
	3331	α) inossidabile . .	20 %
	3332	β) rapido .	15 %
	3333	γ) altro .	20 %
881		Ferri e acciai semplicemente sbozzati o sgrossati, ottenuti per fucinazione:	
a		blumi e billette:	
	3334	1) di ferro o di acciaio non legato comune .	20 %
	3335	2) di acciaio non legato altro .	20 %
		3) di acciaio legato:	
	3336	α) inossidabile .	20 %
	3337	β) rapido . . .	15 %
	3338	γ) altro . .	20 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
881		Ferri e acciai semplicemente sbozzati o sgrossati, ottenuti per fucinazione:	
b		bramme e bidoni:	
	3339	1) di ferro o di acciaio non legato comune	20 %
	3340	2) di acciaio non legato altro	20 %
		3) di acciaio legato:	
	3341	α) inossidabile	20 %
	3342	β) rapido	15 %
	3343	γ) altro . .	20 %
882		Larghi piatti di ferro o di acciaio:	
a		greggi:	
	3344	1) di ferro o di acciaio non legato comune	35 %
	3345	2) di acciaio non legato altro .	35 %
		3) di acciaio legato:	
	3346	α) inossidabile	30 %
	3347	β) rapido.	22 %
	3348	γ) altro .	35 %
b	3349	avorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, verniciati, laccati o fosfatizzati . .	Dazio dei larghi piatti greggi secondo la specie
883		Barre di ferro o di acciaio laminate a caldo o fucinate, di sezione circolare, quadrata, rettangolare, esagonale, trapezoidale e simili:	
a		greggie:	
	3350	1) di ferro o di acciaio non legato comune. .	35 %
	3351	2) di acciaio non legato altro . .	35 %
		3) di acciaio legato:	
	3352	α) inossidabile	30 %
	3353	β) rapido .	22 %
	3354	γ) altro	35 %
b	3355	lavorate con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidate, verniciate, laccate o fosfatizzate	Dazio delle barre greggie secondo la specie
884		Ferri e acciai profilati (comprese le palancole), a doppio T (travi) ad U, ad L o ad altre sezioni speciali, non nominati né compresi altrove, laminati a caldo o fucinati, anche lavorati alla superficie, ma non forati, nè predisposti per un impiego determinato:	
a		greggi:	
	3356	1) di ferro o di acciaio non legato comune	35 %
	3357	2) di acciaio non legato altro .	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
884		Ferri e acciai profilati (comprese le palancole), a doppio T (trani) ad U, da L o ad altre sezioni speciali, non nominati nè compresi altrove, laminati a caldo o fucinati, anche lavorati alla superficie, ma non forati, nè predisposti per un impiego determinato :	
a		greggi :	
		3) di acciaio legato :	
	3358	α) inossidabile	30 %
	3359	β) rapido	22 %
	3360	γ) altro	35 %
b	3361	lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, laccati o fosfatizzati	Dazio dei ferri e acciai profilati greggi secondo la specie
885		Ferri e acciai laminati a caldo in vergella o bordione (fil machine) di sezione circolare, in rotoli o matasse, del diametro non inferiore a mm. 5 nè superiore a mm. 10, greggi :	
a	3362	di ferro o di acciaio non legato, comune	35 %
b	3363	di acciaio non legato altro	35 %
c		di acciaio legato:	
	3364	1) inossidabile	30 %
	3365	2) rapido	22 %
	3366	3) altro	35 %
886		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo:	
a		greggi:	
	3367	1) di ferro o di acciaio non legato comune	35 %
	3368	2) di acciaio non legato altro	35 %
		3) di acciaio legato:	
	3369	α) inossidabile	30 %
	3370	β) rapido	22 %
	3371	γ) altro	35 %
b	3372	lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, verniciati, laccati o fosfatizzati	Dazio dei nastri di ferro o di acciaio greggi secondo la specie
c	3373	placcati di altri metalli comuni.	Dazio dei nastri di ferro o di acciaio non placcati secondo la specie
		I nastri di ferro o di acciaio, di spessore inferiore a mm. 3, lavorati alla superficie o placcati, si considerano sempre laminati a freddo; quelli di spessore di mm. 3 o più lavorati alla superficie o placcati si considerano sempre come laminati a caldo.	

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
887	3374	Rotaie per strade ferrate, diritte o curvate, anche forate	35 %
888	3375	Aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, di ferro o di acciaio, anche forati, per ferrovie, tramvie e per ferrovie portatili o aeree, escluse le apparecchiature elettriche	35 %
		Come tali si considerano anche le piattaforme, i deviatori e simili.	
889		Traverse per ferrovie, per tramvie e per ferrovie portatili, anche forate, di ferro o di acciaio.	
		Si classificano in questa voce anche quelle imbutite o curvate.	
a	3376	munite di cuscinetti .	35 %
b	3377	altre .. .	35 %
890	3378	Stecche (ganasce), piastre di appoggio e di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie, di ferro o di acciaio, anche forate, imbutite o in altro modo lavorate .	35 %
891		Lamiere di ferro o di acciaio, di forma quadrata o rettangolare, anche ondulate, scanalate, striate o con disegni ottenuti per laminazione:	
a		laminate a caldo, greggie:	
		Le lamiere laminate a caldo decapate, ossia semplicemente pulite a superficie non specolare, sono classificate come le lamiere laminate a freddo.	
		1) di ferro o di acciaio non legato comune, dello spessore:	
	3379	α) di mm. 4 o più	35 %
	3380	β) di mm. 0,6 o più ma meno di mm. 4 .	35 %
	3381	γ) inferiore a mm. 0,6 .	35 %
		2) di ferro o di acciaio non legato altro, dello spessore:	
	3382	α) di mm. 4 o più	35 %
	3383	β) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3384	γ) inferiore a mm. 0,6 . .	35 %
		3) di acciaio legato	
		α) inossidabile, dello spessore:	
	3385	I) di mm. 4 o più	30 %
	3386	II) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	30 %
	3387	III) inferiore a mm. 0,6	30 %
	3388	β) rapido	22 %
		γ) altro, dello spessore:	
	3389	I) di mm. 4 o più	35 %
	3390	II) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3391	III) inferiore a mm. 0,6	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
891		Lamiere di ferro o di acciaio, di forma quadrata o rettangolare, anche ondulate, scanalate, striate o con disegni ottenuti per laminazione :	
b		laminate a freddo, greggie :	
		1) di ferro o di acciaio non legato comune, dello spessore:	
	3392	α) di mm. 4 o più .	35 %
	3393	β) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3394	γ) inferiore a mm. 0,6	35 %
		2) di ferro o di acciaio non legato altro, dello spessore:	
	3395	α) di mm. 4 o più .	35 %
	3396	β) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4.	35 %
	3397	γ) inferiore a mm. 0,6	35 %
		3) di acciaio legato :	
		α) inossidabile, dello spessore :	
	3398	I) di mm. 4 o più	30 %
	3399	II) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	30 %
	3400	III) inferiore a mm. 0,6	30 %
	3401	β) rapido	22 %
		γ) altro, dello spessore :	
	3402	I) di mm. 4 o più .	35 %
	3403	II) di mm. 0,6 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3404	III) inferiore a mm. 0,6	35 %
c		lavorate:	
		1) con sole operazioni di carattere meccanico:	
	3405	α) ondulate, scanalate, striate, bugnate o con disegni ottenuti per laminazione a stampo	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio greggie secondo la specie
	3406	β) curvate, perforate o altrimenti lavorate	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio greggie secondo la specie
		2) altrimenti lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3407	α) azzurrate o ossidate artificialmente *Si considerano come tali le lamiere ricoperte di uno strato uniforme e compatto di ossido ferroso ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione, purchè ottenuto espressamente (bleu Lisses).*	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non azzurrate, ecc., secondo la specie.
	3408	β) lucidate, verniciate, laccate, smaltate, litografate. *Si considerano come lucidate le lamiere levigate a superficie speculare.*	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non lucidate, ecc., secondo la specie.
	3409	γ) zincate	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non zincate secondo la specie.
	3410	δ) piombate	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non piombate secondo la specie.
	3411	ε) stagnate *Le lamiere stagnate si considerano sempre come laminate a caldo.*	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non stagnate secondo la specie.
	3412	ζ) placcate di metalli comuni	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non placcate secondo la specie.
	3413	η) non nominate (cromate, cadmiate, nichelate, ottonate, ecc.)	Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio non cromate, ecc., secondo la specie.

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
892	3414	Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, anche perforate, curvate, stampate o imbutite	**Dazio delle lamiere di ferro o di acciaio di forma quadrata o rettangolare secondo la specie.**
893		Fili di ferro o di acciaio trafilati, nudi o rivestiti, ammatassati o arrotolati, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
a		greggi, con resistenza inferiore a kg. 75 per millimetro quadrato di sezione:	
		1) di sezione tonda, del diametro:	
	3415	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3416	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3417	γ) di meno di mm. 1	35 %
		2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	3418	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3419	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3420	γ) di meno di mm. 1	35 %
b		greggi, con resistenza di kg. 75 o più ma meno di kg 150 per millimetro quadrato di sezione:	
		1) di sezione tonda, del diametro:	
	3421	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3422	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3423	γ) di meno di mm. 1	35 %
		2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	3424	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3425	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3426	γ) di meno di mm. 1	35 %
c		greggi, con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:	
		1) di sezione tonda, del diametro:	
	3427	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3428	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3429	γ) di meno di mm. 1	35 %
		2) di sezione diversa dalla tonda, del diametro:	
	3430	α) di mm. 4 o più fino a mm. 5	35 %
	3431	β) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 4	35 %
	3432	γ) di meno di mm. 1	35 %
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15 % sul valore sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
893		Fili di ferro o di acciaio trafilati, nudi o rivestiti, ammatassati o arrotolati, esclusi i fili isolati per l'elettricicità :	
d		lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie :	
	3433	1) fosfatizzati o parcherizzati	Dazio dei fili di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
		Seguono il trattamento dei fili fosfatizzati o parcherizzati anche i fili fucinati o laminati a caldo, non aventi in sezione alcun lato o diametro superiore a mm. 5 per i fili a sezione circolare, e superiore a mm. 3 per i fili di altre sezioni, puliti o lucidati.	
	3434	2) verniciati o laccati	Dazio dei fili di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
	3435	3) zincati, piombati, stagnati, alluminiati, ramati, ottonati, nichelati, cadmiati, cromati e simili, oppure dorati o argentati	Dazio dei fili di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
		Non si considerano come ramati i fili che presentano alla superficie tracce irregolari di rame solo per effetto della soluzione di sali di rame adoperata per preservare i fori delle trafile durante la fabbricazione dei fili stessi.	
	3436	4) fasciati di carta, di materia tessile, di gomma e simili, per oggetti di moda, per fiori artificiali ed altri simili usi .	Dazio dei fili di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
	3437	5) placcati di metalli comuni	Dazio dei fili di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
894		Barre di ferro o di acciaio, non profilate, trafilate o calibrate :	
		Si considerano come tali le barre trafilate di sezione piena, a figura geometrica semplice (quadrata, rettangolare, tonda, esagonale, ottagonale, ecc.).	
a		greggie :	
		1) di ferro o di acciaio non legato :	
	3438	α) non aventi in sezione alcun lato o diametro di 10 mm. o meno	35 %
		β) aventi in sezione uno o più lati o diametri :	
	3439	I) di 10 mm. o meno, ma più di 5 mm.	35 %
	3440	II) di 5 mm. o meno, ma più di mm. 3 . . .	35 %
	3441	III) di mm. 3 o meno	35 %
		2) di acciaio legato :	
	3442	α) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm.	35 %
	3443	β) aventi in sezione uno o più lati o diametri minori di 5 mm.	35 %
b		lavorate :	
	3444	1) con sole operazioni di carattere meccanico (a superficie rettificata, tornita, limata, ecc.).	Dazio delle barre di ferro o di acciaio non profilate greggie secondo la specie.
		2) altrimenti lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie :	
	3445	α) verniciate, laccate. zincate, piombate, stagnate, alluminiate, ramate, ottonate, nichelate, cadmiate, cromate e simili, oppure dorate o argentate	Dazio delle barre di ferro o di acciaio non profilate non verniciate, ecc., secondo la specie.
	3446	β) placcate con metalli comuni	Dazio delle barre di ferro o di acciaio non profilate non placcate secondo la specie.

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
895		Barre o verghe profilate, di ferro o di acciaio, trafilate a freddo, anche lavorate alla superficie, ma non forate, nè predisposte per un uso determinato, aventi sezioni diverse da quelle a figura geometrica semplice:	
a		di ferro o di acciaio non legato, greggie:	
	3447	1) non aventi in sezione alcun lato, diametro o spessore di 10 mm. o meno	35 %
		2) aventi in sezione uno o più lati, diametri o spessori:	
	3448	α) di 10 mm. o meno, ma più di mm. 5	35 %
	3449	β) di 5 mm. o meno, ma più di mm. 3	35 %
	3450	γ) di mm. 3. o meno	35 %
b		di acciaio legato, greggie:	
	3451	1) non aventi in sezione alcun lato, diametro o spessore di mm. 10 o meno.	30 %
		2) aventi in sezione uno o più lati, diametri o spessore:	
	3452	α) di 10 mm. o meno, ma più di mm. 5	30 %
	3453	β) di 5 mm. o meno, ma piu di mm. 3	30 %
	3454	γ) di mm. 3 o meno . . .	30 %
c		lavorate:	
	3455	1) con sole operazioni di carattere meccanico (a superficie rettificata, tornita, limata, ecc.).	Dazio delle barre o verghe di ferro o di acciaio profilate greggie secondo la specie.
		2) con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3456	α) verniciate, laccate, zincate, piombate, stagnate, alluminiate, ramate, ottonate, nichelate, cadmiate, cromate e simili, oppure dorate o argentate	Dazio delle barre o verghe di ferro o di acciaio profilate non verniciate ecc. secondo la specie.
	3457	β) placcate con metalli comuni . .	Dazio delle barre o verghe di ferro o di acciaio profilate non placcate, secondo la specie.
896		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo:	
a		greggi:	
		1) di ferro o di acciaio non legato, comune:	
		α) con resistenza fino a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione, dello spessore:	
	3458	I) di mm. 0,5 o più . .	35 %
	3459	II) inferiore a mm. 0,5	35 %
		β) con resistenza superiore a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione, dello spessore:	
	3460	I) di mm. 0,5 o più . .	35 %
	3461	II) inferiore a mm. 0,5 .	35 %
		2) di acciaio non legato altro:	
		α) con resistenza fino a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione, dello spessore:	
	3462	I) di mm. 0,5 o più	35 %
	3463	II) inferiore a mm. 0,5	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
896		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo:	
a		greggi:	
		2) di acciaio non legato altro:	
		β) con resistenza superiore a 75 Kg. per millimetro quadrato di sezione, dello spessore:	
	3464	I) di mm. 0,5 o più	35 %
	3465	II) inferiore a mm. 0,5	35 %
		3) di acciaio legato:	
	3466	α) inossidabile	30 %
	3467	β) rapido	22 %
	3468	γ) altro	35 %
b	3469	lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, ovvero ossidati, verniciati, laccati, fosfatizzati o parkerizzati, o temperati.	Dazio dei nastri di ferro o di acciaio greggi secondo la specie.
c	3470	placcati con metalli comuni	Dazio dei nastri di ferro o di acciaio non placcati secondo la specie.
897		Tubi di ghisa:	
		Per i tubi a sezione non costante si prende come misura della sezione la sezione minore.	
a		greggi, di diametro interno:	
	3471	1) di mm. 145 o più. .	25 %
	3472	2) inferiore a mm. 145 . .	25 %
b		lavorati:	
	3473	1) con sole operazioni di carattere meccanico	25 %
	3474	2) altri .	25 %
898		Tubi di ferro o di acciaio, diritti, di sezione circolare od ovale, di spessore uniforme, greggi, non nominati nè compresi altrove:	
a		di ferro o di acciaio non legato:	
		1) senza saldatura, aventi diametro o asse interno:	
		α) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:	
	3475	I) superiore a mm. 3	35 %
	3476	II) di mm. 3 o meno	35 %
		β) di mm. 35 o meno, ma più di mm. 9, con parete della grossezza:	
	3477	I) di mm. 3 o meno	35 %
	3478	II) superiore a mm. 3	35 %
		γ) di mm. 9 o meno, ma superiore a mm. 5, con parete della grossezza:	
	3479	I) superiore a mm. 1.	35 %
	3480	II) di mm. 1 o meno	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
898		Tubi di ferro o di acciaio, diritti, di sezione circolare od ovale, di spessore uniforme, greggi, non nominati nè compresi altrove:	
a		di ferro o di acciaio non legato:	
		1) senza saldatura, aventi diametro o asse interno:	
		δ) di mm. 5 o meno, ma superiore a mm. 2, con parete della grossezza:	
	3481	I) superiore a mm. 1	35 %
	3482	II) di mm. 1 o meno	35 %
	3483	ε) di mm. 2 o meno	35 %
		2) saldati per combaciamento o sovrapposizione, aventi diametro o asse interno:	
		α) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:	
	3484	I) superiore a mm. 3	35 %
	3485	II) di mm. 3 o meno	35 %
		β) di mm. 35 o meno, con parete della grossezza:	
	3486	I) superiore a mm. 3	35 %
	3487	II) di mm. 3 o meno	35 %
		3) a lembi semplicemente avvicinati, non saldati (tubi a fenditura), aventi diametro o asse interno:	
	3488	α) superiore a mm. 35	35 %
	3489	β) di mm. 35 o meno, ma più di mm. 9	35 %
	3490	γ) di mm. 9 o meno	35 %
		4) chiodati (esclusi quelli per condotte forzate), aventi diametro o asse interno:	
		α) superiore a mm. 200, con parete della grossezza:	
	3491	I) superiore a mm. 4	35 %
	3492	II) di mm. 4 o meno	35 %
	3493	β) di mm. 200 o meno, con parete di qualsiasi grossezza	35 %
		5) aggraffati, anche saldati a stagno, aventi diametro o asse interno:	
		α) superiore a mm. 35, con parete della grossezza:	
	3494	I) superiore a mm. 0,6	35 %
	3495	II) di mm. 0,6 o meno	35 %
		β) di mm. 35 o meno, con parete della grossezza:	
	3496	I) superiore a mm. 0,6	35 %
	3497	II) di mm. 0,6 o meno	35 %
b		di acciaio legato:	
	3498	1) inossidabile	30 %
	3499	2) rapido	22 %
	3500	3) altro	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
899		Tubi di ferro o di acciaio di forma speciale o lavorati, non nominati nè compresi altrove:	
a	3501	di sezione diversa dalla circolare od ovale o di sezione non costante, greggi	Dazio di quelli a sezione circolare od ovale, ecc., greggi secondo la specie
		lavorati:	
	3502	1) con sole operazioni di carattere meccanico	Dazio di quelli greggi secondo la specie
	3503	2) rivestiti di juta o di altra materia anche incatramata .	Dazio di quelli non rivestiti secondo la specie
	3504	3) verniciati, ossidati, fosfatizzati, lucidati, piombati, zincati, stagnati, ramati, ottonati, cromati, smaltati, dorati, argentati, platinati, e simili	Dazio di quelli non verniciati, ecc., secondo la specie
	3505	4) placcati con metalli comuni	Dazio di quelli non placcati secondo la specie
900	3506	Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, compresi i gomiti e gli accessori di raccordo.	35 %
901		Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), non nominati nè compresi altrove	
a		di ghisa, di diametro interno :	
	3507	1) di mm. 145 o più	25 %
	3508	2) inferiore a mm. 145. .	25 %
b		di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio:	
		1) greggi o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico:	
	3509	α) raccordi diritti o flange	35 %
	3510	β) altri	35 %
	3511	2) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.	35 %
902	3512	Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bulloneria e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande piloni, intelaiature, cancellate, grate, tettoie e simili, anche con accessori di altre materie	35 %
903		Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità superiore a 500 litri, di ghisa, di ferro o di acciaio :	
a		greggi :	
	3513	1) di ghisa.	25 %
		2) di ferro o di acciaio non legato, con parete dello spessore :	
	3514	α) di mm. 4 o più	35 %
	3515	β) inferiore a mm. 4. .	35 %
		3) di acciaio legato :	
	3516	α) inossidabile .	30 %
	3517	β) altro	35 %
b	3518	lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie	Dazio dei greggi secondo la specie

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
904		Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove, della capacità:	
a		di più di 40 litri, fino a litri 500:	
	3519	1) fusti, tamburi e barili	35 %
	3520	2) altri .	35 %
b		di più di 5 litri, fino a litri 40:	
	3521	1) greggi	35 %
	3522	2) lucidati o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
c		di 5 litri o meno:	
	3523	1) greggi. . . .	35 %
	3524	2) lucidati o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie . .	35 %
905		Bombole o recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti senza saldatura o con fondi saldati, pesanti:	
a	3525	kg. 20 o più	35 %
b	3526	meno di kg. 20	35 %
906		Cavi, corde, trecce e simili, di filo di ferro o di acciaio, con o senza anima di altre materie, esclusi quelli isolati per l'elettricità:	
a		greggi, fatti con filo di ferro o di acciaio con resistenza inferiore a kg. 75 per millimetro quadrato di sezione, di diametro:	
	3527	1) superiore a mm. 1,5	35 %
	3528	2) di mm. 1,5 o meno	35 %
b		greggi, fatti con filo di ferro o di acciaio con resistenza di kg. 75 o più ma meno di kg. 150 per millimetro quadrato di sezione, di diametro:	
	3529	1) superione a mm. 1,5	35 %
	3530	2) di mm. 1,5 o meno	35 %
c		greggi, fatti con filo di ferro o di acciaio con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione, di diametro:	
	3531	1) superiore a mm. 1,5	35 %
	3532	2) di mm. 1,5 o meno	35 %
d	3533	comunque lavorati alla superficie o rivestiti di altri metalli comuni o di altre materie	35 %
907	3534	Fili e corde spinosi, fatti di filo o di nastro di qualsiasi diametro o spessore, di ferro o di acciaio, anche lavorati alla superficie	35 %
908		Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio:	
		Si classificano in questa voce le tele, le griglie, e le reti, anche da letto non montate su telaio, escluse quelle considerate nella voce 909, *fatte con fili di ferro o di acciaio.*	
a		tele fatte con fili del diametro:	
	3535	1) superiore a mm. 0,2	35 %
	3536	2) di mm. 0,2 o meno . .	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
908		**Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio:**	
b		griglie e reti:	
		1) zincate:	
	3537	α) con meno di 5 fori, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
	3538	β) con 5 fori o più, ma meno di 30, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
	3539	γ) con 30 fori o più, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
		2) altre:	
	3540	α) con meno di 5 fori, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
	3541	β) con 5 fori o più, ma meno di 30, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
	3542	γ) con 30 fori o più, anche non completi, per decimetro quadrato	35 %
		Non si tiene conto del filo spinato che costituisce le bordure dei prodotti classificati in questa voce.	
909	3543	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere incise e stirate**	35 %
910		**Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate ne' comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiuzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine:**	
a		articolate (a maglie con assi, tubi, rulli o perni di articolazione) greggie:	
		1) a piastrine con rulli, pesanti per metro lineare:	
	3544	α) kg. 100 o più	35 %
	3545	β) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	35 %
	3546	γ) kg. 5 o più, ma meno di kg. 50	35 %
	3547	δ) kg. 1 o più, ma meno di kg. 5	35 %
	3548	ε) gr. 100 o più, ma meno di kg. 1	35 %
	3549	ζ) meno di gr. 100	35 %
		Le parti di catene seguono il trattamento delle catene, secondo il loro peso unitario.	
		2) non nominate, pesanti per metro lineare:	
	3550	α) kg. 100 o più	35 %
	3551	β) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100.	35 %
	3552	γ) kg. 5 o più, ma meno di kg. 50	35 %
	3553	δ) kg. 1 o più, ma meno di kg. 5	35 %
	3554	ε) gr. 100 o più, ma meno di kg. 1	35 %
	3555	ζ) meno di gr. 100	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
910		Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate nè comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiunzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine:	
b		altre, greggie:	
		1) fatte di fili di ferro o di accciaio, pesanti per metro lineare:	
	3556	α) kg. 5 o meno, ma più di kg. 1	35 %
	3557	β) kg. 1 o meno, ma più di gr. 100	35 %
	3558	γ) gr. 100 o meno	35 %
		2) non nominate, pesanti per metro lineare:	
	3559	α) kg. 100 o più .	35 %
	3560	β) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100 .	35 %
	3561	γ) kg. 5 o più, ma meno di kg. 50	35 %
	3562	δ) meno di kg. 5	35 %
c	3563	lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	Dazio di quelle greggie secondo la specie
911		Ancore ed ancorotti, di ferro o di acciaio:	
a		ancore:	
		1) fucinate o gettate di un solo pezzo, del peso:	
	3564	α) superiore a kg. 2000	30 %
	3565	β) di kg. 500 o più, fino a kg. 2000	30 %
	3566	γ) inferiore a kg. 500	30 %
		2) a marra articolata, del peso:	
	3567	α) superiore a kg. 2000 .	30 %
	3568	β) di kg. 500 o più fino a kg. 2000	30 %
	3569	γ) inferiore a kg. 500	30 %
b	3570	ancorotti	30 %
912	3571	Ferri per ferrare gli animali . .	35 %
913		Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio:	
a		chiodi di filo di ferro o di acciaio:	
		1) punte di Parigi, della grossezza:	
	3572	α) superiore a mm. 1,5	35 %
	3573	β) di mm. 1,5 o meno	35 %
		2) altri, della grossezza:	
	3574	α) superiore a mm. 1,5 . . .	35 %
	3575	β) di mm. 1,5 o meno	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
913		Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio:	
b	3576	arpioni fucinati o stampati . .	35 %
c	3577	chiodi da mascalcia	35 %
d		bullette per mobili e chiodi ornamentali:	
	3578	1) con capocchia ricoperta di altro metallo, anche dorato, argentato o platinato, o ricoperta di altre materie	35 %
	3579	2) di altre specie	35 %
e	3580	altri, non nominati nè compresi altrove . .	35 %
914		Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, pernotti, ribadini, copiglie, spine o chiavette e simili); rondelle, comprese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio:	
a		rondelle, anche elastiche o a molla, dello spessore:	
	3581	1) di mm. 5 o più . .	35 %
	3582	2) di mm. 1 o più, ma meno di mm. 5	35 %
	3583	3) di meno di mm. 1 . . .	35 %
		Lo spessore delle rondelle e delle chiavette a sezione non uniforme si determina nel punto in cui esso è minore.	
b		altra, del diametro:	
	3584	1) di mm. 16 o più	35 %
	3585	2) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35 %
	3586	3) di meno di mm. 5	35 %
		Il diametro dei dadi è determinato dal foro; quello degli altri oggetti compresi nella sottovoce b) *è determinato dalla dimensione del gambo sotto la testa.*	
915		Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili):	
		I dadi presentati insieme con i relativi bulloni seguono il trattamento di questi. *I dadi presentati separatamente si tassano prendendo per base il diametro del foro filettato misurato sul fondo del filetto. Per la classificazione degli altri oggetti considerati in questa voce si prende per base la dimensione del gambo misurata immediatamente sotto la testa.*	
a		con filettatura a legno:	
		1) viti, del diametro:	
	3587	α) superiore a mm. 5	35 %
	3588	β) di mm. 2 o più, fino a mm. 5 .	35 %
	3589	γ) inferiore a mm. 2 . .	35 %
		2) tirafondi, del diametro:	
	3590	α) di mm. 16 o più	35 %
	3591	β) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35 %
	3592	γ) inferiore a mm. 5 . .	35 %
	3593	3) altri, di qualsiasi diametro	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
915		Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili):	
b		con filettatura a metallo:	
		1) viti, del diametro:	
	3594	α) superiore a mm. 5 .	35 %
	3595	β) di mm. 2 o più, fino a mm. 5	35 %
	3596	γ) inferiore a mm. 2	35 %
		2) bulloni greggi di fucinatura, del diametro:	
	3597	α) di mm. 16 o più .	35 %
	3598	β) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35 %
	3599	γ) inferiore a mm. 5 .	35 %
		3) altri, del diametro:	
	3600	α) di mm. 16 o più	35 %
	3601	β) di mm. 5 o più, ma meno di mm. 16	35 %
	3602	γ) inferiore a mm. 5 . .	35 %
		I bulloni e i dadi con filettatura a metallo, che non presentano tracce o testimoni di fucinatura o stampatura a caldo, si classificano come « altri »	
916		Aghi da cucire a mano, da uncinetti, punteruoli, aghi da ricamo, passanastro, spolette per reti e simili articoli per eseguire a mano lavori di cucitura, di ricamo, di rete, di tappezzeria, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
b	3603	diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricamo e simili, compresi i ferri da calze .	35 %
b	3604	torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	35 %
c		da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:	
	3605	1) di cm. 5 o più .	35 %
	3606	2) inferiore a cm. 5.	35 %
d	3607	altri	35 %
917		Spilli, esclusi quelli da ornamento personale, compresi quelli per ondulazione, di ferro o di acciaio, anche con parti di altre materie:	
		Seguono il trattamento degli spilli anche i gambi per spilli	
a	3608	spilli di tipo comune e spilli di sicurezza.	35 %
b	3609	spilli e forcine da capelli, non aventi carattere di ornamento, diavolini e diavoletti, onduline, anche ornati	35 %
c	3610	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	35 %
918		Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio:	
a		a balestra, a foglie semplici o sovrapposte (comprese le foglie staccate):	
		1) per automezzi, del peso per pezzo:	
	3611	α) di kg. 50 o più	35 %
	3612	β) di kg. 20 o più, ma meno di kg. 50 .	35 %
	3613	γ) di meno di kg. 20	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
918		Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio :	
a		a balestra, a foglie semplici o sovrapposte (comprese le foglie staccate) :	
		2) altre, del peso per pezzo:	
	3614	α) di kg. 50 o più	35 %
	3615	β) di kg. 20 o più, ma meno di kg. 50	35 %
	3616	γ) di meno di kg. 20	35 %
b	3617	ad elica ed a bovolo . . .	35 %
c		a spirale piana, di nastro di acciaio, misuranti:	
	3618	1) 5 mm. o più di larghezza e da 3 fino a 7 decimi di millimetri di spessore . .	35 %
	3619	2) meno di mm. 5 di larghezza e meno di 3 decimi di millimetro di spessore. .	35 %
	3620	3) altre .	35 %
d		non nominate :	
	3621	1) di filo di acciaio, per mobili	35 %
		2) di ogni altra specie, pesanti per pezzo:	
	3622	α) più di kg. 10 .	35 %
	3623	β) più di kg. 2, fino a kg. 10	35 %
	3624	γ) più di gr. 100, fino a kg. 2 . .	35 %
	3625	δ) più di gr. 20, fino a gr. 100 ..	35 %
	3626	ε) più di gr. 5, fino a gr. 20	35 %
	3627	ζ) gr. 5 o meno .	35 %
919		Stufe, caloriferi, cucine, fornelli ed apparecchi simili da riscaldamento di ogni sistema, esclusi quelli elettrici e gli apparecchi per riscaldamento centrale, e loro parti staccate, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
		Il rivestimento con materiale refrattario non influisce nella classificazione, anche se preponderante in peso.	
a		interamente di ghisa, greggi o comunque lavorati alla superficie:	
	3628	1) a combustibili solidi	25 %
	3629	2) a gas o ad altri combustibili	25 %
b		altri, compresi quelli a combustibili misti, greggi o lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie :	
	3630	1) a combustibili solidi	30 %
	3631	2) a gas o ad altri combustibili	30 %
c	3632	parti e pezzi staccati, greggi o lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	35 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
920		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
a		di ghisa:	
	3633	1) vasche da bagno smaltate .	30 %
	3634	2) oggetti smaltati per uso igienico o sanitario	30 %
		3) non nominati, anche lavorati alla superficie:	
	3635	α) smaltati . .	30 %
	3636	β) altri .	30 %
b		di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:	
		1) di ferro, o di acciaio non legato:	
	3637	α) greggi o semplicemente puliti . . .	35 %
	3638	β) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altra materia anche su tutta la superficie .	35 %
		2) acciaio legato :	
	3639	α) greggi o semplicemente puliti	25 %
	3640	β) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altra materia anche su tutta la superficie.	25 %
c		di fili di ferro o di acciaio:	
	3641	1) greggi o semplicemente puliti	35 %
	3642	2) comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
d		non nominati:	
	3643	1) greggi o semplicemente puliti	35 %
	3644	2) lucidati a superficie specolare o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni e di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
921		Paglia e lana, di ferro o di acciaio, spugne, grattabugie, strofinacci, guanti e simili altri oggetti per strofinare, pulire, ecc., di ferro o di acciaio :	
a		paglia e lana, di ferro o di acciaio, anche arrotolata in nastri:	
	3645	1) paglia	35 %
	3646	2) lana	35 %
		Si considera paglia quella costituita di fili o laminette di spessore superiore a mm. 0,3; *si considera lana quella costituita di fili o laminette di spessore non superiore a mm.* 0,3.	
b	3647	spugne	35 %
c	3648	altri	35 %
922		Lavori di ghisa, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di ghisa malleabile	
a		greggi, o lavorati su minima parte della loro superficie :	
		1) in getti fusi in conchiglia o temperati, pesanti per pezzo:	
	3649	α) kg. 1000 o più	25 %
	3650	β) kg. 200 o più, ma meno di kg. 1000	25 %
	3651	γ) meno di kg. 200	25 %

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
922		Lavori di ghisa, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di ghisa malleabile :	
a		greggi, o lavorati su minima parte della loro superficie :	
		2) in getti altri, pesanti per pezzo:	
	3652	α) kg. 1000 o più . .	25 %
	3653	β) kg. 200 o più, ma meno di kg. 1000	25 %
	3654	γ) meno di kg. 200 . .	25 %
b	3655	lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su tutta o larga parte della loro superficie	25 %
		Gli oggetti costituiti da due o più getti di ghisa non malleabile, greggi, si considerano sempre come lavorati con sole operazioni di carattere meccanico.	
c		altrimenti lavorati (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, smaltati, ecc.) o commisti con altre materie:	
	3656	1) getti di ghisa smaltati con smalti resistenti agli acidi	30 %
	3657	2) altri	25 %
923		Lavori di filo di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
		Nella classificazione dei lavori di filo si tiene conto dei fili che prevalgono nel lavoro. Rientrano in questa voce sia i fili comunque lavorati meccanicamente, sia i veri e propri lavori di fili, di corde, di reti, di griglie, di traliccio o di tele.	
a		greggi:	
	3658	1) di fili	35 %
	3659	2) di corde.	35 %
	3660	3) di reti, di griglie, di traliccio o di tele	35 %
b	3661	lavorati alla superficie (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, smaltati, ecc.) o commisti con altre materie, o placcati con metalli comuni	35 %
924		Lavori di lamiere, di nastri o di tubi, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
		Nella classificazione dei lavori di lamiera, di nastri o di tubi si tiene conto delle lamiere, dei nastri o dei tubi che prevalgono in peso.	
a		di lamiere o di nastri:	
		1) greggi:	
	3662	α) semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati, ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati	Dazio delle lamiere o dei nastri lavorati secondo la specie
	3663	β) altri	Dazio delle lamiere o dei nastri lavorati secondo la specie
	3664	2) lavorati alla superficie (cromo-litografati, smaltati, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.) o commisti con altre materie o placcati con metalli comuni. .	Dazio delle lamiere o dei nastri lavorati secondo la specie

Segue CAPITOLO LXXIII: **Ferro, ghisa, acciaio**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
924		Lavori di lamiere, di nastri o di tubi, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
b		di tubi:	
	3665	1) greggi	Dazio dei tubi lavorati secondo la specie
	3666	2) lavorati alla superficie (verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.), o commisti con altre materie o placcati con metalli comuni	Dazio dei tubi lavorati secondo la specie
925		Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
a		getti di ghisa malleabile o di acciaio, anche lavorati su minima parte della loro superficie (limati, torniti, piallati, forati, ecc.):	
		1) di ghisa malleabile o di acciaio non legato, pesanti per pezzo:	
	3667	α) kg. 5000 o più	30 %
	3668	β) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30 %
	3669	γ) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000	30 %
	3670	δ) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30 %
	3671	ε) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30 %
	3672	ζ) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50	30 %
	3673	η) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15	30 %
	3674	ϑ) meno di kg. 1	30 %
		2) di acciaio legato, pesanti per pezzo:	
	3675	α) kg. 5000 o più	30 %
	3676	β) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30 %
	3677	γ) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000	30 %
	3678	δ) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30 %
	3679	ε) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30 %
	3680	ζ) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50	30 %
	3681	η) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15.	30 %
	3682	ϑ) meno di kg. 1	30 %
		I getti di ghisa malleabile o di acciaio, semplicemente congiunti, si classificano in questa voce.	
b	3683	getti di ghisa malleabile o di acciaio lavorati meccanicamente su tutta o larga parte della loro superficie	Dazio di quelli semplicemente gettati ecc. secondo la specie.

Segue CAPITOLO LXXIII : **Ferro, ghisa, acciaio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
925		Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
c		ferri e acciai, in pezzi semplicemente fucinati o stampati a caldo, anche lavorati su minima parte della loro superficie:	
		1) di ferro o di acciaio non legato, pesanti per pezzo:	
	3684	α) kg. 5000 o più .	30 %
	3685	β) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000	30 %
	3686	γ) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000	30 %
	3687	δ) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30 %
	3688	ε) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100	30 %
	3689	ζ) kg. 15 o più ma meno di kg. 50	30 %
	3690	η) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15 .	30 %
	3691	ϑ) meno di kg. 1 .	30 %
		2) di acciaio legato, pesanti per pezzo:	
	3692	α) kg. 5000 o più	30 %
	3693	β) kg. 1000 o più, ma meno di kg. 5000 .	30 %
	3694	γ) kg. 300 o più, ma meno di kg. 1000 . . .	30 %
	3695	δ) kg. 100 o più, ma meno di kg. 300	30 %
	3696	ε) kg. 50 o più, ma meno di kg. 100 . . .	30 %
	3697	ζ) kg. 15 o più, ma meno di kg. 50 .	30 %
	3698	η) kg. 1 o più, ma meno di kg. 15 . .	30 %
	3699	ϑ) meno di kg. 1	30 %
d	3700	ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo lavorati meccanicamente su tutta o larga parte della loro superficie . . .	Dazio di quelli semplicemente fucinati ecc., secondo la specie.
e	3701	fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio, greggi . . .	35 %
f	3702	altri (commisti con altre materie, placcati con altri metalli comuni, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.)	35 %

CAPITOLO LXXIV

RAME E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Si classificano nella voce 926 il rame greggio e le leghe di rame, escluse le cupro-leghe menzionate alla voce 927 Come leghe di rame si considerano quelle nelle quali il rame è contenuto in proporzione ponderale superiore a quella di ciascuno degli altri componenti. La lega rame-nichel viene considerata in questo Capitolo, sempre quando il nichelio, presente nella lega stessa, non sia superiore al 10 %.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
926		Rame greggio, metalline cuprifere e rottami di rame:	
a		rame greggio:	
	3703	1) da fusione e da affinazione (rame da cementazione). . . .	3.50 %
	3704	2) raffinato in pani, lingotti, placche, catodi, anodi, graniglia e polvere non impalpabile.	3.50 %
	3705	metalline cuprifere.	3.50 %
c	3706	torniture, limature, ed altri cascami di lavorazione; e rottami di vecchi lavori	3.50 %
		I fili di rame e sue leghe sono considerati come rottami ed ammessi al trattamento di questi, solo quando siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale.	
927	3707	Cupro-leghe allo stato greggio	5 %
		Si classificano in questa voce i prodotti greggi di fusione contenenti, insieme col rame, e qualunque ne sia la proporzione ponderale, metalli o metalloidi in quantità superiore all'1 %, di tale natura da rendere la lega risultante non suscettibile di fucinazione o forgiatura. *Le cupro-leghe contenenti fosforo in misura superiore all'8 % sono classificate fra i prodotti chimici.*	
928		Barre e verghe di qualsiasi sezione e fili, di rame e sue leghe:	
a		semplicemente laminati, estrusi, trafilati:	
		1) barre e profilati, greggi:	
	3708	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici .	18 %
	3709	β) altri	15 %
		2) fili, greggi:	
	3710	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18 %
	3711	β) altri	15 %
b		lavorati meccanicamente su piccola parte della superficie o semplicemente filettati o forati:	
		Non si considerano come lavorati le verghe ed i fili semplicemente intestati o smussati all'estremità.	
	3712	1) di rame contenenti 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici . . .	18 %
	3713	2) altri	15 %

Segue CAPITOLO LXXIV : **Rame e sue leghe.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
928		Barre e verghe di qualsiasi sezione e fili di rame e sue leghe:	
c		lucidati o altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
		I fili di diametro inferiore a mm. 0.5 si considerano sempre come lucidati.	
		1) dorati o argentati:	
	3714	α) fili piatti (leoniani)	20 %
	3715	β) altri	20 %
		2) diversamente lavorati:	
	3716	α) di rame contenente 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18 %
	3717	β) altri	15 %
929		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame e sue leghe, non nominati nè compresi altrove.	
		Si classificano in questa voce il rame e sue leghe in lamiere, lastre, fogli e nastri di spessore superiore a mm. 0,25.	
a		greggi:	
		1) di forma quadrata o rettangolare:	
		α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	
	3718	I) a superficie piana, non perforati	18 %
	3719	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati. . . .	18 %
		β) altri:	
	3720	I) a superficie piana, non perforati	17 %
	3721	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati . . .	17 %
		2) tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
		α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	
	3722	I) a superficie piana, non perforati.	18 %
	3723	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati . . .	18 %
		β) altri:	
	3724	I) a superficie piana, non perforati	17 %
	3725	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati. . . .	17 %
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3726	1) dorati o argentati	18 %
	3727	2) altri	18 %

Segue CAPITOLO LXXIV: **Rame e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
930		Fogli e nastri sottili, di rame e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartoni, materie plastiche artificiali o supporti analoghi:	
a		greggi, dello spessore, non compreso il supporto, di:	
		1) mm. 0,05 o meno:	
	3728	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici . .	18 %
	3729	β) altri . .	17 %
		2) più di mm. 0,05, fino a mm. 0,25:	
		α) non fissati su carta o cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi:	
	3730	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18 %
	3731	II) altri	17 %
		β) fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi:	
	3732	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici.	18 %
	3733	II) altri	17 %
		lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
		1) dorati o argentati:	
	3734	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18 %
	3735	β) altri	17 %
		2) altrimenti lavorati:	
	3736	α) di rame contenente 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	18 %
	3737	β) altri	17 %
		Rientrano in questa voce i fogli sottili di rame accoppiati con fogli sottili di alluminio, di zinco, di stagno e di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm. 0,25 ed il rame risulti preponderante in peso.	
931	3738	Polvere impalpabile di rame e sue leghe	20 %
		Le polveri impalpabili di rame e sue leghe, confezionate per la vendita al minuto, sono escluse da questa voce.	
932		Tubi e barre perforate a tubo, di rame, e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati, diritti:	
		1) greggi:	
		α) barre perforate, di sezione tonda, del diametro esterno superiore a 16 mm. e del diametro interno non superiore a 8 mm. (traverse di rinforzo per caldaie):	
	3739	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli	16 %
	3740	II) altre	14 %

Segue CAPITOLO LXXIV: **Rame e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
932		Tubi e barre perforate a tubo, di rame e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati diritti:	
		β) non nominati:	
	3741	I) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli . . .	18 %
	3742	II) altri	20 %
		2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3743	α) dorati o argentati .	20 %
	3744	β) altri . . .	15 %
b		di forma speciale, di sezione non costante o foggiati:	
		1) greggi:	
	3745	α) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli	18 %
	3746	β) altri	15 %
		2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3747	α) dorati o argentati	20 %
	3748	β) altri	15 %
933		Accessori per tubi, (raccordi, gomiti, giunti, manicotti. flange e simili), di rame e sue leghe:	
a	3749	greggi	22 %
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3750	1) dorati o argentati	20 %
	3751	2) altri . .	22 %
934	3752	Serbatoi, cisterne, botti, vasche ed altri recipienti analoghi, di capacità superiore a 500 litri, di rame e sue leghe	22 %
935		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame e sue leghe, con o senza anima di altre materie, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
a	3753	greggi	21 %
b	3754	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	21 %
936		Tele, griglie e tralicci, di filo di rame e sue leghe:	
a		greggi:	
		1) tele:	
	3755	α) continue o senza fine. per macchine	25 %
	3756	β) non nominate	22 %
	3757	2) griglie e tralicci . . .	22 %
b	3758	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 %

Segue CAPITOLO LXXIV: **Rame e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
937		Reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere o piastre, di rame e sue leghe, incise e stirate:	
a	3759	greggie .	23 %
b	3760	comunque lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	23 %
938		Catene, catenelle e loro parti, di rame e sue leghe:	
		Si classificano in questa voce le catene di ogni dimensione e tipo ottenute per fusione, fucinatura o stampaggio oppure con foggiatura di fili di rame, qualunque sia l'uso cui sono destinate, escluse quelle per ornamento o per uso personale.	
a		greggie:	
	3761	1) fatte con barre di qualsiasi sezione o profilo	25 %
	3762	2) fatte con filo di qualsiasi sezione o diametro	25 %
b	3763	comunque lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 %
939		Punte, chiodi, rampini, ganci, puntine e prodotti analoghi, di rame e sue leghe:	
		Sono compresi in questa voce i chiodi da ornamento aventi la testa di rame e sue leghe e il gambo di ferro o di acciaio.	
a	3764	greggi	25 %
b	3765	comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 %
940		Bulloni, dadi, ribadini, copiglie, chiavarde, chiavette, rondelle e simili, di rame e sue leghe, non filettati:	
a	3766	greggi	22 %
b	3767	comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	22 %
941		Bulloni, viti, occhielli, ganci con passo a vite, dadi e simili, di rame e sue leghe, filettati:	
		I dadi presentati insieme con i relativi bulloni seguono il trattamento di questi.	
a		greggi:	
	3768	1) con filettatura a legno	26 %
	3769	2) altri . .	26 %
b	3770	comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	26 %
942		Molle di qualsiasi specie, di rame e sue leghe:	
a		greggie:	
	3771	1) a lame.	25 %
	3772	2) a spirale, di nastro o di filo	25 %
b	3773	comunque lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 %

Segue CAPITOLO LXXIV: **Rame e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
943		Fornelli ed altri apparecchi per riscaldare, di uso domestico, non elettrici, (esclusi gli scaldabagno e scalda acqua) loro parti e pezzi staccati, di rame e sue leghe:	
		Nella classificazione delle cucine e dei fornelli non ha influenza il metallo diverso del rame di cui sono formati i tubi, i rubinetti, i treppiedi ed i supporti.	
a	3774	a liquidi combustibili	30 %
b	3775	altri	30 %
944		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario o igienico, e loro parti, di rame e sue leghe, non nominati, nè compresi altrove:	
a	3776	greggi	27 %
b	3777	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	28 %
945		Lavori di rame e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
		greggi:	
	3778	1) piastre per focolai di caldaie, fucinate, anche piegate . . .	14 %
	3779	2) non nominati	28 %
b		comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3780	1) dorati o argentati	28 %
	3781	2) non nominati .	28 %

CAPITOLO LXXV

NICHELIO E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Seguono il trattamento del nichelio:*
le leghe di nichelio con altri metalli comuni nelle quali il nichelio è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque altro componente costituente la lega;
le leghe di nichelio con altri metalli comuni non ferrosi contenenti più del 10 % *di nichelio;*
le leghe di nichelio con altri metalli comuni non ferrosi quando contengono 10 % *o meno di nichelio seguono il trattamento del metallo prevalente in peso.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Ttatistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
946		Matte, nichelio greggio e sue leghe, rottami di nichelio e sue leghe:	
a	3782	matte, metalline arsenicali (speiss)	esenti
b	3783	lingotti, catodi, anodi, rondelle, cubi, pallottole e granelli .	2 %
c	3784	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.	2 %
947		Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di nichelio e sue leghe:	
		Seguono il trattamento di questa voce anche le «piattine» di nichelio e sue leghe di larghezza superiore a mm. 15.	
		di nichelio puro od anche contenente manganese:	
		1) non dorati, nè argentati, nè altrimenti lavorati alla superficie:	
	3785	α) fili trafilati	16 %
	3786	β) altri	10 %
	3787	2) dorati o argentati o altrimenti lavorati alla superficie . .	16 %
b		di lega di nichelio contenente più di 10 fino al 50 % di nichelio:	
		1) non dorati, nè argentati, nè altrimenti lavorati alla superficie:	
	3788	α) fili trafilati	12 %
	3789	β) altri	10 %
	3790	2) dorati o argentati o altrimenti lavorati alla superficie . . .	12 %
c		di lega di nichelio contenente più di 50 % di nichelio:	
		1) di nichel-cromo, senza ferro o contenente meno di 10 % di ferro:	
	3791	α) fili trafilati	12 %
	3792	β) altri	10 %
		2) non nominati:	
		α) non dorati, nè argentati, nè altrimenti lavorati alla superficie:	
	3793	I) fili trafilati	14 %
	3794	II) altri	10 %
	3795	β) dorati o argentati o altrimenti lavorati alla superficie. .	16 %

Segue CAPITOLO LXXV: **Nichelio e sue leghe.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
948		Lamiere, piastre, fogli e nastri, di nichelio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a		di nichelio puro od anche contenente manganese:	
	3796	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15 %
	3797	2) altri	15 %
b		di lega di nichelio contenente piu di 10 %, fino al 50 % di nichelio:	
	3798	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15 %
	3799	2) altri	15 %
c		di lega di nichelio contenente più di 50 % di nichelio:	
		1) di nichel-cromo, senza ferro o contenente meno di 10 % di ferro:	
	3800	α) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	15 %
	3801	β) altri	15 %
		2) di altre leghe di nichelio:	
	3802	α) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	8 %
	3803	β) altri	8 %
949	3804	Fogli e nastri sottili, di nichelio e sue leghe, anche «goffrati», tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartoni, materie plastiche artificiali o supporti analoghi	20 %
		Si considerano come tali i fogli ed i nastri sottili di nichelio e sue leghe di spessore, supporto non compreso, inferiore a mm. 0,15.	
950		Tubi e barre perforate a tubo, di nichelio e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati:	
	3805	1) a superficie greggia	16 %
	3806	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	16 %
b		di forma speciale, di sezione non costante o foggiati:	
	3807	1) a superficie greggia	16 %
	3808	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie . .	16 %
951		Accessori per tubi (raccordi, giunti, manicotti, flange e simili) di nichelio e sue leghe:	
a	3809	a superficie greggia	16 %
b	3810	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie. . .	16 %
952	3811	Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità di più di 300 litri, di nichelio e sue leghe	18 %

Segue CAPITOLO LXXV: **Nichelio e sue leghe.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
953		Altri lavori di nichelio e sue leghe non nominati nè compresi altrove:	
		tele, griglie e tralicci, di filo di nichelio e sue leghe:	
	3812	1) greggi	20 %
	3813	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
b		reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere incise e stirate:	
	3814	1) greggie	20 %
	3815	2) lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
c		punte, chiodi, rampini, ganci e simili; bulloni, dadi, ribadini, viti e simili, filettati o no:	
	3816	1) greggi . .	22 %
	3817	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	22 %
d		vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario o igienico, e loro parti:	
	3818	1) greggi .	22 %
	3819	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	22 %
e		non nominati:	
	3820	1) greggi .	22 %
	3821	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	22 %

CAPITOLO LXXVI

ALLUMINIO E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Come leghe di alluminio si intendono quelle nelle quali l'alluminio è contenuto in proporzione ponderale superiore a qualunque altro metallo (rame, stagno, zinco, silicio, magnesio, manganese, ecc.) costituente la lega; salvo quanto è stabilito per le leghe contenenti più del 10 % di nichelio (nota 2-c alla sezione XV).*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
954		Alluminio greggio e sue leghe, rottami di alluminio e sue leghe:	
a		in massa, in lingotti, placche, granelli e simili:	
	3822	1) non in lega con altri metalli .	35 %
	3823	2) in lega con altri metalli .	35 %
		L'alluminio di prima fusione in pani o in granelli e simili, destinato ad essere impiegato nella produzione di ferro–leghe, o di metalli per ferro–leghe, col sistema dell'alluminotermia, è ammesso al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro per le finanze di intesa col Ministro per l'industria e il commercio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite nel decreto medesimo.	
b	3824	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori	10 %
955		Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di alluminio e sue leghe:	
a		barre e profilati semplicemente laminati, estrusi o trafilati, anche decapati:	
	3825	1) greggi	35 %
	3826	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
		fili:	
	3827	1) greggi	40 %
	3828	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
956		Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio e sue leghe, non nominati, nè compresi altrove:	
a		di forma quadrata o rettangolare:	
	3829	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
	3830	2) scannellati, striati, ondulati, curvati o perforati	40 %
	3831	3) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	3832	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
	3833	2) scannellati, striati, ondulati, curvati o perforati	40 %
	3834	3) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %

Segue CAPITOLO LXXVI: **Alluminio e sue leghe.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
957		Fogli e nastri sottili, di alluminio e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, dello spessore, non compreso il supporto, di:	
a	3835	mm. 0,05 o meno .	45 %
b	3836	più di mm. 0,05, fino a mm. 0,10	45 %
c	3837	più di mm. 0,10, fino a mm. 0,15 incluso	45 %
		Si classificano in questa voce i fogli, le lamiere e i nastri, sottili, di alluminio e sue leghe, di spessore non superiore a mm. 0,15. *Rientrano in questa voce i fogli sottili di alluminio accoppiati con fogli sottili di rame, zinco, stagno o di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm. 0,15 e l'alluminio risulti preponderante in peso.*	
958		Polvere impalpabile e pagliette, di alluminio e sue leghe; alluminio granulato:	
		Si classifica in questa voce l'alluminio in granelli fini, in scagliette, in pagliuzze o in aghi irregolari, per usi chimici, per pirotecnica, per la produzione della termite e simili, nonchè quello in polvere impalpabile per colori, purchè non confezionato in cartine preparate per la vendita al minuto.	
	3838	polvere impalpabile. . .	45 %
b	3839	pagliette di alluminio ed alluminio granulato	45 %
959		Tubi e barre perforate a tubo, di alluminio e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati:	
	3840	1) a superficie greggia . . .	35 %
	3841	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la seperficie	35 %
b		di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:	
	3842	1) a superficie greggia . .	35 %
	3843	2) comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
		Si considerano lucidati i tubi a superficie specolare.	
960		Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange e simili) di alluminio e sue leghe:	
a	3844	a superficie greggia	35 %
b	3845	comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	35 %
961	3846	Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, di capacità superiore a 500 litri, di alluminio e sue leghe.	40 %
962		Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole ed altri recipienti per il trasporto e l'imballaggio delle merci, di alluminio e sue leghe, della capacità di:	
a	3847	più di litri 300 e non più di litri 500	40 %
b	3848	più di litri 5 e non più di litri 300 .	40 %
c	3849	meno di 5 litri, compresi gli astucci rigidi per farmacia, profumeria e simili	40 %
		Seguono il trattamento di questa voce gli accessori, anche di altri metalli o di altre materie, stabilmente montati sui recipienti.	

Segue CAPITOLO LXXVI: **Alluminio e sue leghe.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
963	3850	Recipienti di alluminio e sue leghe, senza saldatura o con fondo saldato, per gas compressi o liquefatti . .	40 %
		Seguono il trattamento di questa voce gli accessori, come valvole, manometri e simili, stabilmente montati sui recipienti.	
964		Cavi, corde, trecce e simili, di filo di alluminio e sue leghe, anche con anima di altre materie, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
a	3851	greggi	45 %
b	3852	lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	45 %
965		Tele, griglie e tralicci, di filo di alluminio e sue leghe:	
a	3853	greggi	40 %
b	3854	lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
966		Reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere, di alluminio e sue leghe, incise e stirate:	
a	3855	greggie .	40 %
b	3856	lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
967		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, di alluminio e sue leghe:	
a	3857	lucidati, martellati o in altro modo lavorati, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	40 %
b	3858	altri .	40 %
968		Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a		punte, chiodi, rampini, ganci e simili:	
	3859	1) greggi . .	40 %
	3860	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.	40 %
b		bulloni, ribadini, dadi, occhielli e simili, filettati a vite o no; viti:	
	3861	1) greggi	40 %
	3862	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
c		tubetti, anche flessibili, per colori, profumerie e simili, con o senza tappo anche di altra materia:	
	3863	1) greggi	40 %
	3864	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	40 %
d		non nominati:	
	3865	1) greggi	40 %
	3866	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.	40 %

CAPITOLO LXXVII

MAGNESIO, GLUCINIO (BERILLIO) E LORO LEGHE

NOTA GENERALE: *Si considerano come leghe di magnesio quelle nelle quali il magnesio è contenuto in proporzione ponderale superiore a qualsiasi altro metallo costituente la lega; salvo quanto è stabilito per le leghe contenti più del* 10 % *di nichelio (nota 2-c alla sezione XV).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
969		Magnesio e sue leghe, greggio; rottami di magnesio e sue leghe:	
a	3867	fuso in lingotti, pallottole, lastre o billette	35 %
b	3868	torniture non calibrate, limature e altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori	10 %
970		Barre, profilati, fili, lamiere, nastri, fogli, tubi o barre perforate a tubo, polvere, pagliette, torniture calibrate, di magnesio e sue leghe:	
a	3869	barre e profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	40 %
b	3870	tubi e barre perforate a tubo.	40 %
c	3871	polvere, pagliette e torniture calibrate.	40 %
971	3872	Lavori di magnesio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove	40 %
972		Glucinio (berillio) e sue leghe:	
a	3873	greggio . . .	3 %
b	3874	semilavorato o in lavori non nominati nè compresi altrove . .	3 %

CAPITOLO LXXVIII

PIOMBO E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Si considerano come leghe di piombo quelle nelle quali il piombo è contenuto in proporzione ponderale superiore a qualsiasi altro metallo componente la lega; salvo quanto è stabilito per le leghe contenenti più del 10 % di nichelio (nota 2-c alla sezione XV).*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
973		Piombo greggio e sue leghe, rottami di piombo e sue leghe:	
a		in blocchi, lingotti, pani, placche, piastre o bacchette:	
	3875	1) contenente 0,025 % o più di argento .	20 % col dazio minimo di L. 40 per chilogramma netto.
	3876	2) altro .	20 % col dazio minimo di L. 40 per chilogramma netto.
b	3877	torniture, limature ed altri avanzi di lavorazione; rottami di vecchi lavori, polvere di piombo . .	10 %
974		Barre, profilati e fili, di piombo e sue leghe, di qualsiasi sezione:	
a	3878	greggi	20 %
b	3879	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
975		Lamiere, fogli e nastri, di piombo e sue leghe, di qualunque spessore, non nominati nè compresi altrove:	
a		di forma quadrata o rettangolare:	
	3880	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	20 %
	3881	2) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	3882	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie	20 %
	3883	2) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
976		Tubi, barre perforate a tubo, di piombo e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati:	
	3884	1) a superficie greggia	20 %
	3885	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
b		di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:	
		1) tubi a « S » per sifoni:	
	3886	α) greggi	20 %
	3887	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie . .	20 %
		2) altri:	
	3888	α) greggi	20 %
	3889	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %

Segue CAPITOLO LXXVIII : **Piombo e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
977		Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange e simili) di piombo e sue leghe :	
a	3890	greggi	20 %
b	3891	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	20
978	3892	Serbatoi, cisterne, vasche, botti, ed altri recipienti analoghi, di capacità superiore a 500 litri, di piombo e sue leghe	25 %
979	3893	Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole ed altri recipienti, di piombo e sue leghe, per il trasporto e l'imballaggio delle merci, di capacità di 500 litri o meno	25 %
		Seguono lo stesso trattamento gli accessori di altri metalli o di altre materie, montati sui recipienti compresi in questa voce.	
980		Lavori di piombo e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a	3894	paglia e lana di piombo	22 %
		Si classifica come paglia di piombo il prodotto costituito da fili e laminette di spessore superiore a mm. 3; come lana di piombo quella in massa costituita da fili e laminette, e anche arrotolati in nastro, di grossezza non superiore a mm. 3.	
b		tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, con o senza tappo anche di altra materia, compresi quelli stagnati o placcati di stagno:	
	3895	1) greggi	30 %
	3896	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	30 %
c		non nominati:	
	3897	1) pallini da caccia.	30 %
		2) altri:	
	3898	α) greggi	28 %
	3899	β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	28 %

CAPITOLO LXXIX

ZINCO E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Si considerano leghe di zinco quelle nelle quali lo zinco è contenuto in proporzione ponderale superiore a qualsiasi altro metallo costituente la lega; salvo quanto è stabilito per le leghe contenenti più del 10% di nichelio (nota 2-c alla sezione XV).*

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
981		Zinco greggio e sue leghe; matte, rottami di zinco e sue leghe:	
a		matte di zinco, zinco in pani, lingotti, placche, catodi, granelli:	
		Le matte, contenenti zinco in proporzione dell'80% o più, destinate ad essere impiegate per la produzione dell'ossido di zinco, sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
	3900	1) non in lega con altri metalli .	15 % col dazio minimo di L. 30 per chilogramma netto.
	3901	2) in lega con altri metalli .	15 % col dazio minimo di L. 30 per chilogramma netto.
b	3902	polvere di zinco	18 %
c	3903	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori	12 %
982		Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di zinco e sue leghe:	
a	3904	greggi	15 %
b	3905	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	15 %
983		Lamiere, lastre, fogli e nastri, di zinco e sue leghe, di qualsiasi spessore, non nominati nè compresi altrove:	
a		di forma quadrata o rettangolare:	
	3906	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie.	25 % col dazio minimo di L. 35 per chilogramma netto.
	3907	2) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 % col dazio minimo di L. 35 per chilogramma netto.
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	3908	1) a superficie piana, non perforati, nè lucidati, nè altrimenti lavorati, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie.	25 % col dazio minimo di L. 35 per chilogramma netto.
	3909	2) perforati, lucidati, od altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	25 % col dazio minimo di L. 35 per chilogramma netto.
984		Tubi e barre perforate a tubo, di zinco e sue leghe:	
a		di sezione costante, non foggiati:	
	3910	1) greggi	20 %
	3911	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie .	20 %
b		di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:	
	3912	1) greggi	20 %
	3913	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %

Segue CAPITOLO LXXIX: **Zinco e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
985		Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange e simili), di zinco e sue leghe:	
a	3914	greggi	20 %
b	3915	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
986	3916	Lavori di zinco e sue leghe per l'edilizia, non nominati nè compresi altrove (grondaie, abbaini, lucernari, balaustre, tegole e simili)	25 %
987		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, di zinco e sue leghe:	
a	3917	greggi	30 %
b	3918	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30 %
988		Altri lavori di zinco e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a		reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere incise e stirate:	
	3919	1) greggie	25 %
	3920	2) lavorate alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	25 %
b		punte, chiodi, arpioni, ganci, bulloni, ribadini, viti, dadi e simili:	
		1) greggi:	
	3921	α) punte, chiodi, arpioni, ganci, ribadini e simili	25 %
		β) bulloni, viti, dadi e simili:	
	3922	I) non filettati	25 %
	3923	II) filettati	25 %
	3924	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta superficie	25 %
c	3925	serbatoi, cisterne, vasche botti, ed altri grossi recipienti, della capacità di più di 500 litri	25 %
d	3926	fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e simili per il trasporto e l'imballaggio delle merci, della capacità di 500 litri o meno.	25 %
		Seguono lo stesso trattamento gli accessori di altri metalli o di altre materie montati sui recipienti compresi in questa voce.	
e		non nominati:	
	3927	1) greggi	25 %
	3928	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30 %

CAPITOLO LXXX

STAGNO E SUE LEGHE

NOTA GENERALE: *Si considerano come leghe di stagno quelle nelle quali lo stagno è contenuto in proporzione ponderale superiore a qualsiasi altro metallo costituente la lega; salvo quanto è stabilito per le leghe contenenti più del* 10 % *di nichelio (nota 2-c alla sezione XV).*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
989		Stagno greggio e sue leghe; rottami di stagno e sue leghe:	
a		in pani, lingotti, piastre, bacchette o granelli:	
	3929	1) non in lega con altri metalli	2 %
	3930	2) in lega con altri metalli.	2 %
b	3931	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori	esente
990		Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di stagno:	
a		non in lega con altri metalli:	
	3932	1) greggi	10 %
	3933	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	10 %
b		in lega con altri metalli:	
	3934	1) greggi	10 %
	3935	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	10 %
991		Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, non nominati nè compresi altrove:	
a		di forma quadrata o rettangolare:	
		1) non perforati, nè lavorati alla superficie, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3936	α) non in lega con altri metalli	10 %
	3937	β) in lega con altri metalli	10 %
		2) perforati, lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3938	α) non in lega con altri metalli	10 %
	3939	β) in lega con altri metalli	10 %
b		tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
		1) non perforati, nè lavorati alla superficie, nè con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3940	α) non in lega con altri metalli	10 %
	3941	β) in lega con altri metalli	10 %
		2) perforati, lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	3942	α) non in lega con altri metalli	10 %
	3943	β) in lega con altri metalli	10 %

Segue CAPITOLO LXXX: **Stagno e sue leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
992		Fogli e nastri sottili, di stagno e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altro metallo o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, del peso per metro quadrato, non compreso il supporto, di:	
		Si considerano fogli sottili di stagno e sue leghe quelli pesanti un chilogrammo o meno per metro quadrato. *Rientrano in questa voce i fogli sottili di stagno accoppiati con fogli sottili di alluminio, rame, zinco o di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non pesino più di chilogrammo uno per metro quadrato e lo stagno sia prevalente in peso.*	
a		grammi 150 o meno:	
	3944	1) non fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi . .	20 %
	3945	2) altri	20 %
b	3946	più di grammi 150, fino a grammi 350 .	20 %
c	3947	più di 350 grammi, fino a chilogrammo uno . .	20 %
993	3948	Polvere impalpabile di stagno e sue leghe	20 %
		Non rientra in questa voce la polvere impalpabile di stagno, contenuta in cartine preparate per la vendita al minuto.	
994		Tubi e barre perforate a tubo, di stagno e sue leghe, comunque ottenuti:	
a		di sezione costante, non foggiati:	
	3949	1) greggi	20 %
	3950	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
b		di forma speciale o di sezione non costante o foggiati:	
	3951	1) greggi	20 %
	3952	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie . .	20 %
995		Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange e simili), di stagno e sue leghe:	
a	3953	greggi	20 %
b	3954	lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 %
996		Lavori di stagno e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a		tubetti per colori e altri prodotti, con o senza tappo di qualsiasi materia:	
	3955	1) greggi	30 %
	3956	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie . .	30 %
b		non nominati:	
	3957	1) greggi	30 %
	3958	2) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	30 %

CAPITOLO LXXXI

ALTRI METALLI COMUNI E LORO LEGHE

NOTE GENERALI:

1) *Il trattamento stabilito per i metalli comuni compresi in questo Capitolo è applicabile, oltre che ai prodotti nei quali i metalli stessi sono contenuti in proporzione superiore a qualunque altro metallo componente la lega, anche alle ferro-leghe nelle quali i metalli considerati in questo Capitolo sono contenuti in proporzione superiore al* 90 %, *eccettuata la lega ferro-silicio per la quale il detto limite è portato al* 95 *per cento. È fatta eccezione per le leghe contenenti più del* 10 % *di nichelio, che si classificano come «Nichelio» (nota 2-c alla sezione XV).*

2) *Si considera vergella il trafilato avente in sezione un diametro di mm.* 0,7 *o più.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
997		Tungsteno (Wolframio):	
a		greggio e in rottami:	
	3959	1) in polvere	8 %
	3960	2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	3 %
b	3961	in barre, bacchette, vergelle, lamiere e nastri .	10 %
c	3962	in fili o filamenti	15 %
d	3963	in lavori non nominati	15 %
998		Molibdeno:	
a		greggio e in rottami:	
	3964	1) in polvere	3 %
	3965	2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	3 %
b	3966	in barre, bacchette, vergelle, lamiere e nastri	10 %
c	3967	in fili o filamenti	15 %
d	3968	in tubi e barre perforate a tubo	15 %
e	3969	in lavori non nominati	15 %
999		Tantalio e sue leghe:	
a		greggio e in rottami:	
	3970	1) in polvere	3 %
	3971	2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	3 %
b	3972	in barre, fili, lamiere e nastri	10 %
c	3973	in tubi e barre perforate a tubo .	15 %
d	3974	in lavori non nominati	15 %
1000		Cadmio:	
a	3975	greggio, in lingotti, in bacchette, in catodi, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori.	20 %
b	3976	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili)	20 %
c	3977	in lavori non nominati . . .	20 %

Segue CAPITOLO LXXXI : **Altri metalli comuni e loro leghe.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1001		Cobalto e sue leghe :	
a	3978	greggio, in matte, o raffinato in massa, in lingotti, in granelli, in cubi, in polvere, in cascami di lavorazione e rottami di vecchi lavori.	3 %
b	3979	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) . . .	10 %
c	3980	in lavori non nominati . .	10 %
1002		Cromo :	
a	3981	greggio e in rottami	3 %
b	3982	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili)	3 %
c	3983	in lavori non nominati	3 %
1003		Manganese :	
a	3984	greggio e in rottami	20 %
b	3985	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	20 %
1004		Vanadio :	
a	3986	greggio e in rottami	3 %
b	3987	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	3 %
1005		Bismuto e sue leghe :	
a	3988	greggio e in rottami	3 %
b	3989	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	3 %
1006		Antimonio :	
a	3990	greggio e in rottami	20 % col dazio minimo di L. 125 per chilogramma netto.
b	3991	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	20 %
1007		Silicio :	
a	3992	greggio e in rottami	20 %
b	3993	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	20 %
1008		Titanio :	
a	3994	greggio e in rottami	3 %
b	3995	semilavorato (in barre, verghe, nastri, fili, tubi e simili) e in lavori non nominati	3 %

CAPITOLO LXXXII

UTENSILI E STRUMENTI - OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA

NOTE GENERALI:

1) *Salvo che nella tariffa non sia diversamente disposto, si considerano come utensili e strumenti di metallo quelli aventi la parte operante di metallo, senza tener conto delle proporzioni in cui le altre materie entrano nella composizione delle altre parti.*

2) *Gli abbozzi di utensili e di strumenti, di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette e simili, come pure le parti di utensili e di strumenti di metallo comune, riconoscibili come tali e non specificatamente nominati, seguono il trattamento dei corrispondenti oggetti finiti. Tuttavia le parti di utensili e di strumenti, semplicemente gettate, stampate a caldo o fucinate, seguono il trattamento dei getti o dei generici lavori del metallo di cui sono formati.*

3) *Gli armadietti, gli astucci, gli scaffaletti, le cassette ed altri recipienti, di materia diversa dei metalli preziosi o dei metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, con assortimento di utensili e di strumenti per arti e mestieri, seguono il trattamento degli oggetti che contengono.*

Se vi sono contenuti utensili e strumenti diversamente tassati, si classifica il tutto come l'oggetto maggiormente tassato contenutovi. Analogamente, gli utensili combinati (utensili multipli) si daziano secondo l'utensile o lo strumento più fortemente tassato in essi compreso.

4) *Gli astucci, le scatole, i cartoni e simili, di materia diversa dai metalli preziosi o dai metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, nei quali gli oggetti previsti in questo Capitolo sono contenuti o fissati, seguono il trattamento degli oggetti stessi.*

5) *Gli oggetti di coltelleria, i cucchiai, le forchette e simili possono essere muniti di manico di materia non metallica, di ghiere, piastre ed altre piccole guarnizioni, anche ornamentali, di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso, senza che per tale circostanza restino esclusi dal presente Capitolo.*

6) *Le parti staccate di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette e simili, non nominate, composte di materia diversa dal metallo comune, seguono il trattamento dei generici lavori della materia di cui sono formate.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1009		Utensili e strumenti per l'agricoltura, l'orticoltura e la lavorazione del suolo:	
a	3996	vanghe, pale, zappe, picconi, marre, zappette, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	35 %
b	3997	ascie, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	35 %
c	3998	falci e falciole, coltelli da fieno e da paglia	35 %
d	3999	altri, non nominati nè compresi altrove (seminatoi, sbrucatoi, coglifrutta, e simili).	35 %
1010	4000	Utensili ed apparecchi a mano per uso domestico, del peso per pezzo di chilogrammi 10 o meno (ferri da stiro non elettrici, macinini per caffè, tritacarne, tritatutto, pressa patate, macchinette per fare la pasta, macchinette per grattuggiare, e simili), non nominati nè compresi altrove	30 %
1011		Altri utensili e strumenti a mano:	
a	4001	utensili speciali per orologeria	20 %
b	4002	seghe a mano montate e montature metalliche senza lame	35 %
c		martelli e incudini di ogni specie:	
		1) martelli e mazze, pesanti (compreso il manico):	
	4003	α) fino a chilogrammi 0,500	35 %
	4004	β) più di chilogrammi 0,500	40 %
		2) incudini, pesanti:	
	4005	α) fino a chilogrammi 5	35 %
	4006	β) più di chilogrammi 5	40 %

Segue CAPITOLO LXXXII : **Utensili e strumenti, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1011		Altri utensili e strumenti a mano:	
d	4007	tenaglie, pinze, anche taglienti, e pinzette di ogni specie.	35 %
e	4008	cesoie per metalli, forbici senza perno.	35 %
f		chiavi per dadi e simili:	
	4009	1) fisse	35 %
	4010	2) regolabili	35 %
g.		lime e raspe:	
	4011	1) sbozzate	Dazio dei lavori della materia di cui sono formate secondo la specie
	4012	2) finite.	35 %
h	4013	sergenti da falegname, morse, e loro parti staccate ..	35 %
i	4014	girabecchini, trapani, trivelle a mano, licciaiuole, e loro parti staccate, esclusi i mandrini porta utensili	35 %
l	4015	lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli	35 %
m		non nominati:	
	4016	1) taglienti (spatole, tagliavetri, sgorbie, pialle di ogni specie e simili)	35 %
	4017	2) di altra specie (cacciaviti, palette, cazzuole, punteruoli, lesine, e simili).	35 %
1012		Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):	
a		con parte operante di acciaio:	
	4018	1) alesatori ed allargatori	35 %
	4019	2) punte per forare	35 %
	4020	3) frese e creatori	35 %
	4021	4) utensili per filettare (maschi, filiere e pettini)	35 %
	4022	5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi	35 %
	4023	6) broccie, stampi e punzoni	35 %
	4024	7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili)	40 %
b	4025	con tagliente in diamante o conglomerato diamantifero	10 %
c	4026	con tagliente in lega dura (carburi metallici di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) o di altre materie	30 %
1013		Lame da seghe:	
a		seghe circolari, comprese le frese seghe:	
	4027	1) a denti od a segmenti riportati, compresi i denti, segmenti o montature presentati separatamente	35 %
	4028	2) altre	45 %
b	4029	seghe a nastro	45 %
c	4030	seghe diritte, comprese le lame non dentate per la segatura delle pietre e le lame da sega a mano	45 %

Segue CAPITOLO LXXXII : **Utensili e strumenti, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1014		Coltelli e lame taglienti per macchine e per utensileria a mano:	
a	4031	per macchine agricole .	35 %
b	4032	altri ..	35 %
1015	4033	Vacante.	
1016	4034	Placchette, bacchette ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici in polvere (di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) agglomerati con un legante metallico o no	20 %
1017		Coltelli a lama fissa, esclusi i coltelli per macchine:	
a		da tavola:	
		1) interamente di metallo comune, di un sol pezzo:	
	4035	α) di ferro o di acciaio comune	30 %
	4036	β) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30 %
		2) altri, con manico:	
		α) di legno o di metallo comune non dorato nè argentato, e con lama :	
	4037	I) di ferro o di acciaio comune.	30 %
	4038	II) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30 %
	4039	β) di metallo comune dorato o argentato	30 %
	4040	γ) di avorio, di ambra, di madreperla, di tartaruga	30 %
	4041	δ) di altre materie, esclusi i metalli preziosi ed i metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi	30 %
b	4042	da cucina e per arti e mestieri (trincialardo, affettaortaggi, tagliatartufi e simili, coltelli da macellaio, da pizzicagnolo, da rilegatore, da calzolaio e simili)	30 %
c	4043	altri (coltelli, stili e pugnali da caccia, ecc.)	30 %
1018		Coltelli chiudibili e temperini:	
a	4044	roncole da tasca ad una lama	30 %
b		altri ad una o più lame, con manico:	
		1) di legno o di metallo comune non dorato nè argentato, e con lama:	
	4045	α) di ferro o di acciaio comune .	30 %
	4046	β) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni	30 %
	4047	2) di metallo comune dorato o argentato	30 %
	4048	3) di avorio, di ambra, di madreperla, di tartaruga	30 %
	4049	4) di altre materie, esclusi i metalli preziosi ed i metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi.	30 %

Segue CAPITOLO LXXXII: **Utensili e strumenti, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1019		Lame da coltelli, anche non finite, di metallo comune:	
a		non dorate nè argentate:	
	4050	1) di ferro o di acciaio comune .	30 %
	4051	2) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni . .	30 %
b	4052	dorate o argentate . . .	30 %
1020		**Rasoi** e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
a		rasoi di sicurezza:	
		I rasoi di sicurezza di materia non metallica seguono il trattamento di questa voce.	
	4053	1) rasoi completi e pezzi staccati, escluse le lame . . .	30 %
	4054	2) lame, anche non finite, compresi gli abbozzi in nastri	35 %
b		altri:	
	4055	1) completi .	20 %
	4056	2) lame, anche non finite. .	15 %
1021		Forbici a due branche, pieghevoli o no, e loro lame, anche non finite di metallo comune:	
a		non dorate nè argentate:	
	4057	1) di ferro o di acciaio comune .	30 %
	4058	2) di acciaio inossidabile o di altri metalli comuni . . .	30 %
b	4059	dorate o argentate	30 %
1022		Altri oggetti di coltelleria, non nominati nè compresi altrove:	
a	4060	svettatoi ad una sola mano . .	30 %
b		tosatrici (forbici a pettine) e oro parti staccate, escluse quelle elettriche:	
		1) forbici complete, e bracci di forbici:	
	4061	α) per la tosatura degli animali . . .	30 %
	4062	β) per capelli ed altri usi.	30 %
	4063	2) altre parti di tosatrici, comprese le lame.	30 %
c	4064	utensili ed assortimento di utensili per manicure, pedicure e simili, comprese le lime da unghie e le pinze da depilare; coltelleria da scrittoio .	30 %
d	4065	altri. compresi le scuri, mannaie ed oggetti simili da macellaio e da cucina	30 %

Segue CAPITOLO LXXXII: **Utensili e strumenti, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1023		Cucchiai, forchette ed oggetti simili:	
a		di un sol pezzo, anche non finiti, di metallo comune:	
		1) non dorati nè argentati:	
	4066	α) di ferro o di acciaio comune	30 %
	4067	β) di acciaio inossidabile	30 %
	4068	γ) di alluminio	30 %
	4069	δ) di altri metalli comuni	30 %
		Si considerano di altri metalli comuni anche i cucchiai, le forchette ed oggetti simili formati da un supporto di ferro o di acciaio ricoperto di uno strato di altro metallo comune, il cui spessore sia uguale o superiore a quello del supporto.	
	4070	2) dorati o argentati	30 %
b		altri:	
	4071	1) senza manico	30 %
		2) con manico:	
	4072	α) di legno	30 %
		β) di metallo comune non dorato nè argentato:	
	4073	I) di ferro o di acciaio comune	30 %
	4074	II) di acciaio inossidabile o di altro metallo comune	30 %
	4075	γ) di metallo comune dorato o argentato	30 %
	4076	δ) di avorio, di ambra, di madreperla, di tartaruga	25 %
	4077	ε) di altre materie, esclusi i metalli preziosi ed i metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi	25 %
1024	4078	Pezzi staccati di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette e di articoli simili di metallo comune, non nominati nè compresi altrove (ghiere, manichi, abbozzati o no, e simili) .	30 %

CAPITOLO LXXXIII

LAVORI DIVERSI DI METALLO COMUNE NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1025		Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi:	
a		serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	
	4079	1) serrature di veicoli automobili	40 %
		2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili:	
		α) di sicurezza:	
		Si considerano di sicurezza: *le serrature ed i lucchetti provvisti di meccanismo speciale i cui elementi debbono essere predisposti in un determinato ordine, perchè le serrature ed i lucchetti possano essere aperti;* *le serrature e i catenacci cosidetti a cilindro, il cui meccanismo di sicurezza è costituito da un tamburo, girevole in un cilindro sagomato, portante dei pernotti a molla che, solo se azionati dalle tacche della chiave, permettono al tamburo di girare;* *le serrature ed i lucchetti a pompa, nei quali la chiave preme sopra una o più molle ed entra nel tubo come un pistone di pompa;* *le serrature ed i lucchetti di sicurezza il cui meccanismo funziona mediante cifre o lettere combinate;* *le serrature ed i lucchetti con capsule detonanti.*	
	4080	I) di ferro o di acciaio	35 %
	4081	II) di altri metalli comuni.	35 %
		β) non nominati:	
	4082	I) di ferro e di acciaio	35 %
	4083	II) di altri metalli comuni	35 %
b		chiavi e parti di serrature, di catenacci e di lucchetti, anche di sicurezza:	
		1) chiavi	
	4084	α) non finite	35 %
		Si considerano come tali le chiavi che dopo il getto e la stampatura non abbiano subito operazioni, quale ad esempio la perforazione del gambo, che le rendano atte all'immediato uso.	
	4085	β) finite, anche dorate, argentate, nichelate e simili	35 %
		2) non nominate:	
		Come tali si considerano i congegni, gli scrocchi, le catene ed altre parti di serrature, di catenacci e di lucchetti.	
	4086	α) di ferro e di acciaio	35 %
	4087	β) altre	35 %
		Le serrature, i catenacci, i lucchetti e le loro parti, fatti di metalli diversi, si considerano come fatti del metallo prevalente in peso.	

Segue CAPITOLO LXXXIII : **Lavori diversi di metallo, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1026		Guarniture, e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per carrozzeria, selleria, valigeria ed altri lavori della specie, non nominati nè compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili.	
		Le guarniture, le ferramenta, ecc., fatte di metalli diversi, si considerano come fatte del metallo prevalente in peso.	
a		congegni automatici per chiudere le porte e loro parti staccate:	
	4088	1) di ferro e di acciaio . .	35 %
	4089	2) di altri metalli comuni .	35 %
b		guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili:	
		1) greggi:	
	4090	α) di ghisa, di ferro o di acciaio	35 %
	4091	β) di rame e sue leghe .	35 %
	4092	γ) di altri metalli comuni .	35 %
		2) lavorate o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie:	
	4093	α) dorati o argentati	35 %
	4094	β) altri . . .	35 %
1027		Casseforti di ogni specie, porte e scompartimenti corazzati per camere di sicurezza di banche, cofanetti e cassette di sicurezza, di qualsiasi metallo comune.	
a	4095	casseforti, cassette, e cofani di sicurezza	35 %
b	4096	porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza di banche.	35 %
		I congegni di chiusura, anche incompleti, per casseforti, porte di sicurezza, cassette di sicurezza e simili, importate separatamente, seguono il trattamento delle serrature e catenacci anche di sicurezza.	
1028	4097	Mobili metallici per gabinetti medico-chirurgici, escluse le sedie, di qualsiasi metallo comune; parti metalliche di detti mobili .	35 %
		Come tali si classificano i tavoli di operazione, i tavoli per esami clinici e simili, con o senza dispositivo meccanico di orientamento, rotazione od elevazione; i letti con meccanismo per usi clinici, le sputacchiere su sostegno per dentisti e simili.	
1029		Mobili e materiale per ufficio, di metallo comune, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4098	letti e « sommiers », di qualsiasi metallo .	35 %
b		sedie:	
	4099	1) poltrone da dentista, da parrucchiere e simili, anche con dispositivo meccanico di orientamento, di rotazione o d'elevazione . .	40 %
		2) altre:	
	4100	α) non imbottite	40 %
	4101	β) imbottite	35 %

Segue CAPITOLO LXXXIII : **Lavori diversi di metallo, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1029		Mobili e materiale per ufficio, di metallo comune, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
c	4102	classificatori, schedari e scatole per la classificazione e conservazione di documenti, porta copie, canestri per corrispondenza, mobili di ufficio escluse le sedie . .	35 %
d	4103	non nominati . . .	35 %
1030		Statuette, oggetti di fantasia o di ornamento, non nominati nè compresi altrove, di metallo comune, anche con accessori o parti di altre materie:	
		Gli oggetti compresi in questa voce, aventi parti di altre materie seguono il trattamento di quelli fatti della materia prevalente in peso	
a		non dorati nè argentati:	
	4104	1) di ghisa, ferro od acciaio.	35 %
	4105	2) di rame e sue leghe	35 %
	4106	3) di zinco e sue leghe	35 %
	4107	4) di altri metalli comuni .	35 %
b	4108	dorati o argentati	35 %
1031		Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, candelabri, e loro parti, non nominati nè compresi altrove, di qualsiasi metallo comune, anche con accessori o parti di altre materie:	
		Le lampade elettriche, presentate anche montate sugli apparecchi per illuminazione, seguono il trattamento loro proprio.	
a	4109	becchi per lampade a combustibili liquidi, anche con stoppino, becchi da gas, da acetilene e simili .	35 %
		Si classificano in questa voce i becchi ed i beccucci di metallo comune, anche con parti di stealite o di altra materia, per lampade a combustibili liquidi o a gas, nonchè le gallerie per lumi a petrolio e loro parti metalliche.	
b	4110	lampade di sicurezza, anche elettriche, per minatori .	35 %
		Gli accumulatori montati sulle lampade di sicurezza seguono il trattamento di queste. *Sono compresi in questa voce le lampade metanoscopiche o grisoumetriche a sistema combinato a fiamma ed a elettricità.*	
c		lampade elettriche portatili:	
	4111	1) elettromagnetiche	35 %
	4112	2) altre	35 %
		Gli accumulatori montati sulle lampade seguono il trattamento di queste.	
d	4113	altri apparecchi	35 %
		Si classificano in questa voce anche le lampade a petrolio costituite da un recipiente di vetro o di materie ceramiche per il petrolio, sorrette da piedistallo di metallo comune, anche separabile. *I contrappesi presentati insieme con le lampade a sospensione seguono il trattamento di queste.*	

Segue CAPITOLO LXXXIII : **Lavori diversi di metallo, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1032		Tubi flessibili, di metalli comuni, anche commisti con altre materie:	
a		di ferro e di acciaio:	
	4114	1) aggraffati	35 %
	4115	2) di altra specie	35 %
b		di altri metalli comuni:	
	4116	1) aggraffati	35 %
	4117	2) di altra specie	35 %
		Come aggraffati debbono intendersi i tubi flessibili a spire elicoidali aggraffate, anche rivestite o con guarnizioni di amianto, gomma elastica o altre materie, anche con raccordi o flange alle estremità.	
1033		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli, rivetti tubolari o a gambo bipartito, ed oggetti simili, (esclusi quelli per ornamento personale) di metallo comune, per vestiti, guanti, tende, copertoni, articoli di bardatura, di selleria, pelletteria e da viaggio e per qualsiasi confezione od equipaggiamento (esclusi i bottoni a pressione e le chiusure a strappo):	
a		rivetti tubolari o a gambo bipartito:	
	4118	1) greggi	40 %
	4119	2) dorati, argentati o comunque lavorati o con apporto di altre materie. . . .	40 %
b		altri:	
	4120	1) interamente di metallo comune non ricoperto di altre materie	40 %
	4121	2) ricoperti di pelle o di materie plastiche artificiali oppure aventi parti di pelle o di materie plastiche artificiali	40 %
	4122	3) dorati o argentati	40 %
	4123	4) non nominati . . .	40 %
1034	4124	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di qualsiasi metallo comune, anche dorate o argentate	35 %
		Si considerano come tali le palline bucate, i lustrini e simili, di metallo comune, per guarnizioni di vestimenta, borsette e di pelletteria in genere.	
1035	4125	Oggetti metallici da cartoleria, di qualsiasi metallo comune, come macchinette per la legatura di fogli volanti e per classificatori, punte per disegno, attacchi, angolari per lettere, unghiette di segnalazione per registri, ed articoli simili	40 %
1036		Campane e campanelle; campanelli, anche a scatto od a molla, esclusi quelli elettrici e quelli per velocipedi; sonagli e simili; e loro parti, di qualsiasi metallo comune:	
a	4126	campane e campanelle . . .	Dazio dei lavori del metallo di cui sono formate, secondo la specie.
b		altri:	
	4127	1) greggi	35 %
	4128	2) dorati, argentati o altrimenti lavorati alla superficie o con accessori di altre materie	35 %

Segue CAPITOLO LXXXIII : **Lavori diversi di metallo, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1037	4129	Cornici metalliche per fotografie, per stampe, incisioni e simili; specchi metallici	35 %
1038		Tappi metallici, anche a vite, compresi i cocchiumi filettati a vite; capsule a strappo e tappi versatori, di qualsiasi metallo comune, anche con parti od accessori di altre materie:	
a	4130	tappi corona .	35 %
		Come tali si classificano i tappi di lamiera o di nastro di qualsiasi metallo comune comunque lavorati meccanicamente o alla superficie: provvisti o no di dischetti di sughero o di altra materia.	
b		altri:	
	4131	1) di ferro e di acciaio	35 %
	4132	2) di alluminio	30 %
	4133	3) di altri metalli comuni	30 %
1039		Accessori metallici per imballaggio, non nominati nè compresi altrove	
a	4134	capsule copri-turacciolo	40 %
b	4135	non nominati, come tappa-cocchiume, coprituraccioli in filo di ferro per bottiglie, sigilli, piombi per sigilli, fissa coperchi per casse, angoli protettori e simili . .	40 %
1040		Cartelli indicatori per insegne, richiamo, indirizzo, ed altri cartelli simili; numeri, lettere e insegne diverse:	
a		di ghisa, ferro od acciaio:	
	4136	1) smaltati o comunque lavorati alla superficie	40 %
	4137	2) altri . .	40 %
b		di altri metalli comuni:	
	4138	1) smaltati o comunque lavorati alla superficie .	35 %
	4139	2) altri	35 %
1041	4140	Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette, tubi o verghe forate a tubo, rivestiti o riempiti di materie coibenti, saldanti o disossidanti per saldature o per il riporto di metalli, anche con avvolgimento a spirale di fili di amianto o di fili metallici.	40 %

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI - MATERIALE ELETTRICO

CAPITOLO LXXXIV

CALDAIE - MACCHINE - APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE GENERALI:

1) *La classificazione prevista per le macchine è applicabile qualunque sia la materia di cui esse sono costituite.*

2) *Per la classificazione delle macchine sottoposte a diverso trattamento secondo il loro peso si tiene sempre conto del peso netto reale.*

3) *Le macchine sono classificate secondo l'uso per il quale sono state progettate e costruite, anche se possono eventualmente essere utilizzate per altri scopi.*

All'atto della importazione, le macchine stesse debbono essere accompagnate da una memoria illustrata da prospetti, cataloghi ecc., compilata dal fabbricante o dal suo rappresentante, dalla quale risultino chiaramente la normale destinazione, gli usi e le particolari caratteristiche delle macchine.

Qualora la memoria sia redatta in una lingua diversa dall'italiano, deve essere insieme presentata una dichiarazione, in lingua italiana, certificata esatta dall'importatore, che contenga, almeno in succinto, le indicazioni richieste.

Qualora l'importatore non disponga di memorie e di disegni a stampa, può essere autorizzata la presentazione di fotografie, accompagnate però dalla dichiarazione, redatta in italiano, contenente le indicazioni di cui al secondo capoverso della presente nota.

Le Dogane possono prescindere, nei casi in cui lo ritengano opportuno, dal richiedere l'osservanza di quanto è stabilito nella presente nota.

4) *Il trattamento stabilito per le macchine si intende, di regola, applicabile alle macchine complete.*

Si ammettono tuttavia al trattamento delle macchine complete, secondo la specie, anche quelle mancanti di qualche parte, sia pur necessaria per il loro funzionamento, a condizione che si tratti sempre di un complesso di organi meccanici il quale costituisca la massima parte della macchina e presenti esso stesso il carattere di macchina sebbene incompleta. Due o più parti della stessa macchina, le quali, sia per la loro secondaria importanza, sia per la mancanza del maggior numero delle parti costituenti la macchina, non possano essere considerate come macchine incomplete, si classificano come parti staccate di macchine, secondo la specie, anche se sono presentate unite insieme.

Le macchine complete, presentate non montate, seguono lo stesso trattamento di quelle montate, secondo la specie. La classificazione a seconda del peso è determinata dal peso totale, a condizione che i pezzi costitutivi siano numerati e che sia esibito, indipendentemente dai documenti previsti alla nota precedente, un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo, egualmente numerato.

5) *Le macchine le quali, per le dimensioni o per il peso, non possano essere importate in una sola volta, possono essere importate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione.*

In questi casi, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine complete della rispettiva specie, l'importatore deve presentare alla dogana, insieme con la prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina e un elenco delle parti più importanti di essa, con l'indicazione del peso totale approssimativo delle parti secondarie e del loro valore. Il rilascio delle singole spedizioni, fino all'importazione di tutte le parti mancanti per completare la macchina, è fatto verso deposito dei diritti stabiliti per le parti staccate di macchine o delle macchine relative a seconda quale delle due classificazioni comporta il dazio maggiore. All'atto della prima importazione dev'essere indicato il termine entro il quale dovrà essere compiuta la spedizione della macchina, termine che non potrà eccedere sei mesi.

6) *Le macchine della stessa specie montate in batteria, destinate a funzionare in modo indipendente, in serie, si classificano ciascuna secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questo la rispettiva parte proporzionale del peso e valore della comune incastellatura.*

7) *Salvo le eccezioni espressamente stabilite, le macchine di diversa specie, destinate a funzionare insieme, si classificano separatamente l'una dall'altra, secondo il rimando loro proprio quando siano scindibili. In questo caso il peso e il valore degli organi comuni sono da ripartire proporzionalmente tra le varie macchine. Se, invece, facciano corpo nel loro insieme, esse si tassano in base al peso e al valore complessivo, secondo il trattamento della macchina operatrice che comporta l'applicazione del dazio maggiore, purchè detta macchina compia l'operazione principale che caratterizza il complesso oppure sia prevalente in peso.*

La stessa norma si applica nel caso di congiunzione di macchina con apparecchi da riscaldare e simili.

La congiunzione mediante tubazioni, cinghie, catene e simili non costituisce inscindibilità agli effetti della presente nota.

8) *In mancanza di specifica classificazione, le macchine a combinazione di diversi utensili o di diversi organi operatori in un solo corpo, seguono il trattamento della macchina che esegue la lavorazione che comporta il dazio più elevato.*

9) *Salvo contrarie disposizioni, seguono lo stesso trattamento delle macchine, senza però influire sul peso delle stesse, quando queste sono classificate secondo il peso:*

l'apparecchiatura elettrica;
i motori non separabili;
le pompe;
gli strumenti di misura, di servizio e di sicurezza;
i contrappesi che abbiano una funzione dinamica, e cioè siano indispensabili al funzionamento delle macchine, (nel caso che invece abbiano una funzione statica, seguono il trattamento loro proprio);
i tubi e le rubinetterie;
le piastre di fondazione e gli zoccoli;
i ventilatori, gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;
gli utensili di lavoro, i portautensili ed altri dispositivi, montati o non, che normalmente vanno simultaneamente fissati sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Sono invece da tassare separatamente le cinghie di trasmissione diverse da quelle di metallo, nonchè gli utensili da lavoro, i portautensili e i pezzi di ricambio o di trasformazione, presentati in soprannumero.

A richiesta dell'importatore una sola serie di chiavi può essere ammessa al trattamento della macchina; il suo peso non influisce però su quello della macchina ai fini della classificazione. Gli altri accessori e utensili di montaggio e di manutenzione seguono il trattamento loro proprio.

10) *I trasportatori continui, annessi alle macchine in genere, si classificano a parte, secondo il rimando loro proprio, quando non siano collegati con la macchina rispettiva in modo da formare corpo con essa.*

11) *I carrelli e i vagoncini, destinati ad introdurre e a togliere la materia da lavorare dalle macchine o dagli apparecchi per riscaldare e simili ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina o con l'apparecchio rispettivi.*

12) *Salvo le eccezioni espressamente stabilite, gli oggetti di tessuto, di feltro o di altro prodotto di materia tessile, che sono indispensabili per il funzionamento delle macchine, seguono il trattamento delle macchine rispettive quando sono presentati insieme con esse. Quelli presentati separatamente o in numero eccedente quello delle macchine, si tassano secondo il trattamento loro proprio.*

13) *I copertoni per macchine, presentati insieme con le macchine rispettive, si tassano sempre separatamente, secondo il rimando loro proprio.*

14) *Le norme stabilite nelle note precedenti per le macchine valgono, in quanto siano applicabili e non vi siano disposizioni in contrario, anche per la classificazione e la tassazione degli apparecchi.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1042		Caldaie a vapore (generatori di vapore) e loro parti:	
a	4141 (n)	caldaie multitubolari (a tubi d'acqua o di altri liquidi)	35 %
b	4142 (n)	caldaie tubolari o semitubolari (a tubi di fumo)	35 %
c	4143 (n)	caldaie altre	35 %
d		parti di caldaie:	
		1) corpi cilindrici:	
	4144	α) tratti da tubi	Dazio dei tubi secondo la specie
	4145	β) altri	Dazio dei lavori di lamiera secondo la specie
	4146	2) elementi per focolari di lamiera e fondi per caldaie di lamiera, semplicemente stampati	Dazio dei lavori di lamiera secondo la specie
1043		Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie, non nominati nè compresi altrove:	
a	4147	senza fasci tubolari (termocompressori, apparecchi di pulitura, di recupero dei gas, di epurazione e per il trattamento ulteriore delle acque di caldaia, disaereatori delle acque d'alimentazione, e simili) . . .	40 %
b	4148	con fasci tubolari (surriscaldatori, riscaldatori di acqua e d'aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, e simili)	40 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1044		Gassogeni e loro parti:	
a	4149 (n)	gassogeni completi (generatori muniti dei loro epuratori, con o senza ventilatori, refrigeratori di gas, separatori o tubi di collegamento) .	35 %
b		parti di gassogeni:	
	4150	1) generatori ed epuratori	35 %
	4151	2) altre	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
1045		Macchine alternative a vapore, con o senza riduttore di velocità:	
a		con generatore:	
	4152 (n)	1) semifisse	35 %
	4153 (n)	2) locomobili .	40 %
b	4154 (n)	senza generatore . .	35 %
1046		Turbine, con o senza riduttore di velocità:	
a	4155 (n)	a vapore .	35 %
b	4156 (n)	a gas	35 %
1047		Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
a	4157 (n)	per motocicli . . . . ,	40 %
b	4158 (n)	per velocipedi . . .	40 %
c		per autoveicoli, con cilindrata:	
	4159 (n)	1) fino a 1.500 cmc	50 %
	4160 (n)	2) superiore a 1.500, fino a 4.000 cmc. . .	45 %
	4161 (n)	3) superiore a 4000 cmc. .	40 %
		Si considerano come « motori per automobili e motocicli » (compresi quelli per velocipedi) qualunque sia la loro effettiva destinazione:	
		a) *i motori muniti di dispositivo per il cambio di velocità o predisposti per la installazione di esso;*	
		b) *gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso uguale o inferiore ai pesi limiti indicati nella seguente tabella:*	
		1) *motori a scoppio con accensione a scintilla:*	
		monocilindrici, con cilindrata:	
		fino a 250 cmc. . . . . kg. 150	
		superiore a 250, cmc. fino a 500 cmc. » 125	
		superiore a 500, cmc. fino a 750 cmc. » 110	
		superiore a 750 . . . . » 100	

Segue CAPITOLO LXXXIV : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1047		Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
c		per autoveicoli ecc.:	
		1) *motori a scoppio con accensione a scintilla:*	
		pluricilindrici, con cilindrata:	
		fino a 1000 *cmc.* kg. 120	
		superiore a 1000 *cmc. fino, a* 2000 *cmc.* » 105	
		superiore a 2000 *cmc. fino, a* 3000 *cmc.* » 95	
		superiore a 3000 *cmc. fino, a* 4000 *cmc.* » 90	
		superiore a 4000 *cmc.* » 85	
		2) *altri motori, con cilindrata:*	
		fino a 5000 *cmc.* kg. 110	
		superiore a 5000 *cmc. fino, a* 7000 *cmc.* » 100	
		superiore a 7000 *cmc. fino, a* 10000 *cmc.* » 90	
		superiore a 10000 *cmc.* » 80	
1048		Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
a	4162	per motocicli	60 %
b	4163	per velocipedi	60 %
c		per autoveicoli:	
	4164	1) greggie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
		2) lavorate:	
	4165	α) blocchi - cilindri, carters.	40 %
	4166	β) pompe ad olio; pompe e turbine ad acqua; pompe di alimentazione	30 %
	4167	γ) elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio e di carburante e loro parti	30 %
	4168	δ) altre	80 %
1049		Motori a pistone per l'aviazione, di potenza nominativa, al suolo:	
a	4169 (n)	inferiore a 200 cavalli-vapore	35 %
b	4170 (n)	di 200 cavalli-vapore, ma meno di 2200.	30 %
c	4171 (n)	di 2200 cavalli-vapore e più	25 %
		Sono considerati motori a pistone per l'aviazione:	
		a) *i motori della potenza di* 200 *cavalli-vapore effettivi od inferiore, predisposti per l'istallazione dell'albero portaelica;*	
		b) *i motori della potenza di oltre* 200 *cavalli-vapore effettivi, di peso eguale o inferiore a un chilogrammo per cavallo-vapore effettivo.*	

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1050	4172	Parti staccate, non nominate ne' comprese altrove, per motori a pistone per aviazione	35 %
1051		Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini):	
a		a scoppio con accensione a scintilla:	
	4173 (n)	1) monocilindrici .	40 %
	4174 (n)	2) pluricilindrici	35 %
b		altri, del peso unitario di:	
	4175 (n)	1) più di 1000 q.li .	40 %
	4176 (n)	2) 1.000 q.li o meno	35 %
1052		Propulsori a reazione (turboreattori, turbopropulsori, generatori a pistoni liberi, razzi a reazione chimica e simili); loro parti staccate.	
a	4177 (n)	motori completi	15 %
b	4178	parti staccate	10 %
1053		Macchine motrici idrauliche:	
a	4179	turbine e ruote idrauliche, con o senza regolatore di velocità ed asse	35 %
b	4180	regolatori di velocità per turbine idrauliche	35 %
c	4181	ruote motrici di turbine idrauliche	35 %
1054	4182	Motori meccanici (a carica senza scappamento), con o senza chiavi o manovelle	35 %
1055		Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
a	4183	macchine e apparecchi a vento	30 %
b	4184	motori ad aria compressa (alternativi e rotativi).	40 %
c	4185	altri . .	35 %
1056	4186	Elevatori per liquidi (a cucchiai, a cassette, a nastri flessibili, e simili)	35 %
1057		Pompe a mano, non nominate ne' comprese altrove:	
a		per liquidi:	
	4187	1) rotative e semirotative	40 %
	4188	2) alternative (aspiranti, prementi, aspiranti-prementi) .	40 %
	4189	3) altre	40 %
b	4190	per aria e per vuoto	35 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1058		Pompe per liquidi azionate meccanicamente:	
a	4191	centrifughe	40 %
b	4192	a pistone o a membrana	40 %
c	4193	rotative volumetriche (a pistoni, a palette, a ingranaggi, a vite, e simili) .	40 %
1059		Motopompe per liquidi:	
a	4194	elettropompe	45 %
l	4195	a pistoni, non elettriche, ad azione diretta	40 %
c	4196	altre .	40 %
1060		Compressori di aria e di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico:	
a	4197	compressori e pompe a vuoto alternative, a pistoni o a membrana	40 %
b	4198	altri .	40 %
1061		Gruppi moto-compressori e moto-pompe a vuoto:	
a		a moto alternativo:	
		1) fissi (su zoccolo o telaio) con o senza accessori (serbatoi ecc.) a motore elettrico o altro, del peso di:	
	4199	α) 20 q.li o più	35 %
	4200	β) 5 q.li o più, ma meno di 20 q.li	35 %
	4201	γ) meno di 5 q.li	40 %
	4202	2) mobili (su carrelli), con o senza accessori (serbatoi, ecc.), a motore elettrico o altro.	40 %
b		a moto rotativo volumetrici e di altra specie, del peso di:	
	4203	1) 20 q.li e più.	35 %
	4204	2) meno di 20 q.li	35 %
1062		Parti staccate, non nominate ne' comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di motori, di pompe, e di compressori:	
a	4205	pale, palette e rotori	40 %
b	4206	aghi e ugelli di turbine idrauliche	40 %
c	4207	cilindri e testate di cilindri	40 %
d		blocchi-cilindri, carter, fondi, corpi di pompe e di compressori:	
	4208	1) di ghisa o di acciaio	40 %
	4209	2) di altre materie	40 %
e		pistoni:	
	4210	1) di leghe leggere	45 %
	4211	2) di altre materie.	35 %
f	4212	camicie di cilindri	40 %
g	4213	bielle .	40 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA dalla Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1062		Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore di turbine, di motori, di pompe, e di compressori:	
h	4214	alberi a gomito a eccentrici; assi di pompe	40 %
i	4215	segmenti di pistoni	25 %
l		carburatori ed altri organi simili:	
	4216	1) completi	35 %
	4217	2) parti staccate	30 %
m	4218	pompe ad olio, pompe e turbine ad acqua, pompe di alimentazione	35 %
n	4219	elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio e per carburante e loro parti	35 %
o	4220	iniettori, portainiettori, pompe da iniezione e loro parti	35 %
p	4221	regolatori di pressione	35 %
q	4222	dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa, e simili)	35 %
r	4223	guarnizioni anche presentate in buste o imballaggi analoghi	30 %
s	4224	altre parti non nominate nè comprese altrove	Dazio delle parti di macchine della voce 1170
1063		Ventilatori mossi meccanicamente o a mano:	
		Rientrano tra i ventilatori anche le macchine soffianti la cui pressione normale di esercizio non supera le 2 atmosfere assolute.	
a	4225	centrifughi e a spirale	40 %
b	4226	elicoidali	40 %
1064		Apparecchi metallici di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili):	
a	4227	rotativi (comprendenti almeno un ventilatore)	35 %
b	4228	statici	35 %
1065		Parti di ventilatori e di apparecchi di tiraggio:	
a	4229	eliche e ventole	35 %
b	4230	altre, comprese le gabbie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
1066		Filtri per aria e per gas, del peso:	
a		di più di 5 kg:	
	4231	1) ad organi filtranti di metallo	40 %
	4232	2) altri (ad organi filtranti di materie tessilii, di sughero, di paglia di vetro, ecc.)	35 %
b	4233	di kg. 5 o meno	40 %
c	4234	parti staccate di filtri per aria e per gas	40 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1067		Gruppi areotermici, areorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione:	
a	4235	senza attrezzatura frigorifica	40 %
b	4236	con attrezzatura frigorifica	40 %
c	4237	parti staccate (scambiatori, dispositivi di umidificazione, ecc.)	40 %
1068		Bruciatori:	
a	4238	a combustibili liquidi, automatici o no.	35 %
b	4239	a carbone polverizzato, compresi i bruciatori misti ad olio e a carbone polverizzato	35 %
c	4240	a gas . . .	35 %
1069	4241	Para-focolari, focolari, automatici o no, griglie meccaniche ed apparecchi simili per l'alimentazione dei focolari .	35 %
1070		Forni industriali, con o senza rivestimento refrattario, e loro parti:	
a		elettrici:	
	4242 (n)	1) a resistenza . . .	35 %
	4243 (n)	2) ad arco o a elettrodi ad immersione . .	35 %
	4244 (n)	3) altri (a induzione, ecc.)... . . .	35 %
b	4245 (n)	altri.	35 %
c	4246	parti staccate (escluso il materiale refrattario). . . .	40 %
1071		Carbonizzatori:	
a	4247	senza dispositivo di recupero . . . . . - ..	40 %
b	4248	con dispositivo di recupero	40 %
1072	4249	Apparecchi e dispositivi, non nominati né compresi altrove, per riscaldare, cuocere, tostare, distillare, rettificare, raffinare, sterilizzare, evaporare, vaporizzare, condensare, raffreddare e per altre operazioni analoghe che richiedono una variazione di temperatura, e loro parti staccate:.	30 %
1073		Scaldabagni e scalda acqua, non elettrici, e loro parti:	
a	4250	a riscaldamento istantaneo.	30 %
b	4251	a riscaldamento per accumulazione . . .	30 %
c	4252	parti staccate di scaldabagni e scalda acqua, non elettrici. .	30 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1074		Apparecchi di riscaldamento centrale non nominati né compresi altrove, e loro parti:	
a	4253	caloriferi ad aria calda	30 %
b		caldaie, a combustibili solidi, liquidi o gassosi:	
	4254	1) di ghisa	35 %
	4255	2) altre .	40 %
c		radiatori ed elementi di radiatori:	
	4256	1) di ghisa	35 %
	4257	2) altri . .	35 %
1075		Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate, e simili) del peso di:	
a	4258	più di 500 kg	45 %
b	4259	500 kg. o meno	80 %
1076	4260	Mobili frigoriferi isolati (non attrezzati), mobili isotermici, sorbettiere e simili	35 %
		Si classificano come mobili isotermici gli armadi e simili a ghiaccio, o predisposti per contenere serpentini od altri apparecchi per riscaldare o raffreddare.	
1077		Attrezzature frigorifere ad elementi costitutivi fissati su un basamento comune:	
a		funzionanti a compressore, del peso unitario di:	
	4261	1) più di 250 kg. . .	45 %
	4262	2) 250 kg. o meno	80 %
b	4263	altre (ad assorbimento, a riassorbimento, a evaporazione, ecc.)	80 %
1078		Motocoltivatori:	
		S'intendono come tali gli autoveicoli a due ruote per trazione meccanica.	
a	4264 (n)	con cilindrata fino a 1000 cmc.	25 %
b	4265 (n)	altri	Dazio dei trattori secondo la specie
1079	4266	Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione e il drenaggio del suolo, e loro parti staccate	35 %
1080	*	Seminatrici meccaniche, spandiconcime, e loro parti staccate .	35 %
1081		Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti:	
a	4269 (n.)	falciatrici, con o senza apparecchio per mietere . . .	40 %
b	4270 (n.)	mietitrici, mietilegatrici	40 %
c	4271 (n.)	mietitrebbiatrici e mietitrebbiolegatrici	15 %
d	4272 (n.)	macchine da fienagione e simili . .	40 %
e	4273	parti staccate	40 %

STATISTICA

* { 4267 n. — seminatrici meccaniche e spandiconcime
{ 4268 — parti staccate di seminatrici meccaniche e di spandiconcime

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1082		Macchine agricole per la trebbiatura e per pressare, e loro parti:	
a	4274 (n)	trebbiatrici per semi e cereali	35 %
b	4275 (n)	sgranatrici	35 %
c	4276 (n)	presse da paglia e da foraggio.	35 %
d	4277	accessori e parti di trebbiatrici, di sgranatrici, di presse da paglia e da foraggio	35 %
1083	4278	Apparecchi e strumenti per la cura e la protezione dei vegetali e strumenti simili (polverizzatori, irroratori, ecc.), e loro parti	25 %
1084	4279	Apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura, non nominati nè compresi altrove e loro parti	20 %
1085	4280	Macchine per trinciare, frantumare e triturare prodotti agricoli, e loro parti	35 %
1086	4281	Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli, non nominate ne' comprese altrove, e loro parti	20 %
1087	4282	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, non nominati né compresi altrove, e loro parti	35 %
1088		Macchine per l'industria enologica e per la fabbricazione del sidro:	
a	4283	torchi per vino e per sidro	35 %
b	4284	altre	30 %
1089		Macchine e apparecchi per l'industria casearia, e loro parti:	
a	4285	mungitrici meccaniche.	25 %
b	4286	scrematrici.	40 %
c	4287	pastorizzatrici e refrigeratori per latte.	Dazio degli apparecchi per riscaldare raffreddare, ecc.
d	4288	zangole meccaniche	30 %
e	4289	altre macchine per la lavorazione del latte, del burro, dei formaggi	30 %
1090		Macchine e apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti:	
a	4290	macchine per le operazioni preparatorie alla macinazione (cernitrici, pulitrici, separatrici, calibratrici, spuntatrici, spazzolatrici, spietratrici, lavatrici, asciugatrici, bagnatrici, essiccatrici, ecc.)	40 %
b	4291	macchine e apparecchi per decorticare, macinare, spezzettare, degerminare, brillare, lucidare, sfioccare, abburattare, stacciare e simili	40 %
1091	4292	Macchine e apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti:	35 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1092	4293	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa, e loro parti	35 %
1093	4294	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone e loro parti . .	35 %
1094	4295	Macchine ed apparecchi per lavori complementari alla fabbricazione della carta e del cartone, e loro parti . . .	35 %
1095	4296	Macchine ed apparecchi per la cucitura e la rilegatura dei libri e simili, e loro parti .	25 %
1096	4297	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della carta e del cartone (per foggiare, tagliare, rifinire, mettere gli occhielli, aggraffare, ecc.) non nominate nè comprese altrove, e loro parti . .	35 %
1097		Macchine per la stampa, e loro parti:	
a	4298 (n)	tipografiche a pressione di piano . . .	35 %
b	4299 (n)	tipografiche piano-cilindriche in bianca ad un colore	35 %
c	4300 (n)	rotative per la stampa dei giornali . . .	20 %
d		rotative litografiche:	
	4301 (n)	1) ad un colore. .	35 %
	4302 (n)	2) altre . . .	25 %
e	4303 (n)	altre macchine e apparecchi per stampare	25 %
f	4304	parti staccate.	25 %
1098		Macchine ed apparecchi, accessori, per la stampa; caratteri ed altro materiale, per la stampa:	
a	4305	mettifogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	35 %
b	4306	macchine per comporre e fondere caratteri, e loro parti	20 %
c	4307	materiali e apparecchi per la riproduzione con sistemi diversi da quello tipografico o litografico .	35 %
d	4308	caratteri ed altri tipi mobili .	30 %
e	4309	altri. .	30 %
1099	4310	Macchine per montare le placche e i nastri di carde . .	25 %
1100		Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
a		macchine ed apparecchi per la preparazione dalla cardatura:	
		1) con vasche o simili organi:	
	4311	α) di acciaio inossidabile .	30 %
	4312	β) di metalli non ferrosi . .	25 %
	4313	γ) di altre materie	30 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1100		Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
a		macchine ed apparecchi per la preparazione alla cardatura:	
		2) altre, del peso:	
	4314	α) di più di 20 q.li ..	30 %
	4315	β) fino a 20 q.li ..	30 %
b		carde:	
	4316	1) per fibre disintegrate di lino, canapa e juta	25 %
	4317	2) altre	30 %
c		macchine per la preparazione alla filatura propriamente detta:	
	4318	1) per lino e canapa	20 %
	4319	2) altre	25 %
d		parti staccate ed accessori:	
	4320	1) guarniture per carde	25 %
	4321	2) pettini e barrette per macchine per sfilacciare, per cardare, per pettinare e per altre macchine simili	25 %
	4322	3) altri	25 %
1101		Macchine per filare, e ritorcere, e loro parti:	
a		filatoi e torcitoi di qualsiasi sistema:	
	4323 (n)	1) con filiere per fibre artificiali o sintetiche	25 %
	4324 (n)	2) altri, continui .	25 %
	4325 (n)	3) altri, intermittenti .	25 %
b	4326 (n)	macchine per fare spaghi e corde .	25 %
c		accessori e parti staccate:	
	4327	1) pompette per macchine per la filatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche .	30 %
	4328	2) filiere per macchine per la filatura delle fibre artificiali o sintetiche .	Dazio dei lavori del metallo di cui sono formate
	4329	3) fusi, compresi quelli ad alette ..	30 %
	4330	4) anelli e cursori .	35 %
	4331	5) cilindri scanalati	30 %
	4332	6) altri . .	30 %
1102		Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura, per la preparazione alla tessitura, e loro parti:	
a	4333 (n)	bobinatoi	30 %
b	4334 (n)	macchine ed apparecchi per l'orditura	30 %
c	4335 (n)	imbozzimatrici	30 %
d	4336	parti staccate ed accessori	30 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1103		Telai per tessitura:	
a	4337 (n)	per nastri	30 %
b		altri:	
	4338 (n)	1) automatici .	30 %
		2) non automatici:	
	4339 (n)	α) ad una navetta . . .	30 %
	4340 (n)	β) altri . .	30 %
1104		Macchine e telai per maglieria:	
a		rettilinei:	
	4341 (n)	1) telai tipo « Cotton » ed analoghi, funzionanti con aghi a becco	30 %
	4342 (n)	2) telai funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per tessuti a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile	25 %
		3) macchine ad aghi articolati:	
	4343 (n)	α) a mano	30 %
	4344 (n)	β) a motore	30 %
b		circolari:	
	4345 (n)	1) funzionanti con aghi a becco	30 %
		2) funzionanti con aghi di altro tipo:	
	4346 (n)	α) con cilindro avente un diametro inferiore a 20 cm . . .	30 %
	4347 (n)	β) con cilindro avente un diametro superiore a 20 cm. .	30 %
c	4348 (n)	macchine ed apparecchi per riammagliare	30 %
1105		Macchine per intrecciare e simili; telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, e reti:	
a	4349 (n)	macchine per intrecciare. .	30 %
b	4350 (n)	altri.	25 %
1106		Macchine e apparecchi accessori dei telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, treccie, passamanerie, e reti:	
a	4351 (n)	meccaniche Jacquard, Ratiéres, Vincenzi, Verdol ed altre meccaniche d'armatura . .	30 %
b	4352 (n)	altri, comprese le macchine per allestire le attrezzature dei meccanismi di armatura	25 %
1107		Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti, e dei loro meccanismi complementari:	
a	4353	navette.	25 %
b	4354	spole e rocchetti .	25 %
c	4355	lame, barrette, licci e maglioni. .	30 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1107		Accessori e parti staccate di telai e di macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti, e dei loro meccanismi complementari:	
d		aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria e per meccanismi Jacquard e simili:	
	4356	1) montati su fondo metallico . .	30 %
		2) altri;	
		α) aghi articolati del peso per 1000 pezzi:	
	4357	I) fino a 500 grammi .	30 %
	4358	II) più di 500, fino a 1000 gr. . .	30 %
	4359	III) più di 1000 gr.	30 %
	4360	β) aghi a becco	30 %
	4361	γ) punzoni e passette ed altri articoli in filo tondo o piatto	30 %
	4362	δ) platine e simili, tranciate	30 %
e		altri:	
	4363	1) per telai da tessitura ..	30 %
	4364	2) non nominati	30 %
1108		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro, e loro parti:	
a		macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli:	
	4365	1) per la preparazione del pelo o della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	30 %
	4366	2) per la formazione e rifinitura dei cappelli .	30 %
b	4367	altri . . .	30 %
c		accessori e parti staccate:	
		1) forme e matrici:	
	4368	α) di legno	Dazio dei lavori di legno secondo la specie
	4369	β) di metallo .	30 %
	4370	2) altri .	30 %
1109		Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
a		macchine ed apparecchi per lavare, purgare, sbozzimare, candeggiare, tingere e pulire:	
	4371	1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile o di altri metalli non ferrosi	30 %
	4372	2) altri	30 %
b	4373	macchine per la stampa dei prodotti tessili	25 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1109		Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
c	4374	macchine per asciugare	30 %
d	4375	calandre ad uno o più cilindri per tessuti	35 %
e	4376	taglierine per tessuti e tagliacampioni	25 %
f		altri:	
	4377	1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile o di metalli non ferrosi	30 %
	4378	2) non nominati	30 %
g	4379	parti staccate ed accessori	30 %
1110		Macchine da cucire di ogni specie, e loro parti:	
a		complete di sostegni o mobili:	
	4380 (n)	1) per usi familiari	30 %
	4381 (n)	2) per usi industriali	30 %
b		teste di macchine:	
	4382 (n)	1) per usi familiari	30 %
	4383 (n)	2) per usi industriali	30 %
c		sostegni, trasmissioni, accessori e parti staccate:	
	4384	1) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri materiali ferrosi	30 %
	4385	2) tavole, cofani, mobili e parti di mobili, di sostegni e di trasmissioni, di legno, metallo o altra materia	35 %
	4386	3) parti staccate di teste di macchine da cucire e apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine da cucire	35 %
	4387	4) aghi	35 %
1111	4388	Macchine e apparecchi per concerie, per la lavorazione del cuoio, delle pelli e per la fabbricazione degli oggetti di cuoio e di pelle, e loro parti:	35 %
1112	4389	Apparecchi per misurare le pelli, e loro parti	20 %
1113		Torni:	
a	4390 (n)	automatici	20 %
b	4391 (n)	semiautomatici	25 %
c	4392 (n)	altri	25 %
1114	4393	Fresatrici e fresatrici-pialle	25 %
1115	4394	Macchine per tagliare ingranaggi	20 %
1116	4395	Piallatrici, stozzatrici, limatrici	25 %

Segue CAPITOLO LXXXIV : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1117	4396	Alesatrici	25 %
1118	4397	Foratrici e maschiatrici	25 %
1119	4398	Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	25 %
1120	4399	Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili .	25 %
1121	4400	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	25 %
1122	4401	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro e della ceramica ..	25 %
1123	4402	Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, dell'ebanite e di altre simili materie	25 %
1124		Macchine utensili portatili, e loro parti :	
a	4403	elettriche	40 %
b	4404	pneumatiche	35 %
c	4405	parti staccate di macchine utensili portatili .	40 %
1125		Accessori e parti staccate di macchine utensili, non nominati nè compresi altrove :	
a		portapezzi e portautensili per macchine e per utensileria a mano, come mandrini, piattelli (esclusi quelli magnetici), morse per macchine, pinze da avvitare, impugnature, manicotti e torrette portautensili; filiere a scatto automatico:	
	4406	1) mandrini universali	25 %
	4407	2) altri	35 %
b	4408	dispositivi speciali da applicare su macchine utensili (apparecchi per alesare, fresare, rettificare, filettare, tornire, ecc.)	25 %
c	4409	apparecchi per dividere	25 %
d	4410	altri accessori e parti staccate .	30 %
1126	4411	Apparecchi per tagliare, saldare, metallizzare, riscaldare a mezzo della fiamma ossiacetilenica (o con gas simili), e loro parti.	25 %
1127	4412	Macchine ed apparecchi destinati all'imballaggio o al condizionamento di merci, non nominati nè compresi altrove, e loro parti .	35 %
1128		Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare, incapsulare i recipienti (bottiglie, scatole, sacchi, ecc.), e loro parti:	
a		per liquidi :	
	4413	1) bevande gassose . .	35 %
	4414	2) altri . .	35 %
b	4415	altri . .	35 %
c	4416	parti staccate	35 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA dalla Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1129	4417	Macchine ed apparecchi per pulire, lavare, risciacquare, spazzolare, asciugare, recipienti compreso il vasellame, e loro parti	40 %
1130		Apparecchi per pesare (escluse le bilancie di precisione):	
a	4418	automatici e semiautomatici . . .	30 %
b		altri:	
	4419	1) ad installazione fissa . .	35 %
	4420	2) bilancie a sospensione inferiore o a pendolo	35 %
	4421	3) stadere a bilico portatili	35 %
	4422	4) di altra specie	35 %
c	4423	pesi per bilancie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
1131		Macchine da scrivere e loro parti, anche con battuta elettrica:	
		Le macchine da scrivere combinate con dispositivi di calcolo sono classificate come « macchine calcolatrici ».	
a	4424 (n)	macchine complete	45 %
b	4425	parti di macchine da scrivere compresi i caratteri	55 %
1132		Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti:	
		I motori comunque inseriti nelle macchine si tassano insieme con queste.	
a		da calcolo e contabili (escluse quelle a schede perforate per contabilità e statistica):	
		1) addizionatrici, sottrattrici, pesanti ciascuna:	
	4426 (n)	α) 25 kg. o meno	45 %
	4427 (n)	β) più di 25 kg.	30 %
		2) calcolatrici:	
		α) non scriventi, pesanti ciascuna:	
	4428 (n)	I) 20 kg. o meno .	45 %
	4429 (n)	II) più di 20 kg.	30 %
		β) scriventi, pesanti ciascuna:	
	4430 (n)	I) 25 kg. o meno . . .	45 %
	4431 (n)	II) più di 25 kg. .	30 %
b		registratori di cassa e macchine per la compilazione ed emissione di biglietti, scontrini e simili:	
	4432 (n)	1) registratori di cassa	30 %
	4433 (n)	2) altre	30 %

Segue CAPITOLO LXXXIV : **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1132		Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti:	
c	4434 (n)	macchine per contabilità e per statistica, a schede perforate .	25 %
d	4435 (n)	non nominate . . .	30 %
e		parti:	
		1) caratteri:	
	4436	α) di stanghe o barre cifrate per macchine da calcolo . .	15 %
	4437	β) altri	45 %
		2) non nominate:	
	4438	α) di macchine addizionatrici, sottrattrici e calcolatrici	45 %
	4439	β) di registratori di cassa, di macchine per la compilazione di biglietti scontrini e simili e di macchine per contabilità e statistica a schede perforate	35 %
	4440	γ) di macchine contabili non nominate . .	35 %
1133		Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4441	affrancatrici automatiche.	30 %
b	4442	per stampare indirizzi e diciture fisse, a schede metalliche a punzonatrici.	35 %
c	4443	duplicatori rotativi, poligrafi meccanici	40 %
d	4444	per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili .	20 %
e	4445	altri.	25 %
1134	4446	Distributori automatici e apparecchi simili, e loro parti	25 %
1135		Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti:	
a	4447	idraulici .	25 %
b		a funzionamento elettrico, del peso:	
	4448	1) superiore a kg. 2000	30 %
	4449	2) di 2000 kg. o meno	35 %
c	4450	altri. . . .	30 %
d	4451	parti staccate	35 %
1136		Argani e verricelli e loro parti:	
a	4452	a mano	30 %
b	4453	elettrici . .	35 %
c	4454	altri	30 %
d	4455	parti staccate	35%

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1137	4456	Gru	35 %
1138	4457	Portali	35 %
1139	4458	Benne caricatrici, griffe articolate, ganci per sollevamento e organi simili .	35 %
1140		Binde e martinetti:	
	4459	meccanici . . .	30 %
b	4460	idraulici	30 %
c	4461	altri (pneumatici, elettrici)	35 %
1141		Taglie e paranchi:	
a	4462	elettrici	45 %
b	4463	altri	35 %
1142	4464	Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	35 %
1143	4465	Cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche	35 %
1144	4466	Ponti scorrevoli, ponti girevoli per locomotive, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birotaie per trasporti interni . .	35 %
1145	4467	Comandi meccanici per paratie idrauliche	35 %
1146		Altri apparecchi di sollevamento, non nominati nè compresi altrove:	
a	4468	scale meccaniche	35 %
b	4469	di altra specie	35 %
1147		Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
a	4470	macchinario per trivellazioni e sondaggi . . .	35 %
b	4471 (n)	rulli compressori	30 %
c	4472 (n)	spazzaneve	30 %
d	4473	altre	35 %
		Rientrano nella sottovoce d) *le pale meccaniche, le scavatrici, le macchine caricatrici, preparatrici, tagliatrici, livellatrici, dissodatrici, frangizolle a cilindri, abbassatrici di livello, levigatrici, spianatrici, battipali.*	

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1148		Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per rompere frantumare e polverizzare, e loro parti:	
a	4474	a mascelle, a palle o a martelli . .	35 %
b	4475	altri	35 %
1149		Apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per il vaglio, la cernita, la classificazione, il lavaggio, la separazione della polvere, e loro parti:	
a	4476	meccanici e idraulici	35 %
b	4477	altri (pneumatici, elettrostatici, magnetici, ed a separazione centrifuga per usi minerari)	35 %
		Gli apparecchi a separazione centrifuga *seguono il trattamento di questa voce, semprechè il loro peso sia superiore a* 250 *chilogrammi e ne sia accertata la destinazione alle industrie mineraria, vetraria, ceramica e metallurgica.*	
c	4478	parti staccate	35 %
1150	4479	Mescolatrici e impastatrici, non nominate nè comprese altrove, e loro parti	35 %
1151	4480	Macchine e apparecchi per formare, modellare, agglomerare, gettare, per fare amalgame (di combustibili solidi, di paste ceramiche, di gesso, di calcestruzzo) e per formare i modelli di fonderia in sabbia	35 %
1152		Presse, non nominate nè comprese altrove:	
a	4481	idrauliche	35 %
b	4482	altre	35 %
1153	4483	Filtri-presse, con o senza pompe, non nominati nè compresi altrove . .	35 %
1154	4484	Macchine e apparecchi centrifughi, non nominati nè compresi altrove	35 %
1155		Laminatoi e calandre e loro parti:	
a		laminatoi e treni di laminazione, diversi da quelli per tubi, compreso il materiale di manipolazione o di manutenzione, presentato coi laminatoi stessi:	
	4485	1) a caldo . .	35 %
	4486	2) a freddo . .	35 %
b	4487	calandre non nominate nè comprese altrove. . . .	35 %
c	4488	accessori e parti staccate	35 %
1156	4489	Macchine e apparecchi per la fabbricazione del cemento, della calce, e del gesso, e loro parti .	35 %
1157	4490	Macchine e apparecchi per la preparazione del calcestruzzo, e loro parti	35 %

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1158	4491	Macchine e apparecchi per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative, compresi gli apparecchi ausiliari, e loro parti	35 %
1159	4492	Macchine per decapare, metalli, vetro, pietra, e altre materie dure, con sabbia o graniglia. . . .	35 %
1160	4493	Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali . . .	35 %
		Si classificano in questa voce quelli di peso superiore a 75 chilogrammi; quelli pesanti 75 chilogrammi o meno seguono il trattamento degli strumenti scientifici secondo la specie.	
1161		Macchine per l'industria vetraria non nominate nè comprese altrove:	
a	4494	per la fabbricazione del vetro in lastre (vetri da finestra, specchi, ecc.) e per la loro rifinitura.	35 %
b	4495	per la fabbricazione della paglia di vetro	25 %
c	4496	per fabbricare le ampolle delle lampade elettriche e delle valvole termoioniche	25 %
d	4497	altre	30 %
1162	4498	Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termoioniche	25 %
1163	4499	Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate	35 %
1164		Forme e conchiglie per metalli, vetro, gomma elastica e materie plastiche:	
a	4500	lingottiere di ghisa	30 %
b	4501	altre	30 %
1165	4502	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi altrove	35 %
1166		Rubinetteria organi e apparecchi per la regolazione del flusso dei liquidi e dei gas :	
a	4503	apparecchi di regolazione automatica	30 %
b	4504	regolatori e riduttori di pressione, anche muniti di manometro	35 %
c		altri:	
	4505	1) di ghisa, ferro e acciaio	35 %
	4506	2) di altre materie	35 %
167		Cuscinetti di ogni specie, a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici o conici e loro parti :	
a	4507	a sfere .	40 %
b	4508	altri .	40 %

Segue CAPITOLO LXXXIV: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1167		Cuscinetti di ogni specie a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici o conici:	
c		parti staccate:	
		1) finite:	
	4509	α) sfere, rulli, rullini e aghi calibrati	45 %
	4510	β) altre	45 %
	4511	2) greggie	Dazio delle parti di macchine non nominate greggie
1168		Alberi, ruote dentate e barre scanalate, volani, puleggie e altri organi e pezzi meccanici:	
a	4512	alberi di trasmissione	35 %
b	4513	ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi	35 %
c	4514	volani e puleggie	35 %
d	4515	innesti o accoppiamenti diversi dagli ingranaggi (a griffe, a frizione guarniti o non, elastici) esclusi quelli elettromagnetici	35 %
e	4516	supporti e cuscinetti	35 %
f	4517	cilindri per macchine (di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o di altre materie, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili)	35 %
g	4518	riduttori e moltiplicatori di velocità, variatori e cambi di velocità, per macchine	35 %
h	4519	ingrassatori e oliatori automatici	35 %
i	4520	altri organi di trasmissione o di comando, per macchine, non nominati nè compresi altrove; parti staccate di organi di trasmissione	35 %
1169		Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, greggie o semplicemente sbavate:	
a	4521	semplicemente fuse	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati secondo la specie
b	4522	fucinati, e stampati fusi sotto pressione	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati secondo la specie
		L'importatore ha la facoltà di chiedere l'applicazione del dazio previsto per le parti di macchine finite se più favorevole.	
1170	4523	Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominati nè compresi altrove, di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o loro leghe e di altre materie	40 %

CAPITOLO LXXXV

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE GENERALI:

1) *Circa la classificazione delle macchine, apparecchi ed attrezzature elettriche, importate complete, presentate non montate o importate a riprese, vale quanto stabilito nelle Note Generali del Capitolo LXXXIV.*

2) *Gli apparecchi ausiliari, gli strumenti di misura e gli accessori montati su macchine o apparecchi elettrici, seguono il trattamento delle macchine o apparecchi sui quali sono montati, senza però influire sul peso; se presentati separatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

3) *Per la classificazione delle parti staccate, non greggie, di macchine, apparecchi o attrezzature elettriche, valgono le regole seguenti:*

I) *Qualora siano riconosciute come facenti parte di una determinata macchina o apparecchio o attrezzatura elettrica, seguono il trattamento della voce in cui rientra la macchina, l'apparecchio o l'attrezzatura elettrica di cui essi fanno parte.*

II) *Qualora sia riconosciuto che esse fanno parte di macchine, apparecchi o attrezzature elettriche, ma non di una determinata macchina, apparecchio o attrezzatura, esse dovranno seguire il trattamento delle generiche parti di apparecchi per l'applicazione dell'elettricità non nominate.*

III) *Le valvole, le lampade, i tubi, inseriti in apparecchi a funzionamento termoionico seguono il trattamento loro proprio anche se importati con i rispettivi apparecchi.*

IV) *Le seguenti parti meccaniche lavorate, di qualsiasi materia, per macchine, apparecchi e attrezzature elettriche, importate separatamente, rientrano nella rispettiva voce del Capitolo LXXXIV:*

articoli di rubinetteria e apparecchi che servono a regolare il flusso dei liquidi nelle tubazioni;
cuscinetti di rotolamento in genere;
ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi;
alberi di trasmissione;
volani e puleggie;
riduttori, moltiplicatori, variatori e cambi di velocità;
ingrassatori e oliatori automatici;
innesti o accoppiamenti;
supporti e cuscinetti;
cilindri;
altri organi di trasmissione o di comando.

4) *Sugli apparecchi radioriceventi, sulle valvole, altoparlanti, rivelatori a cristallo, sulle lampade e tubi elettrici per illuminazione è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.*

* * *

Sui fili, cordoni e cordoncini, elettrici, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione sui filati.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1171		Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti, pesanti:	
a	4524 (n)	fino a 5 chilogrammi	50 %
b	4525 (n)	più di 5 chilogrammi, fino a 50 chilogrammi	45 %
c	4526 (n)	più di 50 chilogrammi, fino a 1000 chilogrammi	45 %
d	4527 (n)	più di 1000 chilogrammi	40 %
e		parti staccate:	
	4528	1) induttori, indotti, muniti o no di collettore	50 %
	4529	2) altre	50 %
1172		Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza, e loro parti:	
a	4530 (n)	per apparecchi elettromedicali	50 %
b		altri, pesanti:	
	4531 (n)	1) fino a 10 chilogrammi	50 %
	4532 (n)	2) più di 10 chilogrammi, fino a 1000 chilogrammi	45 %
	4533 (n)	3) più di 1000 chilogrammi	45 %
c	4534	parti staccate	50 %
		I trasformatori presentati immersi nell'olio si daziano insieme con questo.	

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1173		Convertitori statici; mutatori e raddrizzatori, e loro parti:	
a		ad arco o a vapori metallici:	
	4535 (n)	1) con recipienti di ferro	45 %
	4536 (n)	2) con recipienti di vetro. . .	45 %
b	4537 (n)	altri	45 %
c	4538	parti staccate . .	45 %
1174	4539	Calamite, magnetizzate o no	35 %
1175		Pile elettriche, e loro parti:	
a	4540	a liquido	25 %
b	4541	altre	45 %
1176		Accumulatori elettrici, e loro parti:	
a	4542	a piombo	60 %
b	4543	altri	40 %
c		parti staccate:	
		1) placche ed altre parti metalliche:	
	4544	α) di piombo	60 %
	4545	β) altre	40 %
	4546	2) recipienti per accumulatori e separatori	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
1177		Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:	
a	4547	completamente o prevalentemente fatti di porcellana	45 %
b	4548	prevalentemente fatti di altro materiale isolante.	40 %
c		altri:	
		1) non automatici, pesanti per pezzo	
	4549	α) fino ad 1 kg	40 %
	4550	β) più di 1, fino a 10 kg.	35 %
	4551	γ) più di 10 kg.	35 %
		2) automatici, pesanti per pezzo:	
	4552	α) fino ad 1 kg.	40 %
	4553	β) più di 1, fino a 10 kg.	35 %
	4554	γ) più di 10 kg.	35 %
1178		Apparecchi di regolazione, e loro parti:	
a	4555	non automatici (reostati, e simili)	35 %
b	4556	automatici (regolatori d'intensità, di tensione, termostati, e simili) escluse le lampade	35 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecci elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1179		Condensatori elettrici fissi:	
a		isolati con carta, del peso unitario:	
	4557	1) fino a gr. 100	50 %
	4558	2) di più di gr. 100	25 %
b		isolati con mica, del peso unitario:	
	4459	1) fino a gr. 100	50 %
	4560	2) di più di gr. 100	25 %
c	4561	isolati con materie ceramiche	50 %
d	4562	elettrolitici (elettrochimici)	60 %
e	4563	altri	25 %
1180		Resistenze fisse diverse da quelle per riscaldamento, del peso unitario:	
a	4564	fino a 100 gr.,	50 %
b	4565	di più di 100 gr. .	45 %
1181		Cavi e fili isolati, per l'elettricità:	
a	4566	tagliati in pezzi e muniti di spine di connessione o di terminali	35 %
b		altri:	
		1) con guaina di piombo o con armature metalliche:	
	4567	α) isolati con materie plastiche, anche con aggiunta di altre materie .	40 %
	4568	β) isolati con gomma naturale o artificiale, con balata o guttaperca, anche con aggiunta di altre materie, escluse le materie plastiche .	40 %
	4569	γ) isolati con pasta di cellulosa, con carta o con materie tessili (esclusa la seta, schappe e fibre tessili artificiali).	40 %
	4570	δ) isolati con altre materie (magnesia, amianto, seta, schappe, fibre tessili artificiali, vetro, ecc.)	40 %
		2) senza guaina o armature metalliche:	
	4571	α) isolati con sole vernici, lacca, sali od ossidi metallici (fili smaltati od ossidati anodicamente)	45 %
	4572	β) isolati con gomma naturale o artificiale, con balata o guttaperca, anche con aggiunta di altre materie, escluse le materie plastiche . .	45 %
	4573	γ) isolati con materie plastiche, anche con aggiunta di altre materie . .	45 %
	4574	δ) isolati con magnesia, amianto, seta, schappe, fibre tessili artificiali, vetro, puri o mescolati con altre materie esclusa la gomma e le materie plastiche	45 %
	4575	ε) isolati con pasta di cellulosa, con carta o con materie tessili (esclusa la seta, schappe e le fibre tessili artificiali)	45 %
	4576	ϑ) isolati con altre materie	45 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1182		Carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici:	
		Sui carboni puri metallizzati, od in qualsiasi altro modo preparati, per illuminazione ad arco, si riscuote oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.	
a	4577	elettrodi per forni elettrici ed anodi, per processi elettrolitici . .	15 %
b		altri:	
	4578	1) in piastre o in blocchi . . .	15 %
	4579	2) spazzole per macchine dinamo elettriche	20 %
	4580	3) non nominati . . .	20 %
1183		Isolatori, anche con armature di metallo comune:	
a		di porcellana, di terraglia, di grès e terracotta:	
	4581	1) con parti metalliche	45 %
	4582	2) senza parti metalliche . .	50 %
b	4583	di steatite, sillimanite, magnesia fusa, e materie simili, con o senza parti metalliche	55 %
c	4584	di vetro	55 %
d	4585	di materie plastiche	Dazio dei lavori delle materie plastiche secondo la specie
e	4586	di altre materie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati, secondo la specie
1184		Pezzi isolanti, non montati, per macchine, apparecchi ed installazion elettrotecniche:	
a	4587	di porcellana, terraglia, grès e terracotta . . .	50 %
b	4588	di steatite, sillimanite, magnesia fusa, e di materie simili	55 %
c	4589	di vetro	50 %
d	4590	di materie plastiche	Dazio dei lavori delle materie plastiche secondo la specie
e	4591	di altre materie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati, secondo la specie
1185		Tubi isolanti, di carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose, per condutture elettriche, e relativi raccordi e scatole di collegamento o di derivazione:	
a	4592	con rivestimento di ferro o di acciaio, anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato, e simili .	50 %
b	4593	con rivestimento di altro metallo . .	50 %
c	4594	altri	30 %
1186		Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a		per uso domestico:	
	4595	1) aspiratori di polvere, lucidatori per pavimenti e per scarpe	80 %
	4596	2) per lavare e asciugare la biancheria, macchine per lavare le stoviglie, il vasellame, con o senza dispositivo di riscaldamento .	60 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1186		Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
b		rasoi e tosatrici:	
	4597	1) rasoi	60 %
	4598	2) tosatrici .	60 %
	4599	3) parti staccate di rasoi e tosatrici	60 %
c	4600	ventilatori fino a 600 watts	60 %
d	4601	altri, di peso non superiore a 15 kg. .	60 %
1187		Apparecchi di accensione elettrica per motori ad esplosione; candele di accensione e di riscaldamento:	
a	4602	magneti di qualsiasi sistema, comprese la dinamo-magnete . . .	45 %
b	4603	altri apparecchi di accensione (distributori di accensione, bobine di accensione, volani-magneti, ecc.) . .	75 %
c	4604	parti staccate di apparecchi di accensione . .	75 %
d		candele di accensione e di riscaldamento, e loro parti:	
	4605	1) candele complete	60 %
		2) parti staccate:	
	4606	α) metalliche . .	60 %
	4607	β) isolanti	55 %
e	4608	ruttori e loro parti . .	75 %
1188		Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed altri veicoli, non nominate nè comprese altrove:	
a		apparecchi di avviamento, di illuminazione e generatori elettrici:	
		1) motorini di avviamento:	
	4609	α) per autoveicoli	75 %
	4610	β) altri . .	75 %
		2) generatori (dinamo):	
	4611	α) per velocipedi . . .	75 %
	4612	β) per motocicli e autoveicoli	75 %
	4613	γ) altri	75 %
		3) apparecchi per illuminazione (proiettori, lanterne, fuochi di posizione fissi, ecc.):	
	4614	α) per velocipedi, compresi gli apparecchi completi muniti delle rispettive dinamo	60 %
	4615	β) per motocicli e autoveicoli . . .	60 %
	4616	γ) altri	60 %
b		apparecchi di segnalazione:	
	4617	1) acustici . . .	60 %
	4618	2) altri	60 %
c	4619	altri apparecchi non nominati nè compresi altrove (tergicristalli, apparecchi antinebbia, disgelatori, ecc.)	60 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1189		Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4620	fornelli, cucine, scaldavivande, forni per uso domestico, ferri da stiro, scalda acqua a serbatoio, stufe	60 %
b	4621	macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bar	30 %
c	(n) 4622	tostapane automatici .	50 %
d	4623	non nominati	50 %
e	4624	parti staccate di apparecchi elettrotermici non nominati, esclusi gli elementi di riscaldamento .	60 %
f		elementi di riscaldamento:	
	4625	1) fatti con tubi corazzati	60 %
	4626	2) altri	40 %
1190		Lampade e tubi per l'illuminazione elettrica, compresi i tubi fluorescenti, e loro parti:	
a		lampade e tubi ad incandescenza, a filamenti metallici o di carbone, pesanti:	
	4627 (n)	1) 5 gr. o meno	25 % col dazio minimo di L. 15 per pezzo
	4628 (n)	2) più di 5 gr., fino a 15 gr. .	25 % col dazio minimo di L. 30 per pezzo
	4629 (n)	3) più di 15 gr. . . .	25 % col dazio minimo di L. 45 per pezzo
		4) parti di lampade e di tubi ad incandescenza:	
	4630	α) zoccoli e attacchi . .	10 %
	4631	β) non nominate .	10 %
b	4632 (n)	lampade ad arco	25 % col dazio minimo di L. 100 per pezzo
c	4633	parti di lampade ad arco	10 %
d		non nominati:	
		1) lampade e tubi:	
	4634 (n)	α) a vapori di mercurio per usi tecnici e medicali. .	25 %
		β) altri:	
	4635 (n)	I) fino a 50 Watt	25 % col dazio minimo di L. 200 per pezzo
	4636 (n)	II) più di 50 Watt	25 % col dazio minimo di L. 300 per pezzo
		2) parti di lampade e di tubi per illuminazione elettrica non nominati:	
	4637	α) tubi a scarica, apparecchiature e supporti intermedi . .	10 %
	4638	β) altre	10 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1191		Apparecchi radiologici, e loro parti:	
a	4639	per uso medico, esclusi i tubi Röntgen e le valvole Röntgen	30 %
b	4640	tubi Röntgen e valvole Röntgen.	30 %
c	4641	dosimetri Röntgen .	25 %
d		parti staccate:	
	4642	1) dispositivi antidiffusori	35 %
	4643	2) schermi fluorescenti per radiologia.	35 %
	4644	3) altre	35 %
1192		Apparecchi elettromedicali, e loro parti:	
a	4645	elettrocardiografi	30 %
b	4646	altri .	35 %
c	4647	parti staccate	35 %
1193		Cristalli per applicazioni piezoelettriche:	
a	4648	naturali, tagliati e lavorati in placchette, barrette, lastrine e simili, non montati .	20 %
b		artificiali:	
	4649	1) greggi	20 %
	4650	2) gliati e lavorati in placchette, barrette, lastrine e simili, non montati	20 %
1194		Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti:	
		Le incastellature di ferro delle centrali e simili, presentate separate, seguono il trattamento loro proprio. *Le valvole, i tubi e le lampade seguono il trattamento loro proprio, anche se presentate con i rispettivi apparecchi. Gli amplificatori suscettibili di impiego promiscuo e non facenti parte integrante del l'apparecchio seguono il trattamento loro proprio.* *I motori elettrici azionanti gli apparecchi, quando siano ad essi incorporati o siano con essi presentati, seguono il trattamento dei rispettivi apparecchi.*	
a		per la commutazione telegrafica:	
	4651	1) telescrittori e apparecchi non nominati (Morse, Baudot, Hugues, ecc.)	30 %
	4652	2) dispositivi terminali telegrafici a valvole termoioniche	20 %
	4653	3) commutatori a mano ed automatici	20 %
		4) parti staccate:	
	4654	α) di telescrittori e apparecchi non nominati	35 %
	4655	β) di dispositivi terminali telegrafici a valvole termoioniche	25 %
	4656	γ) di commutatori a mano ed automatici	25 %
b		per la commutazione telefonica:	
	4657	1) apparecchi di abbonati	25 %
	4658	2) commutatori a mano e automatici.	25 %
		3) parti staccate:	
	4659	α) di apparecchi di abbonati	30 %
	4660	β) di commutatori a mano ed automatici	30 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1194		Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti:	
c		per la telegrafia e la telefonia su filo a grande distanza, comprese le apparecchiature ad alta frequenza:	
	4661	1) apparecchiature complete	30 %
	4662	2) parti staccate	30 %
d		per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini (fac-simile):	
	4663	1) apparecchiature complete.	25 %
	4664	2) parti staccate	30 %
1195		Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti:	
a	4665	per strade ferrate ed altre vie di comunicazione .	25 %
b		altri:	
	4666	1) suonerie e segnali per appartamenti, uffici, alberghi e simili; quadri indicatori	40 %
	4667	2) non nominati .	40 %
c	4668	parti staccate . .	40 %
1196		Apparecchi elettrici per saldare, scaldare i metalli (compresi quelli a mano), esclusi quelli basati sul principio del trasformatore, e loro parti:	
a	4669	rotativi (motore dinamo) .	Dazio dei generatori elettrici secondo la specie
b	4670	altri	35 %
1197		Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4671	apparecchi di protezione contro le sopratensioni. .	35 %
b	4672	quadri di comando, di distribuzione, di misura e simili (esclusi gli strumenti di misura)	35 %
c	4673	apparecchi elettromagnetici, non nominati nè compresi altrove, (elettrocalamite per apparecchi di sollevamento, separatori elettromagnetici, relais ausiliari e di protezione ad eccezione di quelli per telegrafia e telefonia e per le apparecchiature di autoveicoli)	30 %
d	4674	altri	35 %
e	4675	parti staccate	35 %
1198		Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti per qualsiasi impiego, e loro parti:	
		Le valvole e le lampade seguono il trattamento loro proprio, anche se presentate con i rispettivi apparecchi.	
a	4676 (n)	microfoni	50 % col dazio minimo di L. 1000 per pezzo
b	4677 (n)	amplificatori	60 % col dazio minimo di L. 10.000 per pezzo
c	4678 (n)	altoparlanti	60 % col dazio minimo di L. 500 per pezzo

Segue Capitolo LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1198		**Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti per qualsiasi impiego, e loro parti:**	
d		**parti staccate:**	
	4679	**1) di microfoni**	**80 %**
	4680	**2) di amplificatori**	**70 %**
	4681	**3) di altoparlanti**	**40 %**
1199	4682	Apparecchi elettrici di audizione per sordi	**25 %**
1200		**Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonia e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmettitori, pesanti:**	
		Le incastellature di ferro dei pannelli degli apparecchi separate o separabili seguono il trattamento loro proprio:	
a	4683 (n)	fino a 70 kg.	45 %
b	4684 (n)	più di 70, fino a 300 kg. . . .	30 %
c	4685 (n)	più di 300 kg. . .	20 %
1201	4686 (n)	Apparecchi radioriceventi, anche per televisione, o con fonografo	60 % con un dazio minimo di L. 12.000 per apparecchio
1202		Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove:	
a		per radioguida, per radiosegnalazioni, radiogoniometria e simili:	
		1) radiogoniometri, pesanti:	
	4687 (n)	α) fino a 150 kg. .	35 %
	4688 (n)	β) più di 150 kg. .	20 %
		2) altri, pesanti:	
	4689 (n)	α) fino a 70 kg. . . .	45 %
	4690 (n)	β) più di 70, fino a 300 kg. .	30 %
	4691 (n)	γ) più di 300 kg.	20 %
b	4692 (n)	radioscandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde elettromagnetiche .	20 %
c	4693 (n)	apparecchi per prese d'immagine per televisione, a trasmissione diretta	35 %
d	4694 (n)	altri	30 %
1203		Parti staccate e accessori, non nominati nè compresi altrove, di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie:	
a	4695	condensatori variabili . .	50 %
b		custodie, anche in forma di mobili:	
	4696	1) di legno . .	Dazio dei mobili secondo la specie
	4697	2) altre . .	60 %
c	4698	altri .	75 %

Segue CAPITOLO LXXXV: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1204		**Tubi, valvole e lampade termoioniche:**	
a	4099 (n)	tubi speciali per trasmissioni radioelettriche. . .	50 %
		Si considerano tali le valvole idonee alle trasmissioni radioelettriche di peso superiore a kg. 0,300.	
b	4700 (n)	tubi, valvole e lampade a raggi catodici	25 %
c		tubi, valvole e lampade, raddrizzatrici a gas, pesanti:	
	4701 (n)	1) fino a gr. 200 .	40 % con un dazio minimo di L. 200 per pezzo
	4702 (n)	2) più di 200 gr.	50 %
d	4703 (n)	tubi, valvole e lampade radioelettrici (per ricezione, amplificazione e per raddrizzare le correnti nel vuoto, indicatori di accordo di qualsiasi tipo)	40 % con un dazio minimo di L. 200 per pezzo
1205	4704	Cellule fotoelettriche nel vuoto o nel gas, e loro parti	25 %
1206	4705	Tubi, valvole e lampade elettriche, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli per illuminazione (analizzatori elettronici di immagini, tubi a emissione secondaria e moltiplicatori elettronici, tubi elettrometri e fotocontatori, tubi regolatori di tensione o d'intensità, e simili) . .	25 %
1207		Parti staccate di valvole, di tubi e di lampade elettriche (escluse quelle per illuminazione):	
a	4706	catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo . . .	15 %
b	4707	altre	30 %

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTA GENERALE : *Il trattamento previsto per i veicoli, terrestri, aerei o marittimi, si applica al complesso dei detti veicoli, così come sono presentati all'importazione, vale a dire comprendendovi le caldaie, le attrezzature elettriche, gli strumenti e gli accessori diversi, semprechè questi facciano parte del veicolo e siano montati su di esso.*

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO LXXXVI

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1208	4708 (n)	Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	20 %
1209		Locomotive elettriche:	
a	4709 (n)	a presa di corrente	20 %
b	4710 (n)	ad accumulatori	20 %
c	4711 (n)	altre	20 %
1210	4712 (n)	Locomotive azionate diversamente che a vapore o ad elettricità	20 %
1211		Automotrici:	
a		elettriche:	
	4713 (n)	1) a presa di corrente.	25 %
	4714 (n)	2) ad accumulatori	25 %
	4715 (n)	3) altri	25 %
b	4716 (n)	altrimenti azionate	20 %
1212	4717 (n)	Tender per locomotive	20 %
1213		Carrozze per viaggiatori:	
a	4718 (n)	con letti o saloni e carrozze-ristorante	30 %
b	4719 (n)	altre	25 %
1214		Carrozze e carri di servizio; bagagliai:	
a	4720 (n)	carri riscaldatori	20 %
b	4721 (n)	altri	25 %

Segue CAPITOLO LXXXVI: **Veicoli e materiale, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1215		Carri e vagoncini per il trasporto di merci:	
a		carri:	
	4722 (n)	1) frigoriferi	30 %
	4723 (n)	2) serbatoi con recipiente metallico	25 %
	4724 (n)	3) altri	25 %
b	4725 (n)	vagoncini	25 %
1216		Parti staccate di veicoli da strade ferrate, non nominate nè comprese altrove:	
a		carrelli:	
	4726 (n)	1) motori, compreso il motore	25 %
	4727 (n)	2) portanti	20 %
b		boccole e loro parti:	
	4728	1) con cuscinetti a sfere o a rulli	30 %
	4729	2) altre	25 %
c	4730	freni	20 %
d	4731	non nominate	Dazio dei lavori della materia di cui sono formate, secondo la specie
1217		Materiale fisso da strade ferrate, non nominato nè compreso altrove e apparecchi di segnalazione, non elettrici, per vie di comunicazione:	
a	4732	apparecchi di manovra	25 %
b	4733	apparecchi di linea	30 %
c	4734	apparecchi di segnalazione	25 %

CAPITOLO LXXXVII

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, CICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE GENERALI:

1) *Gli utensili in dotazione dei veicoli compresi in questo capitolo, presentati con questi, ne seguono il trattamento, semprechè siano compresi nel prezzo dei veicoli medesimi.*

2) *Si considerano trattori gli automezzi i quali, non atti al trasporto di merci o viaggiatori, siano costruiti essenzialmente per la trazione.*

L'eventuale diverso impiego dei trattori non ne modifica il trattamento.

Numero e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
della Tariffa	della Statistica		
1218		Trattori:	
a		azionati da motori a combustione interna, con cilindrata:	
	4735 (n)	1) fino a 7000 cmc. .	50 %
	4736 (n)	2) superiore a 7000 cmc. . .	40 %
	4737 (n)	azionati da altri motori . .	35 %
1219		Autoveicoli completi:	
a		azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
		1) per il trasporto di merci, con cilindrata:	
	4738 (n)	α) fino a 4.000 cmc. . .	70 %
	4739 (n)	β) superiore a 4.000 cmc. .	70 %
		2) per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:	
	4740 (n)	α) con almeno 10 posti a sedere	75 %
	4741 (n)	β) autoambulanze	75 %
		γ) altre, con cilindrata:	
	4742 (n)	I) fino a 1500 cmc.	80 %
	4743 (n)	II) più di 1500 cmc. fino a 4000 cmc.	75 %
	4744 (n)	III) superiore a 4000 cmc. .	65 %
	4745 (n)	3) autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (autopompe, scale, spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, ecc.).	70 %
b		azionati da motore d'altra specie:	
	4746 (n)	1) per il trasporto di persone, comprese le vetture miste .	40 %
	4747 (n)	2) per il trasporto di merci e autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (autopompe, scale, spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, ecc.) .	40 %
1220	4748 (n)	Autocarri per operazioni di manutenzione, da qualsiasi motore azionati, anche con dispositivo di sollevamento. .	Dazio degli autoveicoli secondo la specie
1221		Carrelli elettrici:	
a	4749 (n)	per il trasporto di merci.	35 %
b	4750 (n)	carrozzati per il trasporto di persone	Dazio degli autoveicoli azionati da motori d'altra specie, per il trasporto di persone

Segue CAPITOLO LXXXVII: **Vetture automobili, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1222	4751 (n)	Telai con motore per autoveicoli. *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà in nessun caso essere inferiore al 70 % del valore del relativo autoveicolo completo carrozzato di serie.*	Dazio dei relativi autoveicoli più tassati
1223		Carrozzerie di autoveicoli:	
a	4752 (n)	per il trasporto di persone .	50 %
b	4753 (n)	altre . .	50 %
1224	4754	Parti staccate di carrozzeria per autoveicoli, non nominate nè comprese altrove. . .	Dazio dei lavori della materia di cui sono formate secondo la specie
1225		Parti staccate e accessori degli organi di trasmissione e di direzione di autoveicoli:	
a	4755	greggi . .	Dazio dei lavori della materia di cui sono formate secondo la specie
b		lavorati:	
	4756	1) volanti-guida	30 %
	4757	2) altri	80 %
1226		Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
a	4758	greggi	Dazio dei lavori della materia di cui sono formate secondo la specie
b		lavorati:	
	4759	1) ammortizzatori di sospensione. . .	30 %
	4760	2) altri	80 %
1227		Motocicli, motocarrozzette e loro parti, esclusi i motori:	
a	4761 (n)	motocicli e motocarrozzette	60 %
b	4762	parti staccate	60 %
1228		Velocipedi:	
a	4763 (n)	con motore ausiliario . .	60 %
b	4764 (n)	altri	50 %
1229		Parti staccate ed accessori di velocipedi:	
a		cerchi, parafanghi e copricatena:	
	4765	1) greggi	60 %
	4766	2) altri	60 %

Segue CAPITOLO LXXXVII : **Vetture automobili, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1229		Parti staccate ed accessori di velocipedi:	
b	4767	raggi con relativi tira-raggi (nipples)	40 %
c	4768	raggi importati senza tira-raggi (nipples)	50 %
d	4769	tira-raggi (nipples)	50 %
e		non nominati:	
	4770	1) greggi	50 %
	4771	2) altri	50 %
1230		Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti:	
a	4772	a motore	50 %
b	4773	altri	50 %
1231		Veicoli per strade comuni, non automobili:	
a	4774 (n)	per il trasporto di persone	35 %
b	4775 (n)	per il trasporto di merci.	35 %
c	4776 (n)	per altri usi	35 %
1232	4777	Parti staccate di vetture non automobili, non nominate nè comprese altrove, incluse le ruote, anche munite di pneumatici.	35 %
1233	4778	Carrozzelle per bambini e loro parti staccate	35 %
1234		Rimorchi per veicoli, autoveicoli, motocicli o velocipedi:	
a		per trasporto di merci:	
	4779 (n)	1) con attrezzature automatiche	60 %
	4780 (n)	2) altri	60 %
b	4781 (n)	per trasporto di persone	60 %

CAPITOLO LXXXVIII

NAVIGAZIONE AEREA

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1235		Aerostati con o senza macchina propulsiva; e loro parti:	
a	4782 (n)	aerostati .	20 %
	4783	parti staccate di aerostati.	20 %
1236		Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria :	
a	4784 (n)	funzionanti senza macchina propulsiva	35 %
b		funzionanti con macchina propulsiva, con o senza la macchina, pesanti:	
	4785 (n)	1) fino 1500 kg.	35 %
	4786 (n)	2) più di 1500, fino a 5000 kg.	30 %
	4787 (n)	3) più di 5000 kg	25 %
1237	4788	Paracadute e loro accessori	25 %
1238	4789	Apparecchi ausiliari per aviazione ed aerostatica, non nominati nè compresi altrove (catapulte ed altri meccanismi di lancio, ecc.).	15 %
1239		Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori:	
a	4790	ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi.	30 %
b	4791	ruote e treni d'atterraggio	15 %
c		eliche:	
	4792	1) di metallo	30 %
	4793	2) di legno . .	20 %
d	4794	altre	15 %

CAPITOLO LXXXIX

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA GENERALE: *La classificazione di tutti i natanti compresi in questo Capitolo sarà fatta secondo i documenti di cui debbono munirsi agli effetti dei regolamenti marittimi.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1240		Rimorchiatori di potenza:	
a	4795 (t. st. l.)	superiore a 700 cavalli	esenti
		fino a 700 cavalli:	
	4796 (t. st. l.)	1) non pontati	15 %
	4797 (t. st. l.)	2) pontati	esenti
1241		Galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili:	
a	4798 (t. st. l.)	draghe semoventi	esenti
		altri:	
	4799 (t. st. l.)	1) a chiglia metallica	15 %
		2) a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:	
	4800 (t. st. l.)	α) più di 1000 chilogrammi	15 %
	4801 (t. st. l.)	β) fino a 1000 chilogrammi	20 %
	4802 (t. st. l.)	3) non nominati	15 %
1242		Navi non nominate nè comprese altrove:	
a	4803 (t. st. l.)	per la Marina militare.	10 %
b		da diporto:	
	4804 (t. st. l.)	1) a propulsione meccanica.	25 %
	4805 (t. st. l.)	2) altre	15 %
c		mercantili:	
		1) a propulsione meccanica:	
		α) a chiglia metallica, di stazza lorda:	
	4806 (t. st. l.)	I) superiore a 250 tonnellate	esenti
	4807 (t. st. l.)	II) fino a 250 tonnellate	esenti
		β) a chiglia di altre materie, di stazza lorda:	
	4808 (t. st. l.)	I) superiore a 250 tonnellate	esenti
	4809 (t. st. l.)	II) fino a 250 tonnellate	esenti
		2) a vela, anche con motore ausiliario, di stazza lorda:	
	4810 (t. st. l.)	α) superiore a 1000 tonnellate	esenti
	4811 (t. st. l.)	β) superiore a 250, fino a 1000 tonnellate	esenti
	4812 (t. st. l.)	γ) fino a 250 tonnellate	esenti
	4813 (t. st. l.)	3) altrimenti azionate.	15 %
1243	4814	Barche pieghevoli di qualsiasi sorta (a chiglia di caucciù, cuoio naturale o artificiale, di tessuto gommato o non, impermealizzato o non e simili)	35 % o dazio dei lavori della materia di cui sono formate se più elevato
1244		Organi di propulsione per navi escluse le macchine motrici:	
a	4815	meccanici	30 %
b	4816	altri	30 %

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI, DI MISURA E DI PRECISIONE OROLOGERIA - STRUMENTI DI MUSICA - APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO

CAPITOLO XC

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA; PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE GENERALI:

1) *I registratori grafici che costituiscono la parte indispensabile per apparecchi di misura o per apparecchi scientifici in genere, in quanto siano l'unico mezzo d'indicazione degli apparecchi stessi, si classificano come registratori grafici; in tale caso gli apparecchi di misura, i contatori o gli apparecchi scientifici connessi col registratore grafico seguono il trattamento di quest'ultimo. In caso contrario, il registratore grafico e l'apparecchio di misura, il contatore o l'apparecchio scientifico seguiranno ciascuno il proprio trattamento se separabili; qualora essi siano inseparabili l'intero complesso seguirà invece il trattamento del registratore grafico oppure dell'apparecchio di misura, del contatore o dell'apparecchio scientifico, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*

2) *Gli astucci e le custodie presentati con i relativi strumenti ed apparecchi, ne seguono il trattamento; se invece sono presentati separatamente seguono il trattamento loro proprio.*

3) *I sostegni, quando costituiscono parte integrante ed indispensabile per il funzionamento degli strumenti od apparecchi scientifici si considerano come parte degli strumenti stessi, nel caso contrario seguono il trattamento dei lavori della materia di cui sono costituiti secondo la specie.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1245		Vetri, quarzo e materie plastiche, lavorati otticamente:	
a		non montati:	
	4817	1) vetri da occhiali ed altri vetri correttori, anche di quarzo o di materie plastiche	40 %
	4818	2) lenti e prismi per strumenti, specchi ottici	40 %
b		montati, per strumenti ed apparecchi:	
	4819	1) obiettivi ed oculari .	40 %
	4820	2) specchi ottici	40 %
	4821	3) altri	40 %
1246		Montature per occhiali e simili, e loro parti:	
a	*	d'oro, di platino, d'argento	Dazio dei gioielli di oro, di platino o d'argento secondo la specie
b	4824 (g)	di tartaruga, avorio o madreperla	30 %
c		di altre materie:	
	4825 (g)	1) di metalli comuni, anche dorati o argentati	30 %
	4826 (g)	2) non nominate	30 %

STATISTICA:

* { 4822 (g) — d'oro e di platino.
4823 (g) — d'argento.

Segue CAPITOLO XC: **Strumenti e apparecchi d'ottica, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1247		Occhiali, occhialini e simili, montati:	
a		con vetri lavorati otticamente, con montatura:	
	*	1) d'oro, di platino, d'argento .	Dazio dei gioielli di oro, di platino o d'argento, secondo la specie
	4829 (g)	2) di tartaruga, avorio o madreperla . . .	35 %
	4830 (g)	3) di metalli comuni, anche dorati o argentati	35 %
	4831 (g)	4) di altre materie	35 %
b		altri, con montatura:	
	**	1) di oro, di argento o di platino	Dazio dei gioielli di oro, d'argento o di platino, secondo la specie
	4834 (g)	2) di altre materie	30 %
1248	4835	Occhiali di protezione (per operai, automobilisti, aviatori, ecc.) di qualsiasi materia, con o senza vetri. . .	35 %
1249	***	Binocoli e cannocchiali terrestri, prismatici o non, e loro parti, escluse quelle ottiche	40 %
1250		Strumenti di geodesia, topografia, agrimensura, con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche:	
a	4838	con cannocchiale .	40 %
b	4839	altri . .	40 %
c	4840	parti staccate, escluse quelle ottiche	40 %
1251	4841	Strumenti per la navigazione marittima, fluviale o aerea con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche . .	35 %
1252		Strumenti per astronomia e cosmografia, con o senza sostegno, con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche:	
a	4842 (n)	cannocchiali astronomici a riflessione (telescopi) o a rifrazione (refrattori).	35 %
b	4843	altri strumenti ed apparecchi	35 %
c	4844	parti staccate, escluse quelle ottiche: .	35 %
1253	****	Apparecchi fotografici, presentati con o senza obiettivo, e loro parti, escluse quelle ottiche	40 %
1254	*****	Apparecchi cinematografici da presa, con o senza obiettivo, per cinematografia sonora o muta, e loro parti, escluse quelle ottiche .	25 %
1255	******	Apparecchi da proiezioni cinematografiche con o senza obiettivo, per cinematografia sonora o muta, e loro parti, escluse quelle ottiche	30 %
1256	4851 (n)	Apparecchi per la fotografia e la cinematografia aerea, compresi gli apparecchi di fotogrammetria	30 %
1257	4852	Apparecchi da proiezione fissa, apparecchi d'ingrandimento e di riduzione, con o senza obbiettivo, e loro parti, escluse quelle ottiche	35 %

STATISTICA:

* { 4827 (g) — d'oro e di platino.
  4828 (g) — d'argento.

** { 4832 (g) — d'oro e di platino.
  4833 (g) — d'argento.

*** { 4836 (n) — binocoli e cannocchiali terrestri.
  4837 — parti staccate, escluse quelle ottiche.

**** { 4845 (n) — apparecchi fotografici.
  4846 — parti staccate escluse quelle ottiche.

***** { 4847 (n) — apparecchi cinematografici da presa.
  4848 — parti staccate, escluse quelle ottiche.

****** { 4849 (n) — apparecchi da proiezione cinematogr.
  4850 — parti staccate, escluse quelle ottiche.

Segue CAPITOLO XC: **Strumenti e apparecchi d'ottica, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1258		Apparecchi accessori per laboratori fotografici e cinematografici presentati con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche; ed accessori per fotografia e cinematografia:	
a	4853	per fotografia	25 %
b	4854	per cinematografia	25 %
1259	4855	Proiettori per qualsiasi uso, non nominati né compresi altrove; e loro parti, escluse quelle ottiche	30 %
1260	*	Microscopi, con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche	40 %
1261		Strumenti ed apparecchi di fisica, di chimica, di geofisica, meteorologia, idrologia, aerologia e di precisione, non nominati nè compresi altrove, con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche:	
a	**	registratori grafici	40 %
b	4860	altri . .	35 %
1262	4861	Bilance di precisione; pesi per bilance di precisione	35 %
1263		Strumenti da disegno e per calcolo:	
a	4862	compassi e strumenti simili compreso l'astuccio, e loro parti	35 %
b	4863	regoli calcolatori, cerchi per calcoli e strumenti analoghi; planimetri, tecnigrafi, pantografi, clissografi e strumenti analoghi, e loro parti .	30 %
c	4864	righe, squadre, anche graduate; ed altri strumenti per disegno e per calcolo, non nominati nè compresi altrove:	30 %
1264	4865	Strumenti di misure lineari (metri, decametri, regoli graduati, e simili), di qualsiasi materia, con o senza astuccio	25 %
1265	4866	Misure di capacità, di qualsiasi materia	25 %
1266		Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4867	siringhe	35 %
b	4868	altri	35 %
c	4869	parti staccate	35 %
1267		Aghi per chirurgia e medicina, e loro parti:	
a	4870 (g)	per suture	35 %
b	4871 (g)	per iniezioni	35 %
1268	4872	Apparecchi di meccanoterapia, di psicotecnica, di ossigenoterapia e ozonoterapia, di rianimazione e simili, con o senza motore	30 %
1269	4873	Apparecchi di ortopedia	30 %

STATISTICA:

* { 4856 (n) — microscopi; 4857 — parti staccate, escluse quelle ottiche }

** { 4858 (n) — registratori grafici; 4859 — parti staccate, escluse quelle ottiche. }

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1270		Oggetti di protesi:	
a		protesi dentaria:	
		1) denti artificiali, anche montati:	
	4874	α) di porcellana	50 %
	4875	β) di altre materie	50 %
	4876	2) altri . . .	50 %
b	4877	occhi artificiali umani	35 %
c	4878	non nominati.	35 %
1271	4879	Apparecchi e modelli per l'insegnamento, esclusi i giocattoli.	25 %
1272		Strumenti di controllo per usi industriali e tecnici, e loro parti, escluse quelle ottiche:	
a	4880	con dispositivi prevalentemente ottici.	40 %
b	4881	utilizzanti tubi Röntgen (esclusi i tubi e le valvole) .	35 %
c	4882	apparecchi per controllare la marcia degli orologi, funzionanti anche con valvole termoioniche (escluse le valvole). .	10 %
1273		Strumenti di precisione per misura, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a	4883	fissi	40 %
b	4884	regolabili e registrabili .	40 %
c		altri:	
	4885	1) con meccanismo a sistema di leve	40 %
	4886	2) non nominati . .	40 %
d	4887	parti staccate	40 %
1274		Contatori per qualsiasi gas, e loro parti:	
a	4888 (n)	contatori completi . .	30 %
b		parti staccate:	
	4889	1) soffietti per camere misuratrici di contatori per gas.	15 %
	4890	2) altre .	30 %
1275		Contatori di acqua e di altri liquidi, e loro parti:	
a	4891 (n)	contatori completi .	35 %
b		parti staccate:	
	4892	1) camere volumetriche a pistone rotante o a ruote ovali. .	25 %
	4893	2) altre	35 %

Segue CAPITOLO XC: **Strumenti e apparecchi d'ottica, ecc.**

della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1276		Contatori per elettricità, e loro parti;	
a	*	a tariffa semplice	35 %
b	**	di altra specie.	35 %
1277	4898	Contagiri e altri contatori (totalizzatori del cammino percorso, curvimetri, controllori di marcia, tassametri, contatori di produzione, contacolpi, pedometri, e simili), e loro parti	30 %
1278	4899	Indicatori di velocità (tachimetri) per qualsiasi uso, e loro parti staccate.	35 %
1279	4900	Distributori misuratori di liquidi, e loro parti.	35 %
1280		Barometri, igrometri e termometri, e loro parti:	
a	4901 (n)	barometri e igrometri.	35 %
b		termometri:	
	4902 (n)	1) clinici	35 %
	4903 (n)	2) altri	35 %
c	4904	parti staccate	35 %
1281	4905	Aerometri, alcoolometri e simili, e loro parti.	35 %
1282		Manometri e loro parti:	
a	4906 (n)	differenziali o con sistema di depressione.	35 %
b	4907 (n)	altri	35 %
c	4908	parti staccate	35 %
1283		Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi o per temperatura, e loro parti:	
a	4909	pirometri	35 %
b		misuratori di portata:	
	4910	1) funzionanti a sistema di depressione.	Dazio dei manometri differenziali
	4911	2) altri	35 %
c	4912	termostati	35 %
d	4913	indicatori di livello.	35 %
e	4914	analizzatori di gas o di fumo.	35 %
f	4915	calorimetri	35 %
g	4916	altri.	35 %
1284		Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti:	
a	4917	misuranti grandezze elettriche.	35 %
b	4918	misuranti grandezze non elettriche in funzione di un fenomeno elettrico variabile con la grandezza da misurare	35 %

STATISTICA:

* { 4894 (n) — contatori per elettricità a tariffa semplice; 4895 — parti staccate }

** { 4896 (n) — contatori per elettricità di altra spele; 4897 — parti staccate }

CAPITOLO XCI

OROLOGERIA

NOTE GENERALI

1) *Gli orologi di qualsiasi specie guarniti di pietre preziose seguono il trattamento dei gioielli con pietre preziose o degli orologi, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*

2. Regolatori astronomici e pendole da osservatorio: *si considerano come tali gli orologi di alta precisione muniti di pendola battente il secondo.*

3) Cronometri da marina: *si considerano tali gli orologi con scappamento battente il mezzo secondo, caratterizzati da una sospensione destinata a mantenere il meccanismo orizzontale, qualunque sia la posizione dell'astuccio. Si considerano contatori di marina i cronometri di piccolo formato, il cui scappamento batte i due quinti di secondo, e non muniti di dispositivi di sospensione.*

4) *Come movimenti di orologeria si classifica qualsiasi movimento meccanico munito di scappamento, qualunque ne sia la destinazione.*

5) *Come* forniture di orologeria *si classificano le parti staccate di orologi, non altrimenti nominate, esclusi i campanelli per le sveglie e le sonerie, che seguono il trattamento loro proprio, le platine, che seguono il trattamento dei movimenti, e le molle aventi una larghezza superiore a 3 mm, che seguono parimenti il trattamento loro proprio.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1285		Orologi da tasca, da polso e simili:	
a	4919 (g, n)	in cassa di oro o di platino . .	10 %
b	4920 (g, n)	in cassa d'argento	20 %
c	4921 (n)	in cassa di metalli comuni, placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi	20 %
d	4922 (n)	in cassa di metalli comuni, anche dorati, platinati o argentati, o di altre materie	20 %
1286		Sveglie e pendolette, compresa la cassa, pesanti 1 chilogrammo o meno:	
a	4923 (g, n)	in cassa di metalli preziosi	15 %
b		altre:	
		1) sveglie:	
	4924 (n)	α) comuni	30 %
	4925 (n)	β) fini.	20 %
	4926 (n)	2) pendolette (orologi da tavolo con movimento a bilanciere); altri orologi da tavolo e simili .	20 %
1287	4927 (n)	Cronometri e contatori da marina	15 %
1288		Orologi per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aeromobili e simili:	
a	4928 (n)	di precisione, per aeromobili	15 %
b	4929 (n)	altri .	30 %
1289		Orologi e pendole, non nominati nè compresi altrove:	
a		elettrici:	
	4930 (n)	1) indipendenti e orologi direttori	30 %
	4931 (n)	2) comandati	30 %

Segue CAPITOLO XCI: Orologeria.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1289		Orologi e pendole, non nominati nè compresi altrove:	
b		altri:	
	4932 (n)	1) regolatori astronomici e pendole da osservatorio	15 %
	4933 (n)	2) di altra specie . .	25 %
1290		Orologi e apparecchi di controllo a movimenti di orogeria (registratori di presenza, controllori di turno, e simili):	
a	4934 (n)	con quadrante	25 %
b	4935 (n)	altri ..	25 %
1291	4936	Movimenti da orologeria muniti di un dispositivo elettrico che consenta lo scatto a un tempo dato (congiuntori, disgiuntori orari, accenditori, estintori, ecc.)	25 %
1292	*	Orologi da edifici, esclusi quelli elettrici, e loro movimenti . .	Dazio degli orologi e pendole non nominati ecc., altri, di altra specie
1293		Casse di orologi:	
a		da tasca, da polso e simili:	
	4939 (g)	1) d'oro e di platino .	10 %
	4940 (g)	2) d'argento . . .	20 %
	4941	3) di altri metalli comuni anche, placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi o di altre materie	20 %
b		altri:	
	4942 (g)	1) di metalli preziosi	10 %
	4943	2) di legno	Dazio dei lavori da stipettaio, altri, secondo la specie
	4944	3) di altre materie	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati, secondo la specie.
1294		Movimenti di orologi:	
a	4945 (g, n)	per cronometri da marina.	Dazio dei cronometri da marina
b	4946 (g, n)	per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni e aeromobili .	Dazio dei rispettivi orologi
c	4947 (g, n)	per orologi da tasca, da polso e simili .	15 %
d	4948 (g, n)	altri ..	25 %
e	4949 (g, n)	sbozzi di movimento	Dazio dei rispettivi movimenti
1295		Forniture da orologeria:	
a	4950 (g)	oli lubrificanti per orologi in recipienti del peso inferiore a gr. 50.	15 %
b	4951 (g)	altre.	20 %
		Sono comprese in questa voce anche le molle per orologi aventi una larghezza fino a 3 mm.	

STATISTICA:

* { 4937 (n) — orologi da edifici, esclusi quelli elettrici.
4938 — movimenti.

CAPITOLO XCII

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi da questo Capitolo gli strumenti musicali da considerarsi come oggetti da collezione*
2) *Gli strumenti musicali non completamente finiti seguono lo stesso trattamento di quelli finiti.*
3) *Gli strumenti musicali di metalli preziosi o con parti di metalli preziosi sono classificati nel presente Capitolo.*
4) *Si considerano come parti staccate di strumenti musicali, da comprendere nel presente capitolo, solo quelle caratteristiche, con esclusione quindi di quelle aventi impieghi generici.*
5) *Gli amplificatori e i diffusori, che non costituiscono parte integrante dei fonografi, seguono sempre il trattamento loro proprio.*
6) *Gli astucci e le custodie, presentati con gli strumenti relativi, ne seguono il trattamento; se presentati separatamente, seguono il regime loro proprio.*

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1296		Pianoforti esclusi quelli radioelettrici:	
		I pianoforti, gli autopiani, e simili strumenti a tastiera, debbono essere muniti del contrassegno della ditta fabbricante e della indicazione della località in cui sono stati fabbricati.	
a	4952 (n)	verticali	40 %
b	4953 (n)	orizzontali	35 %
c	4954 (n)	meccanici.	35 %
d		parti staccate di pianoforti, autopiani e simili:	
	4955	1) tastiere	40 %
	4956	2) meccaniche e loro parti	40 %
	4957	3) martelletti per pianoforti	15 %
	4958	4) non nominate . .	15 %
1297		Altri strumenti musicali a corda:	
a		ad arco:	
	4959 (n)	1) violini e viole	30 %
	4960	2) non nominate	30 %
b		di altra specie:	
	4961 (n)	1) arpe ..	15 %
	9462	2) non nominati	25 %
1298	*	Organi da chiesa, da concerto e simili, a tubi, e loro parti .	35 %
1299		Armoniums e strumenti analoghi, a tastiera o ad ance libere metalliche:	
		Gli armoniums e simili, a tastiera, debbono essere muniti del contrassegno della ditta fabbricante e della indicazione della località in cui sono stati fabbricati.	
a	4965 (n)	semplici	35 %
b	4966 (n)	con apparecchio interno per suonare meccanicamente.	35 %
c	4967	parti staccate di armoniums e strumenti analoghi .	Dazio delle corrispondenti parti staccate di pianoforti

STATISTICA:

* 4963 (n) — organi da chiesa, da concerto e simili, a tubi.
4964 — parti staccate.

Segue CAPITOLO XCII : **Strumenti musicali, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1300	*	Pianoforti ed organi, elettronici, radioelettrici, fotoelettrici e strumenti analoghi, e loro parti	25 %
1301		Fisarmoniche ed armoniche a bocca:	
a		fisarmoniche aventi:	
	4970 (n)	1) fino a 24 bassi	25 %
	4971 (n)	2) più di 24, fino a 48 bassi . . .	25 %
	4972 (n)	3) più di 48, fino a 80 bassi	20 %
	4973 (n)	4) più di 80 bassi . .	20 %
b	4974 (n)	armoniche a bocca	30 %
1302		Strumenti musicali a fiato:	
a	4975	di metallo comune	35 %
b	4976 (g)	di metallo prezioso	25 %
c	4977	di altre materie . . .	35 %
1303		Strumenti musicali a percussione diretta:	
a	4978	tamburi, grancasse, timpani e piatti	35 %
b	4979	altri . .	35 %
1304		Strumenti da sala, a cilindro o a dischi, organi meccanici e simili; altri strumenti musicali non nominati nè compresi altrove :	
a	4980	suonerie musicali	20 %
b	4981	altri	20 %
1305	4982	Strumenti di chiamata o di segnalazione .	35 %
1306		Accessori e parti staccate di strumenti musicali, non nominati nè compresi altrove:	
a	4983	apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali .	45 %
b	4984	metronomi e coristi	35 %
c		corde armoniche:	
	4985	1) metalliche	50 %
	4986	2) di budella o di altre materie . .	35 %
d	4987	archetti per strumenti a corda .	30 %
e	4988	parti di strumenti a fiato	70 %
f	4989	ance, voci, linguette e accessori per armoniche	40 %
g		casse di strumenti a corda, pesanti:	
	4990	1) fino a 350 grammi	25 %
	4991	2) più di 350 grammi . . .	30 %

STATISTICA:

* { 4968 (n) — pianoforti ed organi elettronici, radioelettrici, fotoelettrici e strumenti analoghi.
{ 4969 — parti staccate.

Segue CAPITOLO XCII: **Strumenti musicali, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1306		Accessori e parti staccate di strumenti musicali, non nominati nè compresi altrove:	
h	4992	carte e cartoni perforati, placche, cilindri e dischi per suonare meccanicamente .	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati secondo la specie
i	4993	altri	35 %
1307		Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, esclusi quelli a pellicola impressionata con processo fotoelettrico, combinati o non con apparecchi di telegrafia senza fili:	
a	4994 (n)	apparecchi di registrazione	50 % col dazio minimo di L. 5000 per unità
b	4995 (n)	magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono	60 %
c		apparecchi di riproduzione (fonografi):	
	4996 (n)	1) ad amplificazione elettrica	50 % col dazio minimo di L. 10.000 per apparecchio
	4997 (n)	2) altri	25 %
d	4998 (n)	apparecchi per dettare (dictaphoni e simili)	25 %
e	4999 (n)	altri apparecchi misti, per registrazione e riproduzione del suono	25 %
1308		Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:	
a	5000	lettori di suono (pick-up)	60 %
b	5001 (n)	giradischi a motore meccanico o elettrico, con o senza lettore del suono .	50 % col dazio minimo di L. 3000 per apparecchio
c	5002	cambia dischi automatici	60 %
d	5003	dischi, cilindri, cere preparate, pellicole, da incidere, ed altri supporti di suono, non registrati	30 %
e	5004	cere registrate, matrici e forme galvaniche	30 %
f	5005	pellicole registrate per incisione	30 %
g		dischi, cilindri ed altri supporti di suono, registrati, compresi i fili e le placche magnetiche:	
	5006	1) senza musica nè canto	30 %
	5007	2) altri	30 %
h	5008	non nominati (motori, aghi, zaffiri montati) . .	60 %

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO XCIII

ARMI E MUNIZIONI

NOTE GENERALI:

1) *Le armi con parti di metalli preziosi sono egualmente classificate nel presente Capitolo.*
2) *Le armi non completamente finite seguono il trattamento di quelle finite.*
3) *Le armi da considerarsi come oggetti da collezione o d'arte sono escluse da questo Capitolo.*
4) *Gli astucci e le custodie presentati con le armi relative ne seguono il trattamento; presentati separatamente, seguono il trattamento loro proprio. Il medesimo criterio si applica anche nei confronti degli apparecchi ottici facenti parte o destinati al funzionamento delle armi.*

NUMERO E LETTERA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
della Tariffa	della Statistica		
1309	5009	Armi bianche e loro parti staccate, anche greggie.	25 %
1310		Armi da guerra, materiali di artiglieria, e loro parti, anche greggie:	
a	5010 (n)	carri armati e autoblindate . .	10 %
b	5011	altri	10 %
1311		Armi da fuoco, da caccia, da tiro, da difesa e altre, e loro parti, anche greggie:	
a		fucili e carabine:	
	5012 (n)	1) da bersaglio . .	45 %
		2) altri:	
	5013 (n)	α) a cani esterni . .	45 %
		β) a cani interni:	
	5014 (n)	I) a canne sovrapposte .	45 %
	5015 (n)	II) di altra specie	45 %
	5016 (n)	γ) a ripetizione, automatici o semi automatici . . .	50 %
b	5017 (n)	pistole e rivoltelle, di calibro inferiore al 9	50 %
c	5018	armi da fuoco, non nominate nè comprese altrove	50 %
d		parti, anche greggie:	
	5019	1) di fucili e di carabine .	60 %
	5020	2) di pistole e di rivoltelle.	60 %
	5021	3) altre .	60 %
1312	*	Pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore, e loro parti	20 %
1313		Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate nè compresi altrove, e loro parti:	
a	5024 (n)	fucili e carabine	45 %
b	5025 (n)	pistole e rivoltelle	45 %
c	5026	altre .	50 %

STATISTICA:

* { 5022 (n) — pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore
5023 — parti staccate }

Segue CAPITOLO XCIII: **Armi e munizioni.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1313		**Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate nè comprese altrove, e loro parti:**	
d		**parti staccate:**	
	5027	**1) di fucili e di carabine**	60 %
	5028	**2) di pistole e di rivoltelle** .	60 %
	5029	**3) altre** .	60 %
1314	5030	**Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti.**	10 %
1315		**Proiettili e munizioni per armi da caccia, da tiro da difesa e altre:**	
a		**cartucce cariche:**	
	5031	**1) per pistole e rivoltelle** .	35 %
	5032	**2) altre**	35 %
b	5033	**proiettili, pallettoni e pallini da caccia, esclusi quelli di piombo**.	35 %
c		**bossoli vuoti per cartucce, con o senza capsula:**	
	5034	**1) di cartone, anche con fondo di metallo di altezza non superiore a un terzo dell'altezza totale del bossolo** .	35 %
	5035	**2) altri**	35 %

SEZIONE XX

LAVORI DI MATERIE DA INTAGLIO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO XCIV

LAVORI DI MATERIE DA INTAGLIO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTA GENERALE:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *i lavori di materie minerali compresi nel Cap. LVIII;*
b) *gli oggetti da ornamento ed altri, che possano comprendersi fra quelli definiti come gioielleria falsa « bigiotteria », come pure gli oggetti di gioielleria e oreficeria (Cap. LXXI);*
c) *le spazzole, i pennelli, ecc. (Cap. XCV);*
d) *i giuochi ed i giocattoli (Cap. XCVI);*
e) *i bottoni, le pipe, i bocchini da sigari e da sigarette (Cap. XCVII), come pure diversi altri oggetti considerati altrove per il loro carattere o per la loro destinazione.*
2) *Gli oggetti placcati o ricoperti di madreperla, di tartaruga e di altre materie considerate dal presente capitolo seguono il trattamento degli oggetti costituiti interamente di tali materie;*
3) *Si considera come:*
a) avorio, *la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo e di rinoceronte, nonchè i denti d'ippopotamo e di capodoglio;*
b) osso, *i denti di altri animali e le zanne del cinghiale.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1316		Corallo naturale lavorato:	
a	5036	non montato	10 %
b	5037	montato	15 %
1317		Tartaruga lavorata:	
a		in piastre, dischi o pezzi:	
	5038	1) semplicemente sgrossati, segati, tagliati, non altrimenti lavorati .	5 %
	5039	2) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie. .	10 %
b		in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5040	1) semplicemente abbozzati . .	10 %
	5041	2) altri . .	15 %
1318		Madreperla lavorata:	
a	5042	perle irregolari di madreperla, semplicemente forate, non lucidate, dette « perle di Gerusalemme »	5 %
b		altra:	
		1) in piastre di qualsiasi forma, (dischi, ovoidi, e simili) o in pezzi:	
	5043	α) semplicemente segati, tagliati, non altrimenti lavorati	25 %
	5044	β) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie.	20 %

Segue CAPITOLO XCIV: **Lavori di materie da intaglio.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1318		Madreperla lavorata:	
b		altra:	
		2) in manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili:	
	5045	α) semplicemente abbozzati .	20 %
	5046	β) altri .	25 %
		3) in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5047	α) semplicemente abbozzati .	22 %
	5048	β) altri .	25 %
1319		Avorio lavorato:	
a		in piastre, dischi o pezzi:	
	5049	1) semplicemente segati, tagliati, non altrimenti lavorati . .	10 %
	5050	2) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie. .	15 %
b		in piastrine per tasti di strumenti a tastiera:	
	5051	1) semplicemente abbozzati.	10 %
	5052	2) altri	15 %
c		in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5053	1) semplicemente abbozzati . . .	15 %
	5054	2) altri	25 %
1320		Osso lavorato:	
a		in piastre di qualsiasi forma (dischi, ovoidi, e simili) o in pezzi:	
	5055	1) semplicemente segati, tagliati, non altrimenti lavorati . .	10 %
	5056	2) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie . .	15 %
b		in manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili:	
	5057	1) semplicemente abbozzati	10 %
	5058	2) altri . . .	15 %
c		in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5059	1) semplicemente abbozzati . .	15 %
	5060	2) altri . .	15 %
1321		Corno e materie animali, da intaglio, non nominate nè comprese altrove:	
a	5061	calami di penne lavorate	10 %
b	5062	fanoni di balena lavorati	15 %

Segue CAPITOLO XCIV: **Lavori di materie da intaglio.**

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1321		Corno e materie animali, da intaglio, non nominate nè comprese altrove:	
o		altre materie animali da intaglio:	
		1) in piastre, dischi o pezzi:	
	5063	α) semplicemente sgrossati, segati, tagliati, non altrimenti lavorati	10 %
	5064	β) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie .	15 %
		2) in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5065	α) semplicemente abbozzati	15 %
	5066	β) altri	20 %
1322		Materie vegetali da intaglio (corozo, palma dum, noce d'arova, e simili), lavorate:	
a		in piastre, dischi o pezzi:	
	5067	1) semplicemente segati, tagliati, non altrimenti lavorati	3 %
	5068	2) molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie . . .	10 %
b		in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5069	1) semplicemente abbozzati	10 %
	5070	2) altri	15 %
1323		Giavazzo, ambra gialla, ambroide, schiuma di mare, imitazione di schiuma di mare e altre simili materie da intaglio o da modellare, lavorate:	
a	5071	in piastre, dischi o pezzi	5 %
b		in lavori, non nominati nè compresi altrove:	
	5072	1) semplicemente abbozzati	15 %
	5073	2) altri	25 %
1324		Lavori modellati o intagliati, di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (colofonia, coppale, ecc.), di paste da modellare, di gelatina non indurita artificialmente e di altre simili materie:	
a		di cere o di paraffina:	
	5074	1) cere a superficie increspata, per alveari .	10 %
	5075	2) altri	15 %
b	5076	di gomma coppale . .	Dazio dei lavori di ambra secondo la specie
c	5077	di gelatina . .	15 %
d	5078	altri	15 %

CAPITOLO XCV

SPAZZOLE E PENNELLI, SCOPE, SPOLVERATORI, PIUMINI E STACCI

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente capitolo gli oggetti montati su metalli preziosi o su metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi (Cap. LXXI).*
2) *Si considerano teste preparate per pennelli i mazzetti di peli o di fibre, incollati o intonacati alla base, ma non montati.*
3) *Si considerano peli fini i peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola ed i capelli.*
Si classificano come spazzole e pennelli di fibre vegetali tanto quelli fatti con sole fibre vegetali quanto quelli di fibre miste col 90 % o più di fibre vegetali.
Si classificano come teste di pennelli di fibre vegetali tanto quelle fatte con sole fibre vegetali, quanto quelle di fibre miste col 90 % o più di fibre vegetali.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1325		Scope e scopette, con o senza manico:	
a	5079	di betulla, ginestra, erica e altri simili steli	10 %
b		di saggina:	
	5080	1) senza manico	15 %
	5081	2) con manico	20 %
c	5082	altre.	15 %
1326		Spazzole e pennelli:	
a		pennelli per barba:	
		1) di pelo di tasso, di altri peli fini o di fibre sintetiche:	
	5083	α) con manico di legno. .	40 %
	5084	β) con manico di altra materia .	35 %
		2) altri:	
	5085	α) con manico di legno	40 %
	5086	β) con manico di altra materia	35 %
b		pennelli non nominati:	
	5087	1) montati su calami di penna, con o senza manico . .	35 %
		2) montati su altre materie:	
	5088	α) di fibre vegetali . . .	30 %
	5089	β) di fibre artificiali o sintetiche . .	40 %
	5090	γ) di peli fini	40 %
	5091	δ) di altre fibre animali (setola, crine, ecc.) . .	40 %
	5092	ε) di altre materie . .	40 %
c	5093	spazzolini da denti	40 %
d		spazzole da montare su macchine:	
	5094	1) di fibre vegetali, animali, artificiali o sintetiche. . .	30 %
	5095	2) di fili metallici	40 %

Segue CAPITOLO XCV: **Spazzole e pennelli, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1326		Spazzole e pennelli:	
e		spazzole non nominate:	
	5096	1) non montate o montate su legno	35 %
	5097	2) montate su osso, corno, gomma, o su metalli comuni anche dorati o argentati	40 %
	5098	3) montate su tartaruga, avorio o madreperla	40 %
	5099	4) montate su materie plastiche . . .	40 %
	5100	5) montate su altre materie	40 %
1327		Teste preparate per pennelli:	
a		da barba:	
	5101	1) di pelo di tasso, di altri peli fini o di fibre sintetiche	40 %
	5102	2) di altre materie	40 %
b		altri:	
	5103	1) di fibre vegetali	30 %
	5104	2) di fibre artificiali o sintetiche	40 %
	5105	3) di peli fini	40 %
	5106	4) di altre fibre animali	40 %
	5107	5) di altre materie	40 %
1328	5108	Spolveratori di piume, di calugine e simili	25 %
1329	5109	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia.	30 %
1330		Stacci e crivelli a mano:	
a	5110	con fondo di seta	25 %
b	5111	con fondo di crino	25 %
c	5112	con fondo di lamiera perforata, di tela o rete metallica . . .	35 %
d	5113	con fondo di altre materie	25 %

CAPITOLO XCVI

GIOCATTOLI, GIUOCHI, ARTICOLI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *i giocattoli ed i giuochi pirotecnici (Cap. XXXVII);*
b) *i guanti speciali da sport, di pelle e di cuoio (Cap. XL;*
c) *i bigliardi a forma di mobile (Cap. XLIV);*
d) *i fili, i cordoncini e simili, per la pesca, anche tagliati a misura ma non montati su legno, sughero e altre materie simili (Sez. XI);*
e) *i costumi da sport, di tessuto (Cap. LXI);*
f) *gli accessori per balli figurati (cotillon) confezionati di tessuto; le bandiere di tessuto, come pure le tende e simili da campeggio, di tessuto (Cap. LXII);*
g) *le calzature da sport (Cap. LXIV);*
h) *i giocattoli e i giuochi di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso (Cap. LXXI);*
i) *le armi da caccia (Sez. XIX), come pure gli oggetti considerati altrove per il loro carattere o per la loro destinazione.*

2) *Salvo contrarie disposizioni, gli oggetti compresi in questo Capitolo, presentati incompleti, seguono il trattamento di quelli completi. Seguono pure il trattamento dei giocattoli e dei giuochi previsti in questo Capitolo, le parti staccate, riconoscibili come tali, che non siano specificatamente considerate altrove.*

3) *Gli oggetti che nel presente Capitolo sono classificati secondo la materia di cui sono fatti, sono classificati come quelli della materia che conferisce agli oggetti stessi il loro carattere predominante.*

4) *Il trattamento previsto per i giuochi (bigliardi da tavolo, giuochi all'aperto, da casa da giuoco, da sala, ecc.) si estende ai vari accessori (palle, biglie, stecche da bigliardo, piastrelle, birilli, ecc.) presentati insieme ai giuochi medesimi; se presentati a parte, detti accessori seguono il trattamento loro proprio.*

5) *Gli assortimenti di giocattoli riuniti in panoplie e simili, le scatole, gli astucci e simili contenenti diversi giuochi, seguono, nell'insieme, il trattamento del giocattolo o del giuoco maggiormente tassato.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1331	5114	Vetture e veicoli per trastullo dei fanciulli, velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	35 %
1332		Bambole d'ogni specie (soggetti umani), e loro parti:	
a		bambole:	
		1) fatte di diverse materie:	
	5115	α) vestite .	40 %
	5116	β) non vestite . .	40 %
		2) altre:	
	5117	α) di celluloide o di altre materie plastiche artificiali.	40 %
	5118	β) di gomma elastica .	35 %
	5119	γ) di altra materia .	40 %
b		parti e pezzi staccati:	
	5120	1) teste .	40 %
	5121	2) corpi ed arti	Dazio dei lavori della materia di cui sono formati
	5122	3) parrucche . . .	30 %
	5123	4) vestimenta e corredi, compresi quelli per giocattoli raffiguranti animali	35 %
	5124	5) altri (congegni per l'articolazione di voci e suoni, per occhi movibili, compresi quelli per giocattoli raffiguranti animali, ecc.) . .	35 %

Segue CAPITOLO XCVI: **Giocattoli, giuochi, ecc.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1333	5125	Armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo, aventi carattere di giocattolo, e loro accessori.	35 %
1334	5126	Apparecchi da proiezione, aventi carattere di giocattoli (cinematografi, lanterne magiche e simili)	35 %
1335	5127	Strumenti musicali, aventi carattere di giocattoli	35 %
1336		Giocattoli, non nominati nè compresi altrove:	
a	5128	meccanici, a molla, a vapore o elettrici.	45 %
b		altri:	
	5129	1) di celluloide od altre materie plastiche artificiali	40 %
	5130	2) di gomma elastica	35 %
	5131	3) di legno	35 %
	5132	4) di metalli comuni	45 %
	5133	5) di altre materie	40 %
1337		Giuochi:	
a		meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi:	
	5134	1) funzionanti mediante l'introduzione di monete o gettoni, compresi gli apparecchi distributori di monete e di gettoni per il pagamento di consumazioni, ed ogni altro simile apparecchio con funzionamento dipendente dalla destrezza del giocatore o dal caso.	30 %
	5135	2) altri	30 %
b		carte da gioco:	
	5136 (mazzi)	1) di dimensioni non eccedenti 45 mm. in altezza e 32 mm. in larghezza	25 %
	5137 (mazzi)	2) altre (comprese quelle per prestigiatori)	30 %
c	5138	bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, roulettes e simili	35 %
d		altri:	
	5139	1) d'osso, di corno, di avorio, di tartaruga, di madreperla, di ambra, o di ambroide.	35 %
	5140	2) di celluloide o di altre materie plastiche artificiali	40 %
	5141	3) di legno	35 %
	5142	4) di altra materia	40 %
1338	5143	Oggetti per feste e per divertimenti; guarnizioni ed accessori per alberi di Natale, non nominati ne compresi altrove	35 %

Segue CAPITOLO XCVI : **Giocattoli, giuochi, ecc.**

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1339		Oggetti ed attrezzi da ginnastica e da sport, non nominati nè compresi altrove:	
a	5144	sci, bastoni da sci e racchette da neve. .	30 %
b	5145	pattini da ghiaccio od a rotelle.	25 %
c	5146	palloni e palle da sport, (calcio, tennis, polo, pallanuoto, pallacanestro e simili).	30 %
d	5147	attrezzi da scherma e loro accessori (maschere, fioretti, spade e sciabole)	30 %
e	5148	racchette e fusti di racchette da tennis; pressa-racchette . .	30 %
f	5149	bastoni da golf, da hockey e simili e relativi manichi . .	30 %
g	5150	altri, compresi i tennis da tavolo (ping-pong) gli slittini ed i « bobsleighs » . .	30 %
1340		Attrezzi ed accessori per la caccia e per la pesca con la lenza, non nominati nè compresi altrove:	
a	5151	accessori per la caccia.	25 %
b		attrezzi ed accessori per la pesca con la lenza:	
	5152	1) canne da pesca	20 %
	5153	2) mulinelli	20 %
	5154	3) ami ed ancorette	25 %
	5155	4) altri, comprese le esche artificiali e le piccole reti a mano .	20 %
1341	5156	Giostre, altalene, montagne russe, ed altre simili attrazioni da fiera, presentate complete; loro parti e pezzi staccati, non nominati nè compresi altrove	25 %

CAPITOLO XCVII

LAVORI DIVERSI FATTI DI DIFFERENTI MATERIE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*

a) *i bottoni fatti in tutto o in parte di metalli preziosi, di metalli comuni placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi, o guarniti di perle buone, di pietre preziose o semipreziose o di pietre sintetiche (Cap. LXXI);*

b) *i pettini da ornamento, le forcelle e simili, costituenti articoli di gioielleria falsa « bigiotteria » previsti nel Cap. LXXI, ed altri oggetti, fatti di diverse materie, considerati altrove per la loro natura o in relazione al loro impiego;*

2) *gli assortimenti di bottoni, di portapenne, di stilografi, di portamatite, di portamine, di pipe, e di bocchini per sigari e sigarette costituiti da oggetti previsti in capitoli diversi, presentati in uno stesso recipiente immediato, seguono il trattamento dell'oggetto maggiormente tassato.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo soggetti a sovrimposta di fabbricazione sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1342	5157	Abbozzi di bottoni e dischetti per bottoni	15 %
1343		Bottoni:	
a	5158	a pressione e bottoni fermaglio, e loro parti . .	35 %
b		per colli, polsini e petti di camicia:	
	5159	1) fatti in tutto o in parte di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla, di ambra o di ambroide	35 %
	5160	2) altri	35 %
c		altri:	
	5161	1) di metallo comune.	35 %
	*	2) di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla o di conchiglia, di ambra o di ambroide .	30 %
	5164	3) di osso, di corno, di cuoio o ricoperti di cuoio . . .	20 %
	**	4) di corozo o di palma dum	20 %
	5167	5) di materie plastiche artificiali .	35 %
	5168	6) di vetro, di materie ceramiche e di simili altre materie	35 %
	5169	7) di legno, di cartapesta, di fibra vulcanizzata o di altre materie vegetali	25 %
	5170	8) di materie tessili o ricoperte di materie tessili	20 %
	5171	9) di altre materie	20 %
1344		Chiusure a strappo di qualsiasi materia, e loro parti (cursori ed altre):	
a	5172	di metallo comune	20 %
b	5173	di altre materie	30 %
1345		Portapenne, stilografi, portalapis, matitatoi, e loro parti:	
a		portapenne a serbatoio e stilografi, con o senza penna:	
	5174 (n)	1) placcati o ricoperti con lamina, di metallo prezioso, ovvero con guarnizioni od accessori di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso.	25 % col dazio minimo di L. 500 per pezzo
	5175 (n)	2) altri	25 % col dazio minimo di L. 100 per pezzo

STATISTICA:

* { 5162 — di corallo, di avorio, di tartaruga, di ambra o di ambroide.
5163 — di madreperla o di conchiglia.

** { 5165 — di corozo.
5166 — di palma dum.

Segue CAPITOLO XCVII: **Lavori diversi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1345		Portapenne, stilografi, portalapis, matitatoi, e loro parti staccate:	
b		portapenne altre, portalapis e salvapunte:	
	5176	1) placcati o ricoperti con lamina, di metallo prezioso ovvero con guarnizioni od accessori di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso . .	25 %
		2) di metallo comune:	
	5177	α) dorati o argentati	25 %
	5178	β) altri .	25 %
	5179	3) di legno. .	30 %
	5180	4) di altre materie .	30 %
c		matitatoi con o senza matite (mines):	
	5181 (n)	1) placcati o ricoperti con lamina, di metallo prezioso ovvero con guarnizioni di metallo prezioso, o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso	25 % col dazio minimo di L. 200 per pezzo
	5182 (n)	2) altri	25 %
d		parti staccate, escluse le penne:	
	5183	1) di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso . .	25 %
		2) di metallo comune:	
	5184	α) meccanismi . . .	10 %
	5185	β) altri . .	25 %
	5186	3) di altre materie	25 %
1346		Penne da scrivere e punte per penne:	
a		penne di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso, a punte riportate o no:	
	5187 (g)	1) d'oro .	10 %
	5188	2) altre . .	20 %
b		penne di metallo comune:	
	5189	1) con punta d'iridio o di metalli simili . .	30 %
	5190	2) altre .	30 %
c	5191	penne di altre materie (vetro, ecc.)	20 %
d	5192	punte per penne	5 %
1347		Lapis, matite, (mines), pastelli, carboncini e gessi per scrivere e per disegnare:	
a	5193	lapis, con o senza guarnizioni	35 %
b	5194	matite (mines) per scrivere o per disegnare su qualsiasi materia comprese le matite (mines) litografiche; pastelli e carboncini	30 %
c		gessi per scrivere e per disegnare:	
	5195	1) di gesso naturale bianco, segato o tagliato . .	10 %
	5196	2) altri, per sarti, bigliardi o simili, anche colorati .	15 %

Segue CAPITOLO XCVII : **Lavori diversi**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1348		Lavagne e tavole di ardesia per scrivere o disegnare, comprese le ardesie artificiali, anche incorniciate:	
a	5197	d'ardesia naturale o agglomerata	20 %
b	5198	altre	20 %
1349	5199	Sigilli, numeratori, compositoi, timbri, anche a calendario, e simili, non automatici, a mano, con caratteri di qualsiasi materia.	25 %
1350	5200	Nastri impregnati d'inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili; cuscinetti per timbri, con o senza scatola	25 %
1351		Accenditori ed apparecchi d'accensione meccanici, e loro parti:	
a	5201	di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso . .	20 %
b		altri:	
	5202	1) elettrici	25 %
	5203	2) d'altra specie . . .	20 %
		L'importazione degli apparecchi di accensione, di articoli similari ai fiammiferi, le composizioni ed altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, e che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc. sopracitati. *Sugli accenditori e sugli apparecchi di accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata la importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.*	
1352		Pipe, bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:	
a	5204	abbozzi di pipe di legno o di radica . . .	10 %
b	5205	teste di pipe, di legno o di radica, sgrossate, anche forate, ma non immasticate, non pulite nè lucidate	20 %
c		pipe e teste di pipe non nominate:	
	5206	1) di terracotta, d'un sol pezzo . .	10 %
		2) altre, anche montate, con o senza guarnizioni anche di metalli preziosi o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso:	
	5207	α) di legno o di radica .	20 %
	5208	β) di schiuma di mare	25 %
	5209	γ) di materie ceramiche	25 %
	5210	δ) di altre materie .	25 %
d		bocchini, imboccature e cannucce:	
	5211	1) imboccature e cannucce, per pipe, bocchini, da sigari e da sigarette, anche forate, ma non munite di passo a vite, nè pulite, nè lucidate	25 %
		2) altri:	
	5212	α) con guarnizioni di metalli preziosi o di metalli comuni placcati o ricoperti con lamina di metallo prezioso	20 %

Segue CAPITOLO XCVII: **Lavori diversi.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1352		Pipe, bocchini da sigari e da sigarette e loro parti:	
d		bocchini, imboccature e cannucce:	
		altri:	
		β) non nominati:	
	5213	I) fatti, in tutto o in parte, di ebanite, o di materie plastiche	35 %
	5214	II) fatti, in tutto o in parte, di schiuma di mare, di ambra, di ambroide, o di avorio	25 %
	5215	III) fatti di altre materie	25 %
	5216	altre parti e pezzi staccati di pipe e di bocchini da sigari o da sigarette (compresi i netta-pipe ed accessori simili) non di metallo prezioso nè di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso	25 %
1353		Pettini da testa, pettini da rnamento, forcelle ed oggetti simili:	
a	5217	di metallo comune	25 %
b	5218	di corno, osso o materie affini	25 %
c	5219	di ebanite o di materie plastiche artificiali	40 %
d	5220	di avorio, di madreperla, di tartaruga	25 %
e	5221	di altre materie	25 %
1354		Stecche e molle per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta simili:	
a	5222	di ferro o di acciaio	35 %
b	5223	altre	25 %
1355		Spruzzatori, loro montature e teste di montature:	
a	5224	con parti di metallo prezioso o di metallo comune placcato o ricoperto con lamina, di metallo prezioso	Dazio della oreficeria secondo la specie
	5225	altri	40 %
1356	5226	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati; loro parti, compresi i relativi bicchieri, escluse le ampolle di vetro	50 %
1357	5227	Manichini ed oggetti analoghi; oggetti automatici e scene animate per mostre	30 %
1358	5228	Maschere antigas ed apparecchi simili per respirare, e loro parti . .	35 %

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE E DA COLLEZIONE

CAPITOLO XCVIII

OGGETTI D'ARTE E DA COLLEZIONE

NOTE GENERALI:

1) *Sono esclusi dal presente Capitolo:*
a) *i dipinti per scenari da teatro, per sfondi per studi d'arte e per usi analoghi (Sez. XI);*
b) *le pietre preziose e semipreziose, anche greggie (Cap. LXXI).*

2) *Il trattamento previsto per le opere d'arte originali si intende applicabile, in quanto tale carattere sia riconosciuto, agli oggetti presentati per la importazione, dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione. In mancanza, od anche quando dall'importatore sia fatta richiesta di prescindere da tale accertamento, gli oggetti d'arte seguono il trattamento al quale sarebbero soggetti classificandoli secondo la loro natura, la loro forma e la materia della quale sono formati, senza riguardo al loro carattere di oggetti d'arte.*

In questi casi i quadri ed i quadretti dipinti ad olio o fatti a mano in altro modo, non incorniciati, seguono il trattamento delle stampe, dei tessuti dipinti o dei lavori della materia, secondo che siano su carta o cartone, su tessuto o su altra materia. Quelli incorniciati seguono il trattamento delle cornici, anche se queste siano separabili, se sono su carta, su cartone, su tela, su vetro o su lamiera metallica; altrimenti seguono il trattamento delle cornici o quello dei lavori della materia, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione del dazio maggiore. Occorrendo la determinazione del valore imponibile, si prescinde dal considerare il valore puramente artistico dell'oggetto.

3) *Sono considerate come incisioni e stampe, originali gli esemplari tirati direttamente e interamente a mano, in nero od a colori, da una o più tavole interamente eseguite a mano dall'artista, firmati e numerati dallo stesso, e ciò senza riguardo alla tecnica e alla materia impiegate, rimanendo soltanto escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.*

4) *Seguono il trattamento delle produzioni originali dell'arte scultoria anche i modelli di busti, di statue, di bassorilievi e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti in marmo, in bronzo o in legno, purchè tale destinazione risulti da apposito certificato rilasciato dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione nel quale siano indicati il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione. Allo stesso trattamento sono ammesse le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre.*

5) *Le cornici e le custodie, degli oggetti d'arte ammessi al trattamento delle opere d'arte originali seguono il trattamento loro proprio, a meno che ad esse stesse non sia riconosciuto il carattere di opere d'arte originali.*

Seguono pure il trattamento loro proprio gli armadi, le vetrine ed altri mobili contenenti le collezioni scientifiche od altre collezioni. Le scatole, nelle quali siano fissati gli oggetti da collezione, ed i recipienti di vetro, nei quali gli stessi siano contenuti, seguono, invece, il trattamento degli oggetti medesimi.

6) *I restauri, che non abbiano alterato il carattere degli oggetti di antichità, non influiscono sulla classificazione di tali oggetti.*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1359		Opere d'arte originali:	
a	5229	dipinti e disegni fatti interamente a mano	esenti
b	5230	incisioni e stampe, originali	esenti
c	5231	produzioni originali dell'arte scultoria, escluse le riproduzioni commerciali ed i lavori, anche originali, dell'artigianato	esenti
d	5232	mosaici e miniature, originali	esenti
1360		Oggetti di antichità:	
a	5233	libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica, editi da più di cinquanta anni.	esenti

Segue: CAPITOLO XCVIII: **Oggetti d'arte e da collezione.**

NUMERO E LETTERA della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE
1360		Oggetti di antichità:	
b	5234	non nominati	esenti
		Sono considerati oggetti di antichità non nominati quelli riconosciuti tali dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.	
1361		Oggetti da collezione:	
a	5235	collezioni ed esemplari per collezioni di anatomia, zoologia, botanica e mineralogia	esenti
b	5236	collezioni ed esemplari per collezioni di interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico, numismatico o artistico	esenti
c	5237	francobolli, marche da bollo e simili sciolti od in collezioni, annullati o no	esenti

Visto: *Il Ministro per le finanze*

VANONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7100463) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 1000